

LUISS



Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra: Diritto Dello Sport

**IL FENOMENO DELLE MULTI-CLUB OWNERSHIPS: DALLA LORO POTENZIALE  
INCOMPATIBILITA' CON IL DIRITTO ANTITRUST ALLA POSSIBILITA' DI  
CAMBIARE IL MODELLO CALCISTICO**

Prof. Enrico Lubrano

---

RELATORE

Prof. Silvio Martuccelli

---

CORRELATORE

Simone Morone

---

CANDIDATO

Anno Accademico 2022/2023

## ABSTRACT

*Scopo dell'elaborato è quello di fornire una panoramica generale sul fenomeno delle Multi-Club Ownership, ponendo l'enfasi sui rischi maggiori che si celano dietro tale pratica, ovvero: il rischio che si vadano a creare situazioni di conflitto di interesse che possano, in tal modo, pregiudicare la regolarità e correttezza da garantire all'interno delle competizioni sportive e, su un diverso angolo visuale, le possibili incongruenze che tale fenomeno potrebbe rappresentare rispetto alla disciplina antitrust. Punto di partenza è rappresentato dall'analisi dei tratti tipici che contraddistinguono l'ordinamento sportivo, la cui comprensione è necessaria per poter comprendere perché l'ordinamento sportivo sia oggi da intendersi quale ordinamento settoriale dotato di una propria autonomia. Proseguendo nella trattazione si analizza, prima sotto il profilo storico e successivamente sotto il profilo giuridico, l'evoluzione che le Multi-Club Ownership hanno avuto. Sul primo versante viene analizzata la crescita esponenziale che il fenomeno ha avuto dal punto di vista numerico, evidenziando le cause principali alla base di tale crescita, ossia: da un lato l'ingresso dei fondi di investimento all'interno del business calcistico e, dall'altro, i crescenti intrecci tra industria e sport. Sotto il profilo giuridico viene ripercorsa l'evoluzione dell'art. 16-bis, con le ultime innovazioni rese necessarie a causa della contemporanea presenza della US Salernitana 1919 e della SS Lazio 1900 all'interno del medesimo campionato. Dopo aver analizzato tali aspetti l'elaborato pone la lente di ingrandimento sulla normativa antitrust e sui rapporti di quest'ultima con l'ordinamento sportivo, prima di focalizzare l'attenzione su due casi concreti che hanno interessato il nostro paese: in primis, il caso che ha visto interessati l'US Salernitana e l'SS Lazio e, in secondo luogo, la diatriba che ha visto coinvolte l'SSC Napoli e l'SSC Bari, entrambe di proprietà di Aurelio de Laurentiis. Da ultimo viene effettuata un'analisi comparatistica volta a comprendere le modalità attraverso cui le altre Federazioni calcistiche europee hanno regolato il fenomeno e la normativa che l'U.E.F.A. ha posto per evitare che si vengano a creare situazioni di conflitto di interesse. Proprio con riferimento a quest'ultimo tema si pone l'enfasi su due casi concreti: il primo, coincidente con l'introduzione della normativa U.E.F.A., ossia il caso che ha visto coinvolta la società britannica ENIC; il secondo, volto a comprendere il concetto di "influenza decisiva", con protagonista il Red-Bull Group. L'elaborato si conclude con l'esame dell'esempio di Multi-Club Ownership di maggior ampiezza a livello mondiale, rappresentato dal City Football Group e con una riflessione sul vuoto normativo che vi è, a livello F.I.F.A., su tale specifico tema.*

# SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>CAPITOLO I: I RAPPORTI TRA ORDINAMENTO STATALE E ORDINAMENTO SPORTIVO.....</b>	<b>8</b>
<b>1.1. LA NASCITA DEL DIRITTO SPORTIVO .....</b>	<b>8</b>
<b>1.2. L'ORDINAMENTO SPORTIVO COME ORDINAMENTO SETTORIALE .....</b>	<b>11</b>
1.2.1. Il concetto di ordinamento giuridico e il riconoscimento dell'esistenza di una 'pluralità di ordinamenti giuridici' .....	11
1.2.2. L'attuale configurazione dell'ordinamento sportivo.....	13
1.2.3. La Rivendicazione di "autonomia" da parte dell'ordinamento sportivo. ....	14
<b>1.3. LA GIUSTIZIA SPORTIVA.....</b>	<b>15</b>
1.3.1. La fase antecedente alla legge 17 ottobre 2003 n. 280: incertezza del diritto. ....	15
1.3.2. La legge 280/2003.....	18
1.3.3. La legge 280/2003: Cambiano i rapporti di forza tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.....	19
1.3.4. La sentenza 49/2011 della Corte costituzionale .....	19
1.3.5. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ambito sportivo .....	21
1.3.6. La giurisdizione meramente risarcitoria del giudice amministrativo .....	23
1.3.7. La competenza funzionale del TAR Lazio.....	26
1.3.8. La dimidazione dei termini processuali.....	27
<b>1.4. I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO.....</b>	<b>28</b>
1.4.1. Il C.O.N.I.....	28
1.4.2. Le Federazioni sportive.....	35
1.4.3. Le società sportive .....	37
1.4.4. Le vicende societarie e i rapporti tra Federazione e società.....	38
1.4.5. Le Discipline Sportive Associate .....	40
1.4.6. Gli Enti di Promozione Sportiva .....	41
<b>1.5. LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO SPORTIVO. ....</b>	<b>43</b>
1.5.1. La nascita dell'industria sportiva .....	43
1.5.2. Il contratto di sponsorizzazione sportiva .....	45
1.5.3. Il contratto di merchandising .....	49
1.5.4. Il namin rights sportivo .....	51

1.5.5. L'avvento dei diritti televisivi. ....	52
1.5.6. Un calcio sempre più lontano dai confini nazionali.....	55
<b>CAPITOLO II. NASCITA E SVILUPPO DELLE MCO, UN FENOMENO ANCORA DA DECIFRARE. ....</b>	<b>57</b>
<b>2.1. MULTIPROPRIETA' E SPORT, UN BARBARISMO CHE POTREBBE TRARCI IN     INGANNO. ....</b>	<b>57</b>
<b>2.2. LE MCO, NATE COME FENOMENO OCCASIONALE, DAGLI ANNI '60 AD OGGI.     .....</b>	<b>58</b>
2.2.1. I diversi modelli di Multi-clubs ownership e i risvolti pratici del sistema. ....	69
2.2.2. Fondi di investimento e "club-stato", cosa si cela dietro le Multi-clubs ownership. ....	73
<b>2.3. LE MCO E LE LORO SIMILITUDINI CON LA DISCIPLINA DEI "GRUPPI DI     SOCIETA'".....</b>	<b>76</b>
<b>2.4. L'EVOLUZIONE GIURIDICA DELLA FATTISPECIE, DAGLI ANNI '60 ALLE     RECENTI MODIFICHE APPORTATE ALL'ART 16-BIS. ....</b>	<b>80</b>
2.4.1. Art. 16-ter, l'ulteriore riprova dell'evoluzione del calcio femminile.....	90
<b>2.5. LA DISCIPLINA DELLE SECONDE SQUADRE E IL PRINCIPIO DI INTEGRITA'     SPORTIVA SANCITO DAL REGOLAMENTO FIFA.....</b>	<b>91</b>
<b>CAPITOLO III. SORGONO I PRIMI PROBLEMI: LE MCO E LA LORO POTENZIALE INCOMPATIBILITA' CON IL DIRITTO ANTITRUST. ....</b>	<b>95</b>
<b>3.1. EVOLUZIONE E SVILUPPI DEL RAPPORTO TRA UNIONE EUROPEA E     ORDINAMENTO SPORTIVO.....</b>	<b>95</b>
<b>3.2. IL LIBRO BIANCO DELLA COMMISSIONE EUROPEA.....</b>	<b>98</b>
3.2.1. La dimensione economica rivestita dallo sport e la c.d. "sporting exception". ....	99
<b>3.3. I RAPPORTI TRA DIRITTO ANTITRUST E SPORT. ....</b>	<b>100</b>
3.3.1. Cosa dicono le norme europee in tema di concorrenza: artt. 101 e 102 TFUE. ....	100
3.3.2. L'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia sul tema della "specificità dello sport". ....	104
3.3.3. Caso Meca-Medina ed eliminazione dalla "sporting exception". ....	106
3.3.4. I soggetti dell'ordinamento sportivo sottoposti alla normativa antitrust. ....	109
3.3.5. Considerazioni "critiche" sul caso Meca-Medina.....	112
3.3.6. L'abuso di posizione dominante all'interno del settore sportivo. ....	115
<b>3.4. LE VICENDE INERENTI ALLE MULTIPROPRIETA' SPORTIVE IN ITALIA: SONO     RAVVISABILI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE O ABUSO DI POSIZIONE     DOMINANTE? .....</b>	<b>117</b>

3.4.1. Caso SSC Napoli – SSC Bari.....	117
3.4.2. La casistica giurisprudenziale antecedente alla modifica delle N.O.I.F. del 2013: l'interpretazione fornitaci dal Procuratore Federale nel caso S.S. Cassino srl – Salernitana Calcio spa. ....	120
3.4.3. La vicenda U.S. Salernitana 1919 srl – SS Lazio.....	122
<b>CAPITOLO IV: ANALISI COMPARATISTICA, LE MCO IN EUROPA E NEL MONDO.</b>	<b>128</b>
4.1. MULTIPROPRIETA' IN EUROPA E NEL MONDO.....	128
4.2. REGOLAMENTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ALL'INTERNO DELLE PRINCIPALI FEDERAZIONI CALCISTICHE EUROPEE.....	128
4.2.1. Germania, la regola del "50+1" .....	130
4.2.2. Inghilterra, owners and directors test .....	132
4.2.3. Spagna, la normativa prevista dall'art. 17 del Real Decreto 1251/1999.....	133
4.2.4. Francia, tra divieto di Mco e controlli finanziari sui club. ....	134
4.2.5. Le ulteriori normative poste dalle c.d. "Federazioni minori" e dalle altre Confederazioni.....	135
4.3. ART. 5 REGOLAMENTO DELLE COMPETIZIONI U.E.F.A.....	136
4.3.1. ENIC c. UEFA.....	137
4.4. RED-BULL GROUP.....	141
4.4.1. Il concetto di "influenza decisiva" .....	146
4.5. CITY FOOTBALL GROUP (CFG).....	148
4.6. IL VUOTO NORMATIVO DEL REGOLAMENTO F.I.F.A. ....	152
<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>154</b>
<b>BIBLIOGRAFIA. ....</b>	<b>156</b>
<b>SITOGRAFIA.....</b>	<b>159</b>
<b>FONTI NORMATIVE .....</b>	<b>165</b>

## INTRODUZIONE

L'analisi dell'evoluzione che l'ordinamento sportivo ha avuto nel corso degli anni è necessaria per poter comprendere perché oggi l'ordinamento sportivo sia da intendersi come ordinamento settoriale, dotato di una propria autonomia e specificità. Il primo capitolo ha infatti l'obiettivo di ripercorrere le varie 'tappe' che hanno contrassegnato tale evoluzione, a partire dall'analisi dell'etimologia del termine 'sport', utile per poter comprendere l'attuale struttura piramidale che l'ordinamento sportivo ha assunto, che trova il proprio vertice nel Comitato Olimpico Internazionale, con il compito principale di organizzare e promuovere lo sport a livello internazionale. Tali premesse, necessarie al fine di comprendere i rapporti di forza che governano l'ordinamento sportivo, hanno il compito di introdurre il dibattito circa i numerosi intrecci che, nel corso dell'ultimo ventennio, si sono creati tra industria e sport. Proprio tali intrecci, unitamente all'ingresso dei fondi di investimento all'interno del *business* calcistico e la nascita dei 'Club-Stato', sono tra i fattori che hanno determinato la nascita e lo sviluppo delle *Multi-Club Ownership*. Sotto questo angolo visuale, il secondo capitolo parte da una breve disamina volta a chiarire come l'utilizzo del termine 'multiproprietà' sia in realtà un equivoco lessicale, poiché tale istituto nel nostro ordinamento assume connotati del tutto diversi da quelli del fenomeno oggetto specifico di questa trattazione, essendo utilizzato per indicare un istituto che rappresenta una particolare forma di comproprietà di un immobile. Dopo aver chiarito tale punto viene ripercorsa l'evoluzione, prima storica e poi giuridica delle *Multi-Club Ownership*: dal punto di vista storico si pone l'attenzione sui numerosi esempi che ci vengono forniti su scala globale, utili anche al fine di comprendere le cause che hanno portato il fenomeno ad assumere dei connotati assolutamente rilevanti; dal punto di vista normativo si analizzano, in *primis*, le similitudini che le *Mco* hanno con i gruppi di società e successivamente le modifiche che hanno interessato l'art 16-*bis* delle N.O.I.F. A tale ultimo fine viene infatti ripercorsa l'evoluzione che tale norma ha avuto nel corso dell'ultimo ventennio e i motivi per i quali, nel corso della stagione calcistica 2021/2022, si è avuta la contemporanea presenza della US Salernitana e della SS Lazio all'interno del medesimo campionato. Il suddetto capitolo si conclude ponendo l'attenzione su due temi di assoluto valore: in primo luogo con l'analisi dell'art. 16-*ter*, la cui disamina è in grado di farci comprendere l'evoluzione che negli ultimi anni ha interessato il calcio femminile in Italia e, in *secundis*, con una breve riflessione sulle seconde squadre sportive, riflessione resasi necessaria in virtù dei numerosi vantaggi che queste ultime possono comportare, considerando che esse rappresentano una valida alternativa al

fenomeno delle *Mco*. Il terzo capitolo ha invece l'obiettivo di evidenziare i rapporti tra diritto antitrust e ordinamento sportivo, rapporto la cui comprensione risulta necessaria per poter valutare anche la compatibilità che le *Multi-Club Ownership* hanno con riferimento alla disciplina antimonopolistica, comunitaria e nazionale. Nello specifico, parte ripercorrendo l'evoluzione dei rapporti tra diritto comunitario e ordinamento sportivo, ponendo l'enfasi sul concetto di '*sporting exception*' e sulle vicende giurisprudenziali che ne hanno determinato un progressivo svuotamento: vengono, a tal fine, analizzate le sentenze *Walrave e Koch*, *Deliège* e la sentenza *Bosman*, sino ad arrivare alla sentenza *Meca-Medina*, con la quale la Corte ha definitivamente eliminato la nozione di 'regole puramente sportive'. Il capitolo si conclude con l'analisi di due casi specifici che hanno interessato il nostro paese: il primo, seppure non in ordine cronologico, rappresentato dalla famiglia De Laurentiis, contemporaneamente proprietaria dell'SSC Napoli e dell'SSC Bari e, successivamente, il caso che ha visto come protagonista Claudio Lotito, simultaneamente presidente di Salernitana e Lazio. Lo studio di questi due casi concreti è in grado di mettere in risalto i maggiori rischi che una *Mco* può comportare, soprattutto quando le due squadre di proprietà del medesimo soggetto militano nella medesima Federazione, nonché le concrete modalità utilizzate dalla F.I.G.C. per evitare che situazioni simili vengano a verificarsi nel prossimo futuro. All'interno dell'ultimo capitolo viene, infine, svolta un'analisi comparatistica volta a mettere in risalto le concrete modalità attraverso cui le principali Federazioni calcistiche europee hanno cercato di porre argine allo svilupparsi del fenomeno. A tal proposito vengono analizzate le norme inerenti all'ingresso di nuovi azionisti all'interno delle quote dei club e le regole che limitano, in maniera più o meno incisiva, i controlli multipli all'interno della medesima Federazione. Successivamente si pone l'attenzione su un ulteriore caso concreto, che ha visto coinvolte la società britannica ENIC e la U.E.F.A., vicenda giurisprudenziale con la quale coincide l'introduzione della normativa mediante la quale l'organo regolatore europeo ha cercato di evitare che tali situazioni di plurimo controllo potessero incidere sulla regolarità e correttezza da garantire all'interno delle competizioni europee. Proprio tale normativa, in realtà, è stata al centro di un importante dibattito che ha visto coinvolto il *Red-Bull Group*, inerente al concetto di 'influenza decisiva', culminato in una vicenda che ha visto coinvolta anche l'U.E.F.A. e che ha destato non poche perplessità. Da ultimo, viene ripercorsa l'evoluzione del *City Football Group*, che rappresenta sicuramente l'esempio di pluriproprietà calcistica di maggior ampiezza su scala globale. L'ultimo paragrafo dell'elaborato è volto a mettere in risalto il "vuoto normativo" che esiste a livello F.I.F.A, con l'obiettivo di mettere in evidenza come probabilmente solo una regolamentazione adottata a livello internazionale potrà evitare, nel prossimo futuro, che il fenomeno assuma dei connotati ancor più consistenti.

# CAPITOLO I: I RAPPORTI TRA ORDINAMENTO STATALE E ORDINAMENTO SPORTIVO

## 1.1.LA NASCITA DEL DIRITTO SPORTIVO

Per poter correttamente analizzare la nascita e l'evoluzione del diritto sportivo non si può prescindere da una ricostruzione storica che riesca a setacciare le varie tappe che hanno caratterizzato tale fenomeno, partendo dalla nozione stessa di "sport".

Nell'uso corrente il termine "sport" indica gare ed esercizi svolti da singoli o da gruppi per ragioni di svago e divertimento, ma anche per motivi inerenti allo sviluppo della forza fisica e dell'agilità del corpo; anche se bisogna, fin da subito, porre enfasi sul sempre maggior rilievo che l'attività sportiva sta acquistando a livello professionistico.

È indubbio che, a circa tre millenni dalle sue prime manifestazioni, appare molto complesso individuare una definizione univoca del termine "sport"<sup>1</sup>. Procedendo per gradi, da un punto di vista etimologico, il termine proviene dall'inglese *disport* o dal francese *desport*<sup>2</sup>, che tradotti assumono il significato di "portar fuori dal lavoro, dalle tensioni". Ma, nonostante l'importanza che il tema ha assunto, la letteratura giuridica, a differenza di altre, non si è mai propriamente occupata della questione relativa alla definizione di "sport". Su un diverso angolo visuale, gli studi in campo filosofico e sociologico hanno offerto diverse definizioni del fenomeno sportivo.

In campo filosofico lo "sport" è stato definito come <<*una categoria primordiale dell'agire umano, i cui altissimi valori vanno posti nella sfera più elevata dell'attività dell'uomo, accanto alla scienza e all'arte*>><sup>3</sup>. Invece, in una prospettiva sociologica, lo "sport" è visto come <<*gioco o esercizio, occasionale o organizzato, competitivo o isolato, spontaneo o obbligato, che presenta il contenuto di movimento fisico*>><sup>4</sup>.

Successivamente anche dal punto di vista giuridico sono emerse le prime definizioni, lo "sport", infatti, viene in tal senso individuato come <<*ogni attività ludica organizzata le cui regole sono universalmente accettate e ritenute vincolanti da coloro che la praticano*>><sup>5</sup>, definizione che quindi riesce inevitabilmente a mettere in risalto l'importanza della normazione all'interno del

---

<sup>1</sup> MAIETTA A., *Profili Civilistici e tutela giurisdizionale nel diritto sportivo*, Giuffrè, Milano 2022, p.2

<sup>2</sup> DARDANO M., *Nuovissimo dizionario della lingua italiana*, Armando Curcio Editore, Roma, 1982 p. 2042. Anche se in realtà un'analisi più approfondita ci permette di analizzare come l'origine del termine sia ancora più antica di quel che pensiamo; il termine sembrerebbe infatti derivare dal latino "deportare" che assume ad esempio il significato di "uscire fuori porta".

<sup>3</sup> ORTEGA Y GASSET J., *Il tema del nostro tempo*, SugarCo, Milano, 2018.

<sup>4</sup> MAGNANE G., *Sociologie du sport*, Gallimard, Paris, 1964

<sup>5</sup> PIACENTINI P.M., *Sport*, in *Dizionario amministrativo* (a cura di) GUARINO G., Giuffrè, Milano, 1983, p 1425

settore sportivo. Su tale lunghezza d'onda, e ad enfatizzare l'importanza della regolamentazione all'interno del settore sportivo si riporta anche autorevole definizione fornita da Luiso << *Senza regole non può esistere alcuno sport poiché esso è una attività convenzionale, dato che si fonda quasi esclusivamente su regole accettate dai gareggianti*>>. <sup>6</sup>

Ma, l'introduzione ad una disamina che riguardi in maniera diretta il diritto sportivo non può essere concretamente iniziata se non preceduta da un *excursus* inerente all'evoluzione storica che l'attività sportiva ha avuto. Volendo infatti rintracciarne gli albori si riesce a comprendere come, in realtà, lo sport è sempre andato di pari passo con l'attività umana. Difatti, sin dalla comparsa delle prime civiltà, le discipline ginniche hanno rivestito un ruolo centrale, ruolo ben diverso da quello marcatamente sociale o professionale, come noi oggi siamo abituati ad intendere.

In un primo momento, lo sport ha assunto la forma di danza propiziatoria, rito sacro e principalmente di movimento atletico atto alla caccia o alla sopravvivenza. Il che in realtà non deve stupirci neanche troppo, visto e considerato che nella Preistoria i nostri antenati vivevano di caccia, motivo per cui l'attività fisica era necessaria per la propria sopravvivenza: c'era bisogno di uomini in salute. <sup>7</sup> Da lì, ben presto, l'uomo scoprì come l'eseguire certi esercizi in maniera ripetitiva avrebbe poi portato ad eseguirli con maggiore facilità: al movimento si affiancò, quindi, l'allenamento e infine la competizione, che nasce dagli scontri tra tribù per potersi assicurare il dominio del territorio. Grazie, infine, alle incisioni rupestri siamo riusciti ad individuare le attività sportive maggiormente praticate all'epoca quali ad esempio la corsa, i lanci di pietre, i lanci di bastoni, fino ad arrivare ad attività come la corsa a cavallo e il tiro con l'arco; il tutto coerentemente allo scopo per cui l'attività fisica si era sviluppata in tale fase storica, ossia la caccia e la sopravvivenza.

Sarà poi l'antica Grecia la patria in cui lo 'sport' inizierà a diventare un fenomeno di più ampia diffusione; infatti, gli Spartani vedevano nell'attività fisica un'ottima preparazione alla guerra per i propri giovani<sup>8</sup>. Ad Atene sorsero prima i *ginnasi*<sup>9</sup> e successivamente, quando il fenomeno sportivo assunse dimensioni più importanti, anche gli stadi. Ma, indubbiamente, il contributo che i Greci hanno dato alla storia dello sport è notevole soprattutto con riferimento alla nascita dei Giochi Olimpici. Sono diversi i fattori che condizionano l'assetto attuale dell'ordinamento sportivo, tra i quali annoveriamo appunto: la celebrazione delle Olimpiadi, la costituzione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), ma soprattutto l'importanza economica e sociale che lo sport ha via via acquisito. La celebrazione dei Giochi Olimpici ha origini molto lontane: la storia fissa al 776 a.C. la

---

<sup>6</sup> LUISO F.P., *La giustizia sportiva*, Giuffrè, Milano, 1975, p.3

<sup>7</sup> Disponibile su: <<https://actiotrainer.com/lo-sport-nella-storia-origini-ed-evoluzione/>>

<sup>8</sup> Tra l'altro senza distinzione tra uomo e donna:

- a) Le donne, infatti, praticavano principalmente l'attività fisica per migliorare la grazia e l'armonia del proprio corpo. Infatti, non partecipavano alle gare, ma a manifestazioni di ginnastica artistica e ritmica.
- b) Gli uomini come attività di preparazione alla guerra.

<sup>9</sup> Secondo la definizione degli antichi, "luogo in cui i giovani si esercitavano, nudi, negli esercizi atletici."

data della prima manifestazione che, secondo la tradizione, si ricollegherebbe ad un rito religioso compiuto da Eracle, con l'intento di placare l'ira degli dèi per l'uccisione del re di Elide Augia; anche se altra ricostruzione riconduce la cerimonia al re di Elide Ifito. Le Olimpiadi sopravvissero per ben 1169 anni, conditi da ben 293 edizioni, ma più si andava avanti con le edizioni, più iniziarono ad aumentare casi di corruzione. Ciò che accadde è che il leale agonismo sportivo lasciò il posto ad un esasperato confronto di prestigio tra i diversi Stati, tra le diverse città: fenomeno, quest'ultimo, non troppo dissimile dall'agonismo esasperato che viviamo ai giorni nostri.

A porre fine alle antiche Olimpiadi furono le conquiste di Roma. Con i Romani, infatti, le competizioni divennero ben presto puro spettacolo, dietro le quali si nascondevano spesso interessi oscuri. Da lì a poco anche il Cristianesimo si scagliò contro l'idea dei Giochi Olimpici, questo perché le Olimpiadi celebravano il trionfo del corpo, mentre la nuova religione era interessata ad innalzare lo spirito sopra tutto. Una gigantesca rissa scoppiata nello stadio di Tessalonica offrì l'opportunità a S. Ambrogio, vescovo di Milano, di rivolgersi all'imperatore dell'epoca, Teodosio I, chiedendo e ottenendo l'abolizione dei giochi.

Di tale manifestazione non se ne fece più nulla fino al 1859, anno nel quale iniziarono i primi tentativi di celebrare nuovamente le Olimpiadi. Il merito va dato, inizialmente, ad Evangelista Zappas, il quale con il contributo del governo ellenico provò a ristabilire i Giochi Olimpici; vista però la mancanza di stadi e strutture adeguate, le competizioni vennero programmate nelle strade e nelle piazze di Atene. Tentativi simili vennero riproposti nel 1870, 1875, 1879 ma con risultati non soddisfacenti.<sup>10</sup> Si trattava, ad ogni modo, di un primo tentativo a cui ne seguì un altro, questa volta decisivo, in occasione del Congresso Internazionale degli sport atletici tenutosi all'Università della Sorbona di Parigi. Il merito va dato a Pierre de Fredi, Barone de Coubertin, il quale concluse il proprio intervento invitando gli ospiti ad *"internazionalizzare lo sport e organizzare nuovamente i giochi olimpici"*.<sup>11</sup> L'intervento sortì gli effetti sperati, riuscendo a convincere trentanove delegati in rappresentanza di dodici Nazioni che approvarono l'organizzazione dei primi giochi olimpici dell'età moderna. In tale occasione venne anche costituito il Comitato Interministeriale dei Giochi Olimpici, che dal 1900 noi conosciamo come Comitato Internazionale Olimpico. Ultimo aspetto che restava da chiarire, a tal punto, era quello di fissare data e luogo della manifestazione: De Coubertin suggerì come anno il 1900 e come sede Parigi; in realtà, però, i congressisti indicarono Atene e fissarono al 1896 la data dei primi Giochi olimpici dell'età moderna.

Ad oggi gli ideali coubertiniani, tra i quali citiamo lo spirito dilettantistico, la lealtà della competizione e l'indipendenza del Comitato, sono in parte svaniti o comunque si sono affievoliti e sono stati spesso smentiti. Qualche aspetto che porta alla sopravvivenza dell'ideale Coubertiniano

---

<sup>10</sup> Per un riepilogo degli eventi che hanno preceduto la ripresa delle manifestazioni olimpiche nel 1896 vedi.: ALBANESI A., *Manifestazioni sportive*, in Nss. Dig., X, Torino, 1964.

<sup>11</sup> MAYER G., *A travers les anneaux olympiques*, Cailler, Genève, 1960.

lo rinveniamo: nei cinque cerchi, rappresentanti i cinque continenti, uguali tra loro e intrecciati; nel valore delle medaglie assegnate; nel giuramento di fedeltà degli atleti e infine nella cerimonia di apertura e chiusura.<sup>12</sup>

È indubbio come, al di là delle diverse ricostruzioni e delle diverse sfaccettature che lo sport ha avuto e avrà nel tempo, il diritto sportivo sia oggi da intendersi come materia multilivello e in continua evoluzione e che, probabilmente, corre più velocemente di quanto la stessa normazione possa fare.

## **1.2. L'ORDINAMENTO SPORTIVO COME ORDINAMENTO SETTORIALE**

### **1.2.1. Il concetto di ordinamento giuridico e il riconoscimento dell'esistenza di una 'pluralità di ordinamenti giuridici'**

La ricostruzione dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo<sup>13</sup> non può prescindere, oltre che da una ricostruzione storica, anche da una disamina che parta da cosa debba intendersi per "Ordinamento giuridico generale". Tale analisi risulta fondamentale per poter comprendere perché oggi l'ordinamento sportivo sia inteso come ordinamento settoriale e dotato di una propria autonomia.

In quella che è la sua evoluzione storica, il concetto di ordinamento giuridico viene in un primo momento individuato, secondo la c.d. dottrina normativistica, nell'insieme di norme poste dallo Stato. Secondo tale ricostruzione, che trova il suo massimo esponente in Hans Kelsen, l'ordinamento verrebbe quindi individuato come 'sistema normativo' composto dal solo e unico elemento della normazione. Tale teoria verrà superata dalla c.d. dottrina istituzionalistica di Santi Romano, tale ultima dottrina ritiene che l'elemento della normazione non sia in realtà sufficiente ad esprimere il concetto di ordinamento giuridico.<sup>14</sup> La teoria istituzionalistica di Santi Romano presuppone che vi siano tre elementi costitutivi alla base della nascita di un ordinamento giuridico: a) la plurisoggettività; b) la normazione; c) l'organizzazione. In particolare:

---

<sup>12</sup> SANINO M., VERDE F., *Il diritto sportivo*, CEDAM, Padova, 2015., pp. 3-9.

<sup>13</sup> ANTONIOLI M., *sui rapporti tra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo*, Dir. Proc. Amm., 2005, 1026 e ss.; BACOSI G., *Ordinamento sportivo e giurisdizione: G.A G.O. prima della legge n. 280/2003*, [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) 2003; DEL GIUDICE I., *La giustizia sportiva tra imprese automobilistiche e tutela dei diritti*, Foro Amm. TAR, Fasc.9, 2643 e ss.; DE PAOLIS S., *Cartellino rosso per il giudice amministrativo; il sistema di giustizia sportiva alla luce della legge n. 280/2003*, Foro Amm. -TAR-n.9/2005, 2874 e ss.;

<sup>14</sup> Per un'analisi più approfondita circa l'evoluzione dell'impostazione della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici cfr. SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze, 1945., RESCIGNO P., *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Il Mulino, Bologna 1966, GALGANO F., *Dalle associazioni non riconosciute e dei comitati*, Zanichelli, Bologna, 1976.

- A) La plurisoggettività consiste << nell'esistenza di un congruo numero di soggetti, persone fisiche o enti legali dall'osservanza di un corpo comune di norme, alle quali essi attribuiscono valore vincolante >>. <sup>15</sup>
- B) La normazione sportiva può a sua volta dividersi in due principali aree: la prima rappresentata dalle regole statali; la seconda invece dalle normative emanate dallo stesso ordinamento sportivo. Esempi del primo tipo si possono rinvenire nelle disposizioni costituzionali che regolano l'organizzazione amministrativa del CONI,<sup>16</sup> esempi delle normative dello stesso ordinamento sportivo si possono rinvenire in quelle regole che disciplinano le gare, la durata delle stesse e i relativi regolamenti.<sup>17</sup>
- C) L'organizzazione viene invece definita come un complesso di persone, servizi personali e servizi reali che deve avere carattere <<permanente e duraturo, ed esercita sui soggetti componenti l'ordinamento un potere, che limita, in nome dell'interesse del gruppo, le libertà di ciascun soggetto >><sup>18</sup>

Il risvolto pratico di tale impostazione risulta essere soprattutto il riconoscimento dell'esistenza di una "pluralità di ordinamenti giuridici", infatti all'interno dell'ordinamento statale coesistono differenti ordinamenti settoriali, definibili anche come ordinamenti 'particolari'.<sup>19</sup> Tra l'altro, l'esistenza di un pluralismo giuridico-sociale trova il proprio riconoscimento anche in Costituzione, laddove si riconosce il valore positivo delle "formazioni sociali" come momento di espressione della personalità dell'individuo<sup>20</sup>, quando viene previsto il diritto di associazione ex art 18 Cost.<sup>21</sup> o, ancora, nell'ambito del diritto familiare<sup>22</sup>, dei sindacati<sup>23</sup> e dei partiti politici<sup>24</sup>.

<sup>15</sup> GIANNINI M.S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1949, nn. 1-2, 10

<sup>16</sup> vedi Art 117, comma 3, lett. g, Cost.

<sup>17</sup> LIOTTA G., SANTORO L., *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 10

<sup>18</sup> GIANNINI M.S., op. cit.

<sup>19</sup> TORRENTE A., in *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2020, pp. 3-5.

<sup>20</sup> Art 2 Cost.: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

<sup>21</sup> Per completezza si riporta il testo dell'articolo 18 Cost.:

"I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare".

<sup>22</sup> Art. 29 Cost.:

"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".

<sup>23</sup> art 39 Cost.:

"L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce".

<sup>24</sup> Art 49 Cost.:

Ad ogni modo, però, tali ordinamenti settoriali si sviluppano comunque all'interno dell'ordinamento statale, sviluppandosi quindi in qualità di ordinamenti derivati. Tale rapporto di derivazione lo si può cogliere sotto due differenti angoli visuali:

- In primo luogo, lo Stato, riconoscendo la meritevolezza delle finalità collettive perseguite da tali ordinamenti, li finanzia.
- *In secundis* i soggetti dell'ordinamento settoriale sono, prima di tutto, soggetti dell'ordinamento statale.

Ciò che si verifica è quindi che, talvolta, provvedimenti emanati all'interno dei singoli ordinamenti settoriali possono assumere una rilevanza esterna in quanto lesivi della sfera giuridica del destinatario inteso come cittadino dell'Ordinamento Statale e dei suoi conseguenti diritti fondamentali.

Alla luce di tale rapporto di derivazione, il rapporto tra ordinamenti settoriali e ordinamento statale dovrà essere valutato in termini di "autonomia", da ciò discende che gli ordinamenti settoriali verranno sottoposti al controllo delle autorità amministrative e giurisdizionali dello Stato, oltre che delle Autorità comunitarie. Questo equivale a dire che le normative dei vari ordinamenti settoriali dovranno, pur sempre, rispettare le sovra ordinate normative statali e comunitarie, e queste ultime, di conseguenza, fungeranno da parametro di legittimità per valutare le singole "normative settoriali".<sup>25</sup>

Corollario dell'esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici è, difatti, sicuramente rappresentato dal principio di gerarchia delle fonti, e conseguentemente di gerarchia degli ordinamenti. Sappiamo infatti come le fonti del diritto non siano tutte di pari grado, utilizziamo infatti un criterio gerarchico per ordinarle e per risolvere eventuali antinomie. E da ciò ne deriva che l'ordinamento sportivo, essendo un ordinamento settoriale, dovrà sottostare alla superiore normativa statale, oltre che alla normativa comunitaria.

### **1.2.2. L'attuale configurazione dell'ordinamento sportivo**

Attualmente, il sistema sportivo tende ad assumere una struttura piramidale su base internazionale, che trova il proprio vertice nel C.I.O.<sup>26</sup>, ossia nel Comitato Olimpico Internazionale, che ha il compito principale di organizzare e promuovere lo Sport a livello mondiale.

Al C.I.O. risultano essere affiliati tutti i Comitati Olimpici Nazionali, con la finalità di organizzare e promuovere lo sport su base nazionale.<sup>27</sup>

---

*"Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"*.

<sup>25</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., *Diritto dello sport*, Roma Discendo Agitur 2017., pp. 8-9

<sup>26</sup> La fondazione del C.I.O. è stato l'atto conclusivo del Congresso Internazionale degli sport atletici svoltosi presso l'università della Sorbona il 23 giugno 1894.

Vi sono poi una serie di “sottosistemi”, rappresentati dalle Federazioni (a livello internazionale e nazionale), che hanno il compito principale di disciplinare le singole discipline sportive. Vi saranno quindi una pluralità di ordinamenti giuridici anche con riferimento alle singole federazioni:

- A livello internazionale al C.I.O. sono affiliate le federazioni internazionali, quali ad esempio la F.I.F.A. per il calcio o la F.I.B.A. per il basket, con il compito di organizzare le competizioni internazionali inerenti alle singole discipline di riferimento. Si pensi alla FIFA *World Cup*, organizzata ogni quattro anni.
- A livello nazionale, al C.O.N.I. risultano affiliate le singole federazioni nazionali, quali la F.I.G.C. o la F.I.B. Tali federazioni nazionali saranno, di conseguenza, affiliate alle singole federazioni internazionali.

Ad un livello intermedio vi sono poi i vari Comitati Olimpici Continentali, ad esempio in Europa il C.O.E.<sup>28</sup>; mentre, nei sistemi sportivi delle singole discipline abbiamo le Confederazioni continentali (per il calcio la U.E.F.A.).<sup>29</sup>

Aspetto principale da evidenziare è inerente allo stato dei rapporti tra le Federazioni internazionali e quelle nazionali e le relative formazioni. Analizzando infatti gli statuti delle singole Federazioni nazionali, sempre più spesso si rinvengono rinvii a regole dettate dalle rispettive Federazioni internazionali, facendo quindi in modo che le norme dettate da queste ultime entrino direttamente, e senza necessità di alcun recepimento, all’interno del *corpus* di regole che disciplinano le singole discipline sportive, nei singoli ordinamenti. La seconda conseguenza di tale rapporto di collegamento è rappresentata dal fatto che tali regole saranno sottoposte ai principi generali che presiedono l’interpretazione del diritto di origine pattizia. Ad ogni modo, l’atteggiamento seguito dal legislatore testimonia come non sia stato ancora avviato alcun processo di interazione tra norme emanate a livello internazionale e norme emanate a livello nazionale, tanto è vero che più recente dottrina ritiene che il riconoscimento da parte del diritto positivo del diritto internazionale abbia determinato una riserva, relativa<sup>30</sup>, di regolamentazione a favore di quest’ultimo.<sup>31</sup>

### **1.2.3. La Rivendicazione di “autonomia” da parte dell’ordinamento sportivo.**

Precedentemente abbiamo avuto modo di constatare come, in virtù del rapporto di derivazione che lega l’ordinamento sportivo all’ordinamento statale, non sia possibile definire tale rapporto in termini di netta ‘separazione’ quanto piuttosto come mera autonomia. Ebbene, le innegabili

---

<sup>27</sup> In Italia ad es. Abbiamo il C.O.N.I., con il compito di organizzare e promuovere lo sport su base nazionale.

<sup>28</sup> Con il compito principale di organizzare e promuovere lo sport su base continentale.

<sup>29</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit., pp. 10-12

<sup>30</sup> Poiché incontra il limite dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, con riferimento ai diritti inviolabili della persona.

<sup>31</sup> MAIETTA A., op. cit., p. 28

peculiarità che l'ordinamento sportivo assume hanno fatto in modo che quest'ultimo abbia rivendicato spesso la propria autonomia e specificità rispetto all'ordinamento statale, non solo nel momento in cui si dota di una normativa propria, ma anche nel momento c.d. giustiziale, dotandosi quindi in un sistema di giustizia interna atto a risolvere le eventuali controversie (c.d. Giustizia Sportiva). Inoltre, in accordo con quanto previsto a livello internazionale, i vari Ordinamenti sportivi nazionali hanno elaborato, all'interno dei propri regolamenti, una normativa che non permette ai soggetti ad esso tesserati o affiliati di poter adire gli organi di giustizia statale, prevedendo sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto di tale normativa (c.d. vincolo di giustizia). Quest'ultimo aspetto, inerente al vincolo di giustizia, presenta dei dubbi profili di compatibilità con la normativa Costituzionale<sup>32</sup>, ma nonostante ciò tale istituto, in passato, è stato spesso utilizzato per irrogare sanzioni disciplinari.

Ed è proprio in virtù del rapporto che lega l'ordinamento sportivo all'ordinamento statale ed alla rivendicazione di autonomia e specificità che lo sport mette in atto che possono verificarsi situazioni nelle quali l'eventuale regolamentazione di medesimi aspetti da parte di entrambi gli ordinamenti può comportare regole differenti e del tutto inconciliabili. Sebbene debba essere rispettato il principio di gerarchia delle fonti, e di conseguenza anche il principio di gerarchia degli ordinamenti, in tali ipotesi potrebbe, tra l'altro, anche accadere che lo Stato debba "cedere il passo", essendo ad esempio costretto a modificare proprie disposizioni per renderle compatibili con l'ordinamento sportivo. A tal riguardo si può richiamare un caso che ha interessato lo Stato greco, il quale aveva emanato una legge che non riconosceva l'indipendenza decisionale della federazione calcistica nazionale. Proprio lo Stato greco venne infatti obbligato a modificare la normativa, avendo ricevuto una *deadline* da parte della FIFA, *deadline* che avrebbe portato all'esclusione della Grecia dalle competizioni internazionali.<sup>33</sup>

Si tratta comunque di un'ipotesi, non isolata, ma comunque verificatasi raramente. Generalmente, infatti, in virtù del principio di gerarchia delle fonti e, conseguentemente, di gerarchia degli ordinamenti sarà l'ordinamento sportivo a dover adattare le proprie regole alle superiori normative statale ed europea.

### **1.3. LA GIUSTIZIA SPORTIVA.**

#### **1.3.1. La fase antecedente alla legge 17 ottobre 2003 n. 280: incertezza del diritto.**

---

<sup>32</sup> Tenderebbe infatti a porsi in contrasto con gli artt. 24, 102, 103, 113 Cost.

<sup>33</sup> LIOTTA G., SANTORO L., op. cit. p. 12.

Prima dell'emanazione della Legge 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti tra Stato e Sport sono stati spesso poco chiari, oscillando da fasi in cui dominava una totale indifferenza, da parte dell'Ordinamento statale, circa le questioni che potessero insorgere nell'ordinamento sportivo, per poi passare alla successiva, denominata dei c.d. "700 Selvaggi", locuzione utilizzata dalle Istituzioni sportive per contestare l'emanazione di alcuni decreti cautelari ai sensi dell'art 700 c.p.c. Con riferimento a tali decreti, come affermato da autorevole dottrina, "non si può non prendere atto della circostanza che è proprio grazie ad uno di tali decreti cautelari che lo Stato si è posto il problema del professionismo sportivo e di conseguenza ha avviato il percorso verso la L. 23 marzo 1981, n. 91".<sup>34</sup> Dopo questi primi due periodi dominò una totale indefinizione, causa scatenante di una forte incertezza del diritto. Tale indefinizione comportava numerosi problemi, soprattutto alla luce dell'esistenza, da un lato, del c.d. vincolo di giustizia, e dall'altro del principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'art 24 Cost.<sup>35</sup>

Ovviamente tale fase, dominata come detto da una totale indefinizione, ha comportato numerosi problemi di incertezza del diritto. Incertezza che si sviluppava su più fronti:

- a) In *primis* con riferimento alla possibilità di poter configurare la giurisdizione Statale in materia sportiva;
- b) Una volta data, eventualmente, risposta positiva al primo dubbio si poneva la questione inerente al riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo;
- c) In terzo luogo, si sviluppavano problemi inerenti ai criteri da utilizzare per individuare il giudice territorialmente competente;
- d) Da ultimo, destava perplessità il tema della vincolatività delle decisioni assunte dalla Giustizia Statale in materia sportiva.

A tale incertezza cercò di porre argine, in un primo momento, la giurisprudenza. Da questo punto di vista:

- A) Per quel che riguarda l'eventuale configurabilità della giurisdizione statale in materia sportiva, venne elaborato il criterio della "rilevanza", in base al quale laddove le questioni in gioco avessero assunto una rilevanza non solo sportiva, ma anche economico-giuridica si sarebbe potuta configurare la giurisdizione statale e, eventualmente, anche quella europea. Il principio di rilevanza, che in un primo momento veniva applicato con riferimento a tutte le questioni che potessero sorgere nell'ordinamento sportivo<sup>36</sup>, è stato elaborato da una copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit. p. 16

<sup>35</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., Ivi., pp. 15-16.

<sup>36</sup> All'interno dell'ordinamento sportivo, le questioni vengono generalmente suddivise in quattro categorie:

- a) *Tecniche*
- b) *Amministrative*

- B) Con riferimento al secondo profilo di incertezza, ossia quello inerente al riparto di giurisdizione nel caso in cui la questione avesse assunto una rilevanza che quindi potesse legittimare la giurisdizione statale in materia sportiva, il criterio utilizzato fu quello generale della distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi.
- C) Anche per l'individuazione del Giudice territorialmente competente venivano applicati i criteri generali sanciti dal Codice di procedura civile o dal codice del processo amministrativo, rispettivamente nel caso di giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo.
- D) Per quanto riguarda l'ultimo aspetto, i giudici statali avevano cercato di dar esecuzione alle proprie decisioni attraverso gli ordinari strumenti che l'ordinamento gli metteva a disposizione. Veniva, infatti, utilizzata la figura del Commissario *ad acta*, la quale però ebbe molto spesso esiti negativi.<sup>38</sup>

È indubbio che, al di là dei tentativi forniti dalla giurisprudenza, permanessero ancora delle forti incertezze con riferimento ai quattro macro-temi sopra citati. Infatti:

- a) Il criterio della rilevanza era probabilmente l'unico che riuscì a fornire certezza circa l'eventuale configurazione della giurisdizione statale in materia sportiva. Aveva infatti, con il tempo, portato a ritenere irrilevanti le questioni c.d. tecniche<sup>39</sup>; contribuì a configurare un principio di rilevanza delle c.d. questioni disciplinari, sia avendo riguardo a quelle di ordine definitivo (radiazione), quanto a quelle di carattere temporaneo (sospensione), quanto ancora a quelle di carattere pecuniario (sanzioni pecuniarie); portò a ritenere rilevanti le questioni di natura patrimoniale e, da ultimo, anche quelle aventi carattere amministrativo.
- b) Con riferimento al riparto di giurisdizione, invece, il criterio elaborato non riuscì a fornire la certezza sperata. I maggiori problemi derivavano dalla difficoltà di individuare la natura giuridica delle federazioni, della loro attività e quindi degli atti da esse posti in essere.
- c) In relazione al riparto di competenza, gli ordinari criteri fissati dal diritto processuale civile e amministrativo venivano costantemente "aggirati" per fare in modo di potersi rivolgere al giudice di casa, si sviluppò infatti il fenomeno dei c.d. campanilismi.
- d) Infine, anche il tema della vincolatività delle decisioni non portò ai risultati sperati. Infatti, la mancata definizione del ruolo dell'Ordinamento sportivo nell'ambito dell'ordinamento statale aveva portato ad una mancata attuazione, da parte delle Istituzioni sportive, delle

- 
- c) *Disciplinari*
  - d) *patrimoniali*

<sup>37</sup> Pronunce in cui è stato elaborato tale principio:

- a) C-36/1974 B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale.
- b) C-415-93, Union royale belge des sociétés de football association ASBL e altri contro Jean- Marc Bosman.
- c) C-13/1976, Gaetano Donà contro Mario Mantero.

<sup>38</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit. pp. 17-21.

<sup>39</sup> Principio di irrilevanza delle questioni tecniche

decisioni assunte in sede statale, il tutto sulla base della rivendicata autonomia che l'ordinamento sportivo mirava a raggiungere.

Era quindi innegabile la necessità di un intervento normativo teso a risolvere tali problematiche ed eliminare profili che non facevano altro che aumentare l'incertezza del diritto.<sup>40</sup>

### 1.3.2. La legge 280/2003

Il tanto auspicato intervento avvenne ad opera della legge n. 280/2003. Tale legge ha infatti avuto il grande merito di risolvere definitivamente i profili essenziali maggiormente problematici:

- a) Ha sancito i principi di "Autonomia dell'ordinamento sportivo" e di "rilevanza", riconoscendo la giurisdizione statale in materia sportiva nei casi di rilevanza delle questioni trattate.
- b) Ha previsto che, nei casi di giurisdizione statale in materia sportiva, essa sarebbe spettata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'unica eccezione era prevista con riferimento alle questioni patrimoniali tra pari-ordinati, sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario.
- c) Come criterio per il riparto di competenza ha previsto la competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, ponendo quindi fine ad ogni tipologia di aggiramento delle regole processuali per ottenere pronunce maggiormente favorevoli.
- d) Ha anche determinato la fine di ogni tipo di ostruzionismo verso l'esecuzione delle decisioni assunte dal giudice statale in materia sportiva.

Altro intervento compiuto da tale legge riguarda alcuni aspetti procedurali, con l'introduzione della c.d. "pregiudiziale sportiva". Tale istituto è disciplinato dall'art 3 della legge 280/2003 ed è definibile come una condizione di ammissibilità dei ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa subordinata all'esperimento di tutti i gradi di Giustizia Sportiva. La *ratio* di tale disciplina è rinvenibile nella struttura piramidale stessa che l'ordinamento sportivo assume. Per poter adire il giudice amministrativo sarà quindi necessario, prima di tutto, esperire tutti i gradi di giustizia Federale, per poi avere la possibilità di adire gli organi di giustizia presso il CONI per arrivare, infine, dinanzi al giudice amministrativo.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L. op. cit. pp. 21-29.

<sup>41</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., Ivi. pp. 31-33.

### **1.3.3. La legge 280/2003: Cambiano i rapporti di forza tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.**

Il Decreto-legge n. 220/2003 aveva configurato un sistema in cui risultava essere prevalente l'autonomia dell'ordinamento sportivo, comportando una difficoltà elevata nel configurare ipotesi di giurisdizione statale in materia sportiva. Questo perché tale giurisdizione si veniva ad esplicare solo nei casi di "effettiva rilevanza" delle situazioni giuridico-soggettive sorte nell'ordinamento sportivo e anche perché il D.l. in questione aveva riservato alla giustizia sportiva tutte le quattro tipologie di controversie che si sarebbero potute verificare. Il risvolto pratico dei due assunti appena menzionati era dato da un completo 'svuotamento' della giurisdizione statale in materia sportiva.

La legge 280/2003 comporterà un ribaltamento di fronte, continuerà infatti a riconoscere l'autonomia dell'ordinamento sportivo ma apportando due modifiche fondamentali: in primo luogo, l'intervento del Giudice statale in materia sportiva venne previsto in tutti i casi di "rilevanza" e non più di "effettiva rilevanza"; in secondo luogo prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per quanto riguarda tutta l'area delle questioni amministrative. Inoltre, ai sensi della disciplina sancita da tale legge risulta ormai codificato il principio di gerarchia degli ordinamenti e il principio di gerarchia delle fonti.

L'ordinamento sportivo continuerà ad avere capacità normativa, di rango secondario, che si sostanzia nell'emanazione di normative regolamentari che dovranno pur sempre rispettare la superiore normativa statale ed europea.

Alla luce dell'intervento operato da tale legge risultano quindi "riservate" alla Giustizia Sportiva le questioni c.d. "tecniche" e le questioni c.d. "disciplinari", pur potendo entrambe avere una rilevanza esterna all'ordinamento sportivo. Ed infatti il mantenimento di tale duplice riserva ha destato numerose discussioni, arrivate dinanzi alla Corte costituzionale.<sup>42</sup>

Quando facciamo riferimento alle questioni c.d. tecniche parliamo di tutte le situazioni nelle quali, all'interno dell'Ordinamento sportivo e nel corso delle relative competizioni, vengono assunte decisioni tecniche da parte dell'arbitro di gara, in applicazione delle regole tecniche. Tali questioni, pur potendo talvolta avere una rilevanza giuridico-economica, sono sempre state sottratte alla giurisdizione statale in materia sportiva. La *ratio* di tale scelta è quella di garantire immediatezza e definitività delle decisioni assunte dall'arbitro di gara.<sup>43</sup>

### **1.3.4. La sentenza 49/2011 della Corte costituzionale**

---

<sup>42</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., Ivi., pp. 34-38.

<sup>43</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., Ivi. pp. 38-42.

L'aspetto che destava maggiori perplessità era quello inerente all'area delle questioni "disciplinari", infatti la riserva di tali questioni, come anche di quelle tecniche a favore della giustizia sportiva presentava dubbi di legittimità Costituzionale con riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione<sup>44</sup>. Questo perché, in tal modo, si finisce per sottrarre alla giurisdizione del giudice statale questioni che possono presentare una rilevanza giuridico-economica.

In un primo momento la soluzione venne fornita dalla giurisprudenza del TAR Lazio, il quale fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma incriminata aveva ritenuto sussistente la giurisdizione statale nel momento in cui le questioni disciplinari avessero assunto una rilevanza giuridico-economica. Tale era la linea interpretativa seguita anche dalla giurisprudenza comunitaria (casi Reynolds e Krabbe), unica pronuncia dissonante venne adottata da parte del Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana che ritenne inammissibile un ricorso proposto dalla società Catania calcio per difetto assoluto di giurisdizione.<sup>45</sup>

Dopo una serie di pronunce del TAR Lazio che confermavano tale indirizzo interpretativo la questione arrivò dinanzi al Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto di non poter procedere mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata ma ha statuito che al massimo si sarebbero potuti valutare gli estremi per rimettere la questione al vaglio della Corte costituzionale. Il TAR Lazio, riconoscendo la funzione nomofilattica esercitata dal Consiglio di Stato ha ritenuto più opportuno promuovere la questione di legittimità costituzionale abdicando la via dell'interpretazione costituzionalmente orientata, definita dal Consiglio di Stato come una "forzatura".

La Corte, con la sentenza 11 febbraio 2011 n. 49, ha ritenuto la norma in questione non viziata da profili di illegittimità costituzionale fondando il proprio ragionamento su tre punti fondamentali:

- a) Ha interpretato la norma in questione nel senso che essa non determinasse una preclusione assoluta della tutela giurisdizionale, essendo esclusa la proponibilità della sola azione demolitoria e non anche di quella meramente risarcitoria;
- b) Proprio per tale assunto ha ritenuto che la norma non fosse da ritenersi viziata poiché la tutela risarcitoria rappresentava una forma di "diversificata modalità di tutela giurisdizionale";

---

<sup>44</sup> In particolare: Art 24 Cost.: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari."

Art. 103 Cost.: " Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 113 Cost.: " Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

<sup>45</sup> Vedi: Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, sentenza 8 novembre 2007, n. 1048.

- c) Ha infine individuato in tale sistema il ragionevole bilanciamento tra i due contrapposti interessi in gioco, ossia l'autonomia rivendicata dall'ordinamento sportivo e la tutela giurisdizionale da assicurare ai suoi tesserati.

Il sistema, così come delineato dalla Corte Costituzionale in questa pronuncia, prevede una giurisdizione 'piena' del giudice amministrativo nelle materie non riservate al giudice sportivo (c.d. questioni amministrative); mentre per le questioni riservate dall'art 2 della l. 280/2003 al Giudice sportivo (questioni disciplinari e tecniche), non è preclusa la tutela in sede giurisdizionale, ma essa è limitata unicamente al profilo risarcitorio.

A ben vedere però, e come evidenziato da autorevole dottrina, la soluzione adottata dalla Corte costituzionale non risulta essere condivisibile per diverse ragioni:

- In primo luogo, la riserva prevista dall'art 2 della legge 280/2003 si fondava esclusivamente su una presunzione di irrilevanza giuridico-economica della materia tecnica e disciplinare;
- Accordando unicamente la tutela risarcitoria si finiva per determinare l'esclusione di ogni forma di tutela cautelare;
- La soluzione adottata dalla Corte inoltre non garantiva un adeguato bilanciamento dei diversi interessi in gioco e finiva per essere un "rimedio" peggiore dello stesso male; infatti, la tutela risarcitoria dovrebbe essere considerata tutt'al più come *extrema ratio*, da adottare nelle soluzioni in cui non sia possibile fare altrimenti.

In conclusione, come affermato da autorevole dottrina "la Corte avrebbe sicuramente potuto valutare la legittimità o meno della norma in esame, senza incorrere in inutili forzature".<sup>46</sup>

Resta sicuramente meno perplessità l'area delle questioni amministrative, che in base alla legge 280/2003 vengono individuate come rilevanti e quindi attribuite alla giurisdizione statale. Quando facciamo riferimento alle questioni amministrative dobbiamo ricomprendere, al loro interno, sia le questioni inerenti all'*an* quanto al *quantum* e al *quomodo*.

Da ultimo l'area delle questioni patrimoniali comprende le controversie tra tesserati e società in ambito sportivo, quali quelle inerenti al pagamento del prezzo per il trasferimento di un calciatore. Esse saranno attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo i casi in cui la controversia discenda dall'esercizio di poteri autoritativi, potendo quindi radicarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

### **1.3.5. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ambito sportivo**

---

<sup>46</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit. pp. 43-58.

Analizzando il primo comma dell'art 3 della Legge n. 280/2003 si può notare come esso abbia previsto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi di questioni giuridicamente rilevanti, salvo i casi di controversie patrimoniali tra pari ordinati.

Tale interpretazione risulta essere confermata anche dal Codice del processo amministrativo<sup>47</sup> e trova la propria *ratio* giustificatrice nel riconosciuto carattere pubblicistico dell'attività posta in essere dalle Federazioni sportive, sebbene esse abbiano oggi natura formalmente privata.

Ed è proprio a causa della natura pubblicistica dell'attività posta in essere dalle Federazioni sportive che essa:

- Dal punto di vista sostanziale sarà assoggettata ai principi stabiliti dalla Legge n. 241/1990;
- Da un punto di vista processuale, sarà sottoposta al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo.

La scelta operata dal legislatore risulta corretta e condivisibile, come affermato da autorevole dottrina, analizzando l'attuale impostazione del diritto Amministrativo, in base alla quale ciò che rileva per l'applicazione dei principi processuali e sostanziali non è la natura del soggetto agente quanto piuttosto la natura dell'attività da esso posta in essere. Ed essendo quasi tutta l'attività posta in essere dalle Federazioni attività pubblicistica la scelta deve essere sicuramente apprezzata. Da un punto di vista sostanziale l'art 1 c. 1 *ter*, oltre ad ammettere l'attribuzione a soggetti privati di funzioni pubblicistiche prevede anche che in tali ipotesi, nello svolgimento dell'attività, si applichino i principi del diritto amministrativo. L'art. 1 stabilisce che *"i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1"*, codificando di fatto il principio in base a cui anche i soggetti privati possono svolgere attività aventi natura pubblicistica.

Infatti, l'intera organizzazione sportiva nazionale facente capo al CONI ha il compito, di carattere pubblicistico, di organizzare e promuovere l'attività sportiva in generale e poi, all'interno del CONI, tutte le federazioni sportive hanno il compito, anch'esso pubblicistico, di organizzare la singola disciplina sportiva e garantire la regolarità della stessa. Per questi motivi gli atti assunti dalle singole Federazioni assumono la natura di atti amministrativi, atti aventi natura pubblicistico-autoritativa e quindi da sottoporre alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Proprio sulla base di tali considerazioni il legislatore ha attribuito la materia sportiva alla giurisdizione del giudice amministrativo e, al fine di evitare equivoci, alla *"giurisdizione esclusiva"* dello stesso. La scelta di attribuire la giurisdizione in maniera esclusiva comporta che saranno devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo anche le questioni aventi ad oggetto diritti

---

<sup>47</sup> Art 133 codice del processo amministrativo: *"Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge ... (omissis) ... z) le controversie aventi ad oggetto gli atti del Comitato Olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti tra società, associazioni ed atleti"*

soggettivi, oltre che interessi legittimi. In questo modo il legislatore ha sicuramente favorito una maggior certezza e ha evitato il divulgarsi di inutili dibattiti dottrinali.

La volontà del legislatore risulta evidenziata anche dal fatto che, nel devolvere l'intera materia sportiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l'art 3 ha utilizzato una formula testuale particolarmente ampia. Difatti, il dato testuale non fa riferimento ai soli "provvedimenti" emanati dalle Federazioni sportive ma ad "ogni controversia" in cui si contrappongono il C.O.N.I. o una Federazione da un lato e un tesserato o affiliato dall'altra. Inoltre, la giurisdizione si estende anche a tutte le controversie relative ad atti emanati da tutte le Istituzioni sportive, quindi non solo facendo riferimento al CONI, alle singole Federazioni, ma anche alle differenti articolazioni federali (Leghe e Associazioni) e dalle discipline sportive associate.

La giurisdizione, infine, andrà a ricomprendere anche le eventuali controversie che dovessero insorgere dall'emanazione di atti normativi adottati dalle Istituzioni sportive, avendo essi natura di atti regolamentari. Il risvolto pratico di tale scelta consente di poter valutare la legittimità di tali atti normativi alla luce del diritto nazionale e comunitario, essendo infatti gli atti regolamentari una fonte di secondo grado, che dovrà pur sempre rispettare le superiori normative statale ed europea.<sup>48</sup>

### **1.3.6. La giurisdizione meramente risarcitoria del giudice amministrativo**

Analizzando la giurisprudenza attuale, la giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva viene individuata come "doppiamente ristretta". Questo perché essa risulta essere meramente risarcitoria e limitata alle sole richieste di risarcimento per equivalente, restando quindi esclusa la forma del risarcimento in forma specifica. L'individuazione di questa giurisdizione doppiamente ristretta deriva dal recepimento dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 49/2001 nel momento in cui si esclude che, nell'ambito della disciplina sportiva, si possa configurare la sussistenza di una giurisdizione demolitoria.

Allo stato dei fatti tale giurisdizione meramente risarcitoria costituisce il fulcro principale della giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva, questo perché:

- L'area delle questioni disciplinari costituisce la "fetta" più rilevante del contenzioso sportivo.
- In *secundis* perché tale tipologia di giurisdizione finisce per estendersi anche alle ipotesi nelle quali il giudice amministrativo avrebbe una giurisdizione piena, e quindi anche demolitoria, ma a causa del fatto che i giudizi finiscono molto spesso dopo che i relativi provvedimenti hanno sortito tutti i loro effetti, finisce per divenire unicamente risarcitoria.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit. pp. 63-75.

<sup>49</sup> Art 34 comma 3 cpa. *Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse a fini risarcitori".*

- In ultima analisi, perché tale giurisdizione potrebbe estendersi anche all'area delle questioni tecniche.

A ben vedere però, i principi sanciti dalla Corte costituzionale non dovrebbero avere portata vincolante, assumendo la decisione presa dalla Suprema Corte la natura di sentenza interpretativa di rigetto.<sup>50</sup> È proprio la Giurisprudenza, infatti, che muovendo dall'assunto in base al quale l'interpretazione autentica della Legge è consentita solo al Legislatore, ha rilevato il carattere non vincolante di tali tipologie di sentenze, nonché il fatto che esse assumono il carattere di meri precedenti.<sup>51</sup> Ma, nonostante ciò, la giurisprudenza si è sempre conformata a tale interpretazione, configurando un vero e proprio diritto vivente.<sup>52</sup>

Altra questione che si è sviluppata è quella inerente alla configurabilità dell'azione di risarcimento di danni mediante reintegrazione in forma specifica. Infatti, quest'ultima è prevista come forma primaria di risarcimento dall'art 2058 del c.c.,<sup>53</sup> espressamente richiamato dall'art 30 del CPA, che prevede il risarcimento per equivalente come forma meramente sussidiaria di risarcimento dei danni. Nonostante ciò, la giurisprudenza amministrativa ha interpretato in maniera restrittiva la sentenza della Corte costituzionale, configurando quindi una giurisdizione "doppiamente ristretta". Anche in questo caso, si auspica un ripensamento nel prossimo futuro da parte della Giurisprudenza, che possa definitivamente aprire verso tutte le forme di risarcimento previste dall'art 2058 del c.c.

Altro tema di rilevanza è quello inerente all'individuazione della natura giuridica della responsabilità della Pubblica Amministrazione. Con riferimento a tale questione si è dibattuto in maniera animata sia in dottrina quanto in giurisprudenza, facendo quindi sviluppare opposte visioni e diverse teorie:

- Vi è chi ha enfatizzato la natura extracontrattuale della responsabilità della P.A.
- Chi, al contrario, ha provato a configurarla come responsabilità contrattuale;
- Chi ha tentato di enfatizzarne la natura di "tercium genus".

Allo stato attuale sembrerebbe essere prevalsa l'interpretazione di tale forma di responsabilità come responsabilità extracontrattuale, anche se bisogna sottolineare come la questione abbia ormai perso totalmente *appeal*, in quanto la Giurisprudenza ha comunque stabilito che, per accordare il risarcimento dei danni, sarà necessaria la presenza di tutti i presupposti previsti dall'art 2043 c.c.

---

<sup>50</sup>Per completezza si riporta la definizione di sentenza interpretativa di rigetto "dispositivo con il quale la Corte, chiamata a pronunciarsi sul significato attribuito dal giudice a quo alla disposizione di legge oggetto della questione, dichiara la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale e la rigetta, attribuendo alla disposizione medesima un significato diverso e conforme a Costituzione"

<sup>51</sup> Vedi Cass. pen., SS.UU, 17 maggio 2004 n. 23016

<sup>52</sup> Cons. Stato sez. V casi Moggi e Giraudò.

<sup>53</sup> Per completezza si riporta il testo dell'articolo citato: "il danneggiante può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore."

Motivo per il quale dovranno essere dimostrati sia gli elementi oggettivi, quanto l'elemento soggettivo.

Proprio per questo, ai fini del riconoscimento del risarcimento dei danni, il giudice amministrativo dovrà in primo luogo verificare la sussistenza dell'illegittimità del provvedimento lesivo, quale elemento di illiceità della condotta tenuta. Una volta accertata l'illegittimità, compito del giudice sarà verificare la sussistenza degli altri elementi oggettivi, ossia: a) evento-danno; b) nesso causale.

In particolare:

- a) Il provvedimento deve aver prodotto un danno ingiusto sotto il profilo patrimoniale e/o non patrimoniale;
- b) Deve sussistere un nesso causale tra il provvedimento e il danno. Il nesso di causalità deve sussistere, in via diretta e immediata, tra la condotta illegittima e il danno ingiusto. In questo caso, quindi, compito del giudice sarà quello di effettuare un giudizio prognostico per valutare la sussistenza di tale rapporto di causalità.

Con riferimento all'elemento soggettivo abbiamo avuto, anche qui, una pluralità di interpretazioni. Vi erano infatti, da un lato, le Istituzioni Sportive che sostenevano l'applicabilità dei principi relativi alla responsabilità dei Magistrati ordinari anche ai componenti delle Giustizie sportive. Il risvolto pratico di tale interpretazione avrebbe comportato una limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave. D'altra parte, i tesserati sportivi ritenevano potesse bastare la sola colpa semplice e tentarono anche di estendere la responsabilità al principio della "*colpa in re ipsa*", ossia la presunzione assoluta di colpa che non permette all'Amministrazione di dimostrare, eventualmente, la sussistenza di un errore scusabile.

La Giurisprudenza non ha però accolto nessuna delle due opposte tesi, decidendo di adottare una soluzione che potremmo definire intermedia, applicando il principio generale di presunzione relativa di colpa, con la possibilità quindi, per l'amministrazione, di dimostrare l'errore scusabile per discolarsi.

Una volta delineati gli elementi che devono necessariamente sussistere per poter configurare il risarcimento dei danni è necessario analizzare quali siano le singole voci di danno rilevanti. Innanzitutto, possiamo analizzare il profilo probatorio e, a tal riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto di assoggettare le voci di danno patrimoniale ad un sistema probatorio rigoroso mentre le voci di danno non patrimoniale potranno essere provate anche mediante presunzioni semplici o riconosciute in via equitativa dal giudice.

Per quel che attiene alle singole voci di danno, con riferimento al danno patrimoniale:

- La Giurisprudenza ha riconosciuto la risarcibilità del danno derivante dalla perdita di contratti di prestazione sportiva, quale effetto diretto della sanzione disciplinare per il tesserato sul proprio *status*;

- Invece, solo parte minoritaria della Giurisprudenza ha accordato la risarcibilità del danno derivante dalla perdita di contratti di sponsorizzazione o danno da retrocessione.

Per quel che riguarda il danno non patrimoniale la Giurisprudenza:

- Ha riconosciuto la risarcibilità del danno biologico ed esistenziale
- Solo parte minoritaria ha riconosciuto la risarcibilità del danno di immagine.

È indubbio che, analizzando la portata non vincolante della sentenza della Corte costituzionale, sarebbe preferibile un ritorno alla originaria giurisprudenza del TAR Lazio che prevedeva una giurisdizione piena, e quindi anche demolitoria, nei casi di sanzioni disciplinari che avessero acquistato una rilevanza giuridico-economica.<sup>54</sup>

### 1.3.7. La competenza funzionale del TAR Lazio

Inizialmente, il secondo comma dell'art 3 della legge n. 280/2003 prevedeva, nel caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, anche in sede cautelare.

Tale indicazione è stata successivamente confermata dal Codice del processo amministrativo, il quale ha formalmente abrogato l'art 3 secondo comma della legge n. 280/2003 ma ha, ad ogni modo, ribadito tale principio all'art 135.<sup>55</sup>

L'attribuzione della competenza funzionale al TAR Lazio trova giustificazione, innanzitutto, nel fatto che sia il CONI quanto la maggioranza delle Federazioni hanno sede a Roma; e in secondo luogo perché molto spesso i loro provvedimenti assumono efficacia ultraregionale, avendo infatti una molteplicità di destinatari. Spesso, difatti, oltre ad un destinatario diretto vi sono uno o più destinatari indiretti, o controinteressati, che vantano un interesse opposto rispetto al destinatario del provvedimento. Non sono però queste le uniche ragioni alla base della scelta del legislatore, si volevano infatti anche evitare i "campanilismi" da parte dei Giudici locali ma si voleva anche fare in modo di implementare la specializzazione di un unico Tribunale in una materia così specifica come il diritto sportivo.

L'attribuzione della competenza funzionale al TAR Lazio non è, tra l'altro, una novità di particolare rilievo. Infatti, in diverse occasioni, il Legislatore ha previsto la competenza esclusiva di tale Tribunale Amministrativo con riferimento alla legittimità di atti e provvedimenti adottati in materie specifiche. È ciò che è accaduto con l'art 3, co. 2-bis, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, recante "*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania*" con il quale è stata attribuita al TAR Lazio la competenza a conoscere della legittimità delle

<sup>54</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit. pp. 96-108.

<sup>55</sup> Il quale sancisce che "sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge...(omissis) ... g) le controversie di cui all'art 133, comma 1, lett z.

ordinanze e provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza dichiarate dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225. Di tale questione se ne è successivamente occupata anche la Corte costituzionale, con riferimento ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater<sup>56</sup> dell'art 3 co. 2-bis, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, nella parte in cui tali commi prevedono la competenza del TAR Lazio, in deroga al principio di ripartizione su base regionale del sistema di giustizia amministrativa.<sup>57</sup>

La Corte ravvisò la costituzionalità della norma in esame in ragione delle ragioni di straordinarietà ed eccezionalità che avevano portato all'adozione della norma stessa, sottolineando però che “è innegabile che la contestata disciplina – tanto in ragione del suo carattere derogatorio dell'ordinario sistema di ripartizione della competenza tra i diversi organi di primo grado della giurisdizione amministrativa, quanto per il fatto di costituire solo l'ultimo esempio, in ordine di tempo, di una serie di ripetuti interventi legislativi che hanno concentrato presso il Tribunale amministrativo romano interi settori del contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione – fa sorgere un delicato problema di rapporto con l'articolazione su base regionale, ex art 125 Cost., del sistema di giustizia amministrativa. Di qui, la necessità di un criterio rigoroso in ordine alla verifica della non manifesta irragionevolezza della disciplina in esame”.<sup>58</sup>

### 1.3.8. La dimidazione dei termini processuali.

La legge n. 280/2003, all'art 3 terzo comma,<sup>59</sup> aveva sancito l'applicazione delle disposizioni previste dall'art 23-bis della L. n. 1034/1971, ossia la dimidazione dei termini processuali, ad eccezione di quelli inerenti alla proposizione del ricorso di primo grado.

Tale dimidazione è stata poi successivamente confermata dall'art 119 del Codice del Processo amministrativo.<sup>60</sup> La necessità di tale abbreviazione dei termini era emersa proprio con riferimento alla peculiarità della materia sportiva, disciplina nella quale c'è bisogno di “*decisioni adottate in tempi brevissimi*”<sup>61</sup>.

Per effetto di tale disposizione, ai giudizi sportivi, si applica la seguente disciplina processuale:

- Vigge l'abbreviazione di tutti i termini alla metà, ad eccezione di quelli per la notifica del ricorso principale, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti in primo grado;
- Fissazione prioritaria dell'udienza di merito: infatti, nel caso in cui il giudice ravvisi la sussistenza del *fumus bonis iuris* e di *periculum in mora*, in sede cautelare, l'udienza di

---

<sup>56</sup> Tali commi sono stati oggi abrogati dal numero 34) del co.1 dell'art 4 dell'allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art 2 dello stesso provvedimento legislativo.

<sup>57</sup> SANINO M., VERDE F., op. cit. pp. 628-629.

<sup>58</sup> Cfr. Corte Cost., 26 giugno 2007, n- 237, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>59</sup> Formalmente abrogato ad opera del Codice del processo amministrativo.

<sup>60</sup> Tale articolo sancisce testualmente che “*le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: ... (omissis) ...g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle federazioni sportive*”.

<sup>61</sup> Come ribadito nella Relazione Governativa al D.l. n. 220/2003.

merito deve essere fissata alla prima udienza utile, decorsi trenta giorni dalla camera di consiglio;

- Contestuale rilascio delle misure cautelari in caso di estrema urgenza;
- Pubblicazione del dispositivo su richiesta di una delle parti;
- Impugnabilità autonoma del dispositivo;
- Applicabilità della norma in questione anche ai giudizi di appello;
- Verrà, infine, applicato il contributo unificato previsto per i giudizi abbreviati.<sup>62</sup>

Tale scelta può essere letta nell'ottica di voler evitare che, anche le questioni amministrative, sottoposte alla giurisdizione "piena" del Giudice Amministrativo, vengano risolte dopo che i relativi provvedimenti abbiano sortito i loro effetti, facendo conseguentemente diventare del tutto vana ogni forma di tutela demolitoria.

Tra l'altro, è recente l'introduzione del rito abbreviato anche con riferimento ai giudizi inerenti all'ammissione ai campionati, ad opera del Decreto Giustizia. Questo era uno degli obiettivi che si miravano a raggiungere, come affermato anche dal Presidente della FIGC Gravina, in quanto le precedenti vicende, come ad esempio il caso Chievo, avevano avuto una durata lunghissima. Proprio quest'ultima vicenda, durata un anno e mezzo, ha portato all'adozione di 27 decisioni tra cautelari e di merito.

## **1.4. I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO.**

### **1.4.1. Il C.O.N.I.**

Nel corso del tempo, la disciplina dei soggetti che operano nel mondo dello sport, ha subito profonde variazioni. Ad essere oggetto di tali interventi di riforma sono stati soprattutto il C.O.N.I. e le Federazioni sportive.

Il C.O.N.I. trova originariamente riconoscimento nella legge 16 febbraio 1942 n. 426 (*"Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Italiano – C.O.N.I.*). Tale Legge attribuì al C.O.N.I. la natura di ente pubblico con la funzione principale di organizzare e promuovere lo sport nazionale.

La disciplina dell'Ente è stata successivamente interessata da interventi integrativi ad opera del D.p.r. 28 marzo 1986 n. 157.

Ma sarà il successivo c.d. "Decreto-Melandri" a comportare le modifiche più significative. Infatti, il D.lgs. n. 242/1999 abroga la L. n. 426/1942 e dichiara applicabili le disposizioni del D.p.r. n.

---

<sup>62</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit. pp. 123-126.

157/1986 fino all'approvazione del nuovo Statuto dell'Ente. Di fatto, anche tale disposizione risulta essere ormai abrogata.

L'art 1 del decreto n. 242/1999 attribuisce al C.O.N.I. “ *personalità giuridica di diritto pubblico* ”, specificando anche la sede del medesimo, a Roma. Inoltre, ad oggi il C.O.N.I. è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport- Servizio II; in passato era sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

L'art 2 invece stabilisce che “ *Il CONI è la Confederazione della Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate* ”. Tale disposizione è di grande importanza, in quanto equipara di fatto le Discipline sportive associate alle Federazioni, quali componenti della base associativa dell'ente pubblico.

Ad oggi il C.O.N.I. assume una duplice veste:

- Per un verso assume natura di ente pubblico nazionale, contrassegnato da compiti e funzioni che gli vengono attribuiti direttamente dalla legge;
- Su un diverso angolo visuale, rientra nella categoria degli “enti pubblici di servizi”, ed in particolar modo nella *species* degli “enti pubblici a base associativa”. Questi sono enti che si rappresentano come esponenziali di gruppi, sono portatori di interessi collettivi ed hanno un disegno organizzativo tipico delle associazioni.

La base associativa, nel caso del C.O.N.I., è composta da soggetti che assumono personalità giuridica di diritto privato (Federazioni sportive e Discipline Sportive Associate). La natura associativa che l'ente assume è ora confermata nel momento in cui l'art 2 la definisce espressamente quale “ *Confederazione* ”.

È proprio dalle definizioni che sono state fornite nel tempo della natura giuridica del C.O.N.I. che si possono distinguere due versioni del decreto n. 242/1999:

- Una prima nella quale si confermava la natura di ente pubblico di servizi assunta dal C.O.N.I., ma si eliminava la sua natura di ente pubblico associativo. Ciò emerge con chiarezza dal fatto che non vi era, nella norma, alcun riferimento alla base associativa.
- La seconda versione del decreto in parola invece enfatizza la natura associativa, nel momento in cui utilizza l'espressione “ *Confederazione* ”.

Il tutto finiva, inevitabilmente per ripercuotersi nei rapporti tra Comitato Olimpico e Federazioni, da un lato, e C.O.N.I. e Discipline Associate, dall'altro. È innegabile come una ricostruzione dell'ente molto lontana dalla sua natura associativa finiva per comportare l'introduzione di tutta una serie di principi di distinzione tra la natura pubblica assunta dal C.O.N.I., e la natura privata delle Federazioni. All'opposto, è grazie al riconoscimento della base associativa dell'ente che si sviluppano una molteplicità di rapporti incrociati tra Comitato Olimpico e Federazioni sportive.

L'indicazione dei compiti, offerta in via generale dal Decreto Melandri, viene fortemente specificata nello Statuto, che assume per questo una funzione di indirizzo nell'analisi della disciplina dell'ente. Gli artt. 2 e 3 definiscono le funzioni dell'ente, distinguendole in *“funzioni di disciplina e regolazione”* (art 2) e *“funzioni di gestione”* (art 3).

Le funzioni di disciplina e regolazione sono le seguenti:

- a) Definizione dei *“principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati”* (comma 2). Tali principi sono volti a *“prevenire e reprimere l'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.* (comma 7). Questa seconda funzione deve essere coordinata con la Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping.<sup>63</sup>
- b) Definizione dei principi *“per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico, per i disabili, ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia.* (comma 3).
- c) Definizione di *“giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo”.* (comma 8)

Le funzioni di gestione invece prevedono:

- a) *“promozione della diffusione della pratica sportiva, tenendo conto delle competenze delle Regioni e degli Enti locali (art 3, comma 1)”*;
- b) *“promozione e tutela dello sport giovanile, fin dall'età prescolare”* (comma 2);
- c) *“prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti”* (comma 3).

Anche al C.O.N.I., come generalmente previsto per gli enti pubblici, è attribuito il potere di adottare il proprio statuto. A tal riguardo, l'art 2, comma 2, del decreto n. 242/1999, prevede che esso venga proposto dalla Giunta Nazionale e adottato dal Consiglio Nazionale, per essere oggi approvato con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (in passato era il Ministro per i beni e le attività culturali) in accordo con il Ministro dell'economia.<sup>64</sup>

L'art 3 del decreto n. 242/1999 ci elenca gli organi del CO.N.I., i quali sono:

- a) Il Consiglio Nazionale;
- b) La Giunta Nazionale;
- c) Il Presidente;
- d) Il Segretario Generale;

---

<sup>63</sup> Prevista dall'art 3 della L. 376/2000.

<sup>64</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit. pp. 145-152

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti

I primi tre organi costituiscono organi di indirizzo politico-amministrativo mentre l'ultimo di essi svolge funzioni di vigilanza. Infine, il Segretario Generale svolge compiti e funzioni inerenti all'ambito dell'attività generale.

Gli organi durano in carica quattro anni, ma laddove un organo dovesse subentrare in corso di quadriennio, la scadenza del suo mandato corrisponderà alla scadenza fissata per gli altri organi.

L'art 5 dello Statuto prevede che i componenti degli organi possano essere rieletti, salvo i casi del *“Presidente, dei rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate, del rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva e dei rappresentanti delle strutture periferiche del CONI facenti parte della Giunta Nazionale, i quali non possono restare in carica oltre due mandati. È consentito un terzo mandato consecutivo, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”*. Tale ultimo comma è stato inserito al fine di evitare elusioni.

Il **Consiglio Nazionale** Costituisce l'assemblea dell'Ente, nell'ambito della quale sono rappresentati le varie componenti del mondo dello sport. In base a quanto previsto dall'art 5 del Decreto Melandri, il Consiglio Nazionale *“nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal C.I.O., opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali”* (rectius, Discipline Sportive Associate).

Successivamente alle modifiche apportate all'art 4 comma 1 da parte del D.lgs. n. 15/2004 sono componenti del Consiglio Nazionale:

- Il Presidente del C.O.N.I., che lo presiede;
- I presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali;
- I membri italiani del C.I.O.;
- Atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive associate, sempre che non abbiano subito sospensioni dall'attività sportiva a causa dell'utilizzo di sostanze volte ad alterare le naturali prestazioni fisiche;
- Tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del Comitato Olimpico Nazionale;
- Cinque membri che rappresentano gli Enti di promozione sportiva pacificamente riconosciuti dal C.O.N.I.;
- Tre membri in rappresentanza delle Discipline Sportive Associate;
- Un membro in rappresentanza delle Associazioni Benemerite

L'art 6, comma 4 dello Statuto prevede che il Consiglio Nazionale debba riunirsi due volte l'anno, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Ma, può essere convocato anche in via straordinaria, dal Presidente, ogni volta che sia necessario o ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio aventi diritto di voto. In tale ultima ipotesi il Consiglio deve essere convocato entro quaranta giorni dalla richiesta.

Tra le molteplici funzioni spicca su tutte quella di “*elezione del Presidente e dei componenti della Giunta Nazionale*”. Il Consiglio Nazionale risulta quindi essere qualificato come organo di indirizzo; assemblea elettiva degli organi di gestione; organo titolare del potere statutario e normativo; organo con il quale si estrinseca il rapporto, fisiologico e patologico, tra Federazioni, Discipline sportive e tutti gli altri soggetti appartenenti all'universo sportivo.<sup>65</sup>

È poi l'art 7 dello Statuto che disciplina la **Giunta Nazionale**, affermando che esso è l'organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività gestionale del C.O.N.I. La Giunta risulta essere l'organo di controllo sulle Federazioni sportive, sulle Discipline Sportive Associate e gli Enti di promozione sportiva, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Nazionale. Essa, come sancito dall'art 7 del Decreto Melandri, “*esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale*” dell'ente, definisce infatti gli obiettivi e i programmi ed ha il compito di verificare la corrispondenza tra risultati ottenuti e indirizzi impartiti.

La Giunta è composta da:

- Il presidente del C.O.N.I., che la presiede;
- I membri italiani del C.I.O.;
- Dieci rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;
- Un unico rappresentante nazionale per gli Enti di Promozione Sportiva;
- Due rappresentanti delle strutture territoriali del C.O.N.I., di cui uno regionale e uno provinciale.

Alle sedute della Giunta partecipano anche, senza diritto di voto, il Segretario Generale e i membri italiani onorari del C.I.O. ed assistono anche i componenti del Collegio dei Revisori.

L'organo si riunisce generalmente una volta al mese, su convocazione del Presidente o laddove ne venga fatta richiesta da almeno cinque componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto, mentre per l'adozione delle deliberazioni occorre la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Uno dei compiti più importanti, nonché principale, della Giunta è quello di svolgere, sulla base degli indirizzi emanati dal Consiglio Nazionale, l'attività di controllo sulle Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva.

---

<sup>65</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., Ivi., pp. 153-158.

In base a quanto statuito dall'art 8 del decreto n. 242/1999, il **Presidente** del C.O.N.I. *“ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni”*, che gli vengono assegnate dal medesimo decreto, ma anche dallo Statuto. Tra le ulteriori attribuzioni spiccano:

- Il compito di convocare e presiedere il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale;
- La facoltà di formulare proposte alla Giunta sui provvedimenti di competenza della stessa.
- Il compito di trasmettere all'autorità vigilante le modifiche dello Statuto adottate dal Consiglio Nazionale.

La circostanza che il potere di formulare proposte al Consiglio non venga prevista in capo al Presidente testimonia il fatto che, nei confronti del Consiglio, tale facoltà deve ritenersi riservata alla Giunta Nazionale.

Ulteriore potere che l'art 8, comma 1, lett. F) dello Statuto attribuisce al presidente è quello di adottare *“nei casi di necessità e urgenza i provvedimenti di competenza della Giunta nazionale con obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione”*.

Come precedentemente specificato, il Presidente del C.O.N.I. viene eletto dal Consiglio Nazionale. In particolare, possono essere eletti a tale carica i soggetti che siano tesserati o *ex tesserati* alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate per almeno quattro anni che abbiano almeno una di queste caratteristiche:

- aver ricoperto la carica di Presidente o vicepresidente di una Federazione sportiva nazionale o di una Disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del C.O.N.I. o di una struttura territoriale del C.O.N.I.;
- essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
- essere stato dirigente insignito dal C.O.N.I. delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo

La carica di presidente del C.O.N.I. è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate. In conclusione, il decreto di nomina è emesso dal Presidente della Repubblica.

Il **Segretario Generale** è invece l'organo di vertice della struttura burocratica dell'ente, provvede infatti alla sua gestione amministrativa. Viene nominato dalla Giunta Nazionale *“tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali”*. Anche la durata del suo incarico, al pari di quella degli altri organi dell'ente, è di quattro anni.

La carica di Segretario generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale, ma anche con quella di organo delle Federazioni Sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva. Del pari, risulterà essere incompatibile anche con la

carica di Presidente o di membro della Giunta Nazionale, sebbene non espressamente specificato da alcuna disposizione di legge.

Ad oggi, in base a quanto statuito dall'art 12 del decreto n. 242/1999, il Segretario Generale:

- provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della Giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità dell'ente;
- predisporre il bilancio dell'ente;
- espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo Statuto

Alla luce dell'attuale configurazione e disciplina che regola il Segretario Generale, possiamo ritenere operativo, anche nell'ambito del C.O.N.I., il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni tipicamente gestionali.

Infine, il **Collegio dei Revisori dei Conti**, viene nominato ogni quattro anni con decreto dell'Autorità vigilante ed è composto da tre membri designati rispettivamente:

- Dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- Dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro con delega allo Sport;
- Uno scelto dal C.O.N.I. tra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali o tra persone che siano in possesso della specifica professionalità

Quando si analizza la disciplina del C.O.N.I. non si può non tener conto della modifica apportata dall'art 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito in Legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha previsto l'affiancamento al C.O.N.I. di una società di servizi, con il compito principale di coadiuvarlo per l'espletamento dei suoi compiti.

Occorre sottolineare che "A tale duplicazione di soggetti corrisponde inoltre una diminuzione dei compiti dell'ente"<sup>66</sup>.

La C.O.N.I. Servizi S.p.a. è una società per azioni costituita *ex lege*, la cui disciplina prevede:

- L'attribuzione della totalità delle azioni al Ministero dell'Economia, il quale avrà anche la facoltà di esercitare i propri diritti da azionista;
- La designazione del Presidente della s.p.a. e dei componenti del CDA ad opera del C.O.N.I. In particolare, tale ultimo compito spetta alla Giunta Nazionale;
- Avrà una designazione mista dei componenti del Collegio Sindacale;
- È stato previsto il passaggio del personale dal C.O.N.I. alla C.O.N.I. Servizi s.p.a.;
- La successione in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al C.O.N.I.

---

<sup>66</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., Ivi., p. 167.

I rapporti tra l'ente e la società vengono disciplinati annualmente da un contratto di servizio, anche se viene concessa la possibilità alla società di stipulare autonomamente convenzioni con Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano e altri enti locali.<sup>67</sup>

### **1.4.2. Le Federazioni sportive.**

In passato il nucleo fondante della disciplina delle federazioni sportive era costituito dalla L. n. 26/1942 che andava a qualificare le Federazioni come organi del CONI; e dall'art 14 della L. n. 91/1981. Tali disposizioni legislative vennero successivamente abrogate ad opera dell'art 19 del d.lgs. n. 242 del 1999.

Tale norma statuisce, al primo comma, che le Federazioni sportive nazionali devono svolgere la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIO e dal CONI. In questo modo si concede alle Federazioni l'esercizio di attività avente valenza pubblicistica che si esplica nell'adozione di atti amministrativi. Al contempo, però, il medesimo d.lgs. le qualifica come associazioni con personalità giuridica di diritto privato, che non perseguono fini di lucro. Abbiamo anche alcune eccezioni alla regola generale, infatti ad oggi L'Aero Club d'Italia; l'Associazione italiana tiro a segno e l'Automobile Club d'Italia conservano la personalità giuridica di diritto pubblico.<sup>68</sup>

Per quanto riguarda gli intrecci, tra natura privata e attività pubblicistica, che riguardano le Federazioni, si può osservare come probabilmente "ai fini della individuazione della natura di un ente, il momento genetico e quello funzionale possono non coincidere".<sup>69</sup> Ed infatti, le Federazioni sportive sono un tipico esempio di enti, sorti come associazioni di diritto privato, successivamente sottoposti ad una regolamentazione pubblicistica.

All'atto pratico ne è derivata una disciplina complessa, considerata da molti come rivelatrice di una sostanziale doppia personalità delle federazioni: una pubblica nel momento in cui agiscono come organi del CONI, quando sono soggette al potere di sorveglianza dello stesso o, infine quando vengono finanziate dallo stesso CONI; la natura privata emerge invece con riferimento all'atto di nascita ma, anche e soprattutto con riferimento all'autonomia tecnica, di gestione e organizzativa delle Federazioni, nella capacità che esse hanno di regolare il proprio ordinamento interno e di

---

<sup>67</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L. Ivi. pp. 158-167.

<sup>68</sup> Art 18, comma 6, d.lgs 23 luglio 1999 n.242.

<sup>69</sup> Cfr.:

- Cass., SS.UU., 9 luglio 1999, n.390.,
- Cass., SS.UU., 12 luglio 1995, n. 7640;
- Cass. SS.UU., 9 maggio 1986, n.3092.

eleggere le proprie cariche seguendo un metodo democratico, infine le Federazioni hanno anche legittimazione ad agire e capacità di agire come ente di diritto privato.<sup>70</sup>

L'elemento che segna la differenza tra le due tipologie di "personalità" dalle Federazioni è individuato con riferimento alla natura dell'attività svolta. Infatti:

- Quando facciamo riferimento a norme che attengono alla vita interna della Federazione, ai rapporti tra le società e ai rapporti tra società e propri tesserati, le Federazioni operano in qualità di associazioni di diritto privato. Questo fino al punto di ritenere i regolamenti federali dei meri atti interni, espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta ai privati in base all'art 16 del c.c. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il tesseramento non è stato più letto come atto amministrativo, ma anch'esso come atto avente natura negoziale.
- Quando, invece, scopo dell'attività è la realizzazione di interessi istituzionali o fondamentali della disciplina sportiva, le Federazioni svolgono attività avente natura pubblicistica.

Nell'attuale quadro normativo sembra comunque da escludersi l'individuazione delle Federazioni come organi, in senso tecnico, del CONI. Questo perché gli organi sono uffici necessari della persona giuridica, nel senso che senza di essi non esisterebbe nemmeno la persona giuridica; ma anche perché l'organo, inteso in senso tecnico, esprime pur sempre la volontà della persona giuridica in cui è incardinato, eventualità che non si verifica nel rapporto tra Federazioni e Comitato Olimpico, anzi spesso in contrapposizione. A ciò si aggiunga che le Federazioni, come precedentemente analizzato, assumono configurazioni del tutto eterogenee e ciò ci porta a ritenere incompatibile tale eterogeneità con la qualifica tecnica di organo. Vi sono anche altri elementi che ci portano a ritenere insussistente la tesi del rapporto meramente organico: ad esempio analizzando il procedimento attraverso cui le Federazioni vengono riconosciute, che meglio potremmo definire come doppio riconoscimento in quanto ve ne sarà un primo "ai fini sportivi", ad opera del Consiglio Nazionale del CONI; seguito da un secondo riconoscimento necessario per attribuire ad essi la natura giuridica di diritto privato. Infine, non si può non tener conto dell'espresso riconoscimento della titolarità di patrimoni propri da parte delle Federazioni, che infatti devono anche elaborare i propri bilanci.

Alla stregua del quadro appena delineato<sup>71</sup> oggi le Federazioni vengono qualificate come "associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, composte dalle società e dalle associazioni sportive"<sup>72</sup>. L'oggetto della loro attività viene individuato nel compito di regolare e disciplinare le singole discipline sportive che rappresentano. Ciascuna Federazione può dotarsi di un proprio statuto godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Lo statuto dovrà, ad ogni modo, rispettare i principi di:

---

<sup>70</sup> SANINO M., VERDE F., op. cit. pp. 118-125.

<sup>71</sup> A seguito delle modifiche intervenute, dapprima con il D.lgs., 23 luglio 1999, n. 242 e successivamente dal D.lgs., 8 gennaio 2004, n.15

<sup>72</sup> SANINO M., VERDE F., op. cit. p. 133.

- Democrazia interna;
- Il principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque e in condizioni di parità;
- Il principio di "equa rappresentanza" di ambo i sessi negli organi direttivi.

Da ultimo, le Federazioni sono oggi soggette al permanente controllo del CONI, sin dalla fase dalla costituzione. È rimesso alla Giunta Nazionale il "potere di controllo delle Federazioni sportive nazionali", l'approvazione dei bilanci federali e la determinazione dei contributi finanziari da attribuire alle stesse. I criteri e la modalità da seguire per effettuare tali controlli vengono determinati dal Consiglio Nazionale, il quale ha anche il compito di determinare i criteri che le singole Federazioni dovranno eseguire nell'esercitare la propria attività di vigilanza sulle società ad esse affiliate.<sup>73</sup>

### **1.4.3. Le società sportive**

Accanto alle associazioni sportive si era già da tempo sviluppata, in particolare nel mondo del calcio, per l'esercizio dell'attività sportiva, la forma della società in senso stretto.

La FIGC aveva, infatti, già nel 1966 imposto alla maggior parte delle squadre del settore professionistico l'utilizzo della forma della s.p.a. Successivamente sarà la L. 23 marzo 1981, n. 91 a confermare tale assetto prevedendo la regola in base alla quale solo le società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata possono stipulare contratti con calciatori professionisti.

La disciplina è stata poi ulteriormente modificata ad opera della legge 18 novembre 1996 n. 586, con l'obiettivo di arginare gli aspetti maggiormente problematici che si erano palesati con la precedente disciplina. Allo stato attuale la disciplina prevede che la società, prima di procedere all'omologazione dell'atto costitutivo, debba preliminarmente ottenere l'affiliazione presso la Federazione di riferimento. Inoltre, in base a quanto statuito dall'art 11 della L. n. 91/1981 (così come modificato dall'art 8 del d.lgs. 6 febbraio 2004 n. 37) le società, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2330 c.c., devono depositare l'atto costitutivo presso la federazione alla quale sono affiliate. Alla Federazione dovrà anche pervenire ogni eventuale variazione dello statuto o ogni modifica concernente amministratori e revisori dei conti.

Può accadere che l'affiliazione venga revocata da parte della Federazione, ciò tipicamente accade in caso di gravi infrazioni.<sup>74</sup> L'atto costitutivo deve, tra l'altro, prevedere che la società possa svolgere solo attività sportiva o attività ad essa connesse e deve prestabilire una quota di utili (non inferiore al 10 per cento) da destinare alle giovanili o a centri di addestramento.

<sup>73</sup> SANINO M., VERDE F., Ivi., pp.126-132.

<sup>74</sup> T.A.R. Lazio, sez III, sentenza 12 dicembre 1987.

Il tema più delicato è quello inerente ai rapporti tra Federazioni e società sportive e, conseguentemente, ai controlli che le prime hanno facoltà di esercitare. A tal proposito, la L. n. 91/1981 prevedeva forme di controllo da parte delle Federazioni al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni e, su un diverso fronte, ha statuito che le Federazioni potessero procedere alla denuncia delle società per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. Il problema dei controlli ha però acquisito col tempo contorni sempre maggiori, portando il legislatore ad intervenire nuovamente in occasione dell'emanazione del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. A tale disciplina si accompagna l'analoga disposizione contenuta nello Statuto del CONI, a mente della quale: *“Le società sportive professionistiche, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e al controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni sportive nazionali”*<sup>75</sup>

L'altro aspetto che ci testimonia un ampliamento del controllo è dato dalla sostituzione dell'art 13. Infatti, con il su citato d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, l'art 13 è stato rimodulato e attualmente recita: *“Il procedimento di cui all'art 2409 del c.c. si applica alle società di cui all'art 10, comprese quelle aventi forma di società a responsabilità limitata; il potere di denuncia spetta anche alle federazioni sportive nazionali”*<sup>76</sup>. Con tale norma viene quindi riconosciuto il potere di denuncia al Tribunale da parte delle Federazioni, nei confronti delle società sportive.<sup>77</sup>

#### **1.4.4. Le vicende societarie e i rapporti tra Federazione e società**

Per quel che riguarda, più precisamente, la tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci si è precedentemente evidenziato come la Federazione eserciti penetranti controlli sulle società ad essa affiliate. I rapporti tra Federazione e società vengono, nel settore calcistico, regolati perlopiù dalle Norme organizzative interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.).

Innanzitutto, in base a quanto statuito dall'art 15, le società costituite in forma di s.p.a. o di s.r.l. devono, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo, inoltrare un estratto notarile del libro dei soci alla Federazione. Possiamo citare anche l'art 16-bis, che verrà successivamente analizzato in maniera più approfondita, il quale al primo comma statuisce che *“Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado.”*

---

<sup>75</sup> Art 29, comma 6-bis, Statuto CONI

<sup>76</sup> La maggioranza della giurisprudenza era comunque orientata ad ammettere l'esperibilità del procedimento ex art 2409 c.c. anche in assenza dell'art 13. Così ad es. Trib. Genova decreto 22 aprile 1985, in *Riv. Dir.Sport.*, 1985, p. 619; nello stesso senso Trib. Napoli, 20 maggio 1986, in *Giur. Comm.* 1988, II, p. 447.

<sup>77</sup> SANINO M., VERDE F., op. cit. pp. 142-147.

E', invece, l'art 20 delle N.O.I.F. che disciplina le differenti vicende societarie e, nello specifico: le fusioni, le scissioni e i conferimenti di azienda. Innanzitutto, questi negozi, anche nell'evenienza in cui intervengano nel settore sportivo, dovranno sottostare alle norme del Codice civile. In secondo luogo, essi potranno essere autorizzati soltanto nel momento in cui risultino verificate le condizioni elencate dal comma 7 del medesimo articolo.<sup>78</sup> Alle regole dettate dal Codice civile si aggiunge inoltre un ulteriore forma di controllo che si sostanzia nella necessità che detti negozi vengano approvati dal Presidente della Federazione. A ciò si aggiunga che il Presidente della Federazione può deliberare sulle domande solo dopo aver acquisito il parere (obbligatorio ma non vincolante) delle Leghe competenti; e, nel caso in cui si tratti di società professionistica, anche della COVISOC (parere che sarà obbligatorio e vincolante); nonché di una commissione composta, ai sensi dell'art 20 comma 4, dai Vicepresidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. Il medesimo comma prescrive anche che la CO.VI.SO. C., nell'esprimere il proprio parere, dovrà tenere conto di *"ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva"*.

Il compito di vigilanza e controllo, concretamente, viene esercitato da un'apposita commissione della CO.VI.SO.C., ossia la Commissione di Vigilanza sulle società di calcio professionistiche. Tali compiti si esplicano in diversi settori, partendo dal controllo sull'equilibrio economico-finanziario sino alla verifica circa il rispetto dei principi di corretta gestione. Tale organo, ai sensi dell'art 81 delle N.O.I.F. può esercitare anche poteri sanzionatori, nel caso in cui vengano violate le normative federali.<sup>79</sup>

Quanto, infine, alla contabilità e al bilancio la regola generale prevede che:

- *"1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della FIGC."*,<sup>80</sup>
- *3. "Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando*

---

<sup>78</sup> Si riporta art 20 c. 7, N.O.I.F. *"7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:*

*a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;*

*b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;*

*c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda"*

<sup>79</sup> SANINO M. VERDE F., op. cit. pp. 152-159.

<sup>80</sup> Art 84, comma 1, N.O.I.F.

*le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili*”.<sup>81</sup>

### **1.4.5. Le Discipline Sportive Associate**

Le Discipline Sportive Associate, ad oggi sostanzialmente equiparate alle Federazioni Sportive, sono state regolamentate per la prima volta nel 1986, quando una delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. fissò procedure e criteri per il loro riconoscimento. Tale delibera fornì anche le motivazioni poste alla base della scelta, ossia la volontà di consentire ad alcune discipline emergenti, aventi per lo più carattere ludico e ricreativo, di possedere una propria identità giuridica. Esse sono state oggetto di numerose modifiche, tra cui le più importanti sono quelle intervenute ad opera del decreto-Melandri e del c.d. Decreto-Pescante.

La prima delle su citate norme, ossia il D.lgs. n. 242/1999 segna una prima innovazione dal punto di vista terminologico; infatti, si passa dalle “Discipline Associate” alle “Discipline Sportive Associate”. Queste ultime, proprio in virtù di tale decreto legislativo, risultano indicate tra i soggetti che il Consiglio Nazionale riconosce a fini sportivi.

Invece con il D.lgs. n. 15/2004, ossia il c.d. “Decreto-Pescante”, le Discipline Sportive Associate vengono sostanzialmente equiparate alle Federazioni Sportive, nella parte in cui tale decreto definisce il C.O.N.I. come Confederazione. Essendo state equiparate alle Federazioni Sportive, ne discende che anche le Discipline Sportive Associate avranno personalità giuridica di diritto privato. Ad oggi sono numerosi gli elementi che ci lasciano intendere la volontà del legislatore di equiparare le due realtà associative. Basti pensare all’attuale composizione del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale, nonché dal conseguente sistema di controlli che su di esse vengono esercitati. Da ultimo, anche i loro Statuti dovranno essere assimilati a quelli delle Federazioni Sportive.

In ogni caso, permangono attualmente delle differenze tra le due tipologie di enti associativi. In *primis*, andando ad analizzare la composizione del Consiglio Nazionale dove sono presenti tutti i presidenti delle Federazioni Sportive, a differenza delle Discipline Sportive Associate per le quali è prevista una rappresentanza di tre soggetti. La seconda differenza che possiamo rilevare è inerente alla tipologia di attività che le seconde hanno il compito di promuovere ed organizzare, classificata come attività non olimpica. Conseguentemente, nel momento in cui la disciplina sportiva dovesse diventare olimpica, si potrebbe procedere alla trasformazione della Disciplina Sportiva in Federazione, sempre che ne sussistano i relativi presupposti.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Art 84, comma 3, N.O.I.F.

<sup>82</sup> È ciò che è accaduto con riferimento alla Federazione Italiana *Badminton*, per la Federazione italiana *Taekwondo* e, da ultimo, per la Federazione Italiana *Triathlon*.

Il nuovo Statuto del C.O.N.I., ai fini del riconoscimento, prevede la necessaria presenza di quattro requisiti:

- Svolgere sul territorio nazionale un'attività sportiva che, seppur di rilievo internazionale, non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale, *“ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione di atleti e tecnici”*;
- Devono avere una tradizione sportiva, una consistenza quantitativa del movimento sportivo e della loro struttura organizzativa;
- Dovranno avere un ordinamento statutario e regolamentare *“conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del C.O.N.I.”*, Statuto che dovrà essere ispirato anche ai principi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti e in condizioni di parità e uguaglianza;
- Infine, essere una associazione che non persegua finalità di lucro.

Anche con riferimento alle Discipline Sportive Associate il Consiglio Nazionale può riconoscere un solo ente sportivo per ciascuno sport.<sup>83</sup>

Può anche accadere l'eventualità che vi siano più domande, promosse da più soggetti. In simili evenienze il Consiglio Nazionale invita le parti interessate a istituire una realtà associativa comune. Nel momento in cui le parti non riescano ad addivenire ad un accordo, il compito del Consiglio sarà quello di predisporre un'intesa volta principalmente a costituire un unico soggetto federativo. E, nel caso limite in cui le parti non addivengano ad un'intesa definitiva, il Consiglio Nazionale avrà la facoltà di riconoscere la Disciplina Sportiva Associata composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.<sup>84</sup>

#### **1.4.6. Gli Enti di Promozione Sportiva**

Gli Enti di Promozione Sportiva sono associazioni nate prevalentemente negli anni Cinquanta e Sessanta, operanti in ambito nazionale, che svolgono la funzione di promuovere e organizzare l'attività sportiva con finalità ricreative e formative.

Essi possono essere costituiti, a fini sportivi, da società; associazioni sportive o anche da singoli tesserati.

Sarà l'art 31 del d.p.r. 2 agosto 1974, n. 130<sup>85</sup> ad attribuire al C.O.N.I. la potestà di riconoscere quali enti di propaganda sportiva *“quelle organizzazioni di interesse nazionale che avessero svolto con proprie società sportive attività di propaganda e diffusione dello sport sull'intero territorio*

---

<sup>83</sup> LIOTTA G., SANTORO L., op. cit. p. 51.

<sup>84</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit. pp. 172-175.

<sup>85</sup> Recante *“Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942 n. 426”*

*nazionale*". La prima occasione in cui tale potere venne esercitato fu due anni dopo l'entrata in vigore di tale decreto, nel 1976, anno nel quale vennero riconosciuti nove enti.

In un primo momento, tali Enti sono nati per lo più come organizzazione appartenenti a comunità religiose, ma anche politiche e sociali. Ma, andando avanti con il tempo, essi si sono evoluti andando sempre di più ad assumere il ruolo di enti volti a promuovere e rafforzare lo sport.

Il riconoscimento di tali Enti, così come previsto nello Statuto del C.O.N.I., avviene per mano del Consiglio Nazionale sulla base degli indirizzi e dei requisiti che lo stesso Comitato Olimpico fissa. Ma, la disciplina inerente a tali enti ci viene fornita non solo dalle disposizioni statutarie, che infatti risultano integrate da un apposito Regolamento.<sup>86</sup>

In base a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 dello Statuto del C.O.N.I., per poter ottenere il riconoscimento a fini sportivi, gli enti di promozione sportiva devono:

- in prima battuta, assumere la forma di associazioni riconosciute o non riconosciute ex art 12 e ss., del c.c.
- In secondo luogo, dovranno perseguire come scopo istituzionale quello di *“promuovere e organizzare”* attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative;
- Prevedere, all'interno dei propri statuti, l'assenza del fine di lucro e l'osservanza di principi quali: democrazia interna; pari opportunità.

Come già sottolineato in precedenza, ad oggi le disposizioni risultano ampliate da un apposito Regolamento del C.O.N.I., il quale amplia i requisiti prevedendone un ulteriore consistente nel fatto che, l'ente aspirante al riconoscimento, deve aver svolto la propria attività per almeno quattro anni.<sup>87</sup> Sono poi previsti dei requisiti attinenti alla rappresentanza diversi, a seconda che l'ente voglia estrinsecarsi su base nazionale o regionale. Infatti, per l'Ente che miri ad ottenere il riconoscimento su base nazionale sarà necessario:

- Avere una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province;
- Avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate non inferiore a mille, con non meno di centomila iscritti.

Per gli Enti di Promozione Sportiva che mirano invece al riconoscimento regionale sono previsti requisiti più bassi.

In conclusione dell'analisi di tali Enti, è interessante menzionare l'art 27 comma 2 dello Statuto del Comitato Olimpico, il quale dispone la non applicazione delle disposizioni sinora menzionate per il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.). Questa è una norma, chiaramente di natura eccezionale, che trova la propria *ratio* giustificatrice nel ruolo che il C.U.S.I. svolge in ambito

---

<sup>86</sup> Regolamento C.O.N.I. approvato con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014.

<sup>87</sup> LIOTTA G., SANTORO L., op. cit. pp. 52-55.

universitario, creando una sorta di osmosi tra la vita e la cultura universitaria e l'educazione sportiva. Esso, infatti, è l'unico ente dotato di personalità giuridica.<sup>88</sup>

## **1.5. LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO SPORTIVO.**

### **1.5.1. La nascita dell'industria sportiva**

Come la società in generale, lo sport ha subito notevoli mutamenti e cambiamenti nel corso del tempo. In particolare, ha dovuto adeguarsi alla modernizzazione dovuta alla crescita economica del settore e alla diffusione dei mass media.

In questo modo, all'interno del sistema sportivo, sono iniziati a convivere valori differenti: da un lato il valore etico che ha sempre contrassegnato lo sport, dall'altro l'imponente crescita dal punto di vista economico. Ciò ha comportato la nascita di una vera e propria contraddizione poiché, da un lato, lo sport dovrebbe essere popolare ma, in realtà, appare sempre di più "esagerato, sovradimensionato ed eccessivo".<sup>89</sup>

L'ingresso dell'industria nello sport può essere ricollegato a diversi fattori quali: l'aumento delle dimensioni dell'organizzazione; il numero di atleti; la configurazione economico-gestionale delle società sportive e la possibilità per queste ultime di perseguire lo scopo di lucro. Il tutto ha comportato, sempre di più, un intreccio dei rapporti tra sport e industria.

Le prime forme di tale intreccio si sono avute con i "gruppi sportivi di fabbrica" che venivano organizzate dai dipendenti e con finalità ricreative.<sup>90</sup> Al centro tra questa tipologia di intervento e quello più propriamente imprenditoriale si pone il mecenatismo sportivo all'interno del quale l'imprenditore tifoso riesce, spinto anche da cariche emozionali, a portare un aumento di notorietà propria e della propria azienda.

Da questi si passerà, poi, alle forme di interferenza tra industria e sport dei giorni nostri. Dobbiamo però, preliminarmente, evidenziare come i rapporti tra questi due settori non siano stati sempre idilliaci; ci sono infatti stati dei momenti di crisi determinati perlopiù dalla mancanza di figure professionali competenti che hanno comportato un affievolimento del rapporto affettivo che lega lo sportivo al suo club.

Ad ogni modo, oggi, le società sportive di calcio hanno iniziato a sviluppare una vera e propria politica di marketing sportivo, diversificando le attività e di conseguenza anche i ricavi.

---

<sup>88</sup> In base a quanto statuito dal d.p.r. 30 aprile 1968, n. 770.

<sup>89</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit. p. 398

<sup>90</sup> Un ottimo esempio ci viene fornito dal centro sportivo della FIAT, denominato Sisport-FIAT s.p.a. dal 1° gennaio 1978

Tipicamente le società di calcio operano su due mercati: il *mass market*, che ricomprende al proprio interno praticanti e tifosi e il *business market* nel quale rientrano aziende produttrici di beni e servizi per lo sport.

Tra le fonti tipiche di ricavo che conosciamo possiamo richiamare:

- La vendita di biglietti e abbonamenti;
- La cessione temporanea o definitiva di calciatori;
- Il conseguimento di premi legati a risultati sportivi raggiunti, quali ad esempio la vittoria di una competizione nazionale, europea o internazionale;
- Le sponsorizzazioni;
- La cessione dei diritti audio-visivi in chiaro;
- I contributi della Lega;
- La cessione e l'utilizzo di spazi pubblicitari.

A queste se ne sono, con il tempo, aggiunte altre relativamente nuove:

- Il *merchandising*
- La gestione dello stadio e lo sviluppo degli stadi di proprietà, tematica legata anche al c.d. *namin right*<sup>91</sup>
- L'attività immobiliare per la costruzione e lo sviluppo di strutture;
- La cessione dei diritti audio-visivi in criptato;
- La creazione di nuove aree all'interno dello stadio, le *corporate lounges*.

Le modalità di diversificazione dei ricavi sono state implementate con forme di co-marketing sportivo, con il quale indichiamo una forma di marketing cooperativo con il quale due o più operatori economici (privati o pubblici), di cui almeno uno sportivo, svolgono insieme una serie di attività di marketing con l'obiettivo di raggiungere finalità comuni o autonome. Tali forme di co-marketing sportivo possono poi acquisire un valore ancora più importante se sviluppate all'interno della tematica dell'eticità dell'impresa. Tra i progetti più significativi in tal senso possiamo ricordare ad esempio la partnership tra l'As Roma e Walt Disney.<sup>92</sup>

Ma è da tenere presente come, negli ultimi anni, abbia fatto ingresso con una certa prepotenza all'interno dell'industria sportiva il fenomeno delle *Multi-Club ownerships*, fenomeno in netta crescita ed evoluzione che rappresenta anche una modalità con la quale i principali club calcistici mondiali intendono aumentare la fidelizzazione per il proprio *main club* anche in altre parti del mondo, ma sicuramente e principalmente fenomeno sviluppatosi con l'idea di aumentare e diversificare i ricavi.

---

<sup>91</sup> Tale termine indica il diritto di chiamare una proprietà immobiliare, quale uno stadio. Per maggiori approfondimenti vedi Cap. I, par. 1.5.4.

<sup>92</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L, op. cit. pp. 400-404.

## 1.5.2. Il contratto di sponsorizzazione sportiva

Quando analizziamo i rapporti tra industria e sport non si può prescindere da una disamina che tenga conto del contratto di sponsorizzazione, considerando che tale tipologia contrattuale è stata una delle principali forme di interazione tra i due settori sopra menzionati.

In realtà il contratto di sponsorizzazione, e in particolare la sponsorizzazione sportiva, esiste da parecchio tempo; infatti, accostare il proprio nome al nome di altra impresa, per acquisire prestigio è senza ombra di dubbio fenomeno antico; si pensi che lo stesso barone de Coubertin, nel momento in cui divenne promotore delle olimpiadi moderne, era finanziato dai capitalisti ellenici.

Quando parliamo di sponsorizzazione quale fenomeno negoziale bisogna, *in primis*, effettuare una precisazione terminologica. La sponsorizzazione è attualmente definita, ma non disciplinata, dall'art 8, n. 12, L. 6 agosto 1990, n. 223<sup>93</sup>, con riferimento alla materia degli spettacoli televisivi e radiofonici ovvero con riferimento al c.d. *bartering*. Attualmente, con la locuzione sponsorizzazione, si fa riferimento a diverse figure negoziali, atipiche ed innominate con le quali un soggetto (lo *sponsee*) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire l'uso del proprio nome o della propria immagine. Il tutto associandoli al nome, logo o marchio dell'altro contraente (*sponsor*).

Inoltre, dalle definizioni attuali del contratto di sponsorizzazione se ne evince che le relative prestazioni sono di durata e contrassegnate dalla presenza di un vincolo fiduciario.

Ad ogni modo, è proprio nel settore sportivo che il contratto di sponsorizzazione ha raggiunto un'ampissima diffusione: infatti, nel corso delle manifestazioni sportive, la presenza di un vasto numero di spettatori costituisce l'occasione perfetta per divulgare un nome, un marchio. Tale diffusione è sicuramente da ricollegare all'intervento operato per il tramite della L. 18 novembre 1996, n. 586, intervento con il quale le società calcistiche hanno mutato veste e hanno visto per la prima volta riconoscersi lo scopo lucrativo e il proprio diritto di svolgere la propria attività anche in aree differenti da quelle sportive-agonistiche. Ed in realtà, tale intervento normativo è stato anche il *dies ad quem* a cui ricollegare lo sviluppo delle prime forme di vendita dei diritti televisivi e di ipotesi di *merchandising* quali forme per poter diversificare i propri ricavi.<sup>94</sup>

In Italia le prime ipotesi di sponsorizzazione sportiva si sono avute con lo sviluppo dei contratti di abbinamento all'interno del ciclismo. Quest'ultimo è una forma peculiare di sponsorizzazione caratterizzata dal fatto che l'obbligazione principale in capo alle società sportive consiste in una modificazione della propria denominazione, esempi in tal senso sono rappresentati dall'Armani

---

<sup>93</sup> L'art 8, comma 12, L. 6 agosto 1990, n. 223 recita testualmente: "ai sensi della presente legge, per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti".

<sup>94</sup> SANINO M., VERDE F., op. cit. pp. 308-316.

Exchange Milano o anche dalla Benetton Treviso. Vi sono quindi due differenze principali con il contratto di sponsorizzazione:

- In primo luogo, per quanto riguarda la capacità di diffusione del messaggio, la quale si realizza in maniera più penetrante poiché esso perviene non solo in via diretta ma anche in via indiretta, attraverso l'utilizzo della stampa;
- In secondo luogo, per quel che riguarda il ritorno in pubblicità; infatti, mentre nella sponsorizzazione il nome dello sponsor non compare nella cronaca, nell'abbinamento la squadra abbinata appare con il nome dello *sponsor*. Ne conseguirà una pubblicità gratuita per l'azienda che non dovrà acquistare alcuno spazio sulla stampa, la quale non potrà esimersi dal citare la squadra, altrimenti verrebbe meno ai suoi doveri di cronaca.

Ad oggi, la sponsorizzazione nel corso degli eventi sportivi costituisce uno degli obiettivi più ricercati da parte degli investitori pubblicitari e, appunto per questo, nel tempo se ne sono sviluppate diverse forme. Oltre al c.d. abbinamento possiamo citare la "sponsorizzazione di un club" con la quale lo *sponsor* invia il proprio messaggio pubblicitario attraverso la squadra (scritte sulla maglietta); il *pool* con il quale una Federazione sportiva concede a più aziende l'opportunità di proporsi sul piano pubblicitario come "fornitore ufficiale" ed esse forniranno materiale e finanziamenti; la sponsorizzazione di una manifestazione sportiva con la quale la diffusione avviene all'interno della manifestazione, che spesso è intitolata allo *sponsor* stesso. È ormai diffusissima anche la c.d. sponsorizzazione tecnica, all'interno della quale lo *sponsor* consegue un vero e proprio diritto alla veicolazione del proprio nome o marchio a fronte di un corrispettivo non unicamente pecuniario, ma composto anche da beni e servizi necessari per l'esercizio dell'attività sponsorizzata<sup>95</sup>. Proprio accanto a tale ultima forma di sponsorizzazione se ne è diffusa un'altra, molto simile e nella quale lo sponsor prende il nome di *official supplier*; e nella quale i beni e servizi non sono necessari alla sua attività.

Al di là delle diverse forme di sponsorizzazione sportiva che si sono sviluppate nel corso del tempo, quando facciamo riferimento a tale tipologia contrattuale ci troviamo all'interno della categoria dei contratti atipici, di durata, a titolo oneroso e sinallagmatici, a struttura bilaterale ma anche plurilaterale.<sup>96</sup> In particolare, il soggetto tenuto alla prestazione nei confronti dello *sponsor*, che viene generalmente definito come *sponsee*, non è necessariamente un imprenditore o un individuo unico: infatti le obbligazioni possono essere assunte da un insieme di individui che svolgono un'attività comune ma anche da un ente pubblico o privato, come accade ad esempio nelle sponsorizzazioni di una mostra d'arte.

---

<sup>95</sup> Generalmente si fa riferimento a beni e servizi strettamente strumentali all'esercizio dell'attività sportiva, come le divise da gioco.

<sup>96</sup> RAMPONE F., Proventi della sponsorizzazione e tutela del diritto "materiale" d'autore, Giust. civ., 2000, 1035;

Per quel che attiene alla causa del contratto, in dottrina si ritiene che essa risiederebbe nel fine di “pubblicità”, promozione commerciale o del c.d. “ritorno pubblicitario” in favore dello *sponsor* e, secondo definizione più precisa, nell'utilizzazione a fini pubblicitari del nome o dell'immagine altrui, dietro corrispettivo. Anche la giurisprudenza ci ha fornito una definizione di tale tipologia contrattuale analizzandola e arrivando alla conclusione in base alla quale “*il c.d. contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto, detto sponsorizzato, si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo. Tale contratto non ha ad oggetto lo svolgimento di un'attività in comune e, dunque, non assume le caratteristiche di un contratto associativo, ma ha ad oggetto lo scambio di prestazioni*”.<sup>97</sup>

Uno degli aspetti cruciali da risolvere attiene alla differenza che intercorre tra il contratto di sponsorizzazione e il mero contratto pubblicitario. Il *discrimen* tra le due tipologie contrattuali si basa sul differente metodo di comunicazione. Infatti, nella pubblicità la durata del messaggio è tendenzialmente breve ma comunque nella disponibilità dell'azienda; al contrario, nella sponsorizzazione, la durata può essere anche molto lunga e l'oggetto principale del messaggio non è la comunicazione dell'azienda quanto piuttosto l'avvenimento trasmesso. Altra differenza riguarda anche la possibilità per l'*audience*, all'interno della pubblicità, di sottrarsi al messaggio, aspetto non possibile nella sponsorizzazione, pena la perdita dell'evento trasmesso.

La diversità tra le due tipologie contrattuali la si può anche cogliere dal punto di vista della possibilità di percepire la fonte della comunicazione del messaggio, facilmente identificabile nella pubblicità e molto meno nella sponsorizzazione. Il tutto consente ovviamente a quest'ultima di ottenere un grado di credibilità e accettabilità superiore alla pubblicità.

E, all'interno di tale sistema, lo sport svolge la funzione di media, seppur atipico, attraverso cui il messaggio viene divulgato. L'atipicità è data dal fatto che lo sport sarà a sua volta veicolabile da parte dei media tradizionali consentendo, in questo modo, la creazione di due distinte *audiences*, una diretta e una indiretta.

Proprio con riferimento allo sport inteso quale media atipico bisogna svolgere un'ulteriore considerazione. Lo sport, infatti, comunicando in maniera diretta anche i suoi valori li trasferisce anche sul messaggio dello sponsor, creando in tal modo una vera e propria interferenza di immagine tra media e messaggio molto più elevata rispetto a quanto accade con riferimento ad altri media. Dato per assodato questo assunto ciò che accade è che, nella pubblicità il controllo del messaggio è totale e nella totale disponibilità dell'azienda mentre, nella sponsorizzazione, sarà solo parziale poiché dipende da elementi esterni all'azienda, da fattori difficilmente programmabili.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> SANINO M., VERDE F., op. cit. pp. 308-316.

<sup>98</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit. pp. 404-405.

Circa la forma di tale tipologia contrattuale, non esiste alcuna disposizione che preveda l'utilizzo della forma scritta, motivo per cui vige il principio generale di libertà di forma. Anche se, in realtà, analizzando le singole disposizioni federali molto spesso viene prescritto l'utilizzo della forma scritta. A prescindere dal fatto che vi sia o meno un obbligo in tal senso l'utilizzo della forma scritta sembrerebbe essere preferibile per diverse ragioni:

- In primo luogo, perché una formazione adeguata del documento consente allo sponsor di giustificare la corresponsione del corrispettivo previsto all'interno del contratto;
- Secondariamente perché formalizzare gli obblighi in un documento scritto permette di evitare equivoci;
- Ma anche perché, analizzando il contenuto del contratto, vengono previsti alcuni elementi fondamentali quali l'indicazione delle parti contraenti; una descrizione accurata e precisa degli obblighi; l'individuazione della durata del contratto; le condizioni per un eventuale rinnovo; data e luogo di sottoscrizione e la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti.

È poi da evidenziare come, sempre più spesso, il contratto di sponsorizzazione sportiva tende a ricomprendere al proprio interno diverse clausole che vanno a disciplinare alcuni aspetti cruciali del rapporto. Facciamo riferimento:

- Al c.d. patto di non concorrenza con il quale si vieta, ad una o a entrambe le parti, la possibilità di stipulare un ulteriore contratto di sponsor con soggetto produttore di prodotti appartenenti alla medesima categoria della controparte;
- Abbiamo anche la concessione da parte del soggetto sportivo del diritto di esclusiva con il quale quest'ultimo si impegna a non effettuare le prestazioni previste in contratto a favore di soggetti differenti dallo sponsor;
- Ancora, la clausola di valorizzazione del corrispettivo pattuito in relazione al verificarsi di determinati eventi;
- La clausola di tutela della reciproca immagine che vieta, ad entrambe le parti, di rilasciare dichiarazioni o adottare comportamenti che possano ledere l'altrui immagine.
- La clausola risolutiva espressa che permette, al verificarsi di determinate circostanze che devono essere espressamente previste nella clausola, la risoluzione anticipata del contratto;
- La clausola compromissoria con la quale si prevede il deferimento di ogni controversia ad organo giudicante diverso dalla magistratura ordinaria.<sup>99</sup>

La figura dello *sponsor* è ricoperta solitamente da un imprenditore singolo, da una società commerciale, da un ente a carattere associativo o da un ente pubblico e, talvolta, anche da un consorzio o un *pool* di imprese, come accade nell'ambito delle c.d. '*sponsorizzazioni tecniche*'.

---

<sup>99</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., Ivi. pp. 409-411.

In tema di responsabilità dello sponsor la Cass., con sentenza 21 maggio 1998, n. 5086, ha affermato che *‘essendo lo sponsorizzato il titolare esclusivo dell’attività svolta, generalmente lo sponsor è esente da una responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, potendo essere chiamato a rispondere dei danni nelle ipotesi in cui si sia intromesso nella gestione dell’attività organizzativa, oppure abbia utilizzato attrezzature difettose’*.<sup>100</sup>

Con riferimento alla responsabilità del soggetto sponsorizzato la Giurisprudenza si è dovuta occupare del problema della tutela aquiliana della reputazione dello *sponsor*. Può accadere infatti che lo *sponsee* assuma comportamenti che vadano a ledere il più generale dovere di correttezza nell’esecuzione del contratto quali ad esempio il rendere dichiarazioni fortemente lesive del buon nome e dell’immagine dello *sponsor* ad organi di stampa e televisivi, tali da mettere in pericolo per quest’ultimo il ritorno commerciale sperato.

Inoltre, si qualifica come inadempimento grave, imputabile allo *sponsee*, l’anticipata divulgazione, avvenuta in costanza di rapporto, del contratto intercorso con altro sponsor per le stagioni sportive successive.

Recentemente, su tal punto, si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale autorevolmente afferma che *‘è vero che dal contratto di sponsorizzazione nasce un rapporto caratterizzato da un rilevante carattere fiduciario, nell’ambito del quale assumono particolare importanza i doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. Civ., e che tali doveri possono indurre a individuare obblighi ulteriori o integrativi rispetto a quelli tipici del rapporto. Ma non è sufficiente allo scopo richiamare generici doveri di salvaguardia degli interessi e dell’immagine dello sponsor, senza alcuna specificazione e prova dei comportamenti pregiudizievoli, della loro accessorietà rispetto all’accordo di sponsorizzazione e dei loro concreti effetti lesivi per lo sponsor; al fine di poterli considerare oggetto di obblighi di comportamento patrimoniale valutabile ai sensi dell’art 1174 cod., civ., tali da giustificare una richiesta di risarcimento dei danni’*.<sup>101</sup>

### **1.5.3. Il contratto di merchandising**

Il termine *merchandising* viene utilizzato generalmente, in ambito pubblicitario, per riferirsi a particolari tecniche di acquisto dei diritti di sfruttamento di un soggetto notorio, allo scopo di valersene nel commercio di determinati prodotti.

Secondo l’opinione espressa da autorevoli studiosi della materia *‘costituiscono oggetto di merchandising properties* le parole, i nomi, i titoli, le immagini di personalità, i disegni e le

---

<sup>100</sup> VIDIRI G., *Il contratto di sponsorizzazione: natura e disciplina*, in Giust. Civ. 2001.

<sup>101</sup> Cass. Civ., sentenza n. 8153 dell’8 aprile 2014

combinazioni di tutti questi elementi, i quali producono l'effetto di creare domanda da parte del pubblico dei consumatori di quei prodotti ai quali vengono collegati.”<sup>102</sup>

All'interno del settore sportivo, una delle iniziative più importanti di *merchandising* è stata quella intrapresa dalle società di calcio, le quali, grazie alle norme emanate dalla Federcalcio durante la stagione 1979-80, che hanno autorizzato tali forme di rapporti con l'industria extrasettoriale, hanno provveduto alla revisione grafica del proprio emblema sociale, alla sua registrazione e alla cessione dei relativi diritti di sfruttamento alle aziende interessate alla produzione e commercializzazione di diverse categorie di prodotti.

Volendo analizzare tale tipologia contrattuale da un punto di vista strettamente giuridico, secondo autorevole dottrina, il contratto in questione “*consiste nello sfruttamento del valore suggestivo acquisito da nomi, figure o segni o insieme di segni distintivi grazie alla loro utilizzazione nell'ambito di una certa attività consentendone l'utilizzazione per promuovere la vendita di prodotti o servizi non inerenti alla attività nella quale il nome, figura o segno è stato originariamente e viene principalmente utilizzato*”.<sup>103</sup>

Bisogna distinguere il contratto di *merchandising* dal contratto di licenza di marchio, ma soprattutto dal contratto di sponsorizzazione. La differenza con il primo è data dal fatto che, nel caso di licenza di marchio, il marchio viene dato in licenza per poter essere apposto su beni o servizi identici o simili a quelli per cui è stato creato. Nel contratto di *merchandising*, invece, il licenziante concede ad un terzo la possibilità di utilizzare il proprio marchio in un settore completamente diverso dal suo.

Rapportando invece il contratto di *merchandising* a quello di sponsorizzazione si può cogliere una differenza da un punto di vista economico nella posizione delle parti. Difatti, nel primo, è il *merchandisee* che versa una *royalty* al titolare del marchio; nella sponsorizzazione, invece, è il titolare del segno distintivo che verserà un corrispettivo allo *sponsee*.

Vi sono poi alcune ipotesi in cui i due contratti tendono ad intersecarsi tra di loro, nel senso che viene concesso allo *sponsor* anche il diritto di far produrre, distribuire e commercializzare prodotti sui quali sono apposti segni distintivi della società, evento sportivo o personaggio sponsorizzato. In tali evenienze il fabbricante di articoli sportivi, oltre a divenire sponsor tecnico della squadra versa anche contributi in denaro al club. Come corrispettivo di tale impegno, il fabbricante-sponsor può mettere in vendita materiali, maglie e *gadget* con i colori della squadra e con il proprio marchio.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> FACCI G., *Il merchandising del marchio sportivo*, Contratto e impresa, 2011, p. 198; CANTAMESSA L., *Merchandising, sponsorizzazioni e diritti di immagine*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo* (a cura di) CANTAMESSA L., RICCIO G.M., SCIANCALEPORE G., Giuffrè, Milano, 2008

<sup>103</sup> AUTERI P., *Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi di impresa mediante merchandising*, Contratto e impresa, 1989, p. 511.

<sup>104</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit. pp. 423-425.

#### 1.5.4. Il *namin rights* sportivo

Quando analizziamo le nuove frontiere che lo sport, in maniera sempre più costante, sta esplorando, non possiamo esimerci dall'analizzare il fenomeno del c.d. *namin rights*.

Il termine *namin rights* indica attualmente i diritti di denominazione di una proprietà immobiliare, che vengono ceduti ad uno sponsor a fronte di un corrispettivo e di un interesse congiunto, a valorizzazione sia del luogo quanto dell'interesse perseguito dallo *sponsee*. Detto in altri termini, tale tipologia contrattuale comporta l'associazione del nome di un'azienda o del marchio della stessa a quella dell'impianto sportivo sponsorizzato.

Nel corso degli ultimi anni, visto il crescente intreccio che si è creato tra industria e sport, tale tipologia contrattuale è proliferata anche a causa dei molteplici vantaggi che il *namin rights* è in grado di portare per entrambe le parti contraenti. Difatti, per i club, le ragioni convenienti risiedono perlopiù nella liquidità che viene garantita ad essi durante tutto l'arco del contratto. Su un diverso angolo visuale, le multinazionali sono sempre più spinte a sponsorizzare un'infrastruttura sportiva per due ragioni in particolare:

- In primo luogo, per la c.d. *brand exposure* intesa quale visibilità del marchio per 365 giorni l'anno;
- Secondariamente perché consente una valorizzazione orizzontale del proprio *brand*.

A tal riguardo è utile riportare le dichiarazioni di Peter Hill-Wood a commento della decisione presa di intitolare il nuovo impianto dell'Arsenal F.C. "*Emirates Stadium*": «*Se avessimo intitolato il nuovo stadio a Herbert Chapman o persino ad Arsène Wenger, sarebbe stato musica per le orecchie dei tifosi. Ma le cose sono cambiate nel football e noi abbiamo ricevuto un'offerta magnifica, la più ricca nella storia del calcio inglese. Dobbiamo andare avanti*».

Ma dove nasce esattamente il fenomeno in parola? I precursori in tal senso sono stati gli USA, nel 1953, quando lo stadio della squadra di baseball dei Cardinals prese il nome di *Busch Stadium*, dal nome dell'azienda proprietaria del marchio *Budweiser*. Ad oggi, la stragrande maggioranza degli impianti di squadre sportive americane ha modificato il proprio nome proprio alla luce della stipula di contratti di *namin rights*. Il proliferare di tale tipologia contrattuale non deve neanche stupirci così tanto considerando il valore economico che spesso si cela dietro questi contratti, basti pensare che annualmente gli *New York Mets*, squadra di Baseball, guadagna 21 milioni, avendo denominato lo stadio "*Citifield*".<sup>105</sup>

Anche in Europa non mancano esempi in tal senso:

---

<sup>105</sup> PORZIO A., MARSILIO P., in *La sponsorizzazione degli impianti sportivi e i namin rights. Dagli U.S.A. all'Italia, imparando da Germania e Inghilterra*, in *Le regole del gioco, la gazzetta dello sport*, 8 novembre 2017. Consultabile su: <<https://regoledeggioco.gazzetta.it/2017/11/08/la-sponsorizzazione-degli-impianti-sportivi-e-i-naming-rights-dagli-u-s-a-allitalia-imparando-da-germania-e-inghilterra/>>

- In Germania sono moltissime le società, soprattutto calcistiche, che hanno stipulato contratti di *namin rights*. Esempio in tal senso è fornito dall' Allianz Arena di Monaco, casa del FC Bayern Munich, contratto che porta 6 milioni annui nelle casse del club;
- In Inghilterra, oltre al già citato *Emirates Stadium* abbiamo anche altri esempi come ad esempio l'*Etihad Stadium*, stadio nel quale gioca il Manchester City o il *Bet365 stadium*, casa dello Stoke City;
- In Spagna, dopo una prima fase nella quale il fenomeno non si era sviluppato come negli altri stati europei appena citati, sono arrivati i primi segnali di cambiamento. È infatti recente la stipula del contratto che lega il Barcellona alla nota applicazione musicale *Spotify*, che ha previsto il mutamento di denominazione del *Camp Nou* in *Spotify Camp Nou*.
- In Italia è ormai nota l'obsolescenza degli impianti sportivi, che andrebbero ammodernati. Proprio questo punto non attrae investitori e multinazionali, motivo per il quale il *namin right* in Italia può contare di un numero esiguo di casi (*Allianz stadium* della Juventus; *Dacia Arena* dell'Udinese), aspetto collegato anche alla mancanza in Italia dei c.d. "stadi di proprietà".

La sensazione è che, anche in Italia, assisteremo all'avvento di stadi che appartengono direttamente ai club e contestualmente vedremo il proliferare di stadi intitolati a *brand* di rilievo internazionale. Che sia condivisibile o meno, lo sport attualmente si sta muovendo in tale direzione e, di conseguenza, se vogliamo ritornare ai tempi d'oro del calcio italiano dobbiamo adeguarci alle nuove frontiere che lo sport sta affrontando, con grande spirito di adattamento e sebbene talvolta tali fenomeni possano portare il tifoso a storcere il naso.

### 1.5.5. L'avvento dei diritti televisivi.

La nozione di diritti televisivi è entrata in Italia nel linguaggio comune a causa della sempre più stretta interrelazione che lega lo sport al sistema delle telecomunicazioni e, di conseguenza, alle enormi potenzialità di sfruttamento economico collegate alla visione di manifestazioni sportive.

Il tema qui analizzato è strettamente collegato alla materia della libertà di manifestazione del pensiero che trova consacrazione nell'art 21 della Cost.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Per completezza si riporta il testo integrale dell'art 21 Cost., "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

Il settore delle telecomunicazioni, già negli anni 70, era disciplinato dal legislatore dietro impulso di due importanti sentenze della Corte costituzionale. In particolare, si era prevista una normativa *ad hoc* che limitava sotto alcuni aspetti la libertà di manifestazione del pensiero sottoponendo la radio e la televisione pubblica al controllo e alla vigilanza di una Commissione parlamentare bicamerale. Potere di controllo che prevedeva anche la possibilità, per la Commissione parlamentare, di designare la maggioranza dei componenti del CDA di RAI.

Il dibattito si è accentuato nel momento in cui il mercato radio-televisivo è stato aperto anche alle emittenti private, dibattito che si è concentrato sulla questione relativa all'esigenza di tutelare, da un lato, il diritto all'informazione, e dall'altro, il diritto di sfruttamento economico delle manifestazioni sportive. Non si può non analizzare come la tematica in esame sia poi strettamente legata al tema della concorrenza, potendosi talvolta configurare ipotesi di atti di concorrenza sleale.

Ad ogni modo, la dottrina è oggi concorde nel ritenere che il diritto di sfruttamento delle potenzialità economiche correlate alla visione di una manifestazione sportiva sia prevalente rispetto al diritto di informazione, motivo per cui la ripresa di un evento televisivo non può svolgersi senza il consenso del titolare del diritto di sfruttamento economico della manifestazione stessa. Da tale riconoscimento si è giunti, successivamente, quale facoltà insita nello stesso diritto, del potere di cedere a terzi la legittimazione a riprendere le immagini della gara, perché poi vengano ritrasmesse (c.d. diritti televisivi).<sup>107</sup>

E, proprio con riferimento al tema dei diritti televisivi sugli eventi sportivi bisogna constatare come, prima della riforma<sup>108</sup>, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva avviato diversi procedimenti nei confronti della Lega Calcio di serie A e serie B, ma anche nei confronti di molteplici emittenti televisive. Dal lato della domanda, l'autorità ha accertato che la RAI, Telemontecarlo e Mediaset avevano violato l'art 2 delle Legge n. 287/1990 per aver concluso intese di ripartizione del mercato dei diritti televisivi con riferimento a varie discipline sportive. L'AGCM aveva anche riscontrato un abuso di posizione dominante, nei confronti di Telepiù, per aver concordato un'esclusiva di sei anni con le principali società professionistiche italiane. In più, tale ultimo emittente televisivo, aveva incluso clausole di sfruttamento della propria posizione dominante nel contratto di distribuzione via cavo di programmi e pacchetti calcio.

Dal lato dell'offerta, l'Autorità Garante aveva poi ritenuto ogni partita come singolo prodotto a sé stante, di proprietà della società che gioca nelle mura amiche, ritenendo di fatto illegittima l'intesa stipulata dalla Lega Calcio, la quale aveva venduto collettivamente tali diritti. In tale evenienza, l'Autorità impose la vendita individuale dei diritti televisivi e, contemporaneamente, concesse

---

*La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.*

*Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni."*

<sup>107</sup> LIOTTA G., SANTORO L., op. cit. pp. 203-217.

<sup>108</sup> Introdotta con legge 19 luglio 2007 n. 106 e del successivo D.lgs. 9 gennaio 2008 n.9

un'esenzione triennale per la vendita collettiva dei diritti inerenti alla fase ad eliminazione diretta della Coppa Italia.<sup>109</sup>

La riforma, tanto auspicata, del mercato dei diritti audiovisivi avvenne ad opera della legge delega n. 106/2007 e dal successivo D.lgs. n. 9/2008. Tale innovazione ha segnato il passaggio dal precedente sistema, incentrato sulla titolarità dei diritti in capo agli organizzatori degli eventi, al nuovo sistema, contrassegnato dalla contitolarità dei diritti in capo al soggetto competente ad organizzare la competizione (Lega serie A) e a tutti i soggetti partecipanti alla stessa (squadre partecipanti al campionato di serie A), ispirato al modello della *Uefa Champions League*.

L'attuale sistema risulta essere fondato sui seguenti punti cardine:

- **Contitolarità dei diritti audiovisivi.** Il d.lgs. n. 9/2008 ha segnato il punto di svolta dal precedente sistema, basato sulla titolarità soggettiva dei diritti audiovisivi in capo alle singole società di calcio<sup>110</sup>, alla contitolarità degli stessi tra l'organizzatore della competizione e i singoli organizzatori dell'evento. Detto in altri termini tra la Lega Calcio e le singole società calcistiche. Il diritto di archivio è invece riconosciuto, con riferimento a ogni singolo evento, in condizione di reciprocità tra il club ospitante e il club ospitato.
- **Diritto di utilizzazione economica.** Il vigente sistema attribuisce tale diritto, in via esclusiva, all'organizzatore della competizione. La *ratio* giustificatrice di tale disciplina risiede nella volontà di aumentare i ricavi, e ciò emerge con chiarezza dalla circostanza che la Lega Calcio è tenuta ad offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori di tutte le diverse piattaforme, mediante procedure competitive distinte, sia a livello nazionale che a livello internazionale.
- **Mutualità generale.** L'organizzatore della competizione destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi per tre settori principali: per lo sviluppo dei settori giovanili delle società; per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili dalle rappresentative nazionali; per sostenere gli investimenti degli impianti sportivi, molto vecchi e obsolescenti in Italia, e per lo sviluppo dei centri federali sparsi sul territorio. Tale 10 per cento viene ripartito garantendo una quota del 6 per cento alla Lega serie B; un 2 per cento alla Lega Pro; 1 per cento alla LND (Lega nazionale Dilettanti); 1 per cento alla FIGC.
- **Ripartizione delle risorse.** La ripartizione delle risorse avviene garantendo una quota, divisa in parti uguali, per tutti i partecipanti alla competizione. Le restanti quote verranno suddivise sulla base del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 287/1990.

<sup>110</sup> Per effetto della L. n. 79/1999

<sup>111</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit. pp. 431-435.

### 1.5.6. Un calcio sempre più lontano dai confini nazionali.

Negli ultimi anni, e la finale di “Supercoppa Italiana” tra l’A.C. Milan e l’F.C. Internazionale Milano di quest’anno ne è la riprova, il calcio italiano, ma non solo, si è notevolmente allontanato dai confini nazionali. Il tutto non deve neanche stupire più di tanto, sia per le cifre che girano intorno a tale evento, sia perché anche a livello internazionale la linea di tendenza sembrerebbe essere questa. Si pensi agli ultimi mondiali disputati in QATAR, ma anche all’esperienza spagnola che ha introdotto il sistema delle *final four* per assegnare la Supercoppa Spagnola.

Infatti, andare a giocare all’estero permette ai club di incassare di più e, sempre per ricollegarci al discorso del sempre più intenso intreccio tra industria e sport, consente anche di aprire nuove strade per il *marketing*.

Alla base della scelta di giocare la Supercoppa in Arabia vi è un accordo stipulato nel 2018 tra il paese saudita e la Lega serie A: accordo che avrebbe dovuto avere una durata quadriennale ma che poi, causa COVID-19, fu sospeso e quindi arrivato sino all’edizione del 18 gennaio del 2023. Accordo che ha fruttato, per le due finaliste, un introito di circa 15 milioni, a cui va sottratto un 10 per cento che spetta alla Lega serie A.

In realtà, però, il fenomeno delle finali disputate in paesi stranieri, spesso paesi “emergenti” dal punto di vista calcistico ha origini più antiche. Infatti, la prima Supercoppa italiana disputata all’estero fu quella disputata a Washington nel 1994. Da lì in poi il fenomeno ha assunto dimensioni sempre crescenti essendoci, da un lato, Paesi disposti a sborsare ingenti somme di denaro per poter ospitare partite di cartello e, dall’altro, una realtà calcistica, come quella italiana, che ha bisogno di fondi per poter arrivare agli *standard* dei maggiori campionati europei.<sup>112</sup>

Oltre, però, agli aspetti che convincono da un punto di vista economico non si può non tener conto dell’influenza d’immagine che si crea disputando tali partite in determinati Stati. Il dibattito pubblico è sempre stato molto animato, sia con riferimento agli ultimi mondiali in Qatar, quanto alle finali disputate in paesi quali L’Arabia saudita. L’interferenza negativa è data dal fatto che tali Paesi spesso non rispettano la stragrande maggioranza dei diritti umani. Quindi, da un lato lo sport è da sempre fonte e veicolo di valori importanti ma, dall’altro lato, tende sempre di più ad allontanarsi da tali valori, soprattutto quando si parla delle competizioni più importanti.

Tutto ciò ha portato, proprio con riferimento all’ultima edizione della Supercoppa italiana del 2023, a parole importanti da parte dell’attuale Ministro dello sport Andrea Abodi. Quest’ultimo ha infatti criticato la scelta di disputare tale evento in Arabia dicendo che “*Ci può essere un dibattito sul motivo per cui si vada a giocare la Supercoppa italiana in Arabia piuttosto che altrove. Occorre scegliere i luoghi dove sicuramente la vita è democratica, mi auguro che in futuro su queste scelte*

---

<sup>112</sup> POLIDORO D., in *Perché la Supercoppa italiana si gioca in Arabia Saudita?* Wired, 18 gennaio 2023. Consultabile su: <https://www.wired.it/article/supercoppa-milan-inter-arabia-saudita-perche-incassi/>

*ci sia coerenza sui principi che pratichiamo*".<sup>113</sup> Le parole di Abodi hanno seguito quelle dell'attuale presidente della FIGC Gravina, il quale aveva, anch'esso, espresso il proprio disappunto affermando che *'Mi rattrista che solo 400 spettatori su 58mila saranno italiani. Mi auguro che si trovi un momento di equilibrio economico per coltivare il calcio sul nostro territorio*".<sup>114</sup> Proprio quest'ultima dichiarazione testimonia come, alla base della scelta di disputare tali partite in Arabia, vi sia la necessità di assottigliare il *gap* economico che divide il campionato italiano dagli altri *top* campionati europei.

---

<sup>113</sup>Calcio e Finanza, *'Abodi: <<Supercoppa? Meglio luoghi con vita democratica>>*", 19 gennaio 2023, consultabile su: <<https://www.calciofinanza.it/2023/01/19/abodi-supercoppa-meglio-luoghi-con-vita-democratica/>>

<sup>114</sup> Calcio e Finanza, *'Gravina: <<La Supercoppa in Arabia mi rattrista>>*", 18 gennaio 2023, consultabile su:<<https://www.calciofinanza.it/2023/01/18/gravina-supercoppa-in-arabia-saudita-mi-rattrista/>>

## **CAPITOLO II. NASCITA E SVILUPPO DELLE MCO, UN FENOMENO ANCORA DA DECIFRARE.**

### **2.1. MULTIPROPRIETA' E SPORT, UN BARBARISMO CHE POTREBBE TRARCI IN INGANNO.**

Negli ultimi anni si stanno facendo strada, nel mondo del calcio e con sempre maggiore insistenza, le c.d. "multiproprietà". Si tratta però di un equivoco linguistico, un vero e proprio c.d. barbarismo<sup>115</sup>, derivante dalla traduzione letterale del termine *Multi-Club Ownership (MCO)*; locuzione, quest'ultima, utilizzata soprattutto negli altri paesi per individuare la fenomenologia in base alla quale un medesimo proprietario possiede contemporaneamente più club calcistici, talvolta anche nel medesimo paese.<sup>116</sup>

A ben vedere, però, nell'ordinamento italiano quando facciamo riferimento alle multiproprietà intendiamo un istituto totalmente differente da quello sviluppatosi in ambito sportivo. Infatti, le multiproprietà nel diritto privato italiano sono disciplinate dal d.lgs. 9 novembre 1998, n. 427 e dagli artt. 69 e ss., del codice del consumo, nonché dalla normativa di più recente introduzione prevista nel c.d. "codice del turismo". Le normative appena citate non hanno fatto altro che recepire gli interventi operati a livello comunitario in tale settore, volti perlopiù a garantire un'adeguata tutela nei confronti dell'acquirente, definita parte "debole" del rapporto contrattuale.<sup>117</sup>

In particolare, il crescente interesse da parte degli imprenditori a sfruttare in toto le utilità che un determinato bene può nel tempo fornire, congiuntamente all'interesse dimostrato da parte degli acquirenti di volersi assicurare la fruizione di quel bene unicamente per il tempo di effettivo utilizzo e a costi ridotti ha consentito il diffondersi di quella particolare forma di fruizione dei beni, generalmente detta "multiproprietà" o *timesharing*.<sup>118</sup> Nello specifico, quando parliamo di multiproprietà stiamo facendo riferimento, come sopra evidenziato, ad una particolare forma di fruizione dei beni consistente nella costituzione su una determinata cosa, mediante un sistema

---

<sup>115</sup> Per "barbarismo" si intende " Parola, forma, locuzione introdotta in una lingua, per lo più senza necessità, da un idioma straniero "

<sup>116</sup> FIMMANO' ROCCO F., *Il fenomeno delle "multi-club ownerships" (MCO). Le pluriproprietà delle società di calcio*, rivista di diritto sportivo Giappichelli.

<sup>117</sup> Nello specifico le direttive n. 94/47/CE e n. 2008/122/CE. Per un'analisi più approfondita cfr. TESTA, *La nuova direttiva comunitaria in materia di multiproprietà*, in Imm. E proprietà, 2009, pp. 281 e ss.; CALEO O., *Decentramento normativo e contratti di multiproprietà*, CEDAM, Padova, 2010., pp. 79 e ss.; SECHI V., *Multiproprietà*, in "i Nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, aggiornamento" (a cura di) CENDON P., UTET GIURIDICA, Torino, 2008, pp. 71-74.

<sup>118</sup> TRIMARCHI M., *La multiproprietà*, in *Il diritto privato dell'unione europea* (a cura di) TIZZANO A, Giappichelli Editore, Torino, 2006, p. 290.

definito ‘turnario’, di più diritti di godimento di cui sono titolari soggetti differenti. Ad oggi abbiamo diverse fenomenologie di multiproprietà, a partire da quella alberghiera, passando per la multiproprietà immobiliare<sup>119</sup>, sicuramente la forma più diffusa, e infine la multiproprietà azionaria<sup>120</sup>.

La normativa in questione risulta quindi essere il prodotto dei numerosi interventi operati a livello comunitario, prima, e nazionale, successivamente, volti principalmente a fornire una tutela adeguata nei confronti del consumatore.

## **2.2. LE MCO, NATE COME FENOMENO OCCASIONALE, DAGLI ANNI '60 AD OGGI.**

Il mondo dello sport, ed inevitabilmente con esso anche il mondo del calcio, hanno subito nel corso degli ultimi anni fortissime innovazioni. Nei capitoli precedenti si è infatti analizzato il crescente intreccio che, ormai da tempo, si è creato tra industria e sport. Tale intreccio ha portato i maggiori club sportivi a cercare sempre di più modalità per aumentare e diversificare i ricavi ed ha creato nel tempo una netta separazione, all'interno delle differenti leghe calcistiche, tra quelle che potremmo definire vere e proprie multinazionali del pallone e i club di dimensioni più piccole. Tra le diverse forme di osmosi createsi nel tempo tra industria e sport, oltre alle diverse fattispecie analizzate nei capitoli precedenti<sup>121</sup>, non si può non menzionare il fenomeno delle ‘Multi-clubs ownership’.

Infatti, il fenomeno in parola è divenuto ormai tema centrale ed attuale, discussissimo in diversi ordinamenti. Questo sicuramente è dovuto alla crescente diffusione di tale fattispecie della quale ormai possiamo citare e menzionare un numero innumerevole di casi, essendosi ormai il fenomeno allargato anche comprendendo plurime partecipazioni che spesso esulano dai confini nazionali. Il punto cruciale, e sicuramente più discusso, è quello inerente alle possibili violazioni del diritto della concorrenza fissato in via generale a livello comunitario, nonché il rischio che tali pluriproprietà incidano in maniera negativa sul regolare svolgimento delle competizioni, essendovi la possibilità che vengano a configurarsi dei conflitti di interesse.

Innanzitutto, prima di tracciare le varie tappe che hanno contrassegnato l'evoluzione delle *Multi-clubs ownership*, è necessario eseguire alcune precisazioni terminologiche. Come infatti già analizzato in maniera specifica nel paragrafo precedente<sup>122</sup>, la traduzione letterale di tale locuzione potrebbe indurci in inganno e portarci a ritenere le MCO assimilabili al fenomeno della

---

<sup>119</sup> Nella multiproprietà immobiliare il bene viene attribuito a più soggetti, ognuno dei quali consegue il diritto di goderne per un dato periodo ogni anno.

<sup>120</sup> In tale forma di multiproprietà il bene è di proprietà di una società, la quale cede ai multiproprietari titoli che attribuiscono il godimento per un dato periodo dell'anno.

<sup>121</sup> Cfr. cap. I, par. 1.5.

<sup>122</sup> Cfr. cap. II, par. 2.1.

multiproprietà. Fattispecie, quest'ultima, ben diversa e lontanissima dalle pluriproprietà sportive. Si tratta di un equivoco linguistico già noto nel mondo sportivo, definibile un "barbarismo", come avvenuto con riferimento alle "clausole rescissorie" inerenti ai contratti con i calciatori. Infatti, in quel caso il termine venne importato dall'ordinamento spagnolo e si riferisce ad un recesso indennizzato con annessa multa penitenziale.

Quando parliamo di *Multi-clubs ownership* il riferimento va alla casistica in base alla quale un medesimo proprietario possiede contemporaneamente plurime partecipazioni societarie in diverse squadre calcistiche, ma non solo. Infatti, il fenomeno talvolta prevede la creazione di vere e proprie multinazionali, non operanti unicamente all'interno del settore calcistico, ma allargate anche ad ulteriori mercati sportivi.

Ad oggi, come accennato, sono numerosissimi gli esempi di MCO all'interno del calcio. Sebbene il fenomeno sia di recente evoluzione, le prime ipotesi sono rintracciabili già a partire dagli anni Sessanta quando un gruppo di imprese operanti prevalentemente in Sardegna, capitanate dalla raffineria petrolifera S.A.R.A.S., decise di acquistare il Cagliari. Come ben noto, a capo della raffineria appena citata vi era Angelo Moratti, al tempo presidente dell'Inter. Anche se, a dire il vero, il primo vero e proprio fenomeno di MCO si è sviluppato lontano dai nostri confini nazionali: infatti la società nota come ENIC (*English National Investments Company*) tra il 1995 e il 1997 acquistò l'AEK Atene, lo Slavia Praga S.K. ed il L.R. Vicenza. Questo fu il primo vero tentativo di reazione da parte degli imprenditori, intenzionati a sviluppare il fenomeno delle MCO, alle regole stringenti poste dalle rispettive Federazioni nazionali. Questo perché dinanzi ai divieti di possedere più club calcistici nella medesima Federazione, la soluzione trovata fu quella di acquistare club appartenenti a campionati differenti. Anche le federazioni sovranazionali si sono però con il tempo adattate, introducendo normative volte a limitare l'utilizzo di tali *escamotages*. Attualmente ENIC non risulta più proprietaria dei club sopra citati, possedendo unicamente il Tottenham Hotspur F.C.<sup>123</sup> Ulteriore ipotesi di pluriproprietà abbastanza datata riguarda l'ormai ex presidente del Parma Tanzi che agli inizi degli anni duemila aveva anche il controllo del Palmeiras.<sup>124</sup>

L'aspetto che probabilmente ha reso ormai attualissimo tale fenomeno è sicuramente collegato alla crescita, da un punto di vista quantitativo, che si è avuta negli ultimi cinque anni. Infatti, ad inizio 2017 una ricerca UEFA aveva evidenziato la presenza di ventisei *club* in tutta Europa coinvolti nelle MCO. Col tempo la cifra è aumentata e, ad oggi, la UEFA ritiene che ci siano almeno novanta *club* organizzati. Un ulteriore studio, fornitoci da parte di "CIES Sport Intelligence", ha rilevato la presenza di una trentina di MCO che nel complessivo andrebbero a comprendere almeno 80 club.

---

<sup>123</sup> FIMMANO' ROCCO F., op. cit.

<sup>124</sup> BELLINAZZO M., *Multiproprietà, ecco come funzionano nel mondo (dalle multinazionali europee al modello messicano)*, il Sole 24 ore, 18 settembre 2014. Consultabile su: <https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2014/09/18/multiproprieta-ecco-come-funzionano-nel-resto-del-mondo-tra-i-russi-e-la-red-bull-sp/>

La statistica fornitaci da parte di CIES è molto utile soprattutto perché è stata in grado di mettere in risalto una delle cause principali alla base della repentina diffusione che le MCO hanno avuto, ossia:

- su un primo versante, il drastico calo degli investimenti provenienti dalla Cina e dal sud-est asiatico sviluppatosi a cavallo tra il 2016 e il 2017;
- su di un diverso angolo visuale, il netto aumento degli investimenti provenienti dagli Stati Uniti che stanno pian piano monopolizzando il mercato calcistico europeo.

Sempre per citare ulteriori numeri, necessari soprattutto per evidenziare la crescita irrefrenabile che il fenomeno ha avuto, si richiama ulteriore statistica fornita da ‘World soccer’: in base a tale statistica, infatti, sarebbero circa 117 i club controllati da non più di 45 gruppi di MCO.<sup>125</sup> In particolare, a partire dal 2019, l’incremento è stato pari al 75%: ad esempio, nel campionato più ricco al mondo, ossia la Premier League, sono dodici i club a detenere partecipazioni in oltre trenta società militanti in altre nazioni.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> MENARY S., *Special Report: Multi-Club Ownership*, World Soccer, 17 maggio 2021. Consultabile su: <<https://www.worldsoccer.com/best-of-ws/special-report-multi-club-ownership-412142>>

<sup>126</sup> BELLINAZZO M., *Le nuove guerre del calcio. Gli affari delle corporation e la rivolta dei tifosi*, Feltrinelli, Milano, 2022.

Premier League Multi-Club Models		
Club	Owner	Total clubs in structure
Arsenal	Stan Kroenke	2
Bournemouth	Bill Foley	2
Brentford	Matthew Benham	2
Brighton	Tony Bloom	2
Crystal Palace	David Blitzer	6
	John Textor	5
Leicester City	King Power	2
Manchester City	City Football Club	13
Nottingham Forrest	Evangelos Marinakis	2
Southampton	Sport Republic	2
West Ham United	Daniel Kretinsky	2

Ten of the 20 teams currently playing in the English Premier League operate in MCO models, with ties to 25+ clubs around the world.

Figura 1: fonte consultabile su <<https://www.natlawreview.com/article/multi-club-ownership-good-game>>

È indubbio che quando si fa riferimento alle MCO il primo pensiero va al City Football Group e alla Red Bull, ma in realtà il mondo calcistico contemporaneo potrebbe in certi sensi essere definito come “l’era delle pluriproprietà”.<sup>127</sup> Uno dei “colossi” in tema di MCO è sicuramente lo statunitense David Blitzer che per il tramite della propria *holding*, la “Globalon Football Holdings”, è riuscito a creare un vero e proprio gruppo composto da sei società, militanti in Europa. Di tale network ne fanno parte: la squadra tedesca dell’Augsburg; i belgi del Waasland-Beveren; il Crystal Palace, militante in Premier League; l’Alcorcon, squadra spagnola; l’Estoril Praia e da ultimo anche la squadra olandese dell’Ado Den Haag. Gli investimenti di Blitzer si sono però sviluppati anche oltreoceano, il ricco imprenditore ha infatti deciso di allargare le proprie partecipazioni sportive anche a settori differenti da quello calcistico subentrando, nel gennaio 2022, nel capitale della franchigia Mls “Real Salt Lake”. Vi è di più, a giugno dello stesso anno, Blitzer ha anche acquisito il 35% delle quote dei “Cleveland Guardians”, avendo infatti ottenuto l’approvazione da parte della “Major League Baseball”. L’esempio appena citato è in grado di farci comprendere come, in alcune ipotesi, gli imprenditori che decidono di investire nel fenomeno delle

<sup>127</sup> Per maggiori approfondimenti sul *City Football Group* e sul *Red Bull Group* si veda cap. IV.

MCO decidano di farlo diversificando i mercati in cui detengono partecipazioni, non limitandosi unicamente al mondo calcistico. Ed infatti, Blitzer, insieme a Josh Harris vanta partecipazioni anche nell'hockey (detiene una quota dei New Jersey Devils), nel basket (possiede i Philadelphia 76ers) e negli eSports. È interessante analizzare come, di fatto, i due finanziari americani abbiano scalzato via l'imprenditore belga Roland Duchalet. Infatti, a quest'ultimo apparteneva l'Alcorcon, acquistato da Blitzer, ma anche ulteriori cinque società in giro per l'Europa. Il motivo principale per cui Duchalet pian piano ha deciso di cedere tutti i suoi club è dovuto alle ingenti difficoltà, soprattutto economiche, che si sono palesate nel dover gestire diverse realtà in diverse nazioni: ad oggi, infatti, l'imprenditore belga risulta essere proprietario unicamente del Carl Zeiss Jana, squadra militante nella terza serie tedesca.<sup>128</sup>

Ulteriore esempio ci viene fornito da Vincent Tan, business man Malesiano, anch'esso in grado di mettere insieme un nutrito gruppo di club: possiede infatti il Cardiff City, il Fudbalski klub Sarajevo, il Kortrijk e partecipazioni nei Los Angeles Fc.<sup>129</sup> In realtà però il miliardario malese non ha avuto sempre vita facile, nel 2013 provò infatti a cambiare i colori sociali del Cardiff City, provocando l'ira dei tifosi che lo fecero tornare indietro sui suoi passi. L'obiettivo che Tan voleva perseguire, variando i colori sociali del club, era atto ad attuare particolari strategie di marketing sportivo ma, come detto, non se ne fece più nulla a causa del dissenso dei tifosi.<sup>130</sup> Ci sono stati però anche altri imprenditori asiatici incuriositi dal fenomeno delle MCO, infatti nel 2017 il 92% delle quote dell'Oud-Heverlee Leuven sono state acquistate dalla King Power, società thailandese già proprietaria del celebre Leicester City.<sup>131</sup> Ma, tra i colorati investimenti orientali, Suning è sicuramente stata in grado di porsi una spanna sopra le altre: il colosso asiatico, specializzato nel retail, ha iniziato i propri investimenti acquistando lo Jiangsu di Nanchino per poi sbarcare in Europa divenendo azionista forte dell'Internazionale Milano. In realtà, il progetto iniziale prevedeva la creazione di una vera e propria rete di club collegati al quartier generale ma le restrizioni imposte dal governo cinese con riferimento agli investimenti calcistici hanno frenato il progetto. Dall'esperienza che ci viene fornita da Suning emerge con chiarezza anche l'obiettivo da essa seguito: ossia sfruttare il crescente interesse che il pubblico asiatico ha mostrato verso il mondo del pallone e far crescere il marchio Suning anche in Europa.<sup>132</sup>

Tornando all'Europa, nel 2020 l'Atletico de Madrid International Holding ha investito nella Canadian Premier League, acquistando partecipazioni nell'Ottawa Fury Fc. Ma i possedimenti dei *colchoneros* vanno ben oltre, detengono infatti anche il 61% delle quote dell'Atletico San Luis in

---

<sup>128</sup> BELLINAZZO M., op.ult.cit., pp. 150 e ss.

<sup>129</sup> CHICCO M., *L'era delle multiproprietà, avere più squadre aiuta a diversificare i ricavi: il calcio si dovrà adeguare?* Rivista 11, 2 gennaio 2019. Consultabile su: <<https://www.rivistaundici.com/2019/01/02/proprietà-squadre-red-bull/>>

<sup>130</sup> BELLINAZZO M., op. ult. cit., p. 151.

<sup>131</sup> BELLINAZZO M., Ivi., pp. 150 e ss.

<sup>132</sup> CHICCO M., op. cit.

Messico e in passato avevano anche rilevato alcune quote del Lens, militante in Ligue 1 e dell'Atletico de Kolkata, club dell'Indian Super League.<sup>133</sup> Ulteriori esempio ci viene fornito dall'Ajax, socio di maggioranza dell'Ajax Cape Town in Sud Africa e dal Monaco, club il cui proprietario possiede anche partecipazioni nel Cercle Brugge, compagine belga. Alla base di questi progetti vi è sicuramente la volontà di far crescere giovani calciatori, facendoli formare nei club "satellite" per poi arrivare al club posto al vertice della piramide.<sup>134</sup>

Non si trattava, invece, di una vera e propria pluriproprietà ma ha comunque destato e suscitato problemi di conflitti di interesse la partnership stipulata da Roman Abramovich, nel 2004, con il CSKA Mosca. Le maggiori critiche sono state alimentate dalla circostanza che, durante la Champions League 2004/2005 la squadra di proprietà di Abramovich, ossia il Chelsea Fc, e il CSKA Mosca vennero sorteggiati nel medesimo girone. Fortunatamente tale incongruenza, sebbene non sanzionata dalla UEFA, non comportò danni per quanto riguarda la correttezza e veridicità dei risultati. Ad ogni modo, nel 2005, Abramovich decise di cedere le sue quote a Gazprom: il colosso energetico, sebbene decise di cancellare subito l'accordo con il CSKA<sup>135</sup>, rappresenta un altro caso di conflitto di interessi. Non può mancarsi di evidenziare come Gazprom abbia stipulato accordi, oltre che con la stessa UEFA Champions League, anche con il Chelsea, lo Schalke 04 e lo Zenit San Pietroburgo. Il gigante dell'energia ha anche provato ad acquisire quote nello Stella Rossa Belgrado, squadra di cui già è sponsor.<sup>136</sup> La scelta, da parte di Gazprom, di tentare l'acquisto del club di Belgrado era collegata all'ambizione di far arrivare un gasdotto – il South Stream- in Europa e nei Balcani. Non a caso, infatti, nel momento in cui tramontò la possibilità di costruire tale gasdotto a causa dei vincoli imposti dall'Unione Europea, Gazprom decise di abdicare la via che avrebbe portato all'acquisto del club di Belgrado.<sup>137</sup> Quest'ultimo esempio, fornitoci da Gazprom, ha il grande pregio di mettere in risalto gli interessi, anche politici, che spesso si celano dietro il mondo calcistico.

È interessante anche menzionare un ulteriore caso di MCO, insediatosi al centro dell'Europa, e più precisamente a Zurigo. Il riferimento va ad Ahmet Schaefer, a capo della Core Sports Capital, il quale ha deciso di rilevare il Clermont Foot 63 e l'Fc Lustenau, militante nel campionato austriaco. Lo scopo dichiarato dall'imprenditore è quello di "creare un'alleanza globale di football club e partecipazioni".<sup>138</sup>

Esaminando queste ipotesi di pluriproprietà emerge anche come talvolta l'aspetto sportivo venga messo in secondo piano. Il nodo cruciale è infatti insediarsi nel miglior luogo in cui potersi

---

<sup>133</sup> BELLINAZZO M., Ivi, pp. 150 e ss.

<sup>134</sup> CHICCO M., op. cit.

<sup>135</sup> Nello specifico l'accordo con il CSKA Mosca venne cancellato perché Gazprom era già sponsor dello Zenit San Pietroburgo.

<sup>136</sup> BELLINAZZO M., op. cit. nota 124.

<sup>137</sup> BELLINAZZO M., op. cit. nota 126, p. 92

<sup>138</sup> BELLINAZZO M., Ivi p. 152

procurare giovani talenti, con il minimo sforzo economico, anticipando per certi versi l'attività degli Agenti sportivi. Ed infatti il Brasile potrebbe divenire il nuovo luogo cardine in cui sviluppare multinazionali del calcio.<sup>139</sup> Su questa lunghezza d'onda, oltre agli investimenti svolti sia da parte di 777 Partners quanto da parte di John Textor, di cui si parlerà in maniera più approfondita nel proseguo di questa trattazione è interessante esaminare il caso di un multiproprietario fuori dagli schemi, Ronaldo Luis Nazario de Lima. L'imprenditore brasiliano, noto con l'appellativo di "Fenomeno", ha comprato nel 2021 il 90% del Cruzeiro. La scelta è stata presa da Ronaldo dopo aver già maturato esperienza nel settore sportivo: infatti egli era già co-proprietario dei Fort Lauderdale Strikers, una franchigia della Florida, ma soprattutto risulta essere socio di maggioranza del Real Valladolid. A facilitare l'acquisto del Cruzeiro è stata la *Lei da Sociedade Anonima do Futebol* del 2021, voluta da Jair Bolsonaro. Tale legge era volta a favorire la trasformazione dei club calcistici brasiliani in vere e proprie società di capitali, aprendo di conseguenza il calcio brasiliano agli investitori esteri. È lecito quindi attendersi un aumento esponenziale degli investimenti esteri nel calcio brasiliano nel breve e lungo periodo.

Tra i primi ad avvalersi di tale legge possiamo citare sicuramente John Textor, che per il tramite della Eagle Football Holdings, di cui è proprietario, ha acquistato il 90% del Botafogo. Risale poi al 2021 l'acquisto, sempre ad opera del magnate americano, di una quota di minoranza del Crystal Palace. In realtà Textor ha tentato anche di acquisire ulteriori compagini, come ad esempio il Newcastle e il Benfica, non riuscendo però a concretizzare le proprie intenzioni. Ad ogni modo, Textor oggi risulta anche detenere partecipazioni di maggioranza in un club belga di seconda divisione, il Rwd Molenbeek ma soprattutto nell'OL Groupe. Attualmente, infatti, ne detiene circa i due terzi del capitale e mira a fare in modo che l'Olympique Lyonnais diventi il nodo cruciale del progetto Eagle. Il progetto di Textor è molto interessante, soprattutto se rapportato ad altre ipotesi di MCO presenti in Europa, poiché è volto a raggiungere l'obiettivo di costruire un sistema di club equivalenti tra di loro, senza quindi porre un unico club al vertice della gerarchia, esattamente come avviene nel fenomeno dei c.d. "gruppi paritetici", che verrà esaminato nel paragrafo successivo.<sup>140</sup> Il medesimo obiettivo e la stessa strategia operativa hanno animato 777 partners ad acquistare plurime partecipazioni soprattutto in Europa e Sud America. La holding company americana ha infatti acquistato, in un primo momento, un pacchetto di minoranza del Siviglia e il 99% delle quote del Genoa. A queste partecipazioni se ne sono aggiunte recentemente di ulteriori, facciamo riferimento al Vasco da Gama, club di cui 777 partners possiede ormai circa il 70% delle quote. L'investimento svolto in Sud America è in grado anche di mettere in risalto alcuni aspetti positivi del fenomeno che qui si sta esaminando: infatti investire in paesi in cui l'industria calcistica è meno

---

<sup>139</sup> MOGGIA V., *Fenomenologia delle multiproprietà nel calcio, Pallonate in Faccia*, 5 giugno 2022. Consultabile su: <https://pallonateinfaccia.com/2022/06/05/calcio-multiproprieta-multinazionali/>

<sup>140</sup> Cfr. cap. II par. 2.3.

svilupata permette di ammodernare infrastrutture, giovando quindi all'economia dell'intera Federazione calcistica di riferimento. Ad oggi, 777 partners ha anche acquistato lo Standard Liegi e il 100% delle quote del Red Star Fc, nonché il Melbourne Victory in Australia.<sup>141</sup> Il direttore generale di 777 partners commentò in questo modo l'investimento effettuato: *‘Le condizioni finanziarie di molti club europei sono diventate allettanti per investire. Negli USA le valutazioni sono astronomiche ed è molto difficile comprare una squadra in Mls o in Nba. In Europa sono molto più accettabili, in campionati ultra-competitivi e con un grande seguito di tifosi’*.<sup>142</sup> In realtà, ad ora, i risultati raggiunti da parte della holding americana sono stati tutt'altro che soddisfacenti, almeno sul piano sportivo. Probabilmente, infatti, questa grande esplosione economica e finanziaria ha portato molti investitori ad acquistare club senza neanche “digerirli”: nel senso che esaminando proprio l'esempio fornitoci da 777 partners emerge con chiarezza come investire ingenti somme di denaro non sempre porti a risultati positivi, se alla base non vi è una logica coerente.<sup>143</sup>

Altro esempio da tenere in considerazione ci viene fornito dal fondo di investimento Berkeley Capital CJSC, nome dietro il quale si cela il Noah Football Group. Quest'ultimo rappresenta un vero e proprio insieme di società calcistiche messe insieme a partire dal territorio dell'ex Unione Sovietica: infatti, ad oggi, ricomprende al proprio interno il Noah Fc<sup>144</sup> e dal 2022 il gruppo armeno ha acquistato anche il 10% del Paris Fc. Al di là delle attuali partecipazioni che il fondo di investimento armeno possiede non ci si può esimere dall'evidenziare come non sempre gli investimenti fatti dal Noah Football Group abbiano portato gli esiti sperati. Sotto questo punto di vista preme evidenziare che, a cavallo tra il 2020 e il 2021, il gruppo acquistò partecipazioni nel calcio lettone, tedesco e italiano ottenendo risultati disastrosi che comportarono la cessione dei club precedentemente incorporati nella MCO: ossia il Lokomotiv Daugavpils in Lettonia<sup>145</sup>; il Kfc Uerdingen in Germania, e lo storico club calcistico del Siena.<sup>146</sup>

Gli investimenti americani, come precedentemente accennato, costituiscono uno dei motivi principali per cui, il fenomeno che qui si sta trattando, ha avuto una repentina evoluzione. E parlando di tali investimenti non si può non menzionare Chien Lee, business man americano e Ceo di NewCity Capital, il quale ha avviato una politica di investimenti in club calcistici a partire dal 2016. L'imprenditore si era infatti affacciato all'interno del mercato calcistico europeo insieme ad altro imprenditore, Paul Conway, acquistando il Nizza. Ad oggi il club è stato ceduto ad Ineos

---

<sup>141</sup> BELLINAZZO M., op. ult. cit., p. 155

<sup>142</sup> BORGHI N. *Cosa sono le multiproprietà nel calcio e perché si stanno diffondendo*, Upday News, 11 ottobre 2021. Consultabile su: <<https://archive.upday.com/it/cosa-sono-le-multiproprieta-nel-calcio-e-perche-si-stanno-diffondendo/>>

<sup>143</sup> MOGGIA V., op. cit.

<sup>144</sup> Il club della città di Yerevan è nato nel 2017 con il nome di “Artsakh”, la regione contesa da tempo tra l'Armenia di fede cristiana e l'Azerbaijan di fede musulmana. Il nome del club venne variato in “Noah Fc” in onore del patriarca biblico Noè la cui arca, secondo la leggenda, si sarebbe proprio arenata in Armenia.

<sup>145</sup> Il club subì anche un cambio di denominazione ed infatti venne ribattezzato “Noah Jurmala”.

<sup>146</sup> BELLINAZZO M., op. ult. cit., pp. 155-156.

(*Inspec Ethylene Oxide Specialities*)<sup>147</sup>, ma comunque l'imprenditore americano risulta essere ancora azionista del Barnsley Fc nel Regno Unito; del Kv Oostende in Belgio; del Nancy in Francia; del Den Bosch in Olanda e dell'Esbjerg in Danimarca ed è co-proprietario del Fc Thun in Svizzera.<sup>148</sup>

Un ulteriore caso di pluriproprietà divenuto celebre ci viene fornito dall'esperienza di Matthew Benham, che ha messo in atto una strategia in base alla quale i due club da lui posseduti non si trovano in situazione di subordinazione dell'uno rispetto all'altro. Ha infatti evitato la creazione del c.d. "feeder club", in quanto i due club da lui posseduti, l'Fc Midtjylland e il Brentford, condividono tra di loro le conoscenze acquisite senza mai entrare in competizione tra di loro. È da evidenziare anche come nel corso degli anni, a differenza di altre ipotesi di MCO, i due club non si sono scambiati un numero innumerevole di calciatori, dimostrando quindi proprio la volontà di creare una rete di club posti sullo stesso livello, al fine di inter-scambiarsi conoscenze e competenze.<sup>149</sup> L'esempio che ci viene fornito da Matthew Benham introduce anche un argomento interessante all'interno del mondo delle pluriproprietà, ossia i c.d. "Moneyball-club". Il metodo utilizzato consiste nello scovare giovani talenti in base a statistiche particolari, basate sugli *expected goals*: ciò che avviene in "Moneyball".<sup>150</sup> La gestione dei due club è infatti basata sul giusto mix tra casualità e imponderabilità del calcio, utilizzando algoritmi e statistiche.<sup>151</sup>

In quella che potremmo ormai definire una vera e propria tendenza a chi possiede più club si è ormai inserito anche il Qatar Sports Investment con l'acquisizione del 22% delle quote dello Sporting Braga. Attraverso questa acquisizione il fondo Qatarota, già proprietario del Paris-Saint Germain, potrà quindi contare su un secondo club in Europa. Alla base della scelta, da quel che si evince dalle dichiarazioni effettuate da Nasser Al Khelaifi, vi è la volontà di investire in un paese, come il Portogallo, ricco di tradizione sportiva e con tifosi calorosi. Anche se è indubbio che l'investimento sia stato effettuato, *in primis*, per creare una rete calcistica in grado di formare calciatori competitivi da girare al *main club*, ossia il PSG. In realtà però l'ipotesi appena analizzata rischia di sollevare numerosi problemi, dovuti all'incompatibilità con la normativa posta dalla UEFA in tema di pluriproprietà.<sup>152</sup> Ad oggi tale situazione di incompatibilità ancora non si è

---

<sup>147</sup> *Ineos* rappresenta uno dei classici esempi di imperi poli-sportivi, ha infatti investito nel calcio, nel ciclismo, nell'automobilismo e nella vela.

<sup>148</sup> BELLINAZZO M., op. ult. cit., pp. 156-157.

<sup>149</sup> REAGH A., *The strategies of Multi-Club Ownership*, 22 agosto 2021, consultabile su: <<https://www.aidanreagh.com/post/mco-strategies>>

<sup>150</sup> Nello specifico, Moneyball è un sistema di statistica sportiva reso celebre dal libro *Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game* scritto da Michael Lewis. Cfr. ANNUNZIATA A., "Le 3 cose che insegna il libro Moneyball", [www.sportdiblog.it](http://www.sportdiblog.it) 2 agosto 2021. Consultabile su: <<https://www.sportdiblog.it/le-3-cose-che-insegna-il-libro-moneyball/>>

<sup>151</sup> BELLINAZZO M., op. ult. cit., pp. 162-164

<sup>152</sup> BELLINAZZO M., *Il Qatar apre alla multiproprietà: il fondo del Psg rileva il 22% del Braga*, il Sole 24 ore, 11 ottobre 2022. Consultabile su: <<https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2022/10/11/il-qatar-apre-alla-multiproprieta-il-fondo-del-psg-rileva-il-22-del-braga/>>

verificata, poiché il Braga ha partecipato alla Uefa Conference League e il Psg alla Champions League, non integrando quindi la fattispecie prevista dall'art 5 del regolamento U.E.F.A.

Definirla "tendenza a chi possiede più club", sebbene possa sembrare una forzatura, è in realtà ciò che emerge ad oggi guardando l'evoluzione del fenomeno che appena quattro anni fa si mostrava in tal modo:

### Multi-club ownership

● Full owner ● Part-owner



Guardian graphic | Images: CameraSport and Inter via Getty Images, McManus/BPI/Rex/Shutterstock, PA, Xinhua/Rex/Shutterstock

Figura 2: fonte consultabile su:

[https://www.reddit.com/r/soccer/comments/9d8rd0/multiclub\\_ownership\\_in\\_football\\_infographic/](https://www.reddit.com/r/soccer/comments/9d8rd0/multiclub_ownership_in_football_infographic/)

E, dagli esempi sin ora citati, emerge in maniera chiara come il dato sia aumentato esponenzialmente e sia destinato ad aumentare ancora.

Anche in Italia non mancano esempi di pluriproprietà. È recente, infatti, l'acquisto del Milan da parte del fondo statunitense RedBird, il quale possiede anche una partecipazione minoritaria nel

Liverpool e una maggioranza nel Tolosa. Ad ogni modo Redbird non è diventato proprietario assoluto del club calcistico italiano, ne ha infatti acquistato solo una parte maggioritaria delle quote lasciando le ulteriori ad Elliott.<sup>153</sup>

È indubbio che parlare di pluriproprietà in Italia porta alla mente i casi più recenti, con Lotito e De Laurentiis; ma, in Italia, la prima famiglia ad entrare nel business delle MCO è stata la famiglia Pozzo. Pozzo era già proprietario dell'Udinese dal 1986 quando decise di ampliare il suo portfolio sportivo al di fuori dei confini nazionali.<sup>154</sup> La nascita di questa particolare tipologia di pluriproprietà è dovuta ad un fattore in particolare: la famiglia Pozzo aveva infatti individuato, come *business model* da seguire, quello di scovare calciatori sconosciuti per poi valorizzarli e realizzare plusvalenze. Con il tempo questa strategia portò il club friulano a possedere troppi calciatori, motivo per cui la famiglia decise di acquistare il Granada, poi venduto ai cinesi di "Desports". L'esperimento aveva però portato risultati parecchio soddisfacenti, motivo per cui nel 2012 la famiglia decise di acquistare il Watford, all'epoca in Championship. Nel corso degli anni sono stati numerosi i giocatori passati da un club all'altro, dimostrando chiaramente la volontà alla base della creazione di tale pluriproprietà. I club posseduti da Pozzo sono posti sullo stesso livello, senza avere un *main club* e un c.d. club *feeder*. Aspetto peculiare è che oggi il Watford ha un fatturato maggiore dell'Udinese, club di partenza.<sup>155</sup> In particolare, la pluriproprietà calcistica messa in piedi dalla famiglia Pozzo ha raggiunto risultati notevoli, sia sul piano sportivo, quanto sul piano economico. Sul piano economico sono infatti numerosi gli scambi intercorsi tra le società possedute dal Presidente italiano, sul piano sportivo i risultati raggiunti sono stati di assoluto valore. In definitiva, attraverso la rete di club creata da Pozzo:

- I giocatori sono stati acquistati a prezzi molto bassi, grazie ad un efficace lavoro di *scouting*;
- Sono stati successivamente scambiati tra i vari club;
- Per poi essere venduti ad un prezzo elevato, registrando quindi una "plusvalenza".<sup>156</sup>

Avendo citato la cessione effettuata da parte della famiglia Pozzo ai cinesi di "Desports" non si può non evidenziare come tale *holding*, nel 2017, con l'obiettivo di tessere una vera e propria rete di società acquistò anche il 60% del Parma Calcio.<sup>157</sup> Ad ogni modo, attualmente, il club ducale è stato acquistato dal "Krause Group" che ne detiene il 90%.<sup>158</sup>

---

<sup>153</sup> MOGGIA V., op. cit.

<sup>154</sup> PANSA E., *Deroga di quattro anni per ADL. Le multiproprietà internazionali*, 888 sport, 14 maggio 2022. Consultabile su: <<https://www.888sport.it/blog/multiproprieta-calcio>>

<sup>155</sup> CHICCO M., op. cit.

<sup>156</sup> PASTORE L., *Third party ownership and multi-club ownership: where football is heading for*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2018., p. 38

<sup>157</sup> Calciopolis, "Il gruppo cinese Desport si prende il Parma: si sperimenterà la multiproprietà", 22 giugno 2017, Consultabile su: <<https://www.calciopolis.it/2017/06/22/gruppo-cinese-desport-si-prende-parma-si-sperimentera-la-multiproprieta/>>

<sup>158</sup> Corriere dello sport, "Krause Group acquista il Parma: ufficiale", 18 settembre 2020, consultabile su: <[https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/parma/2020/09/18-7390778/krause\\_group\\_acquista\\_il\\_parma\\_ufficiale](https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/parma/2020/09/18-7390778/krause_group_acquista_il_parma_ufficiale)>

Nella penisola italiana abbiamo avuto anche ulteriori esempi di pluriproprietà: intorno agli anni duemila era presente quella della famiglia Gaucci, in grado di possedere contestualmente, prima, il Perugia e la Viterbese e successivamente il Perugia e il Catania. Altro caso ci viene fornito dalla famiglia Sensi, con il presidente Franco Sensi proprietario contemporaneamente di Roma e Palermo.<sup>159</sup>

Anche Maurizio Setti rientra tra gli imprenditori italiani da ricomprendere nell'elenco di coloro che posseggono plurime partecipazioni in diversi club: infatti, l'imprenditore carpigiano risulta essere presidente dell'Hellas Verona e socio di maggioranza del Mantova, che attualmente milita in Lega Pro.<sup>160</sup>

Non può essere definita una vera e propria pluriproprietà, quanto piuttosto una "sinergia" calcistica, quella messa in piedi da Tommaso Giulini, proprietario del Cagliari il cui nome dell'impresa compare sulle divise da gioco dell'Olbia. È più opportuno definirla sinergia in quanto Giulini non possiede partecipazioni nella società di terza serie italiana, ma, nonostante ciò, sono numerosi i giovani talenti del Cagliari prestati all'Olbia al fine di maturare l'esperienza necessaria.<sup>161</sup>

### **2.2.1. I diversi modelli di *Multi-clubs ownership* e i risvolti pratici del sistema.**

Dalla disamina fin qui svolta sono emersi alcuni dati da cui poter partire per svolgere alcune considerazioni volte ad inquadrare meglio il fenomeno. Sicuramente il primo dato che emerge con chiarezza è inerente alla crescita esponenziale che le pluriproprietà hanno avuto e, proprio tale crescita esponenziale, ha determinato anche una vera e propria diversificazione nelle strategie volte a costruire una rete di club in giro per il mondo. Infatti, sono due i principali modelli seguiti per attuare tale investimento:

- Vi può essere un primo modello all'interno del quale viene individuato un club di punta, posto al vertice della gerarchia, con la conseguenza che gli altri club verranno individuati come "club satellite" o "feeder club".
- In senso contrario, è possibile sviluppare un modello nel quale non viene individuato un club posto, da un punto di vista gerarchico, al di sopra degli altri. In questo secondo sistema i club saranno quindi tutti di pari livello.

Per quel che riguarda il primo tipo di sistema, l'aspetto che porta imprenditori e presidenti a creare una rete all'interno della quale vi è un club di punta è collegato alla volontà di sviluppare un vantaggio competitivo. Infatti, i proprietari di club di grandi dimensioni hanno iniziato ad acquistare

---

<sup>159</sup> BELLINAZZO M., op. cit. nota 126, p. 161

<sup>160</sup> FONSATO S., *Non solo Lotito: multiproprietà o sinergie calcistiche?* 888 sport, 26 settembre 2020. Consultabile su: <<https://www.888sport.it/blog/serie-b-multiproprieta>>

<sup>161</sup> FONSATO S., op. cit.

club satellite in campionati c.d. “minori” per garantire ai propri giovani la possibilità di maturare la giusta esperienza necessaria per tornare alla “casa madre”. Esempi di questo tipo ci vengono forniti dal “City Football Group” (CFG) e dalla Red Bull, che rappresentano anche i casi di MCO maggiormente noti all’interno del panorama calcistico attuale.

Possedere invece molteplici club posti sul medesimo piano può comportare vantaggi, *in primis*, da un punto di vista strettamente sportivo: infatti in tal modo si può minimizzare il rischio di infortuni, ottimizzando al contempo le prestazioni sportive. Per quel che riguarda tale sistema l’esempio di maggior influenza ci viene fornito dalla famiglia Pozzo, proprietario di Watford e Udinese: sono numerosi i trasferimenti effettuati tra i due club, dimostrando quindi anche l’utilità di tale sistema per gestire calciatori in esubero e ormai fuori dal progetto della propria squadra. Inoltre, tra gli indubbi vantaggi di tale sistema vi è anche la possibilità di centralizzare in capo ad un unico soggetto alcune funzioni, risparmiando in bilancio. Così come tale approccio consente di far crescere il potere contrattuale dei proprietari, garantendo un accesso maggiormente vasto in diversi mercati.<sup>162</sup>

Vi sono senza ombra di dubbio anche aspetti che accomunano i due diversi modelli. Un primo esempio ci viene fornito dal vantaggio, non di poco conto, di poter aggirare il *Financial Fair Play* imposto dalla UEFA. In che modo può avvenire tale elusione?

- *In primis*, per ridurre l’imposizione di riduzione dei costi la società madre può trasferire uno o più giocatori alla società satellite. I giocatori vengono ceduti ad una valutazione maggiorata, spesso non corrispondente alla realtà, al fine di registrare in bilancio una “plusvalenza fittizia”. L’obiettivo che si vuole raggiungere è fare in modo che, anche laddove la società dovesse trovarsi in uno stato di perdita, si possa ridurre tale perdita o, nei casi più lampanti, risultare in utile. In questo modo si riescono ad aggirare le sanzioni, iscrivendosi ai successivi campionati.
- Vi può essere anche l’ipotesi opposta: ossia casi nei quali la società madre ha la necessità di diminuire l’utile per ridurre l’imposizione fiscale. All’atto pratico tale obiettivo viene conseguito cedendo un calciatore da una società all’altra ad un prezzo minore rispetto a quello di acquisto.<sup>163</sup>

Oltre ai risvolti strettamente economici, vi sono però conseguenze lampanti soprattutto sul piano sportivo. Una conseguenza sportiva, che potremmo definire negativa, si verifica nell’ipotesi in cui uno o più calciatori vengono girati dal club madre ai club satellite. Vittime di questo approccio saranno proprio i calciatori che vedranno molto spesso “regredire” le proprie prospettive future di

---

<sup>162</sup> Sport Magazine, ‘Come funziona la multiproprietà nel calcio: tutto quello che bisogna sapere’, 14 maggio 2021, Consultabile su: <[https://www.sportmagazine.it/calcio/2021/05/14/come-funziona-multiproprieta-nel-calcio/?refresh\\_ce](https://www.sportmagazine.it/calcio/2021/05/14/come-funziona-multiproprieta-nel-calcio/?refresh_ce)>

<sup>163</sup> CAPUANO A. *Le multiproprietà delle società professionistiche. Analisi della normativa e ipotesi di riforma del sistema.*, Rivista di diritto sportivo Giappichelli, 2016 p. 17

carriera. Sempre più spesso, infatti, le proprietà che decidono di investire nel fenomeno in parola, mirano a possedere un numero consistente di giocatori, molti dei quali vengono acquistati sebbene non possano portare ai risultati sportivi che mira a raggiungere il *main club*, ma che risulteranno comunque essere molto utili a fini gestionali.<sup>164</sup>

In realtà però il fenomeno delle *Multi-clubs ownership* risulta essere molto appetibile per gli investitori anche per ulteriori ragioni. Sicuramente l'intento principale perseguito da chi investe in tale sistema è quello di voler diversificare i ricavi, costruendo con il tempo un vero e proprio portfolio composto da squadre calcistiche. È altrettanto indubbio però come il tutto finisca per incidere, non necessariamente in maniera positiva, sulla *governance* sportiva. Infatti, il diffondersi del fenomeno comporta effetti a catena per quel che riguarda:

- Il trasferimento di calciatori;
- Le opportunità commerciali;
- L'equilibrio calcistico complessivo in tutto il mondo.

Un primo vantaggio ottenibile attuando un corretto modello di MCO è sicuramente quello di poter sfruttare al meglio l'infrastruttura di *governance* centralizzata e applicare le lezioni apprese da tutto il gruppo. Infatti, investire in mercati calcistici differenti consente di poter apprendere anche il modo in cui tali mercati funzionano. Inoltre, la struttura di *governance* centralizzata porta con sé anche vantaggi finanziari quali la riduzione dei costi e l'aumento dei ricavi.

Altro risvolto positivo che può incentivare verso l'utilizzo di tale modello è rappresentato sul versante delle "*sponsorships and commercial deals*". Infatti, operare come gruppo dà luogo alla possibilità di concludere accordi di sponsorizzazione valevoli per il gruppo considerato nella sua totalità. Ad esempio, un gruppo MCO potrebbe concludere un unico contratto di sponsorizzazione con un produttore di kit o con un unico sponsor di magliette da gioco.<sup>165</sup> Un accordo come questo appena delineato produrrebbe vantaggi per tutte le parti coinvolte:

- Lo *sponsor* riuscirebbe infatti ad aumentare il proprio profilo essendo associato, oltre che a tutti i club, anche al *main club*, dotato spesso di un potere di mercato molto forte. Inoltre, per lo *sponsor*, essere associato anche agli altri club è vantaggioso perché consente di accedere a diversi mercati.
- Per il gruppo invece, concludere tali contratti, consente di creare un'identità di marca più forte. A beneficiarne saranno sicuramente i club più piccoli che vengono associati al *main club*.

---

<sup>164</sup> CAPUANO A., Ibidem. p. 17.

<sup>165</sup> Un esempio ci viene fornito proprio dal City Football Group che ha stipulato un accordo con Puma dal valore di 755 milioni di euro. Sport economy, "*Manchester City: accordo "monstre" con puma da 755 milioni di euro (nell'arco di 10 anni)*", 2019, consultabile su <<https://www.sporteconomy.it/manchester-city-accordo-monstre-con-puma-da-755-milioni-di-euro-nellarco-di-10-anni/>>

- Non si può tralasciare come un accordo stipulato come gruppo consente all'MCO di assicurarsi fondi che sarebbero irraggiungibili da un singolo club.

Ulteriori indicatori che ci dimostrano gli indubbi vantaggi che una MCO può comportare sono rappresentati sul versante della ricerca, sviluppo e acquisizione dei calciatori. Infatti, una caratteristica accomunante le diverse tipologie di pluriproprietà è rappresentata dall'individuazione di una strategia uniforme all'interno del gruppo. Applicare la medesima strategia all'interno di tutta la rete consente di scovare talenti locali, tenendo presente lo stile di gioco che il gruppo mira ad ottenere. Si possono ad esempio individuare, in via generale, dei modelli di gioco su cui basare il gruppo facendo in modo che tutte le squadre applichino il medesimo modulo, al fine principale di formare giocatori adatti a tale stile di gioco che possano arrivare dai club satellite al *main club*. Oltre ai risultati sportivi che si possono raggiungere attuando questa strategia, acquisire giocatori all'interno del gruppo comporta anche un risparmio notevole, sia in termini di tempo che di denaro, nell'attività di *scouting*.<sup>166</sup>

Una delle strategie che rende maggiormente individuabili i vantaggi di una MCO ci vengono forniti dal modello dei c.d. "*club feeder*". Questo modello, che presuppone necessariamente l'esistenza di un *main club* posto gerarchicamente sopra gli altri, può comportare vantaggi per tutte le parti del rapporto: il passaggio di un calciatore dal "*club feeder*" al "*main club*" consente al primo di ottenere ricavi e al secondo di beneficiare delle prestazioni del calciatore, eliminando la concorrenza con altri club che volessero acquistarlo.

Il quadro però non sarebbe completo se privo di un'analisi inerente anche ai risvolti negativi che una MCO può comportare. Ed infatti, dopo aver evidenziato i numerosi vantaggi, soprattutto economici, derivanti dal fenomeno in parola bisogna tener conto che, talvolta, tale fattispecie rischia di comportare conseguenze negative. In *primis*, si va incontro a numerosi rischi sul piano sportivo: un esempio in tal senso ci viene fornito da "777 partners", in grado di acquistare quattro club tra Europa e Sud America ottenendo però risultati disastrosi. Lo Standard Liegi ha infatti fatto registrare il peggior risultato di sempre, posizionandosi quattordicesimo in classifica; il Genoa è retrocesso in serie B e il Vasco da Gama ha ottenuto una posizione di metà classifica, ben al di sotto delle aspettative stagionali. Altro caso esemplificativo utile a comprendere i rischi, sportivi, che si celano dietro lo sviluppo di una MCO ci viene fornito da Chien Lee, a capo del fondo NewCity Capital, in grado di collezionare quattro retrocessioni in cinque anni con le squadre facenti parte del suo gruppo.<sup>167</sup>

Oltre alle conseguenze negative riscontrabili sul piano sportivo, spesso si sottovaluta l'aspetto inerente alla perdita di identità dei "*club satellite*". Tali piccoli club sicuramente devono ringraziare

---

<sup>166</sup> BHANDARI K., MICHAELS J., *Multi-club ownership – For the good of the game*, The National Law Review, 1° febbraio 2023. Consultabile su: < <https://www.natlawreview.com/article/multi-club-ownership-good-game> >

<sup>167</sup> MOGGIA V., op. cit.

le grandi *holding* grazie alle quali sono riusciti ad evitare il fallimento, ma spesso l'ingresso in una MCO in qualità di "club satellite" comporta una grave perdita di identità e di conseguenza produce una frattura tra i tifosi e la società. L'esempio in questo caso ci viene fornito dal City Football Group, il quale ha acquistato il Club Atlético Torque variandone la denominazione in Montevideo City Torque. Dall'acquisizione effettuata dal CFG i risultati sportivi sono stati notevoli, in cambio però di una perdita in termini di storia per il club uruguayano.<sup>168</sup>

### **2.2.2. Fondi di investimento e "club-stato", cosa si cela dietro le *Multi-clubs ownership*.**

Dietro il fenomeno delle *Multi-clubs ownership* si sviluppano numerosi intrecci. Abbiamo precedentemente analizzato come una delle cause principali che hanno determinato l'evoluzione della fattispecie sia stata, oltre alla sempre maggiore osmosi creatasi tra industria e sport, anche l'aumento degli investimenti provenienti dall'America.<sup>169</sup> L'avvento dei fondi di investimento all'interno del settore sportivo rappresenta sicuramente un punto cruciale, da analizzare per comprendere a pieno il fenomeno delle pluriproprietà.

Oltre all'ingresso dei fondi di investimento vi è un ulteriore aspetto da tenere in considerazione, ossia la crescita degli investimenti provenienti dai paesi arabi e la conseguente nascita dei c.d. "club-stato".

Osmosi tra industria e sport, fondi di investimento e nascita dei club-stato rappresentano a pieno la crescita economica che lo sport ha avuto negli ultimi anni. Proprio tale crescita economica ha aumentato la propensione ad investire nello *sport business*. Basti pensare che il valore medio delle franchigie di Nfl, Nba, NHL, Mlb e dei venti club di Premier League è aumentato di circa il 500% nell'ultimo decennio. A ciò si aggiunga che le società di ricerca specializzate prevedono dati destinati a crescere nel corso dei prossimi cinque anni.<sup>170</sup>

In particolare, nel corso dell'ultimo decennio società di *private equity*, *venture capital*, banche e fondi sovrani hanno investito nello sport. L'obiettivo principale che si intende perseguire è quello di "innescare logiche prettamente finanziarie, che siano in grado di garantire un'adeguata remunerazione"<sup>171</sup>. Un esempio è rappresentato da Lindsell Train Global Equity, il quale risulta essere il secondo azionista della Juventus, oltre a possedere pacchetti azionari nel Celtic Glasgow e nel Manchester United. Altro aspetto che spinge le società di *private equity* ad investire nello sport è dato dalla volontà di creare un clima sereno intorno alle proprie iniziative imprenditoriali. Non si

---

<sup>168</sup> MACALUSO M., *I fondi di investimento stanno comprando il calcio*, Outpump.com, 17 aprile 2022. Consultabile su: < <https://www.outpump.com/i-fondi-di-investimento-stanno-comprando-il-calcio/> >

<sup>169</sup> MENARY S., op. cit.

<sup>170</sup> BELLINAZZO M., op. ult. cit., p. 134.

<sup>171</sup> BELLINAZZO M., Ivi p. 131

può, tra l'altro, mancare di evidenziare come spesso tali investimenti, soprattutto nei paesi o negli sport meno sviluppati, riescano a comportare numerosi benefici: possono infatti essere utili al fine di modernizzare impianti o internazionalizzare il marchio.

Su un diverso angolo visuale vi sono anche ipotesi nelle quali i fondi tentano di controllare direttamente il club. È ciò che è avvenuto con Elliot, proprietario del Milan a cavallo tra il 2018 e il 2022. Elliot rappresenta però anche un esempio di fondo di investimento in grado di comportare un beneficio economico per il club, avendo infatti salvato il Lille, gravato da 150 milioni di debito nel 2021. La squadra francese l'anno dopo riuscì anche nell'impresa di vincere la Ligue 1, sebbene sotto una diversa proprietà.<sup>172</sup>

Ma, sostanzialmente, perché i fondi di investimento stanno entrando con così tanta prepotenza all'interno del mondo calcistico? La risposta a questo quesito non è agevole ma, ad ogni modo, vi sono alcuni aspetti da tenere in considerazione al fine di dare una risposta completa. Una prima risposta a questa domanda è rintracciabile nell'enorme crescita che il settore calcistico ha avuto, e avrà, nel corso degli anni.<sup>173</sup> Altro aspetto da tenere in considerazione è inerente alla circostanza che, ad oggi, il settore calcistico risulta comunque essere in perdita, motivo per il quale vi è una forte crisi di liquidità. Riassumendo, quindi, ciò che porta i fondi di investimento ad entrare nell'industria calcistiche è:

- In primo luogo, la crisi di liquidità che attanaglia molti club calcistici;
- In secondo luogo, la forte attrattiva e la crescita esponenziale dell'industria calcistica negli ultimi anni.<sup>174</sup>

A primo impatto sembrerebbe essere un matrimonio perfetto essendoci, da un lato, i fondi disposti ad immettere liquidità nelle casse societarie e, dall'altro, la volontà di club e fondi di aumentare i ricavi nel corso degli anni. Non si può però negare come il tema dei fondi di investimento, oltre ad essere strettamente collegato al fenomeno delle *Multi-club ownership*, risulta essere gremito di pericoli, potendo portare allo sviluppo di situazioni di potenziale, o effettivo, conflitto di interesse.

Come precedentemente sottolineato, altro fattore alla base della nascita del fenomeno delle *Multi-clubs ownership* è stato determinato dall'aumento degli investimenti provenienti dai paesi arabi e dalla nascita dei c.d. "club-stato". Basti pensare al City Football Group che probabilmente rappresenta l'esempio migliore dell'intreccio creatosi tra due fenomeni dell'attuale industria calcistica, ossia i club-stato e le *holding* sportive.

I "club-stato" possono essere definiti come club di calcio di proprietà di uno stato o di una sua agenzia governativa. Questi club mantengono anche un rapporto stabile con il paese proprietario,

---

<sup>172</sup> BELLINAZZO M., Ivi pp. 131 e ss.

<sup>173</sup> CASELNUOVO S., in *Perché i fondi di investimento stanno entrando nel mondo del calcio?*, Bitmat.it, 4 marzo 2021. Consultabile su: <<https://www.bitmat.it/blog/vertical/finance-tech/perche-i-fondi-di-investimento-stanno-entrando-nel-mondo-del-calcio/>>

<sup>174</sup> Il post, "perché i fondi stanno investendo così tanto nello sport", 15 aprile 2021, consultabile su <<https://www.ilpost.it/2021/04/15/fondi-investimento-sport/>>

questo perché sarà proprio il governo di tale paese a finanziarlo. Tale fenomeno si è sviluppato soprattutto in paesi all'interno dei quali lo sport viene visto come veicolo per aumentare l'immagine del paese a livello internazionale. L'esempio di maggior rilievo ci viene fornito da parte del Qatar Sport Investments, proprietario del Paris-saint Germain e recentemente anche dal Newcastle di proprietà del PIF, ossia il *Public Investment Fund* dell'Arabia Saudita.




Figura 3: fonte consultabile su < <https://sport.sky.it/calcio/proprietari-arabi-club-europa> >. Source: CIES Sport Intelligence.

Gli investimenti provenienti dai paesi arabi non hanno riguardato unicamente il calcio in quanto, come precedentemente accennato, lo sport rappresenta il nodo cruciale di una strategia di *soft power* attuata dai paesi del Golfo. Negli ultimi due anni l'Arabia Saudita ha ospitato il suo primo gran premio di F1 e il "Saudi International" di golf. Il Regno Saudita ha dimostrato anche di saper guardare al futuro investendo notevolmente anche nel settore degli eSports, dimostrando di volerne diventare leader. Il problema principale è che molto spesso, intorno a tali eventi, si alimenta un forte dibattito pubblico determinato principalmente dal mancato rispetto dei diritti umani in molti di questi paesi. L'ultimo esempio in ordine cronologico ci è stato offerto dai mondiali in Qatar.<sup>175</sup>

<sup>175</sup> BELLINAZZO M., op. ult. cit., pp. 146-147.

### 2.3. LE MCO E LE LORO SIMILITUDINI CON LA DISCIPLINA DEI ‘GRUPPI DI SOCIETA’.

Come precedentemente analizzato, l'utilizzo del termine ‘multiproprietà’ per individuare il fenomeno delle *Multi-clubs ownership* rappresenta un errore, un equivoco lessicale. Avendo infatti riassunto i tratti salienti dell'evoluzione e della disciplina che l'ordinamento europeo, e di conseguenza l'ordinamento italiano, ha previsto per le multiproprietà appare abbastanza evidente come i due fenomeni siano in realtà completamente diversi tra di loro. Arrivati a questo punto è quindi di primaria importanza individuare la disciplina che, nel diritto italiano, più di tutte possa essere assimilata al fenomeno in parola.

Sotto questo punto di vista, a ben vedere, le *MCO* sembrerebbero evocare la disciplina che il diritto societario detta in tema di ‘gruppi di società’ con gli artt. 2359 e ss., c.c.<sup>176</sup>. Tale normativa è volta a definire i limiti alle partecipazioni di un soggetto a più compagini, il tutto per poter assicurare un adeguato bilanciamento tra la libertà negoziale e la regolamentazione del mercato. Infatti, lo scopo principale di tale disciplina è quello di evitare che tali situazioni di ‘influenza’ o di ‘controllo’ violino le norme dettate, sia livello nazionale quanto a livello comunitario, in tema di concorrenza.<sup>177</sup>

Il tema delle ‘pluriproprietà’ sportive sembrerebbe essere assimilabile ad ipotesi di questo tipo, dovendosi trovare il giusto punto di equilibrio tra le due opposte esigenze: da un lato le esigenze di libero commercio, contrapposte alla necessità di assicurare garanzia nelle regole del gioco. E, sotto questo angolo visuale, come affermato da autorevole dottrina, ‘appare coerente che sia il soggetto

---

<sup>176</sup> Per completezza si riporta il testo integrale dell'art 2359 c.c.: ‘Sono considerate società controllate:

1. Le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. Le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. Le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

*Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.*

*Sono considerate collegate le società nelle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”*

<sup>177</sup> ‘Scopo principale delle norme dell'UE in materia di concorrenza è consentire il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione quale fattore chiave per il benessere dei cittadini, delle imprese e della società dell'UE nel suo complesso. A tal fine, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce norme volte a prevenire restrizioni e distorsioni sulla concorrenza nel mercato interno. In particolare, vieta gli accordi anticoncorrenziali tra imprese e gli abusi di posizione dominante, che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri. Inoltre, le fusioni e le acquisizioni di dimensione europea sono controllate dalla Commissione e possono essere vietate qualora comportino una significativa riduzione della concorrenza. Sono inoltre proibiti gli aiuti di Stato a favore di determinate imprese o prodotti che provocano distorsioni della concorrenza. Tuttavia, essi possono essere autorizzati in taluni casi specifici. Salvo alcune eccezioni, le norme sulla concorrenza si applicano anche alle imprese pubbliche, ai servizi pubblici e ai servizi di interesse generale. Link consultabile su: <[https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU\\_2.6.12.pdf](https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_2.6.12.pdf) >

Ulteriori fonti comunitarie sono: il protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, dove si precisa che un sistema propizio ad un'equa concorrenza costituisce parte integrante del mercato interno, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE; il regolamento sulle concentrazioni (regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio) e le relative norme di attuazione (regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione); l'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali.

regolatore ad imporre limiti per quanto riguarda l'acquisizione di più società da parte del medesimo soggetto".<sup>178</sup>

Venendo alla disciplina dei "gruppi di società", come detto la più vicina al fenomeno delle *MCO*, possiamo *in primis* chiarire che è permesso ad una società per azioni di acquistare o sottoscrivere partecipazioni o quote di altre società. Da un punto di vista strettamente giuridico il gruppo di società viene individuato come un'aggregazione di imprese societarie formalmente autonome e indipendenti l'una dall'altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria.<sup>179</sup> Tutte le imprese risultano essere sotto l'influenza dominante di una società capogruppo, la quale le dirige per il perseguimento di uno scopo comune (c.d. interesse di gruppo).

Il fenomeno in parola può assumere le forme più variegate: distinguiamo infatti i gruppi c.d. a catena dai gruppi stellari o a raggiera. Nella prima ipotesi la società capogruppo, che indicheremo come società A, controlla e dirige una seconda società B, che esercita a sua volta un controllo su una terza società C, e così via. Nel caso dei gruppi stellari, in senso opposto, la capogruppo controlla e dirige contemporaneamente tutte le società.<sup>180</sup> Analizzando il fenomeno delle *MCO* sembrerebbe che esso sia maggiormente assimilabile al fenomeno dei gruppi stellari o a raggiera, essendoci quasi sempre un'unica società che controlla e dirige tutte le controllate.

Su un piano differente è importante menzionare anche l'ulteriore distinzione tra gruppo "accentrato" e "decentrato", distinzione fioriera di ricadute, soprattutto sul piano operativo. La differenza si basa:

- In *primis* sul sistema decisionale del gruppo, e distinguiamo le due tipologie a seconda che tale sistema venga basato su una maggiore o minore vincolatività degli indirizzi impartiti dalla  *Holding* nei confronti delle società controllate;
- Sulle modalità di funzionamento del gruppo, e in particolare a seconda che esso sia più o meno centralizzato in capo alla capogruppo, la quale in tal caso elargirà tutte le funzioni aziendali essenziali.<sup>181</sup>

Tornando alla disciplina dettata dal diritto societario il fenomeno dei gruppi è in realtà visto come tendenzialmente positivo, si tratta però anche di un contenitore gremito di pericoli che potrebbe comportare conseguenze sul versante dell'ordinato funzionamento dei mercati. È da qui che nasce l'esigenza di intervenire, dal punto di vista legislativo, per evitare che vengano violate le disposizioni comunitarie in tema di concorrenza e mercato interno.

In base a quanto statuito dall'art. 2359 c.c. il controllo societario può assumere forme differenti:

---

<sup>178</sup> CAGGIANO E., in "il divieto di multiple partecipazioni societarie alla luce dell'art 16-bis N.O.I.F.", in Rivista di diritto sportivo CONI., p. 9

<sup>179</sup> CAMPOBASSO G.F., in *Diritto commerciale 2, Diritto delle società*, Vicenza, UTET Giuridica, 2019., pp. 283 e ss.

<sup>180</sup> CAMPOBASSO G.F., *Ivi.*, pp. 283 e ss.

<sup>181</sup> MAMBRIANI A., RACUGNO G., in *Bilancio e Libri sociali. Gruppi di società*, Giuffrè, Milano, 2019.

- a) Viene infatti definita controllata la società in cui altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. In tal caso parliamo di “controllo azionario di diritto.”
- b) È controllata la società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. In questa evenienza ci riferiamo ad una forma di controllo c.d. “di fatto”.
- c) Sarà da ultimo considerata come controllata una società che è posta sotto l'influenza dominante di un'altra società sulla base di particolari obblighi contrattuali e non sulla base del possesso di partecipazioni azionarie.

Deve invece ritenersi vietato il c.d. “contratto di dominazione”: tipologia contrattuale mediante la quale una società avrà il diritto di esercitare un'influenza dominante su altra società, la quale a sua volta si obbliga a rispettare gli ordini impartiti, anche laddove tali indirizzi arrechino pregiudizio alla società stessa.

Va ulteriormente richiamata anche la differenza tra società controllate e collegate. Sono definite come collegate quelle società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, ma non determinante. In quali ipotesi si può parlare di influenza notevole? Generalmente tale fattispecie la si individua nei casi in cui nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti. Ad ogni modo, il verificarsi di un rapporto di controllo societario non è sempre sufficiente per affermare che si è in presenza di un “gruppo di società”. Infatti, l'attuale disciplina prevede una presunzione di direzione unitaria ed in tal senso si presume che l'attività di direzione e coordinamento venga esercitata dalla società o dagli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato. In virtù di tale presunzione saranno conseguentemente applicabili sia le norme che regolano i rapporti intercorrenti tra società controllante e controllate, ma anche le disposizioni introdotte nel 2003 inerenti alle società o enti che esercitano attività di direzione e controllo su altre società.

Vi è di più, verrà infatti sottoposto a tale disciplina anche il fenomeno del c.d. “gruppo paritetico”, ossia quei gruppi nei quali la direzione unitaria non si basa su un rapporto di subordinazione, ma su un accordo contrattuale con il quale le società facenti parte del gruppo si impegnano a conformarsi ad una direzione unitaria, sebbene su un piano di assoluta parità. Ed infatti, più che parlare di direzione unitaria si dovrebbe parlare di direzione “concertata”, non essendovi una società posta in subordine rispetto alle altre. Anche tale fattispecie è riscontrabile talvolta nella disamina della disciplina delle *Multi-clubs ownership*, similitudine che si avrà nelle ipotesi in cui le società calcistiche appartenenti al medesimo gruppo non vengono poste in ordine gerarchico, assumendo tutte la medesima *leadership* e il medesimo grado di importanza.

I passi in avanti di rilievo maggiore si sono svolti con riferimento alla disciplina delle informazioni sull'esistenza e l'architettura dei gruppi. È stata infatti istituita un'apposita sezione all'interno del

registro delle imprese, sezione nella quale vengono iscritte proprio le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento, nonché le società ad esse sottoposte. Obbligo di queste ultime sarà anche indicare, all'interno degli atti e della corrispondenza, la soggezione all'altrui attività. L'iscrizione in tale sezione avrà efficacia di pubblicità notizia.

Ulteriore aspetto cruciale dell'attuale disciplina riguarda i divieti che il nostro ordinamento pone per le società controllate, divieti posti principalmente per evitare il verificarsi di due fenomeni:

- Si vuole in *primis* evitare che venga alterata l'integrità patrimoniale della capogruppo;
- Secondo obiettivo è quello di evitare l'inquinamento del funzionamento degli organi della capogruppo stessa.

E proprio in virtù di tali obiettivi si prevede un'accurata disciplina in tema di sottoscrizione e di acquisto di azioni della società capogruppo da parte delle controllate. Si inibisce infatti a queste ultime l'esercizio del diritto di voto per le azioni possedute nel capitale della controllante, e si limitano il numero di azioni che complessivamente le controllate possono possedere all'interno della controllata.

Sono poi previsti ulteriori divieti volti ad assicurare il corretto funzionamento degli organi della controllante. Il primo è posto dall'art 2372 comma 5 c.c.,<sup>182</sup> il quale statuisce il divieto per le società controllate, per i membri degli organi di amministrazione e controllo e per i dipendenti di rappresentare i soci della capogruppo nelle assemblee della stessa. Il secondo divieto viene invece sancito dall'art 2399 c.c., quest'ultimo dispone l'ineleggibilità a sindaci della controllante di coloro che risultano essere legati alle società da queste controllate, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che incidono sulla loro indipendenza.

Ulteriori obblighi sono previsti poi in sede di bilancio, obblighi introdotti dalla L. 216/1974 che gravano sia sulle società controllante quanto sulle controllate. Sono tutti adempimenti volti a mettere in risalto i reciproci rapporti di partecipazione e finanziari, ma anche gli effetti che l'attività di direzione ha avuto, da un punto di vista economico, sull'esercizio dell'impresa sociale e sui risultati delle società controllate. Il quadro è stato poi ammodernato ad opera del d.lgs. 127/1991 che ha introdotto il "bilancio consolidato di gruppo": questo è un bilancio in grado di evidenziare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo considerato in maniera unitaria.

Uno degli aspetti maggiormente problematici del fenomeno in parola attiene alla casistica di gruppi multinazionali che si espandono in Stati che non garantiscono un'adeguata trasparenza societaria. È infatti prassi comune costituire gruppi nei quali si inseriscono anche società che hanno sede legale in ordinamenti molto meno rigidi sul versante dei controlli, le c.d. società *off shore*. Ovviamente l'obiettivo che si intende perseguire in simili evenienze è quello di poter fruire di trattamenti

---

<sup>182</sup> Per completezza si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2372 c.c.: "La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste."

fiscali più agevolati, come avviene tipicamente nei c.d. paradisi fiscali. Sono infatti molteplici i rischi che si celano dietro tali pratiche, spesso utilizzate per occultare perdite: non regolamentare il fenomeno delle *off shore* rischia infatti di vanificare completamente l'architettura piuttosto articolata e complessa che il nostro ordinamento ha predisposto proprio per evitare elusioni legislative<sup>183</sup>.

Ed a ben vedere il fenomeno delle *MCO*, delle quali si tratterà in maniera più approfondita nel proseguo di questa trattazione, risulta essere molto vicino al fenomeno dei gruppi di società. Infatti, analizzando la disciplina che, ad entrambi i fenomeni appena citati, viene applicata si rinvengono molte similitudini soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi che si vogliono raggiungere e i rischi che si vogliono evitare.

## **2.4. L'EVOLUZIONE GIURIDICA DELLA FATTISPECIE, DAGLI ANNI '60 ALLE RECENTI MODIFICHE APPORTATE ALL'ART 16-BIS.**

Dopo aver analizzato la nascita, l'evoluzione e le cause determinanti la crescita del fenomeno delle *Multi-club ownership*, non si può non evidenziare come lo sviluppo di tale fattispecie abbia anche creato un grave problema con riferimento alla regolarità delle competizioni. Potrebbero infatti crearsi delle situazioni di conflitto di interesse, ma anche violazioni del diritto antitrust, che potrebbero incidere in maniera negativa sulla regolarità e correttezza da garantire all'interno delle competizioni sportive. Il fenomeno viene infatti limitato sia a livello nazionale, essendo disciplinato dall'art 16-bis delle N.O.I.F. e dai commi 7,8,9 dell'art 7 dello Statuto Federale FIGC, ma viene limitato anche da parte della U.E.F.A., con una normativa che verrà analizzata meglio nel prosieguo di questa trattazione e che ha destato numerose perplessità con riferimento al caso rappresentato dal gruppo Red-Bull. Ciò che balza fin da subito all'occhio è l'assenza di una normativa F.I.F.A. di riferimento, giustificabile sulla base del fatto che generalmente la F.I.F.A. organizza le competizioni tra nazionali.

Per quel che concerne la normativa italiana, nell'ultimo periodo si è sviluppato con sempre maggior insistenza il tema delle pluriproprietà calcistiche, soprattutto come conseguenza delle risultanze sportive che hanno determinato la necessità di intervenire per rendere più coerente il sistema. I maggiori dubbi riguardavano la compatibilità dell'art 16-*bis* delle N.O.I.F. con l'art 7 dello Statuto della F.I.G.C.

In primo luogo, è necessario analizzare il rapporto intercorrente tra lo Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio e le N.O.I.F., rapporto che segue le regole poste dal diritto civile e amministrativo. Infatti, lo Statuto viene considerato quale atto di indirizzo in grado di fornire linee

---

<sup>183</sup> CAMPOBASSO G.F., op. cit., pp. 283 e ss.

guida, principi e criteri da porre alla base della materia; su un diverso angolo visuale, invece, le N.O.I.F. vengono individuate come fonti aventi natura prettamente regolamentare. Conseguenza logica di quanto appena statuito è data dal rapporto di subordinazione che lega le N.O.I.F. alla superiore normativa posta dallo Statuto.<sup>184</sup>

Per quel che riguarda la normativa italiana, l'art 7 comma 7 ci fornisce un criterio generale statuendo che << *non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto* >>. Il comma successivo specifica invece che << *nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato* >>. Il comma 9 prevede la medesima disciplina, rapportata però al dilettantismo.<sup>185</sup> Infine, il comma 10 è di fondamentale importanza in quanto rinvia, per quanto riguarda la definizione dei casi di conflitto di interesse e l'individuazione delle relative sanzioni, ai regolamenti federali.<sup>186</sup>

Ad ogni modo, l'attuale formulazione dell'art 7 dello Statuto federale non è altro che la risultante di numerose modifiche accavallatesi nel tempo. Ed infatti, nella sua prima formulazione, antecedente alla modifica apportata durante l'assemblea straordinaria del 4 ottobre 2004 le società venivano disciplinate all'art 6 dello Statuto. Tale articolo prevedeva, al sesto comma, un divieto assoluto di partecipazione al medesimo campionato di società o associazioni controllate, direttamente o indirettamente, dalla medesima persona.<sup>187</sup> Di converso, in base a quanto disciplinato dallo Statuto, il divieto di pluriproprietà vigeva unicamente con riferimento alle società militanti nel medesimo campionato, non trovando applicazione invece nell'eventualità in cui le società si trovassero in campionati differenti.

---

<sup>184</sup> CAGGIANO E., op. cit., pp. 1-2

<sup>185</sup> Per completezza si riporta il testo del comma 9, art. 7 Statuto Federale FIGC: << *Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.* >>

<sup>186</sup> Per completezza si riporta il testo del comma 10, art. 7, Statuto Federale FIGC: << *I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5.* >>

<sup>187</sup> Prima della modifica, l'art 6, rubricato "Le società" disponeva in tal modo:

*"Le società e le associazioni che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla F.I.G.C., a norma dell'art. 13 del presente Statuto. I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a norma della legislazione vigente. La F.I.G.C. detta, tenuto conto della legislazione vigente, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di creare centri di formazione per giovani calciatori, fermo quanto disposto dall'art. 10 del presente Statuto. Le società e associazioni controllare direttamente o indirettamente dallo stesso soggetto non possono partecipare al medesimo campionato di divisione nazionale."*

E, proprio sulla base del rapporto di subordinazione che lega le N.O.I.F. alle disposizioni statutarie, tale normativa venne prevista anche all'interno dell'art 16-*bis* delle N.O.I.F. Tale articolo, nella sua formulazione antecedente alle modifiche apportate nel 2005 recitava in tal modo: *“Non sono ammesse partecipazioni, dirette o indirette a società della sfera professionistica partecipanti allo stesso Campionato, salvo quanto previsto dall'art. 16 ter”*. La norma, rispettando accuratamente il criterio gerarchico, ricalcava pressoché integralmente quanto statuito nell'art 6 dello Statuto Federale, prevedendo però delle eccezioni, indicate nell'art 16-*ter*. Tale ultima norma prevedeva che: *“È consentito detenere partecipazioni al capitale azionario di più società calcistiche della sfera professionistica con azioni quotate in Borsa, sempre che tali partecipazioni non comportino più di una situazione di controllo, di fatto o di diritto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., comma 1, punti 1 e 2. La facoltà di cui al precedente comma è attribuita anche a soggetti che detengano azioni o quote di capitale di società della sfera professionistica non quotate in Borsa. Il limite del controllo di fatto o di diritto di cui al comma 1 vale anche per questo caso”*

Successivamente, come precedentemente accennato, in data 4 ottobre 2004 venne modificato lo Statuto. Le modifiche inerenti alla normativa che qui si sta esaminando portarono ad una nuova formulazione dell'art 6 comma 6.<sup>188</sup> Nuova formulazione che portò con sé un deciso taglio alla possibilità di possedere plurime società calcistiche, essendo stata eliminata la possibilità di possedere più società militanti in categorie differenti. La prima conseguenza di tale innovazione la si può evidenziare proprio con riferimento alla modifica apportata, a causa del rapporto gerarchico, all'art 16-*bis* delle N.O.I.F., avvenuta l'anno successivo. Occorre anche rammentare che, conseguentemente alla modifica apportata all'art 16-*bis*, vennero abrogati gli artt. 16-*ter* e 16-*quater*.<sup>189</sup>

In particolare, l'art 16-*bis*, al comma 1 ha fatto suoi i principi enunciati dall'art 6 comma 6 dello Statuto Federale, vietando la contemporanea partecipazione, in posizione di controllo, in due o più società appartenenti alla sfera professionistica (o dilettantistica). L'apporto fornito da tale modifica è da enfatizzare soprattutto perché, con essa, è stato anche modificato il comma 2 dell'art in questione prevedendo anche una precisa definizione di cosa debba intendersi per “posizione di controllo”. Tale comma due prevedeva, in tal senso, che: *“un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un'influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali”*

---

<sup>188</sup> Per completezza si riporta il testo dell'art 6 comma 6 successivo alla modifica del 2004. *“Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino controlli diretti o indiretti in società della sfera professionistica da parte del medesimo soggetto. Tale divieto vige anche per le società partecipanti al campionato organizzato dal Comitato Interregionale”*

<sup>189</sup> CAGGIANO E., op. cit., pp. 2-3

Il quadro non avrebbe però certamente potuto funzionare se privo di un adeguato sistema sanzionatorio. Infatti, la violazione di quanto statuito nel comma primo comportava conseguenze soprattutto sotto il profilo disciplinare, potendo anche portare all'esclusione dai campionati della società "controllata". Le conseguenze sul piano disciplinare erano previste effettuando un rimando all'attuale art 31 comma 9 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.<sup>190</sup>

Uniche eccezioni alla regola generale venivano previste dal successivo quarto comma, il quale prevedeva la non applicazione del sistema di sanzioni nell'eventualità in cui la posizione di controllo fosse stata causata da successione *mortis causa* o da cause non imputabili direttamente alla volontà dei soggetti interessati. Per fare in modo che tale comma di favore trovasse applicazione erano necessarie due ulteriori condizioni:

- *In primis* vi era un obbligo informativo, gravante sui soggetti che si fossero trovati nella situazione di controllo, nei confronti della Federazione;
- In secondo luogo, l'impegno a porre termine a tale situazione di controllo nei trenta giorni successivi, decorrenti dalla data di acquisizione della/delle posizioni incompatibili.

Inoltre, al fine di consentire la regolarizzazione delle posizioni di controllo già esistenti alla data della modifica apportata alle N.O.I.F., la Federazione introdusse un'accurata disciplina transitoria. Disciplina introdotta con l'obiettivo principale di concedere i tempi necessari per porre termine alle plurime partecipazioni, vietate in toto.<sup>191</sup> Aspetto peculiare che contraddistingue la disciplina transitoria introdotta dalla Federazione è dato da una differenza nei termini concessi ai soggetti interessati, differenza individuabile sul piano temporale. Infatti, le tempistiche concesse erano parametrizzate alla distanza intercorrente tra le categorie a cui partecipavano le società interessate.<sup>192</sup> Punto cruciale da analizzare con riferimento alla disciplina transitoria posta dalla Federazione è quello di cui al capo B. Tale capo disciplinava infatti l'ipotesi peculiare di sopravvenuta e contemporanea presenza nel medesimo campionato di due società facenti capo al medesimo proprietario. In tale eventualità si prevedeva una drastica accelerazione dei termini entro cui porre

---

<sup>190</sup> Così come approvato con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019.

<sup>191</sup> Disposizioni transitorie:

*A. I soggetti che, all'entrata in vigore della presente norma, si trovino in una situazione di cui al comma 2, hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione alla FIGC e di adottare gli strumenti necessari ad assicurare il rispetto del disposto di cui al comma 1, entro i seguenti termini perentori:*

*– 30 giugno 2007 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con una categoria di differenza; – 30 giugno 2009 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con due categorie di differenza;*

*– 30 giugno 2011 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con tre categorie di differenza;*

*-30 giugno 2013 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con quattro categorie di differenza.*

*B. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due o più società oggetto della comunicazione di cui alla lett. A), la FIGC assegna un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà darsi luogo alla cessazione di controllo. L'inosservanza delle presenti disposizioni transitorie comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 bis, comma 3.*

<sup>192</sup> CAGGIANO E., op. cit. pp. 3-4.

termine a tale incompatibilità, al fine di assicurare il regolare svolgimento della competizione. A tale scopo veniva infatti fissato un termine perentorio non superiore a trenta giorni entro cui il soggetto interessato doveva porre fine alla plurima situazione di controllo.

Il sistema che si era in tal modo delineato era caratterizzato da un vero e proprio divieto di possedere plurime posizioni di controllo in più società, siano esse sportive o dilettantistiche. Occorre rammentare che, però, nel 2007 intervenne un'ulteriore modifica dello Statuto, modifica alla quale possiamo ricondurre l'attuale formulazione dell'art 7 dello Statuto Federale. Con tale innovazione il divieto di pluriproprietà è stato attenuato, trovando applicazione unicamente nell'ipotesi in cui la compartecipazione fosse presente in due o più società appartenenti alla sfera professionistica. Di conseguenza veniva consentita la pluriproprietà tra società professionistiche e dilettantistiche.

Negli anni immediatamente successivi a tale modifica statutaria il calcio italiano venne colpito da una grave crisi economica, crisi che andò ad incidere in particolar modo sui club di piccole dimensioni, militanti nelle società professionistiche partecipanti ai campionati di prima e seconda divisione (ex serie C1 e serie C2). In tale eventualità la Federazione, dinanzi ad un rischio di collasso del sistema, che avrebbe portato ingenti danni al sistema calcistico italiano, decise di aprire nuovamente alla partecipazione da parte di società partecipanti al campionato di Serie A nei confronti di compagni a rischio fallimento. E, proprio al fine di evitare la dispersione di un vastissimo patrimonio, sia storico che sportivo, vennero nuovamente modificate le N.O.I.F. Tale ulteriore modifica andò ad aprire alla possibilità, per i soggetti già titolari di posizioni di controllo di club militanti in massima serie, di acquisire ulteriori posizioni di controllo in altre società, purché queste ultime militassero al di fuori dei tornei professionistici, quindi nel settore dilettantistico. Infatti, il Consiglio Federale F.I.G.C., con delibera del 9 luglio 2013, rientrante nel comunicato ufficiale n. 7/A, decise di modificare il quarto comma dell'art 16- *bis*. È molto utile a tal punto analizzare le motivazioni che il Consiglio Federale fornì successivamente a tale modifica, soprattutto perché tali argomentazioni rappresentano un punto cruciale per poter comprendere il perché effettivamente si sia arrivati alla contemporanea presenza della US Salernitana e della SS Lazio nel medesimo campionato. Le motivazioni fornite da parte del Consiglio sono da leggersi in combinato disposto con quanto già precedentemente deliberato nel comunicato ufficiale n. 183/A: il Consiglio ribadì le ragioni straordinarie di carattere economico, storico e sportivo poste alla base della modifica delle N.O.I.F. e, una volta ribadito ciò, ritenne che, l'eventuale promozione della società dilettantistica all'interno delle categorie professionistiche dovesse essere valutato come "evento non voluto". In ipotesi di questo genere non avrebbe trovato applicazione il sistema sanzionatorio.

L'effetto pratico che venne determinato da tale innovazione portò ad escludere l'inammissibilità della compartecipazione in più società appartenenti al settore professionistico, purché tale

situazione venga determinata dall'acquisizione di una società partecipante al campionato dilettantistico, successivamente promossa. In tale situazione si integrava a pieno la clausola di salvezza contenuta nell'allora art 16-*bis* comma 4.<sup>193</sup> È esattamente ciò che è avvenuto con le due società possedute da Claudio Lotito. L'unico limite invalicabile, nella precedente formulazione della norma in esame, era dato nel secondo capoverso del medesimo comma, il quale vieta la partecipazione di più società facenti capo alla medesima proprietà all'interno del medesimo campionato. In passato, solo in tale eventualità, l'esigenza di assicurare il regolare e corretto svolgimento della competizione veniva vista come preminente rispetto alle esigenze sportive e socioeconomiche.

L'art 16-*bis* è stato però oggetto di ulteriori modifiche, modifiche rese necessarie proprio a causa del precedente sistema, con il quale si è arrivati, nella stagione calcistica 2021/2022, alla contemporanea presenza di due società facenti capo alla medesima proprietà, ossia la US Salernitana e la SS Lazio, all'interno del campionato di serie A. Lotito aveva infatti acquistato il Salerno Calcio successivamente al fallimento del club, decidendo di partire dalla serie D, integrando quindi a pieno la clausola di salvezza contenuta nell'allora art 16-*bis* comma 4. Decise di cambiarne la denominazione in US Salernitana, che in pochi anni riuscì a scalare le categorie del calcio italiano arrivando poi in massima serie.<sup>194</sup> Tale situazione ha reso evidenti le lacune del precedente sistema, lacune già note che però non vennero mai colmate, sperando nel non verificarsi mai di una situazione del tipo di quella poi effettivamente accaduta.

In un primo momento, le modifiche alla normativa che qui si sta esaminando sono state apportate con C.U. n. 231/A. Con tale Comunicato ufficiale la FIGC ha effettuato un vero e proprio riordino dell'art 16-*bis*. La novità di maggior rilievo che venne introdotta con C.U. n. 231/A è rappresentata dall'eliminazione del riferimento contenuto nella precedente normativa inerente alle società appartenenti al "*campionato organizzato dal Comitato Interregionale*" e dalla successiva introduzione del quarto comma, il quale estende tale divieto anche al caso in cui la situazione di conflitto di interessi dovesse sopravvenire a causa del passaggio di una società calcistica dal settore dilettantistico al settore professionistico. Nel caso in cui tale eventualità dovesse verificarsi, i soggetti interessati dovranno porvi rimedio nel termine di cinque giorni prima della scadenza fissata per l'iscrizione al campionato. Nel caso in cui tale prescrizione non venisse rispettata, troverebbero applicazione le sanzioni previste dall'art 31 del Codice di Giustizia Sportiva (*Violazioni in materia gestionale ed economica*), anch'esso modificato dall'introduzione di un sistema di sanzioni che risulteranno applicabili proprio nel caso in cui non vengano rispettati i termini statuiti dall'art 16-*bis*. La norma si chiudeva con delle disposizioni finali e transitorie volte a disciplinare le situazioni

---

<sup>193</sup> CAGGIANO E., Ivi., pp. 4-6

<sup>194</sup> GUADAGNOLI E., in *Lazio, Claudio Lotito: "Odi et amo"*, Footballnews24. Consultabile su: <https://footballnews24.it/lazio-claudio-lotito-odi-et-amo/>

di controllo diretto e indiretto riscontrate alla data del 26 aprile 2021. Per le società professionistiche veniva prevista l'applicazione della normativa previgente; mentre, per le società dilettantistiche, veniva prevista l'applicazione della disciplina previgente fino all'ammissione ai campionati professionistici 2021/2022.<sup>195</sup>

Proprio tali disposizioni transitorie hanno posto le maggiori problematiche. Questo perché hanno reso applicabile al caso US Salernitana – SS Lazio il dettato dell'art 16-bis, precedente alle modifiche introdotte con C.U. n. 231/A. In particolare, il previgente art 16-bis, al comma 4 prevedeva la non applicazione delle sanzioni statuite dal comma 3 del medesimo articolo nel caso in cui l'inosservanza del divieto di plurime partecipazioni societarie derivi da fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati. E, come già analizzato poc'anzi, storicamente, la promozione di una squadra in una categoria superiore era stata sempre considerata come “*fatto non riconducibile alla volontà dei soggetti interessati*”. Veniva inoltre previsto, sempre nella normativa antecedente alla riforma apportata con C.U. n. 231/A, che, nell'eventualità in cui la situazione di controllo diretto o indiretto di società della medesima categoria si fosse verificata, l'obbligo per i soggetti interessati di darne immediata comunicazione alla FIGC e il conseguente obbligo di porre rimedio alla situazione di “doppio controllo” entro il termine di 30 giorni. I dubbi maggiori che venivano alimentati dall'art 16-bis erano inerenti anche all'incertezza nell'individuare il *dies a quo* di decorrenza di tale termine:

- Il termine potrebbe decorrere dal giorno dell'invio dell'immediata comunicazione che la società è tenuta a dare alla FIGC;
- O, ancora, dalla promozione matematica in serie A (nel caso di specie datata 10 maggio);
- Da ultimo, dall'ultima partita del campionato di Serie B e in particolare dei play-off.<sup>196</sup>

Era evidente come il quadro necessitasse di un'ulteriore riforma, riforma avvenuta con C.U. n. 88/A, mediante il quale il Consiglio Federale ha deciso di intervenire nuovamente sul testo dell'art 16-bis. Rispetto al previgente intervento, operato con C.U. n. 231/A, continuano a non essere ammesse plurime partecipazioni in più società del settore professionistico da parte dello stesso soggetto. Viene inoltre specificato che tali partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo non sono ammesse anche se da parte del coniuge o dal parente, affine entro il quarto grado. E, raffrontando le due discipline, si può analizzare come l'ultimo intervento abbia, da un lato, eliminato il riferimento alla maggioranza dei voti di organi decisionali e al concetto di influenza dominante e, dall'altro, ha introdotto espressamente il divieto anche con riferimento al coniuge. Altra novità è rintracciabile con riferimento al caso in cui venga integrata la violazione prevista al comma 1:

---

<sup>195</sup> MEDINA G., MAZZUCOTELLI E., in *Analisi delle novità normative in materia di titolarità e trasferimento di partecipazioni societarie: focus sul “Caso Salernitana”*, Le regole del gioco, Gazzetta dello sport, 11 maggio 2021. Consultabile su: <<https://regoledeggioco.gazzetta.it/2021/05/11/analisi-delle-novita-normative-in-materia-di-titolarita-e-trasferimento-di-partecipazioni-societarie-focus-sul-caso-salernitana/>>

<sup>196</sup> MEDINA G., MAZZUCOTELLI E., op. cit.

- La previgente disciplina, introdotta con C.U. n. 231/A, prevedeva che i soggetti interessati dovessero porvi rimedio *“nel termine di cinque giorni prima della scadenza fissata per l’iscrizione al campionato professionistico di competenza”*.
- L’attuale dettato dell’art 16-bis, così come modificato ad opera del C.U. n. 88/A, detta una disposizione maggiormente precisa prevedendo che si debba porre rimedio alla situazione di doppio controllo *“entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza”*.

Sul versante delle conseguenze derivanti dall’inosservanza del termine, il precedente dettato dell’art 16-bis prevedeva un rinvio all’art 31 del Codice di Giustizia sportiva FIGC. In particolare, tale articolo prevedeva la penalizzazione di due punti in classifica, sommata ad un’ammenda. Invece, su un diverso angolo visuale, il nuovo art 16-bis prevede che l’inosservanza del termine comporta la più grave conseguenza della decadenza dall’affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico, decadenza che verrà definita tramite provvedimento adottato entro tre giorni dalla scadenza del termine di cinque giorni, da parte del Consiglio federale, su proposta del Presidente, sentita la Commissione di cui all’art 20-bis delle N.O.I.F.<sup>197</sup>

Alla luce della modifica inerente all’art 16-bis è stato modificato, conseguentemente, anche l’art 16 N.O.I.F., implementato dall’introduzione della previsione in base alla quale il Consiglio Federale delibera la decadenza delle società dall’affiliazione alla F.I.G.C.

Inoltre, con la recente nuova formulazione dell’art 16-bis N.O.I.F. non viene, a differenza della previgente disciplina, effettuato alcun rimando alle disposizioni previgenti. Vengono, ad ogni modo, fatti salvi i provvedimenti già adottati da parte del Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dello stesso articolo. Inoltre, l’introduzione di maggior rilievo, è volta a porre un freno vero e proprio alle pluriproprietà calcistiche in Italia, prevedendo infatti che i soggetti che alla data di entrata in vigore della nuova disposizione si trovassero nella situazione definita dal comma 1, dovessero porvi fine entro e non oltre cinque giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della stagione sportiva 2024-2025. La stessa disposizione statuisce anche che, laddove antecedentemente a tale data si verifici una situazione di plurima partecipazione all’interno della medesima categoria, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre cinque giorni, sempre prima del termine fissato per il deposito della domanda di ammissione al campionato.<sup>198</sup>

---

<sup>197</sup> MEDINA G., MAZZUCOTELLI E., in *C.U. FIGC n. 88/A: il nuovo art 16-bis NOIF in materia di partecipazioni societarie*, Le regole del gioco, Gazzetta dello sport, 6 ottobre 2021. Consultabile su: <https://regoledeggioco.gazzetta.it/2021/10/06/c-u-figc-n-88a-il-nuovo-art-16-bis-noif-in-materia-di-partecipazioni-societarie/> >

<sup>198</sup> MEDINA G., MAZZUCOTELLI E., op. ult. Cit.

In tal modo si è voluta dare la possibilità ai soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 1, e quindi in particolare alla famiglia De Laurentiis e al caso Hellas Verona – Mantova, di avere un sufficiente periodo di tempo per porre termine alla situazione di conflitto di interesse, cedendo una delle due società.

Il quadro non sarebbe però completo se privo dell'ultima innovazione in ordine cronologico, inerente alla proroga del divieto alla stagione calcistica 2028-2029. Infatti, il Consiglio Federale ha deciso di modificare la norma transitoria dell'art 16-bis, prorogando la scadenza di quattro anni in più. In particolare, si legge nella nota federale che ha accompagnato tale proroga “ *Il presidente federale ha portato a conoscenza del Consiglio le interlocuzioni avute nelle ultime settimane con i presidenti di Bari e Napoli in merito al divieto di multiproprietà tra due società partecipanti a due campionati professionistici diversi con la richiesta di spostare in avanti l'entrata in vigore della norma transitoria, dal 2024/25 all'inizio del campionato 2028/29*” e “ *A fronte di questa modifica, i presidenti di Bari e Napoli si sono impegnati a rinunciare a qualsiasi azione legale, ponendo fine a tutte le controversie in corso. Il Consiglio ha approvato all'unanimità*”.<sup>199</sup> È necessario sottolineare come, da un lato, la proroga fosse necessaria per consentire al presidente di Napoli e Bari di cedere una delle due società ma, su un diverso angolo visuale, la proroga di tale divieto potrebbe portare al verificarsi di una situazione simile a quella verificatasi recentemente con la US Salernitana.

Ad oggi, riassumendo, non è possibile in Italia possedere plurime partecipazioni in compagini del medesimo livello, quindi squadre appartenenti al settore professionistico. E, nell'ipotesi in cui ciò si dovesse verificare, sarà cura dei soggetti interessati porre fine alla situazione di c.d. “doppio controllo” entro e non oltre cinque giorni dalla data fissata per il deposito della domanda di ammissione al campionato. Le novità di maggior rilievo introdotte, rispetto alla previgente disciplina, riguardano: in *primis*, i termini entro cui porre fine a tale situazione di controllo; in secondo luogo, la definizione di posizione di controllo; le conseguenze in caso di violazione dei termini; ma soprattutto l'ampliamento della normativa alla casistica in base alla quale le plurime partecipazioni siano possedute all'interno del settore professionistico. Tale ultima introduzione si era resa necessaria proprio per evitare il verificarsi di situazioni simili al caso US Salernitana – SS Lazio, in quanto la previgente disciplina prevedeva il divieto di plurime partecipazioni unicamente con riferimento alle società militanti nella medesima categoria.

La normativa in tema di pluriproprietà calcistiche che ci viene fornita, a livello sportivo, dalle N.O.I.F. e dallo Statuto Federale trova la propria ragion d'essere nell'art 34, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti Pubblici), il quale discende a sua volta dalla normativa

---

<sup>199</sup> Sky Sport, *Multiproprietà, c'è la proroga della scadenza al 2028-29. De Laurentiis: "Soddisfatti"*, 28 luglio 2022, Consultabile su <<https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2022/07/28/multiproprieta-calcio-napoli-bari-scadenza>>

fornitaci dall'art 2359 c.c., esaminato in maniera più approfondita nei paragrafi precedenti.<sup>200</sup> L'art 2359 c.c. è di fondamentale importanza in quanto è risultato essere il punto di riferimento delle definizioni di controllo dettate dalle singole discipline settoriali, come avviene nell'art 16-*bis*. Oltre al raffronto con le normative nazionali, il fenomeno in parola presenta anche interferenze con gli artt. 101 e 102 del TFUE, riguardanti il diritto antitrust.<sup>201</sup>

Inoltre, le problematiche derivanti dal fenomeno delle pluriproprietà investono a pieno molte delle criticità già note all'interno del diritto societario con riferimento alla disciplina dei gruppi e delle operazioni a parti correlate. Possiamo citare, ancora, la disciplina prevista in tema di conflitto di interesse sancita dagli artt. 2390 e 2391 c.c. Infatti, il cumulo di cariche sociali è visto generalmente come comportamento illecito e lesivo della concorrenza, in quanto idoneo a violare il disposto dell'art 2390 c.c., nella parte in cui prevede il divieto per l'amministratore di esercitare attività concorrente per conto di terzi; ma anche il disposto dell'art 2391 c.c., nel caso in cui l'interesse dell'amministratore e quello della società siano in contrapposizione.

Oltre ai limiti previsti dall'art 16-*bis* delle N.O.I.F., bisogna analizzare anche la situazione individuata come di "influenza dominante" che si verifica nell'eventualità in cui vi siano particolari vincoli contrattuali che legano tra di loro le società, in virtù del d.lgs. 58/1998. Ed infatti, l'art 93 del TUF definisce cosa debba intendersi per situazione di controllo, andando ad integrare la definizione che ci viene fornita dall'art 2359 c.c. In base a quanto statuito dal TUF è riscontrabile una situazione di controllo anche senza che un soggetto posseda una determinata quantità di partecipazioni azionarie, laddove vi siano comunque particolari vincoli contrattuali che rendono una società dipendente ad un'altra, da un punto di vista economico. Un esempio rientrante in tale eventualità ci viene fornito dal c.d. fenomeno delle "sinergie calcistiche", come il caso del presidente del Cagliari Giulini, il cui nome dell'impresa compare sulle divise di gioco dell'Olbia. In tale ipotesi, sebbene non sia riscontrabile una situazione di controllo determinata dal possesso di pacchetti azionari, si viene però a verificare una situazione in cui è ravvisabile una dipendenza sul piano economico.<sup>202</sup>

Il rimedio che le società di calcio quotate hanno trovato, al fine di eludere il rischio di incorrere in queste sanzioni, è stato quello di inserire, all'interno dei propri statuti, delle clausole che prevedono conflitti di interesse. Tali conflitti di interesse, *ex art. 2373 c.c.*, vengono previsti nel caso in cui un azionista posseda azioni rilevanti, che garantiscono il diritto di voto, in due o più società tra loro affiliate. Le società quotate sono anche tenute a conformarsi alla normativa prevista dal d.lgs. n. 58/1998 (Decreto Draghi), in base al quale se una società per azioni quotata in borsa acquista partecipazioni superiori al dieci per cento in una società non quotata, anche se all'estero, essa avrà

---

<sup>200</sup> Cfr. cap. II par.2.3.

<sup>201</sup>CAPUANO A. op. cit. p. 19

<sup>202</sup> FONSATO S., op. cit.

l'obbligo di darne immediata comunicazione, da un lato, alla Consob e, dall'altro, alla società partecipata.

Sempre con riferimento alle partecipazioni, le disposizioni vengono integrate con il Regolamento Consob n. 11522 del primo luglio 1998. Infatti, quest'ultimo:

- All'art 1 prevede l'obbligo di comunicare, sia alla società partecipata, sia alla Consob, quando si superano le percentuali del 5; 7,5; 10 per cento e successivi multipli di cinque; nonché quando le partecipazioni scendono al di sotto del due per cento.;
- All'art 8 vengono previste ulteriori comunicazioni, per le partecipazioni acquisite da società quotate in società non quotate, al superamento della soglia del dieci per cento. Tale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso in cui si superi tale soglia alla data di chiusura del primo settore di esercizio e alla data di chiusura dell'esercizio sociale.<sup>203</sup>

Oltre alle modifiche apportate all'art 16-*bis* è stato introdotto anche l'art 16-*ter*; il quale detta la medesima disciplina anche con riferimento al settore del calcio femminile.

#### **2.4.1. Art. 16-ter, l'ulteriore riprova dell'evoluzione del calcio femminile.**

L'evoluzione che negli ultimi anni ha interessato il calcio femminile, in Italia, è sotto gli occhi di tutti. Evoluzione che ha toccato diversi aspetti ma che merita di essere analizzata soprattutto in virtù dell'innovazione apportata lo scorso anno, con la quale il calcio femminile è stato qualificato come sport professionistico.

Ulteriore novità, inerente però al fenomeno delle pluriproprietà calcistiche, ci viene fornita dall'introduzione dell'art 16-*ter*. Tale norma statuisce, al comma 1, che *“Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado”*. I successivi commi prevedono il termine entro cui porre termine ad un eventuale plurima partecipazione societaria e le conseguenze derivanti dall'inosservanza di tale termine, prevedendo una disciplina analoga a quella dettata con riferimento al calcio maschile.<sup>204</sup>

L'introduzione di tale norma è una ulteriore riprova dei sempre maggiori tentativi di avvicinare il calcio femminile al calcio maschile. Infatti, dalla primavera del 2022, anche il calcio femminile è stato qualificato come sport professionistico. In particolare, la Federazione Italiana Giuoco Calcio è

---

<sup>203</sup> FIMMANO' ROCCO F., op. cit.

<sup>204</sup> Riferimenti normativi consultabili su: *“Norme organizzative interne della F.I.G.C.”* in [https://www.figc.it/media/176445/tit2\\_noif\\_art\\_da14a23\\_-31-agosto-2022.pdf](https://www.figc.it/media/176445/tit2_noif_art_da14a23_-31-agosto-2022.pdf) >

stata la prima, in Italia, ad avviare questo percorso.<sup>205</sup> Ma esattamente, soprattutto sul piano giuridico, cosa è cambiato rispetto al passato? Sicuramente lo sviluppo più importante riguarda le tutele previste sul piano lavorativo: tutela prevista sia in caso di maternità, sia sul piano assistenziale e previdenziale.

Ulteriori innovazioni vengono previste sul piano salariale, con aumenti dei limiti massimi di stipendio. È cambiato in particolare il trattamento economico e gestionale, in precedenza giudicato come insufficiente. Altre modifiche riguardano le norme riguardanti le licenze per l'iscrizione ai campionati, con delle variazioni che riguardano l'indice di liquidità.

Oltre alle innovazioni che erano ormai nell'aria da tempo, ci sono anche determinati aspetti non ancora variati. Infatti, a differenza degli USA, dove le atlete hanno ottenuto la parità salariale grazie ad una causa giudiziaria, in Italia non ci sono ancora state innovazioni in tal senso. Non vi sono state innovazioni nemmeno con riferimento ai diritti TV e alle sponsorizzazioni, settori nei quali il calcio femminile è ancora indietro rispetto all'equivalente maschile.<sup>206</sup>

Come brevemente accennato, la F.I.G.C. è stata la prima Federazione nazionale a aderire all'emendamento che porta al professionismo femminile. Il primo intervento in tal senso ha anche una forte valenza simbolica e potrebbe portare molte federazioni ad accelerare i tempi di passaggio dal dilettantismo al professionismo, sulla scia di quanto fatto nel settore calcistico.<sup>207</sup>

Ciò che si può osservare positivamente, analizzando l'art 16-ter, è sicuramente la maggior certezza inerente alla tematica delle plurime partecipazioni in più società calcistiche. Infatti, nel settore del calcio femminile, l'intento è stato quello di evitare fin da subito che si crei una situazione di incertezza simile a quella avvenuta in passato, dimostrando chiaramente la volontà di evitare il verificarsi di situazioni analoghe al caso Salernitana.

## **2.5. LA DISCIPLINA DELLE SECONDE SQUADRE E IL PRINCIPIO DI INTEGRITA' SPORTIVA SANCITO DAL REGOLAMENTO FIFA.**

Merita un doveroso approfondimento anche la disciplina delle "seconde squadre" dei club militanti in massima serie, soprattutto perché tale disciplina potrebbe rappresentare una valida alternativa al fenomeno delle *Multi-clubs ownership*. Tale possibilità è stata introdotta nel calcio italiano, sulla scia di quanto già avviene stabilmente in altri paesi, a partire dalla stagione calcistica 2018/2019. Il primo, e fin ora unico esempio, di seconda squadra ci viene fornito dalla Juventus U23, ormai

---

<sup>205</sup> L'intervento si era reso necessario anche su un piano sportivo, in quanto l'Italia, ai mondiali del 2019, era una delle poche nazionali qualificate ai quarti considerata come "non-professionista".

<sup>206</sup> Riferimenti consultabili su: Lfootball, *Calcio Femminile, arriva il professionismo: cosa cambia?*, 12 maggio 2022. <<https://www.lfootball.it/2022/05/calcio-femminile-arriva-il-professionismo-cosa-cambia>>

<sup>207</sup> Per un'analisi più approfondita cfr. Vanity Fair, *"Calcio femminile, cosa significa il professionismo"*, 27 aprile 2022, <<https://www.vanityfair.it/article/calcio-femminile-cosa-significa-il-professionismo>>

stabile partecipante del campionato di Lega Pro. Le ragioni principali che hanno portato anche la Federazione calcistica italiana ad aprire alle tematiche delle seconde squadre sono principalmente due:

- In *Primis* si vuole in tal modo favorire la crescita e la formazione di giovani calciatori, che possano in tal modo giovare anche alla Nazionale, visti soprattutto i risultati disastrosi degli ultimi anni;
- La seconda motivazione posta alla base di tale scelta discende dalle numerose difficoltà economiche che gravano i club di serie C. In particolare, l'attuale format a 60 squadre del campionato di Lega Pro necessitava di interventi volti a completarne l'organico. Si è infatti verificata, non di rado, l'ipotesi in cui alla data fissata per il deposito della domanda di iscrizione al campionato, vi fossero uno o più posti in organico rimasti vuoti.

La disciplina che viene dettata in tema di seconde squadre risulta essere particolarmente articolata. Si prevede, in primo luogo, che tale squadra possa ottenere la promozione dal campionato di Serie C al campionato di Serie B, non potendo però mai partecipare al medesimo campionato o ad un campionato superiore a quello a cui partecipa la prima squadra. Nell'eventualità in cui tale situazione dovesse verificarsi, viene prevista l'automatica retrocessione della seconda squadra nel campionato di categoria inferiore. Nell'ultima eventualità in cui la seconda squadra dovesse retrocedere in serie D, viene sancito che essa non possa iscriversi a tale campionato ma potrà, in caso di vacanza di organico, essere riammessa al campionato di Lega Pro.<sup>208</sup>

Sulla tematica delle seconde squadre, che sin ora hanno trovato attuazione unicamente nella Juventus U23, è stata indetta anche una tavola rotonda andata in scena all'Allianz Stadium. Durante tale convegno sono stati messi in risalto soprattutto gli aspetti positivi derivanti dal fenomeno in parola, ponendo l'enfasi in *primis* sui risultati sportivi che tale modello è riuscito a mettere in risalto. Basti pensare ai numerosi calciatori passati dalla Juventus U23 alla prima squadra, tra cui possiamo citare Fabio Miretti, Nicolò Fagioli, Matia Soulè e Iling Jr. Degli ottimi spunti di riflessione ci vengono forniti da Andrea Agnelli, capace di mettere in risalto, in primo luogo, come spesso tale fenomeno venga definito come innovativo quando in realtà in altri paesi la pratica è già diffusa da tempo; in secondo luogo dalle parole dell'ormai ex presidente della Juventus si può evincere anche come il progetto era voluto già dal lontano 2010, ma poi non se ne fece più nulla soprattutto a causa del forte ostruzionismo verso queste forme di "innovazione" del modello calcistico italiano. Testimonianze positive del fenomeno in questione sono state fornite, all'interno

---

<sup>208</sup> CAGGIANO E., op. cit. pp. 11-12.

del medesimo convegno, anche da calciatori che in passato hanno sperimentato “sulla propria pelle” l’esperienza nelle seconde squadre.<sup>209</sup>

Le riflessioni che sorgono, alla luce di tale convegno, riguardano proprio la diatriba tra “novità” e “conservazione”. La tradizione calcistica italiana si è sempre contrassegnata per essere fortemente conservativa, e probabilmente tale approccio è una delle cause principali alla base della difficoltà che il calcio italiano sta trovando negli ultimi anni. Ulteriore tema riguarda proprio il considerare tale fenomeno come innovativo, quando in realtà tale fenomeno è tutt’altro che innovativo nel resto dell’Europa, come affermato dall’ex presidente della Juventus: “*Per noi è il quinto anno della seconda squadra. Noi qui non parliamo di innovazione, non stiamo innovando, stiamo copiando quello che altri fanno bene*”.

La disciplina introdotta a partire dalla stagione calcistica 2018/2019 risulta essere fortemente innovativa in Italia, al punto di configurare qualche dubbio soprattutto avendo riguardo alla necessità di assicurare il rispetto del risultato sportivo maturato in campo, che con tale normativa potrebbe non essere garantito nei confronti delle squadre B. In particolare, tale normativa risulterebbe essere incompatibile con la superiore normativa posta dalla F.I.F.A. in tema di “integrità sportiva”.<sup>210</sup>

Come precedentemente accennato, la disciplina in tema di seconde squadre potrebbe rappresentare una valida alternativa al fenomeno delle *Multi-club ownership*, soprattutto nell’eventualità in cui il fine ultimo posto alla base della creazione di una rete di club sia proprio quello di far crescere i giocatori all’interno dei c.d. “campionati minori” per far sì che questi ultimi riescano ad acquisire l’esperienza necessaria per poter poi competere all’interno del *main club*. Spesso, infatti, come nel caso della rete di squadre appartenenti al gruppo Red-Bull, molti giocatori vengono formati all’interno della rete stessa, partendo dalle squadre minori per arrivare sino al club posto al vertice della gerarchia.

Altro aspetto accomunante i due fenomeni è rintracciabile nell’eventualità in cui si voglia costruire un’identità di squadra, rappresentata attraverso uno stile di gioco ben definito e con moduli prestabiliti. Proprio attraverso questa strategia, infatti, è possibile ridurre le difficoltà che un giovane giocatore potrebbe incontrare nel passaggio da un club ad un altro, questo perché i

---

<sup>209</sup> AGRESTI R., in *Juventus Next Gen Day: “Le seconde squadre in Italia e in Europa: modello per il futuro?”*, Goal.com, 27 novembre 2022. Consultabile su: <<https://www.goal.com/it/notizie/juventus-next-gen-day-le-seconde-squadre-in-italia-e-in-europa-modello-per-il-futuro/blt3a8b117ec3ee7010>>

<sup>210</sup> Il capo IV del “Regolamento a disciplina dell’applicazione dello Statuto FIFA”, titolato “Integrità sportiva” prevede all’art 9, comma 1 e 2, che:

*“Il diritto di un club a partecipare ad un campionato nazionale di lega dipende principalmente dal merito sportivo. Per qualificarsi a un campionato nazionale di lega, un club deve rimanere all’interno di una determinata divisione (serie) o essere promosso o retrocesso ad un’altra divisione al termine della stagione.*

*2. In aggiunta alla qualificazione per merito sportivo, la partecipazione di un club ad un campionato nazionale di lega può essere soggetta ad altri criteri nell’ambito della procedura di concessione di licenze, laddove l’enfasi viene posta su considerazioni di carattere sportivo, infrastrutturale, amministrativo, legale ed economico. Le decisioni legate alla concessione di licenze devono potere essere esaminate dall’organo di appello dell’affiliata”*

giocatori, avendo giocato già in un sistema simile, riusciranno a adattarsi con più facilità al nuovo club. Anche qui un esempio illustre ci viene fornito dalla Red-Bull, il gruppo ha di fatto previsto una filosofia di gioco simile che deve essere applicata all'interno di tutti i club proprio al fine di favorire i "trasferimenti interni" e creare una sorta di percorso interno che ogni giocatore dovrà seguire prima di arrivare al club posto al vertice della gerarchia, ossia il RB Lipsia.<sup>211</sup>

---

<sup>211</sup> WICKI O., in "*Lessons from the Red Bull Group*", MRKT Insights, 10 agosto 2021., consultabile su <<https://mrktinsights.com/index.php/2021/08/10/lessons-from-the-red-bull-group/>>

# **CAPITOLO III. SORGONO I PRIMI PROBLEMI: LE MCO E LA LORO POTENZIALE INCOMPATIBILITA' CON IL DIRITTO ANTITRUST.**

## **3.1. EVOLUZIONE E SVILUPPI DEL RAPPORTO TRA UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO SPORTIVO.**

Lo sport rappresenta ‘una sfera dell’attività umana in grado di interessare tutti i cittadini comunitari, e non solo’<sup>212</sup>. Infatti, la sua potenzialità a raggiungere un numero considerevole di cittadini è stata confermata anche da un sondaggio Eurobarometro del 2004:<sup>213</sup> in tale sondaggio emerse che circa il 60 % dei cittadini comunitari partecipa in maniera regolare ad attività sportive, dato sicuramente significativo.

Questi dati, unitamente al valore sociale ed economico che lo sport ha assunto nel tempo, hanno portato alla creazione di un vero e proprio intreccio tra diritto comunitario e attività sportiva. La Commissione ha infatti con il tempo riconosciuto il ruolo, definito essenziale, che lo sport ha acquistato nella società europea.<sup>214</sup>

Per comprendere ancora meglio l’interesse mostrato dalle istituzioni comunitarie verso il settore sportivo è utile menzionare le decisioni, assunte dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in tema di libera circolazione degli sportivi, nonché in tema di concorrenza. Ad ogni modo, il valore predominante che lo sport ha acquisito nel diritto comunitario lo si può notare soprattutto sotto il profilo economico e, infatti, proprio il riconoscimento di tale valenza economica ne garantì l’assorbimento all’interno dell’art 2 del Trattato CE.

Prima delle decisioni assunte dalla Corte di Giustizia, il tema dello sport era comunque già stato affrontato con la c.d. ‘Europa dei cittadini’. Infatti, sulla scia dell’Europa dei cittadini vi erano state ‘le prime azioni di sensibilizzazione verso l’appartenenza del cittadino all’interno dell’Unione Europea, proprio attraverso lo sport’<sup>215</sup>. L’obiettivo che si intendeva raggiungere era proprio quello di aumentare la consapevolezza, per i cittadini europei, della loro appartenenza all’Unione Europea e, per fare ciò, lo strumento utilizzato fu proprio lo sport. Questo è dovuto all’enorme potenzialità che lo sport ha nel raggiungere un numero incondizionato di cittadini.

---

<sup>212</sup> In tal senso LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit. p. 241.

<sup>213</sup> Speciale Eurobarometro (2004): I cittadini dell’Unione Europea e lo sport.

<sup>214</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit., pp. 239-241.

<sup>215</sup> TOGNON J., in *Diritto Comunitario dello Sport*, Giappichelli, Torino, 2009., p. 6

Successivamente, dagli anni '80 in poi, vi furono tre grandi cambiamenti che portarono ad una vera e propria scossa per lo sport europeo:

- In primo luogo, il C.I.O. decise di eliminare la distinzione tra sport dilettantistico e professionistico.
- Venne introdotta una libera concorrenza all'interno del mercato dei diritti televisivi, mercato che costituisce la fetta principale del finanziamento dei club sportivi.
- Ci fu, inoltre, la scomparsa dell'ex blocco sovietico con la conseguenza che molti di questi Stati iniziarono il proprio processo di ingresso all'interno della Comunità Europea.<sup>216</sup>

Il problema principale era dato dall'assenza di una competenza specifica dell'Unione in ambito sportivo, ma ciò non impedì lo svilupparsi di interventi, seppur indiretti, all'interno di tale ambito. Con il tempo, infatti, l'industria sportiva è divenuta industria rilevante per il P.I.L. degli Stati Membri, portando all'insorgere di complicità legate all'istruzione, alla salute, all'occupazione, tutti settori rientranti nelle competenze Comunitarie.

Nonostante ciò, per poter rintracciare il primo documento ufficiale, adottato a livello comunitario, che prende in esame il tema dello sport, dobbiamo attendere la dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam. Seppure grazie a tale dichiarazione si è compiuto un primo grande passo sul versante del diritto europeo dello sport, occorre comunque rammentare che, come evidenziato anche dagli autori che si sono occupati della dichiarazione, le dichiarazioni non hanno efficacia vincolante per gli Stati Membri, con la conseguenza pratica che questi ultimi potrebbero benissimo disattenderle.<sup>217</sup>

Ad ogni modo, sebbene priva di efficacia vincolante, tale dichiarazione fu il primo "mattoncino" del difficile percorso di riconoscimento del fenomeno sportivo all'interno del diritto comunitario. Infatti, l'anno successivo vi fu lo svilupparsi di alcuni fenomeni, tra cui la crescita esponenziale del doping nello sport, che portarono il Consiglio Europeo ad invitare la Commissione a "presentare al Consiglio Europeo di Helsinki una relazione al fine di salvaguardare le strutture sportive esistenti e il ruolo sociale dello sport nell'ambito del diritto comunitario".<sup>218</sup>

La relazione che venne presentata da parte della Commissione rappresenta probabilmente "il documento più importante adottato dalle Istituzioni Comunitarie in materia sportiva, dopo il Libro Bianco"<sup>219</sup>. Aspetto cruciale su cui si sofferma la relazione riguarda l'analisi dei fenomeni, che potremmo definire negativi, che minacciano il valore educativo e sociale che lo sport ha sempre rivestito. Si fa infatti riferimento alla crescita dello sport-spettacolo; all'aumento del numero di eventi sportivi; all'aumento dei casi di doping senza mancare però di evidenziare anche gli aspetti positivi che l'attività sportiva trasmette, anzi valorizzandoli.

---

<sup>216</sup> TOGNON J., Ivi., pp. 4-6.

<sup>217</sup> MENNEA P.P., *Diritto sportivo europeo*, Delta 3, 2004., pp. 32 e ss.

<sup>218</sup> TOGNON J., op. cit., pp. 8-10.

<sup>219</sup> In tal senso TOGNON J., Ivi., p. 10

“E, nell’attuazione di questo nuovo approccio, è necessario l’intervento delle Istituzioni Comunitarie, visto soprattutto il moltiplicarsi di conflitti anche al di fuori dell’ambito della giustizia sportiva”<sup>220</sup>. Infatti, la Commissione specifica anche quali sono le fette principali che interessano il contenzioso a livello comunitario, sul piano sportivo:

- I problemi, e i conseguenti conflitti, derivanti dalla vendita dei diritti televisivi;
- Le ripercussioni economiche determinate dalla Sentenza *Bosman*;
- Le differenti legislazioni fiscali che vi sono tra i vari Stati Membri;
- Il Monopolio nell’organizzazione delle competizioni sportive, in capo alle Federazioni;<sup>221</sup>
- Nonché i problemi derivanti dalla detenzione di plurime partecipazioni azionarie, in diversi club, da parte del medesimo proprietario.

Si arriva così al 2000, anno in cui il Consiglio di Feira chiese alla Commissione di “*prendere in considerazione ... le caratteristiche specifiche dello sport in Europa nonché la sua funzione sociale*”.<sup>222</sup> A tale richiesta, nello stesso anno, fece seguito la “*Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tenere conto nell’attuazione delle politiche comuni*”, dichiarazione all’interno della quale viene posto in risalto il ruolo della Comunità nel settore sportivo, sebbene essa sia dotata unicamente di competenze indirette. Ma, il punto più importante è rappresentato proprio dalla prima affermazione della specificità dello sport, tema risultato poi centrale nella comprensione dei rapporti tra Unione Europea e pratica sportiva.

Il centro principale di animati discorsi in quegli anni ruotava proprio intorno al concetto di “specificità del fenomeno sportivo”.<sup>223</sup> Nonostante ciò, proprio nel momento in cui in Convenzione Europea si discuteva di tale tema, Parlamento e Consiglio Europeo istituirono l’Anno Europeo dell’educazione attraverso lo sport.<sup>224</sup> L’anno europeo rappresenta un punto di svolta, in quanto è stato il primo intervento attraverso il quale le Istituzioni comunitarie hanno compreso il potenziale dello sport, soprattutto come strumento sociale. Il successo dell’iniziativa è stato notevole, portando ad un cambiamento di rotta per quel che riguarda la mentalità dei cittadini europei in questo settore. Anche da un punto di vista numerico ci fu la partecipazione di 25 stati membri e di 3 paesi SEE (Islanda, Lichtenstein e Norvegia); ci fu un cofinanziamento di ben 167 progetti, diciannove dei quali videro anche la partecipazione di soggetti italiani.<sup>225</sup>

---

<sup>220</sup> In tal senso TOGNON J., Ivi. p. 12

<sup>221</sup> Tematica, quest’ultima, causa scatenante di numerosi processi arrivati dinanzi alla Corte di Giustizia. Da ultimo il caso *Super Lega*.

<sup>222</sup> COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze, 2004, pp. 29 e ss.

<sup>223</sup> Di assoluto valore è il pensiero di VIGORITI V., *Diritto Comunitario e sport: applicabilità, sporting exception, trasferimenti e nazionalità*, in *Contratto e Impresa/Europa*, n. 2/2001, p. 624 e ss.

<sup>224</sup> L’anno europeo venne adottato con Decisione n. 291/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato in G.U. L. 43 del 18 febbraio 2003, p.1

<sup>225</sup> TOGNON J., op. cit., pp. 18-21.

### 3.2. IL LIBRO BIANCO DELLA COMMISSIONE EUROPEA.

Gli interventi operati dalle Istituzioni comunitarie in ambito sportivo, esaminati nel paragrafo precedente, sono tutti parte di un mosaico che portò poi all'adozione del Libro Bianco da parte della Commissione Europea nel 2007. Innanzitutto, appare utile chiarire cosa si intenda per "Libro Bianco": generalmente, essi sono "documenti contenenti proposte volte a favorire azioni comunitarie, in campi specifici. Inoltre, risultano essere il frutto di lunghe consultazioni e tendono a rappresentare la posizione "ufficiale" della Commissione europea nella specifica materia trattata"<sup>226</sup>.

L'importanza del Libro Bianco sullo sport è data dalla circostanza che esso risulta essere "il primo documento globale adottato dalla Commissione europea nel campo dello sport"<sup>227</sup>. Documento, quest'ultimo, di un'importanza di gran lunga maggiore rispetto alla Relazione di Helsinki sullo sport, esaminata in precedenza.

"L'obiettivo principale che la Commissione mirava a raggiungere era quello di fornire un orientamento strategico sul ruolo che lo Sport riveste all'interno delle politiche comunitarie, aprendo al dibattito su quei problemi specifici che destavano le maggiori perplessità."<sup>228</sup>Viene infatti riproposto e analizzato il concetto di "specificità dello sport", non mancandosi di sottolineare come tale specificità non possa comunque portare al mancato rispetto dei principi sanciti a livello comunitario.

Ma il punto focale dei ragionamenti svolti da parte della Commissione ruota intorno:

- *In primis*, alla dimensione educativa rivestita dallo sport, iniziando anche a porre l'attenzione su temi quali la *dual career*, mediante la quale lo sportivo possa reinserirsi nel mondo lavorativo dopo la fine dell'attività sportiva;<sup>229</sup>
- In secondo luogo, si pone in risalto l'importanza della pratica sportiva, quale mezzo per mantenere un buono stato di salute ed evitare malattie quali il diabete o malattie cardiovascolari;
- Altra priorità delle Istituzioni comunitarie è rappresentata dalla lotta al doping, si raccomanda infatti che il commercio di sostanze dopanti venga punito in maniera uguale al commercio di droga all'interno dei paesi comunitari;

---

<sup>226</sup> TOGNON J., Ivi pp. 25- 26.

<sup>227</sup> GULLO D., in *L'impatto del diritto della concorrenza sul mondo dello sport*, Rivista di diritto ed economia dello sport, Vol. III, Fasc. 3, 2007, p. 15.

<sup>228</sup> TOGNON J., op. cit. p. 26

<sup>229</sup> I dati oggi sono "agghiacciati", basti considerare che in media il 95% dei giocatori vivono in uno stato di indigenza nel post carriera. Calcio e Finanza, *Solo il 5% dei calciatori vive di rendita dopo il ritiro: gli altri devono rifarsi una vita*, 31 ottobre 2017, consultabile su: <<https://www.calciofinanza.it/2017/10/31/quanto-guadagna-un-calciatore-dopo-il-ritiro-media-aic/>>

- La Commissione sollecita alla promozione del volontariato e della cittadinanza attiva mediante l'attività sportiva;
- Viene anche enfatizzato il ruolo che lo sport può avere in tema di integrazione, di lotta al razzismo e in tema di creazione di nuovi posti di lavoro.
- Da ultimo, viene anche esaminato il ruolo che lo sport può avere in tema di sviluppo sostenibile: all'interno del Libro Bianco si legge infatti: *“È importante promuovere una gestione ecologicamente razionale che risulti adeguata fra l'altro a gestire gli appalti verdi, le emissioni di gas a effetto serra, l'efficienza energetica...”*.<sup>230</sup>

### **3.2.1. La dimensione economica rivestita dallo sport e la c.d. “sporting exception”.**

Con il passare del tempo lo sport, oltre ad essere veicolo di valori importantissimi, ha avuto una grande crescita soprattutto per quel che concerne l'aspetto economico. Numerosi studi infatti riescono a testimoniare come, al 2006, il fatturato dell'indotto sportivo corrisponda al 3,7 % del P.I.L. dell'Unione Europea, garantendo l'occupazione di circa 15 milioni di persone. La Commissione, all'interno del Libro Bianco, rintraccia anche le cause principali alla base di tale crescita: dall'analisi emerge infatti come il crescente valore economico dello sport sia ricollegabile soprattutto allo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio il diritto d'autore, di immagine, di trasmissione.<sup>231</sup>

Nel capitolo quarto del Libro Bianco, al paragrafo 4.1. si tratta invece del tema della specificità dello sport, tema centrale anche per quel che riguarda l'analisi del fenomeno delle *Multi-club ownership*. Viene in fatti in prima battuta riconosciuta l'autonomia delle organizzazioni sportive, nonché delle loro strutture rappresentative (quali ad esempio Leghe e società). Risulta inoltre essere centrale la problematica inerente all'applicazione del diritto comunitario allo sport e, nello specifico, la Commissione statuisce che le regole inerenti alla concorrenza e al mercato interno si applicano all'attività sportiva, nel momento in cui quest'ultima dovesse assumere un rilievo sotto il profilo economico. Non sono però queste le uniche regole eurocomunitarie applicabili al mondo sportivo, potendo infatti trovare applicazione anche ulteriori principi, quali ad esempio il divieto di discriminazione, le norme relative alla cittadinanza e quelle inerenti alla parità dei sessi.<sup>232</sup>

Se, da un lato, è innegabile l'incidenza che il diritto europeo ha avuto all'interno del mondo sportivo, bisogna fin da subito mettere in risalto come tale aspetto fosse in contrapposizione con il principio di “specificità dello sport”. Tale principio trova la sua esplicitazione su due diversi fronti:

<sup>230</sup> TOGNON J., op. cit., pp. 25-28.

<sup>231</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit. p. 248

<sup>232</sup> TOGNON J., Ivi pp. 30-31.

- Su un primo versante, si fa riferimento alla specificità dell'attività e delle regole sportive. Qui gli esempi di maggior rilievo ci vengono forniti dalla distinzione delle gare tra uomini e donne o tutte quelle regole volte ad evitare ogni forma di disequilibrio tra le varie società partecipanti alla stessa competizione;
- Sotto altro punto di vista, si fa riferimento alla specificità della struttura sportiva.<sup>233</sup>

Stiamo parlando, detto in altri termini, di quella che viene definita come la “*sporting exception*”, sviluppatasi a fronte di alcune decisioni assunte dalla Commissione e dalla Giurisprudenza comunitaria, ma che in ogni caso non può essere intesa nel senso di legittimare una non applicazione generale del diritto comunitario alle tematiche sportive.<sup>234</sup>

Viene comunque ribadito il concetto di “autonomia dell'ordinamento sportivo”, non mancandosi però di sottolineare come talvolta “vi possano essere norme organizzative dello sport, che in virtù degli obiettivi legittimi che perseguono, non sembrerebbero violare le disposizioni in tema di concorrenza fissate dal Trattato”<sup>235</sup>. La Commissione, in maniera autorevole, ribadisce però come tale legittimità debba essere valutata caso per caso, declinando in tal senso l'esistenza di “regole puramente sportive”.

Il problema principale sarà quindi proprio individuare in che maniera il diritto comunitario possa essere applicato allo sport, tutto ciò tenendo in considerazione i tratti specifici che contraddistinguono l'attività sportiva.<sup>236</sup>

Infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a partire dalla nota sentenza “Meca-Medina”, ha riconosciuto come la specificità dello sport debba essere riconosciuta, potendo portare talvolta alla non applicazione del diritto comunitario. Ma ha anche statuito che tale esenzione deve sempre esser proporzionata rispetto all'interesse legittimo perseguito, necessitando quindi di una valutazione caso per caso.<sup>237</sup>

### **3.3. I RAPPORTI TRA DIRITTO ANTITRUST E SPORT.**

#### **3.3.1. Cosa dicono le norme europee in tema di concorrenza: artt. 101 e 102 TFUE.**

---

<sup>233</sup> Si fa riferimento alla struttura piramidale che rappresenta l'organizzazione dell'attività sportiva, esaminata in maniera approfondita nel cap. I, par. 1.2.2.

<sup>234</sup> TOGNON J., op. cit. p. 31

<sup>235</sup> TOGNON J., Ibidem., p. 31

<sup>236</sup> COLUCCI M., in *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea, alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di <<buon senso>>*., in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2006, p. 18.

<sup>237</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit., pp. 250 e ss.

La normativa comunitaria in tema di concorrenza è volta principalmente a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. E, per garantire il raggiungimento di tale obiettivo, il TFUE detta tutta una serie di prescrizioni volte principalmente ad evitare distorsioni e restrizioni della concorrenza nel mercato interno. Infatti, principio cardine della legislazione antimonopolistica adottata da parte dell'Unione Europea risiede proprio sull'assunto in base al quale "la libertà di iniziativa economica e la competizione fra imprese non possono tradursi in atti e comportamenti che pregiudicano in modo rilevante e durevole la struttura concorrenziale del mercato".<sup>238</sup>

Tale disciplina risulterà direttamente applicabile alle imprese italiane. In particolare, la legge 287/1990 ha istituito un apposito organo, pubblico e indipendente, ossia l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Spetta proprio a tale autorità il compito di vigilare circa il corretto rispetto della normativa antimonopolistica. Proprio per fare in modo che l'AGCM abbia tutti i mezzi necessari per poter eseguire il suo compito di vigilanza, essa viene dotata di ampi poteri di indagine e ispettivi, ha inoltre il potere di adottare tutti i provvedimenti che si dovessero rendere necessari e di irrogare le relative sanzioni.

È indubbio come una concorrenza effettiva riesca a consentire, in primo luogo, a tutte le imprese di competere in condizioni di parità, garantendo anche un maggiore sforzo da parte delle stesse verso la soddisfazione dei consumatori al miglior prezzo possibile. In particolare, l'Unione Europea stabilisce norme in tema di: antitrust, controllo delle concentrazioni, aiuti di Stato e servizi e imprese pubblici.<sup>239</sup>

Con riferimento alla normativa antitrust, nazionale e comunitaria, sono tre le fattispecie da attenzionare:

1. Le Intese restrittive della concorrenza;
2. Gli abusi di posizione dominante;
3. Le concentrazioni.

Le intese, disciplinate dall'art 101 del TFUE e dall'art 2 della L. 287/1990 sul piano nazionale, vengono generalmente definite quali comportamenti concordati tra due o più imprese volti a limitare la propria libertà all'interno del mercato. Nello specifico sono definite intese:

- Gli accordi fra imprese, anche nell'eventualità in cui tali accordi non siano vincolanti;
- Le deliberazioni dei consorzi, di associazioni di imprese;
- Le "pratiche concordate" tra imprese. Quest'ultima è una figura residuale introdotta principalmente con la finalità di evitare che vengano poste in essere elusioni.<sup>240</sup>

---

<sup>238</sup> CAMPOBASSO G.F., in *Diritto Commerciale 1, diritto dell'impresa*, UTET Giuridica, 2019., p. 222.

<sup>239</sup> PARENTI R., in *Politica della concorrenza*, Note tematiche sull'Unione Europea, settembre 2022. Consultabile su: <<<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/82/politica-della-concorrenza>>>

<sup>240</sup> Per la nozione di pratica concordata cfr. Autorità Garante per la concorrenza, 12-10-2005, n. 14775, in *Bollettino Autorità garante*, 2005, n. 40, 5; Corte di Giustizia CE, 8-7-1999, n. C49/92P, in *Racc.*, 1999, I, 4125.

Va comunque sottolineato come non tutte le intese siano in realtà da definirsi come illecite. Infatti, risultano essere intese vietate unicamente quelle che abbiano come fine ultimo quello di impedire o restringere in maniera consistente la concorrenza. Saranno ad esempio individuabili come lecite le c.d. “intese minori”, ossia quelle intese che non vanno ad incidere sulla struttura concorrenziale del mercato.<sup>241</sup>

Le intese che invece risultano essere vietate sono nulle ad ogni effetto di legge. In particolare, rientrano tra le intese vietate sia quelle intercorrenti tra produttori (intese orizzontali) quanto quelle che abbiano come soggetti produttori e distributori (intese verticali).<sup>242</sup> Sarà compito dell’AGCM svolgere la necessaria attività istruttoria volta ad individuare eventuali infrazioni, adottare i provvedimenti che si rendano necessari per rimuoverle, nonché irrogare le relative sanzioni.<sup>243</sup>

Altro fenomeno, maggiormente rintracciabile anche all’interno della giurisprudenza sportiva, è quello inerente all’abuso di posizione dominante. Tale fattispecie risulta disciplinata, a livello comunitario, dall’art 102 TFUE e, sul piano nazionale, dall’art 3 della L. 287/1990. Va fin da subito chiarito come non sia vietata in toto l’acquisizione di una posizione dominante all’interno del mercato, ciò che viene vietato è lo sfruttamento di tale posizione.

Un primo aspetto che assume rilievo nell’individuare un’eventuale posizione dominante ci viene fornito dalla specificazione, geografica e merceologica, del mercato rilevante in questione. E, i maggiori problemi discendono proprio dalle difficoltà che talvolta si incontrano nell’individuare correttamente il mercato rilevante.

Generalmente i comportamenti che possono comportare un abuso di posizione dominante sono i medesimi che possono formare oggetto di intese vietate. Infatti, ad un’impresa che abbia acquisito una posizione dominante all’interno di un mercato è vietato:

- Imporre, in via diretta e indiretta, i prezzi o altre condizioni contrattuali che risultino essere eccessivamente gravose;<sup>244</sup>
- Impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;<sup>245</sup>
- Applicare condizioni diverse per prodotti equivalenti;
- Subordinare la conclusione di contratti all’accettazione di prestazioni supplementari che non abbiano alcun collegamento con l’oggetto del contratto stesso.

---

<sup>241</sup> Ad esempio, non ricadono nel divieto di intese quelle poste in essere da imprese facenti parte del medesimo gruppo. Sul tema si è anche sviluppato un acceso dibattito in dottrina, DONATIVI V., *Impresa e gruppo nella legge antitrust*, Giuffrè, Milano, 1996, 311 ss.; GIANNELLI G., *Impresa pubblica e privata nella legge antitrust*, Giuffrè, Milano, 2000, 32 ss.

<sup>242</sup> *Ex multis* DELLI PASCOLI L., in *Le Restrizioni verticali della concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2002.

<sup>243</sup> CAMPOBASSO G.F., op. ult. cit., pp. 226-228.

<sup>244</sup> Nello specifico risultano vietati sia i prezzi troppo alti, quanto i prezzi eccessivamente bassi (c.d. prezzi predatori). Cfr. Corte Giust. Cee, 13-2-1979, n. 85/76, in *Giur. Dir. Ind.*, 1979, 1239, nonché Corte Giust. Ce, 14-11-1996, n. 333/94 P, in *Foro.it*, 1997.

<sup>245</sup> Cfr. MARCHEGIANI L., *Opere ‘utili’ e libertà di concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 240 e ss.

Anche in tal caso il compito di accertare eventuali violazioni spetterà all'AGCM, la quale oltre a dover adottare i necessari provvedimenti e le relative sanzioni potrà anche, in caso di inottemperanza reiterata, disporre la sospensione dell'attività di impresa.

Ad oggi risulta essere vietato anche l'abuso di dipendenza economica, nella quale può trovarsi un'impresa rispetto ad altre che abbiano acquisito una posizione dominante sul mercato.<sup>246</sup>

Nell'eventualità in cui dovesse verificarsi tale abuso, è previsto il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa che lo ha subito.<sup>247</sup>

Ultima fattispecie sottoposta a controllo da parte della disciplina antimonopolistica è quella inerente alle concentrazioni di imprese. In base alla nostra normativa nazionale, viene individuata una concentrazione di imprese nel momento in cui:

- Due o più imprese si fondono, costituendo di conseguenza un'unica impresa. (Concentrazione giuridica);
- Due o più imprese, pur restando distinte dal punto di vista giuridico, diventano un'unica entità economica sottoposta ad un controllo unitario;
- Due o più imprese, indipendenti l'una dall'altra, costituiscono un'impresa societaria comune.

Sono diverse le modalità attraverso cui è possibile dar luogo ad una concentrazione, quali ad esempio: fusioni, scissioni, acquisti di azienda, acquisto di una partecipazione di controllo. Alla differenza di modalità però corrisponde, sul piano pratico, un obiettivo comune, ossia l'ampliamento della quota di mercato che la singola impresa detiene.

Anche le concentrazioni, al pari dell'acquisizione di una posizione dominante, non vengono vietate in toto. Infatti, diverranno illecite unicamente nel caso in cui siano suscettibili di apportare alterazioni al regime concorrenziale del mercato. Proprio per evitare che tale eventualità si verifichi, le concentrazioni che superano determinate soglie di fatturato dovranno essere preventivamente comunicate all'AGCM o alla Commissione Ce.<sup>248</sup>

Analizzando soprattutto la seconda fattispecie che rientra nel fenomeno delle concentrazioni emerge un argomento di riflessione. Nello specifico, essa potrebbe essere ravvisata nel momento in cui venga a crearsi una rete di club, facenti capo al medesimo proprietario. Infatti, in tali eventualità le società che fanno parte del gruppo risulteranno essere distinte sul piano giuridico, essendo però assoggettate ad una direzione unitaria, motivo per cui potrebbero dar luogo a pratiche scorrette volte ad alterare la concorrenza.

---

<sup>246</sup> Art 9, L. 192/1998, nel testo modificato dalla L. 57/2001.

<sup>247</sup> CAMPOBASSO G.F., op. ult. cit., pp. 228-231.

<sup>248</sup> CAMPOBASSO G.F., Ivi pp. 231-234.

### 3.3.2. L'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia sul tema della 'specificità dello sport'.

Il rapporto, molto complesso, tra l'ordinamento sportivo e quello europeo ha posto, con il tempo, numerosi dubbi con riferimento all'eventuale applicazione della normativa comunitaria al settore sportivo. In particolare, la diatriba circa i rapporti intercorrenti tra le regole sportive e le norme comunitarie si è aperta nel lontano 1974, quando l'allora Corte di Giustizia delle Comunità Europee sancì che il diritto comunitario è suscettibile di essere applicato all'interno del settore sportivo "nel momento in cui l'attività sportiva costituisca esercizio di attività economica".<sup>249</sup>

Come affermato da autorevole dottrina "inizialmente il rapporto tra Diritto dell'Unione Europea e sport non è stato dei più idilliaci, sia per la mancanza di competenze specifiche dell'U.E. in ambito sportivo, quanto a causa dei caratteri specifici che da sempre sono accomunati all'attività sportiva, distinguendola da qualsiasi altra attività economica"<sup>250</sup>. Ebbene, mentre il primo aspetto è stato risolto ritenendo applicabile il diritto comunitario al settore sportivo nell'eventualità in cui l'attività sportiva sia qualificabile come attività economica; con riferimento alla seconda tematica gli spunti più interessanti ci vengono forniti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Proprio sotto questo angolo visuale, è la Sentenza *Walrave e Koch* la prima ad essersi pronunciata circa l'eventuale applicazione dei principi del mercato interno all'interno del settore sportivo. Nello specifico la Corte statuì che << *esula dal divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza la composizione di squadre sportive – e in particolare delle rappresentative nazionali – operata esclusivamente in base a criteri tecnico sportivi ... (omissis)...* >><sup>251</sup> Si può osservare che "sebbene non dettagliatamente affermato, in tale pronuncia risulta centrale il concetto di specificità dello sport".<sup>252</sup> Infatti, la Corte di Giustizia in tale sentenza si è concentrata, in *primis*, sulla tematica dell'assoggettabilità dell'attività sportiva alle regole dei trattati, affermando come queste ultime possano trovare applicazione nel momento in cui l'attività sportiva viene ad essere qualificata come attività economica. Andando avanti con il suo ragionamento, la Corte ha però anche dato rilievo alla tematica della 'specificità dello sport' ritenendo, sotto questo punto di vista, che l'applicazione delle regole poste a livello comunitario all'attività sportiva non si sarebbe comunque potuta spingere sino ad arrivare ad una negazione dell'identità, culturale e nazionale, insita nel mondo sportivo.

---

<sup>249</sup> GULLO D., op. cit., p. 13. La sentenza in questione è CGCE, 12 dicembre 1974, *Walrave & Koch c. Association Union cycliste internationale* ("Walrave").

<sup>250</sup> BASTIANON S., ., in *Da Cassis de Dijon a Meca Medina: la specificità dello sport tra divieti e deroghe nel diritto dell'Unione Europea*, Rivista Giappichelli "Il diritto dell'Unione Europea", 2017, p. 429

<sup>251</sup> CGUE, 12 dicembre 1974, C-36/74, *Walrave e Koch*, EU:C:1974:140, punti 7-10.

<sup>252</sup> BASTIANON S. op. cit. p. 430

La medesima interpretazione risulta confermata anche in una sentenza successiva, inerente al caso *Donà c. Mantero*. Nello specifico anche in tale pronuncia la Corte di Giustizia mise in risalto come l'attività sportiva, nel momento in cui viene ad essere configurata come attività economica, sarà assoggettabile alle regole del Trattato; al contrario, quando in esame vi saranno le c.d. regole puramente sportive, deve escludersi una sindacabilità che utilizzi come parametri le norme comunitarie in tema di libera circolazione, concorrenza o il divieto di discriminazione.<sup>253</sup> Rapportando tali considerazioni ai due casi appena citati, la necessità che le squadre nazionali siano composte unicamente da giocatori di tale nazionalità deriva da valutazioni puramente sportive, riscontrabili nella circostanza che tali squadre rappresentano, nell'ambito di una disciplina sportiva, un determinato Stato, motivo per cui tali regole non potranno essere valutate alla stregua del diritto comunitario.

L'esame di queste due sentenze risulta essere di fondamentale importanza soprattutto per comprendere come, sin dagli albori, la tematica della 'specificità dello sport' abbia rivestito un ruolo centrale nelle pronunce adottate dalle Corti comunitarie. Quel che emerge, infatti, è che con riferimento all'attività sportiva, intesa quale attività economica, possono essere ammesse deroghe alle regole poste dai Trattati, purché tali deroghe siano volte a raggiungere finalità sportive specifiche e siano idonee e proporzionate.

Procedendo per gradi, dopo queste due pronunce, la Corte di Giustizia è tornata ad occuparsi di tale tematica con la sentenza *Déliège*.<sup>254</sup> Nel caso in questione ad essere esaminate erano le norme inerenti alla selezione degli atleti che potessero partecipare ad una determinata competizione: la Corte analizzò come tali limitazioni fossero inerenti allo svolgimento di una competizione internazionale che, in quanto tale, implica necessariamente l'adozione di criteri limitativi di selezione. La conclusione a cui arrivò la Corte fu quindi quella di ritenere che norme del genere non potessero essere considerate come limitative della libertà di prestazione dei servizi. Anche in questa sentenza, quindi, viene riconosciuta e garantita la specificità dello sport.

Fino a questo momento, l'esenzione dall'applicazione del diritto comunitario all'attività sportiva veniva basata sulla circostanza che tali vertenze avessero ad oggetto normative inerenti unicamente allo sport. Invece, nella nota sentenza *Bosman*, l'analisi della Corte si concentrò sulla c.d. "teoria delle esigenze imperative", poiché in tale evenienza non si discuteva di regole tecnico-sportive quanto piuttosto di regole economiche. Infatti, la Corte, in un primo momento, accertò il carattere discriminatorio e restrittivo delle due regolamentazioni in esame, per poi provare a rintracciare

---

<sup>253</sup> CGUE, 14 luglio 1976, 13/76, *Donà c. Mantero*, punti 14 e 15.

<sup>254</sup> CGUE, 11 aprile 2000, C-51/96 e C-191/97, *Déliège c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo e Francois Pacquée*.

eventuali cause di giustificazione, andando di fatto ad utilizzare la metodologia propria delle esigenze imperative di interesse generale.<sup>255</sup>

Un ulteriore passo venne svolto successivamente con la nota sentenza *Meca-Medina Majcen* ma, prima di analizzarla nello specifico, appare utile inquadrare quale fosse il quadro giurisprudenziale antecedente a tale pronuncia. Nello specifico, la giurisprudenza in quel periodo era concorde nel ritenere che:

- Lo sport, anche nel caso in cui fosse qualificabile quale attività economica, non poteva comunque essere ritenuto uguale ad una qualsiasi altra attività economica;
- La specialità che contraddistingue lo sport è determinata da tutte quelle regole che hanno come fine ultimo quello di garantire l'essenza stessa dell'attività sportiva, norme che quindi non andranno in alcun modo ad incidere sulla sfera economica;
- Proprio in virtù di tale specialità la giurisprudenza era concorde nel ritenere che le c.d. 'regole puramente sportive' dovessero essere sottratte all'ambito di applicazione dei Trattati;
- All'opposto, quando invece venivano in rilievo norme attinenti alla sfera economica, anche l'attività sportiva doveva essere assoggettata alle regole dei Trattati, come qualsiasi altra attività economica.<sup>256</sup>

### **3.3.3. Caso Meca-Medina ed eliminazione dalla “*sporting exception*”.**

Quando si fa riferimento ai rapporti che intercorrono tra Unione Europea e Sport, oltre all'attività svolta dalle Istituzioni Comunitarie, non si può non tenere in considerazione il grande apporto fornito dalla Giurisprudenza dell'Unione Europea. In aggiunta, infatti, alla nota sentenza *Bosman*, in grado di apportare cambiamenti radicali all'interno del mondo sportivo, bisogna tenere in considerazione anche la sentenza *Meca-Medina Majcen*.<sup>257</sup> Quest'ultima pronuncia merita di essere analizzata, sia per la sua importanza proprio per quel che riguarda i rapporti tra U.E. e sport, sia per l'autorevole ragionamento sviluppato in tale sentenza dalla Corte Europea.<sup>258</sup>

Nel caso di specie, David Meca-Medina e Igor Majcen, erano entrambi nuotatori professionisti che, in vista della Coppa del Mondo, risultarono essere positivi al test antidoping. A causa dell'accertata positività la Federazione internazionale nuoto (FINA) decise di sospendere i due atleti per un

---

<sup>255</sup> Per maggiori approfondimenti circa la sentenza *Bosman* cfr. CLARICH M., *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, Riv. Italiana di Dir. Pubblico Com., 1996. TIZZANO A., DE VITA M., *Qualche considerazione sul caso Bosman*, Riv. Dir. Sport., 1996 ANASTASI A., *Annotazioni sul caso Bosman*, Riv. Diritto sportivo n. 3/1996.

<sup>256</sup> BASTIANON S., op. cit., pp. 439-440

<sup>257</sup> Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, 18 luglio 2006, causa C- 519/04 David Meca-Medina e Igor Majcen/Commissione delle Comunità europee.

<sup>258</sup> PIERINI M., *Autonomia, concorrenza e autogoverno dello sport in Europa*, (a cura di) TOGNON J., op. cit., p. 146.

periodo di quattro anni,<sup>259</sup> attenendosi alle disposizioni previste dal codice antidoping del Movimento Olimpico. I due atleti, in seguito alla squalifica rimediata, decisero di presentare ricorso al TAS di Losanna. In un primo momento, dinanzi al TAS, la squalifica venne ridotta dai quattro anni di partenza a due anni.

I due atleti, non soddisfatti della riduzione e con l'obiettivo principale di ottenere l'annullamento della squalifica, decisero di proporre ricorso presso la Commissione Europea: in particolare veniva contestata la compatibilità della regolamentazione antidoping posta dal C.I.O. con le norme europee in tema di concorrenza e libera prestazione dei servizi. Ciò che concretamente veniva contestato da parte dei ricorrenti era la soglia che veniva prevista dalla FINA, soglia priva delle necessarie basi scientifiche, che avrebbe potuto portare all'esclusione dalle competizioni di atleti in realtà innocenti. Ebbene, anche la Commissione decise di respingere il ricorso, statuendo nello specifico che la normativa antidoping dovesse essere considerata quale normativa appartenente al novero delle c.d. "regole puramente sportive".<sup>260</sup> A tale decisione seguì anche una dichiarazione dell'allora Commissario Monti il quale ritenne comprensibile il ricorso presentato dagli atleti volto ad ottenere l'annullamento della squalifica, non mancando però di sottolineare come ciò non potesse comunque legittimare un intervento della Commissione, visto e considerato che il punto cruciale della vertenza era quello di decidere quale potesse essere la migliore strategia per contrastare l'utilizzo di sostanze dopanti all'interno del mondo sportivo, aspetto di specifica competenza delle autorità sportive ad esso specificatamente preposte.<sup>261</sup>

Avendo ottenuto un'ulteriore decisione sfavorevole, i due atleti decisero di proporre un nuovo ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, volto principalmente all'annullamento della decisione.<sup>262</sup> Anche tale secondo ricorso non diede gli esiti sperati, essendo stato respinto e giustificato sulla base del fatto che le regole inerenti alla lotta e al contrasto al doping non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto europeo in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi.<sup>263</sup>

Si arriva così dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale, con riferimento alla prima decisione assunta dalla Commissione, la legittimità delle norme e delle sanzioni in parola deve essere valutata caso per caso, potendosi ammettere la non applicazione del diritto comunitario solo nell'eventualità in cui le suddette norme si siano limitate a regolare quanto strettamente necessario per poter assicurare il corretto svolgimento della competizione. È interessante comunque analizzare anche l'opinione dell'Avvocato Generale in tale processo: infatti, quest'ultimo respinse l'appello sulla base del fatto che le norme inerenti alla lotta al doping riguardavano unicamente gli

---

<sup>259</sup> Successivamente gli anni vennero ridotti a due dal TAS di Losanna.

<sup>260</sup> INFANTINO G., *Meca-Medina: a step backwards for the European sports model and the specificity of sport?*, 2006

<sup>261</sup> Comunicato stampa della Commissione, IP/02/1211.

<sup>262</sup> Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 30 settembre 2004, causa T- 312/02, Meca-Medina e Majcen/Commissione.

<sup>263</sup> Meca-Medina, TPGCE, pt. 41-42.

aspetti etici dello sport, motivo per cui non potevano rientrare in alcun modo nel campo d'applicazione della normativa comunitaria, sebbene potessero produrre effetti sul versante economico.<sup>264</sup>

Con riferimento invece alla decisione assunta dal Tribunale di primo grado la Corte:

- In *primis*, ribadisce che l'attività sportiva è disciplinata dal diritto europeo solo se configurabile come attività economica.
- Su un diverso angolo visuale, la circostanza che tali regole non riguardino questioni unicamente sportive ed estranee all'attività economica non implica che l'attività sportiva in questione debba sottrarsi necessariamente all'applicazione delle regole fissate dal diritto comunitario in tema di concorrenza.<sup>265</sup>

Sulla base di tali argomentazioni la Corte ritenne che il Tribunale di primo grado fosse incorso in un errore di diritto, nel momento in cui esso ha verificato se tale regolamentazione rispondesse o meno ai presupposti di applicazione del diritto europeo in tema di concorrenza. La difficoltà maggiore risiede proprio nell'individuare la distinzione tra le regole sportive tecniche e le regole che disciplinano lo sport quale attività economica.<sup>266</sup> Ad ogni modo, nell'annullare la sentenza, la Corte ha anche colto l'occasione per poter chiarire il suo punto di vista con riferimento a numerosi aspetti incerti dell'ordinamento sportivo, in particolare avendo riguardo a tematiche quali l'autonomia dell'ordinamento sportivo e il sistema giustiziale.

Infatti, richiamando anche la propria giurisprudenza al riguardo, la Corte ha svolto il suo ragionamento precisando che:

- Quando un'attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, come accade tipicamente nel caso degli sportivi professionisti, la stessa ricade nell'ambito di applicazione dei trattati, motivo per cui bisognerà valutare se vi siano o meno restrizioni vietate dagli artt. 39 e 49 TCE;
- Richiamando le Sentenze *Bosman* e *Deliège*, ha statuito che la deroga che ammette l'esclusione delle norme europee deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico, non potendo essere invocata per escludere in toto l'applicazione delle regole del Trattato ad un'attività sportiva;
- Infine, richiamando le sentenze *Deliège*, *Lethonen* e *Castors Braine*, ha ribadito come tali disposizioni disciplinano gli atti delle autorità pubbliche, motivo per cui si estendono anche alle normative di altra natura volte a regolamentare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi.

---

<sup>264</sup> Meca-Medina, Conclusioni dell'Avvocato Generale Léger, presentate il 23 marzo 2006.

<sup>265</sup> PIERINI M., op. cit. p. 147.

<sup>266</sup> BASTIANON S., *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea*, in Dir. Un. Eur., 2012, pp. 487-490

Nel caso di specie, l'obiettivo individuato dalla Corte è sicuramente quello di contrastare il doping all'interno delle competizioni sportive, contrasto al doping che si regge su diversi fattori, tra cui: la necessità di assicurare la parità di chance per gli atleti, tutelare la salute degli stessi, garantire integrità e correttezza della competizione e difendere i valori che lo sport da sempre trasmette. Per tali motivi, la regolamentazione posta in tema di doping è da ritenersi compatibile con il diritto comunitario, proprio in virtù dell'obiettivo legittimo da essa perseguito. La Corte aggiunge anche che però, per fare in modo che le restrizioni imposte siano sottratte al divieto di cui all'art 81 TCE, è altrettanto necessario che esse siano limitate a quanto strettamente necessario per poter assicurare il regolare svolgimento della competizione. Ed è proprio in virtù di tale ultima argomentazione che la Corte, nel caso in questione, ritenne che le norme federali e le relative sanzioni non erano andate oltre quanto strettamente necessario per poter raggiungere l'obiettivo prefissato.<sup>267</sup>

Inoltre, come affermato da autorevole dottrina "L'importanza di tale sentenza è da leggersi soprattutto con riferimento al fatto che, a partire da essa, la Corte ha aperto la strada verso la sindacabilità dei regolamenti di tutto il mondo sportivo ...(omissis)... Ciò significa che, per l'ordinamento europeo, autonomia non vuol dire eccezione dello sport. Potrebbero certamente ammettersi delle deroghe ai principi generali fissati a livello comunitario, ma a condizione che tali deroghe risultino essere indispensabili per raggiungere l'obiettivo legittimo perseguito e siano, allo stesso tempo, logiche, ragionevoli e proporzionali".<sup>268</sup>

### **3.3.4. I soggetti dell'ordinamento sportivo sottoposti alla normativa antitrust.**

La diatriba circa l'applicabilità delle norme previste all'interno dei Trattati al settore sportivo ha toccato, nel corso degli anni, anche ulteriori fronti diversi rispetto a quelli sin ora analizzati. Infatti, oltre agli argomenti su esposti, vi sono anche altri aspetti che tenderebbero a fornirci risposta affermativa all'annosa questione della compatibilità tra diritto comunitario e attività sportiva. Nello specifico, bisogna innanzitutto chiedersi chi siano i soggetti del mondo dello sport rilevanti ai fini della normativa antitrust.<sup>269</sup>

In prima battuta, bisogna mettere in evidenza come a livello comunitario la nozione di "impresa" sia stata sempre interpretata in senso ampio, comprendendo infatti "ogni ente che eserciti attività economica, a prescindere dalla sua natura giuridica e dalle sue fonti di finanziamento".<sup>270</sup> Mentre per "attività economica" si intende qualsiasi attività "consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato"<sup>271</sup>

---

<sup>267</sup> PIERINI M, op. cit. p.148

<sup>268</sup> PIERINI M, Ivi p. 149

<sup>269</sup> Cfr. BERTANI M., *Imprese sportive e concorrenza*, in *Annali it. Dir. Autore*, 2003, p. 24.

<sup>270</sup> CGUE, 23 aprile 1991, Klaus Hofner e Fritz Elser v Macroton GmbH, C/41-90.

<sup>271</sup> Caso 118/85, Commissione v. Repubblica Italiana, ECR 1987 2599, para 7.

Perfettamente in linea con tale interpretazione, un primo ottimo spunto ci viene fornito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha autorevolmente analizzato come le Federazioni sportive, nonché i club che gestiscono un'attività professionale, vengono considerate come imprese anche nell'eventualità in cui non perseguano alcun fine di lucro.<sup>272</sup> E, proprio sulla base di tale interpretazione, tale nozione di attività economica è stata conseguentemente estesa a tutte le figure che compongono l'ordinamento sportivo.<sup>273</sup>

In realtà tale interpretazione, fornitaci dalla Corte di Giustizia U.E., risulta essere sicuramente apprezzabile soprattutto se rapportata all'attività posta in essere dalle Federazioni. Infatti, la loro considerazione quali imprese deriva:

- Su un primo versante, dai poteri che esse esercitano e che gli vengono attribuiti dall'ordinamento sportivo;
- In secondo luogo, dal fatto che esse talvolta esercitano attività commerciali quali ad esempio l'organizzazione di una manifestazione sportiva.<sup>274</sup>

Oltre a potersi ricomprendere in tale nozione di impresa anche l'attività posta in essere dalle Federazioni, a ben vedere anche gli altri soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo potrebbero rientrarvi. Infatti:

- Gli atleti, anche nel caso in cui praticino la propria attività a livello amatoriale, possono esercitare attività economica nel momento in cui partecipano ad eventi sportivi che generano di conseguenza un'attività economica;
- Per quel che riguarda i club, è indubbio come essi esercitino un'attività economica, motivo per cui rientreranno perfettamente nel campo di applicazione delle normative comunitarie in tema di concorrenza.<sup>275</sup>

Le maggiori difficoltà, all'interno del nostro ordinamento, derivano dalla divergenza che vi è per quel che riguarda il significato di impresa rispetto alla normativa comunitaria. Infatti, il nostro dettato codicistico differisce dalla definizione comunitaria che definisce impresa qualunque entità che esercita attività economica, indipendentemente dalla sua natura giuridica e dalle modalità di finanziamento.<sup>276</sup>

Nonostante queste difficoltà, è ormai da considerarsi inevitabile l'applicazione della normativa in tema di concorrenza al settore sportivo, soprattutto considerando il crescente rilievo economico che lo stesso ha assunto. Tale assunto è stato anche confermato all'interno di un comunicato ufficiale pronunciato verso la fine del Secolo scorso, comunicato all'interno del quale la Commissione ribadì

---

<sup>272</sup> Decisione 27 ottobre 1992, n- 521.

<sup>273</sup> Ad esempio, nel caso *Deliège* la Corte ha statuito che anche un'atleta di alto livello, che partecipa ad una competizione internazionale, esercita un'attività economica.

<sup>274</sup> *AGOSTINIS B.*, in *L'abuso di posizione dominante in ambito sportivo*, (a cura di) *TOGNON J.*, op. cit., pp. 188-191.

<sup>275</sup> *GULLO D.*, op.cit., pp. 16-17.

<sup>276</sup> Cfr. Corte di Giustizia del 23 aprile 1991 nella causa 41/90.

con assoluta fermezza come non vi possa essere spazio per una non applicazione generale del diritto antitrust al settore sportivo.<sup>277</sup>

Al fine di confermare come effettivamente le norme antitrust siano entrate all'interno del mondo sportivo è molto utile analizzare proprio l'attività posta in essere dalle Federazioni e dalle associazioni sportive. "Di regola questi ultimi vengono individuati come gli organi che adottano le differenti regolamentazioni sportive, in base alla singola disciplina, a cui poi squadre e atleti devono aderire. Proprio tali regolamentazioni in realtà potrebbero essere valutate alla stregua di accordi tra imprese rientranti nel perimetro dell'art 101 TFUE"<sup>278</sup> che, in quanto tali, potrebbero essere vietate quando abbiano come finalità quella di alterare la concorrenza all'interno di un determinato mercato.

Su un diverso angolo visuale "le associazioni sportive potrebbero rientrare nel campo di applicazione dell'art 102 TFUE".<sup>279</sup> Come precedentemente analizzato, infatti, tale norma vieta lo sfruttamento abusivo della propria posizione dominante<sup>280</sup>: la circostanza che le associazioni sportive abbiano ormai il monopolio nell'organizzare e regolamentare un determinato sport è ormai da dare per assodata ma, fino a questo momento, tale eventualità non è stata considerata alla stregua di un abuso di posizione dominante.<sup>281</sup>

Tra i fattori principali che, per lunghi tratti, hanno reso perdurante l'esistenza della c.d. "sporting exception" bisogna sicuramente citare le caratteristiche specifiche che contrassegnano il settore sportivo, differenziandolo rispetto a qualunque altra attività commerciale. A ciò si aggiunga l'autonomia che caratterizza il settore sportivo, nonché le peculiarità inerenti al rapporto di lavoro sportivo e la valenza socioeducativa rivestita dalla pratica sportiva stessa. Questi sono tutti fattori che, per lunghi tratti, hanno portato alla non applicazione del diritto comunitario.

In ogni caso, la Corte di Giustizia, a partire dalla nota sentenza Meca-Medina, ritiene che non esistano le c.d. "regole puramente sportive" che in quanto tali potrebbero essere sottratte alla disciplina comunitaria. Infatti, anche nell'eventualità in cui ad essere oggetto di esame siano le "regole del gioco", la compatibilità delle stesse con la disciplina comunitaria deve essere valutata caso per caso. Tale verifica di compatibilità si rende necessaria per evitare che vi siano restrizioni non giustificate della concorrenza ad opera di quelle regole che in passato venivano considerate come "puramente sportive", ma che a partire da tale pronuncia della Corte devono essere valutate

---

<sup>277</sup> AGOSTINIS B., op. cit., pp. 188-191

<sup>278</sup> GULLO D., op. cit. p. 17

<sup>279</sup> In tal senso GULLO D., Ibidem p. 17;.

<sup>280</sup> Un *excursus* dei casi europei di abuso di posizione dominante delle Federazione è offerto da VAN ROMPUY B., *The Role of EU Competition law in tackling abuse of regulatory powers by sports associations*, 22 *Maastricht Journal of European and Comparative law* 174, 2015., Per una discussione relativa ad un caso relativamente recente, ossia l'abuso di posizione dominante di INTEL cfr. CARLI P., PARDOLESI R., *Il caso Intel e l'antitrust europeo: l'approccio economico alla riscossa*, in *Foro.it*, 2017, IV, p. 479

<sup>281</sup> A tal fine è molto utile il contributo fornitoci da parte dell'AGCM nell'indagine conoscitiva sul calcio professionistico (pp. 17 e ss., 31 e ss.). Sul punto anche ROCCA G., *L'application des regles antitrust aux regles sportives*, in *L'observateur de Bruxelles*, n. 62, settembre 2005, 14.

alla stregua di tutte le altre. Inoltre, il principio in base a cui l'accertamento della compatibilità tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento comunitario debba essere svolta caso per caso è sostenuto anche dalla Commissione Europea, la quale ha anche elaborato una lista di casi controversi, utili soprattutto per facilitare il ruolo dell'interprete.<sup>282</sup>

Per riassumere, quindi, vi saranno:

a) Delle regole che non violano le normative antitrust poiché proporzionate rispetto ad un obiettivo legittimo perseguito quali, ad esempio:

- Le regole del gioco;
- Le regole che stabiliscono i criteri per poter accedere ad una determinata competizione;
- Le regole che vietano al medesimo soggetto di possedere più squadre partecipanti alla medesima competizione;
- Le regole riguardanti la composizione delle rappresentative nazionali;
- Le regole volte al contrasto e alla lotta al doping;
- Le regole inerenti alle sessioni in cui è possibile effettuare trasferimenti di calciatori.

b) Avremo poi anche delle regole che invece presentano dei dubbi profili di compatibilità con gli artt. 101 e 102 TFUE:

- In primo luogo, le regole che permettono il permanere del c.d. monopolio delle federazioni;
- Le regole inerenti al trasferimento dei calciatori in periodi differenti da quelli in cui sono aperte le *transfer windows*;<sup>283</sup>

### **3.3.5. Considerazioni “critiche” sul caso Meca-Medina.**

La pronuncia inerente al caso *Meca-Medina Majcen* è stata oggetto di aspre critiche, dovute principalmente alla circostanza che, con tale sentenza, la Corte decise di fatto di andare contro corrente rispetto alla sua precedente giurisprudenza. E, per poter comprendere pienamente l'impatto che essa ha avuto occorre proprio analizzare gli effetti pratici che essa ha prodotto.

Come affermato da autorevole dottrina, un primo risvolto pratico, dovuto dalla pronuncia su cui la sentenza in questione si fonda, ossia il caso *Wouters e a.*<sup>284</sup>, risulta essere individuabile nel fatto che, tutte le volte in cui una regola sportiva deve essere valutata alla luce del diritto europeo della

---

<sup>282</sup> AGOSTINIS B., op. cit., pp. 191-196.

<sup>283</sup> GULLO D., op. cit. p. 23

<sup>284</sup> Corte Giust. CE., 19 febbraio 2002, n. 309/99, in *Foro.it*, 2002, VI, c. 186, con nota di BASTIANON S., *Due pronunce, tanti problemi, nessuna soluzione: ovvero, gli avvocati e l'antitrust secondo la Corte di giustizia*, nonché in *Corr. Giur.*, 2002, p. 602, con nota di NASCIBENE B., BASTIANON S., *avvocati, diritto comunitario e diritto nazionale\_ recenti orientamenti della corte di giustizia*.

concorrenza, tale regola dovrà essere sottoposta al c.d. *Wouters test*<sup>285</sup>. Circostanziando meglio tale concetto, ciò che accade praticamente è che:

- In *primis*, occorre verificare se l'associazione sportiva che ha adottato la regola oggetto della controversia possa considerarsi come impresa o come un'associazione di imprese, alla luce degli artt. 101 e 102 TFUE.
- Nel caso in cui la risposta al primo quesito dovesse essere affermativa, lo *step* successivo sarà quello di controllare che la regola contestata non violi i su menzionati articoli. Si dovrà quindi verificare se la norma in questione costituisca una restrizione della concorrenza ex art 101 TFUE o un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE.

E, nello specifico, al fine di verificare se la regola violi o meno il dettato degli artt. 101 e 102 TFUE bisognerà:

1. Tenere conto del contesto generale in cui la regola va ad operare e i suoi obiettivi specifici;
2. Verificare se gli effetti negativi che essa produce sulla concorrenza siano proporzionati e inerenti agli obiettivi prefissati;
3. In caso di risposta negativa, si dovrà valutare se la regola vada ad alterare o meno il commercio tra Stati Membri;
4. In caso di risposta positiva, bisognerà invece verificare la sussistenza delle quattro condizioni descritte dall'art 101, n. 3 TFUE.<sup>286</sup>

Come sottolineato dagli studiosi più autorevoli "il primo effetto pratico che tale sentenza comporta è quello di negare l'esistenza delle c.d. 'regole puramente sportive', nozione quest'ultima fioriera di incertezze interpretative"<sup>287</sup>. Di conseguenza, a primo impatto, si può sicuramente constatare come tale pronuncia abbia comunque eliminato una nozione che, in passato, aveva destato non pochi problemi comportando, di converso, un primo effetto che potremmo definire come vantaggioso. Vi sono però anche alcuni aspetti che tale sentenza non sembrerebbe aver migliorato.

In *primis*, ragionando *a contrario*, ne deriverebbe un completo cambiamento dei tratti tipici che da sempre contraddistinguono l'attività sportiva. Infatti:

---

<sup>285</sup> In tal senso BASTIANON S., op. cit. nota 250 p. 443.

<sup>286</sup> Si riporta il testo dell'art. in questione.

"3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi."

<sup>287</sup> In tal senso BASTIANON S., op. ult. cit. p. 444.

- Con riferimento al caso *Walrave e Koch*, la mancanza della regola in questione avrebbe determinato la possibilità, per le varie rappresentative nazionali, di schierare giocatori stranieri, eliminando di conseguenza competizioni quali la coppa del mondo;
- Avendo riguardo al caso *Deliège* invece, l'effetto pratico sarebbe stato quello di dover organizzare manifestazioni infinitamente lunghe per permettere a tutti gli atleti di partecipare;
- Invece, circostanziando il medesimo ragionamento al caso *Meca-Medina*, si sarebbe potuti finiti per ammettere l'utilizzo di sostanze dopanti all'interno delle competizioni sportive.<sup>288</sup>

In base alle considerazioni fatte, si può concludere che il mondo dello sport non sarebbe come lo conosciamo senza le regole che lo caratterizzano. Pertanto, mettere in discussione la validità di queste regole alla luce del diritto comunitario, anche quando esse non producono effetti economici, potrebbe portare ad un cambiamento drastico dell'attività sportiva.

Per contro, in tutte le ipotesi in cui la Corte di Giustizia si è espressa circa regole sportive attinenti alla sfera economica, come nel caso *Bosman*, non si è avuta alcuna conseguenza per quel che riguarda l'essenza stessa dello sport e i suoi aspetti peculiari. O meglio, sicuramente la sentenza *Bosman* ha prodotto effetti rilevanti all'interno del mondo calcistico, effetti che però comunque non sono arrivati sino a snaturare completamente la disciplina sportiva calcistica nella sua essenza. Infatti, dopo tale pronuncia sono variati numerosi aspetti inerenti al trasferimento dei calciatori ma, al contempo, le regole del gioco sono rimaste invariate.

Proprio le considerazioni svolte devono portarci a ritenere che sebbene molto vaga, la nozione di 'regole puramente sportive' era sempre stata interpretata in maniera coerente da parte della Corte, rendendo quindi tale vaghezza non completamente determinante nelle scelte da essa operate<sup>289</sup>.

Si può fare un'ulteriore osservazione critica riguardo all'applicazione della teoria delle esigenze imperative di interesse generale nel contesto sportivo, come menzionato nella sentenza *Meca-Medina* attraverso il richiamo alla sentenza *Wouters*. Questa applicazione implica la necessità di valutare attentamente le singole regole sportive caso per caso alla luce di questa teoria.

Terzo aspetto problematico discende dal fatto che, in tal modo, la Corte di Giustizia viene investita del compito, assai arduo, di sindacare le regole sportive anche quando esse attengano unicamente agli aspetti che riguardano l'attività sportiva in quanto tale, non intesa quale attività economica. È indubbio, infatti, come la Corte non disponga delle competenze e conoscenze necessarie per poter sindacare regolamenti quali ad esempio il regolamento antidoping o le c.d. 'regole del gioco'. Spunti a favore di tale argomentazione ci vengono forniti proprio dalla sentenza *Meca-Medina*, nella quale la Corte fondamentalmente, investita del compito di valutare la legittimità della normativa in questione, ha posticipato il problema, giustificando la propria decisione sull'assunto in

<sup>288</sup> BASTIANON S., Ivi. pp. 443 e ss.

<sup>289</sup> BASTIANON S., Ivi., p. 447

base al quale la sanzione non poteva essere considerata sproporzionata poiché i due atleti non avevano espresso una specifica censura sul punto. Detto in altri termini, la Corte non ha in realtà valutato la legittimità del regolamento in questione, poiché appunto sprovvista delle competenze necessarie per poter sindacare circa la regolarità delle soglie previste in detto regolamento.<sup>290</sup>

### **3.3.6. L'abuso di posizione dominante all'interno del settore sportivo.**

Avendo riguardo ai rapporti tra diritto della concorrenza e sport, l'ipotesi più facilmente riscontrabile è sicuramente data dalla possibile configurazione di un "abuso di posizione dominante" all'interno del settore sportivo. Come analizzato nei paragrafi precedenti tale fattispecie è oggi disciplinata dall'art 102 TFUE (*ex art. 82 TCE*) ed è resa applicabile anche al diritto italiano. In particolare, sia il diritto comunitario, quanto quello interno, non vietano la posizione dominante di un'impresa, quanto piuttosto l'abuso di tale posizione.

Per quel che riguarda la nozione di "posizione dominante", l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea comporta come prima conseguenza proprio la trasposizione della nozione data a livello comunitario all'interno del nostro ordinamento nazionale. Sotto questo angolo visuale, la giurisprudenza europea identifica la posizione dominante come "*una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti, e, in ultima analisi dei consumatori. L'esistenza di una posizione dominante deriva in generale dalla concomitanza di più fattori che, presi isolatamente, non sarebbero necessariamente decisivi*".<sup>291</sup> Una simile posizione risulterebbe essere identificabile, ad esempio, in capo alle Federazioni, visto e considerato il monopolio che le stesse hanno per quel che riguarda la singola disciplina sportiva che rappresentano.<sup>292</sup>

Allo stesso modo, tale abuso potrebbe essere ravvisato in capo alle associazioni, ai club o anche agli atleti. Soprattutto con riferimento alla possibilità di individuare tale situazione all'interno dei club a destare fortissime perplessità è la disciplina in tema di *Multi-club ownership*: è indubbio, infatti, come detenere contemporaneamente più club calcistici, anche nell'eventualità in cui questi non partecipano alla medesima competizione, possa comportare delle distorsioni in tema di concorrenza. Infatti, ritenendo come abusivo il comportamento assunto da un'impresa che sfrutta la propria posizione di forza per ottenere dei vantaggi che le sarebbero preclusi in una situazione di normale concorrenza o, ancora, il comportamento consistente nell'eseguire una pressione illegittima sui concorrenti, pregiudicando di conseguenza il loro accesso al mercato, si potrebbe evidenziare la

---

<sup>290</sup> BASTIANON S., *Ivi.*, p. 449

<sup>291</sup> In tal senso si è espressa la Corte di Giustizia nella decisione del 14 febbraio 1978, causa 27/76, *United brands*.

<sup>292</sup> La tematica in questione è stata di recente oggetto della nota vicenda *SuperLega*, della quale si attende la sentenza.

medesima situazione nel caso di costruzione di una rete di club. Su questa lunghezza d'onda, appare plausibile che possedere plurime partecipazioni possa comportare dei vantaggi indebiti che non sarebbero in altro modo ottenibili, quali ad esempio la possibilità di acquistare calciatori a prezzi più bassi all'interno della rete o venderli a prezzi maggiorati.

Occorre comunque rammentare come, ad oggi, non vi siano precedenti giurisprudenziali in tal senso. Infatti, quando la casistica in tema di abuso di posizione dominante è arrivata dinanzi alle Corti vi è arrivata con riferimento a situazioni differenti da quelle specificamente oggetto di questa trattazione.

Ad ogni modo, si sono verificate delle ipotesi in cui si è arrivati dinanzi agli organi giurisdizionali per verificare l'eventuale presenza di un "abuso di posizione dominante". Alla base del contenzioso esistente in materia vi è proprio il ragionamento in base a cui l'organizzazione delle competizioni sportive rappresenta a tutti gli effetti un'attività di impresa. Un esempio di rilievo ci viene fornito dai Mondiali di calcio svolti in Francia nel 1998. In particolare, la Commissione ha accertato che il CFO (*Comité Français d'Organisation de la Coupe du Monde de Football 1998*) aveva posto in essere un "abuso di posizione dominante" nel momento in cui aveva favorito i residenti in Francia nell'acquisto dei biglietti per la suddetta competizione.<sup>293</sup>

Risale poi allo stesso anno un'ulteriore decisione della Commissione, con esito diverso da quella appena citata. Oggetto della controversia era la disposizione adottata dalla U.E.F.A. in base alla quale ogni squadra deve giocare l'incontro di casa nel proprio campo (regola definita anche "*at home and away from home*"). Nel caso di specie la Commissione definì tale previsione estranea all'ambito di applicazione dell'art 102 TFUE (ex art 82), poiché strumentale a garantire l'uguaglianza tra squadre e discendente dal potere di autoregolamentazione che hanno le organizzazioni sportive.<sup>294</sup>

Bisogna anche sottolineare come il tema dell'abuso di posizione dominante, con specifico riferimento alla U.E.F.A., è tornato al centro dell'attenzione successivamente allo sviluppo della controversia inerente al caso Superlega. Controversia di cui, ad oggi, conosciamo unicamente le conclusioni dell'Avvocato generale ma, ad ogni modo, e indipendentemente da come essa si concluderà, il sentore è che essa potrà rappresentare una delle più importanti pronunce giurisprudenziali dello sport contemporaneo.

---

<sup>293</sup> Il caso è riportato nella XXIX Relazione della Commissione Europea sulla politica di concorrenza del 1999. Il caso, nello specifico, si concluse con un'ammenda simbolica di mille euro.

<sup>294</sup> AGOSTINIS B., op. cit., pp. 200-202.

### **3.4. LE VICENDE INERENTI ALLE MULTIPROPRIETA' SPORTIVE IN ITALIA: SONO RAVVISABILI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE O ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE?**

Come analizzato in maniera più specifica nel capitolo precedente, quando in Italia si fa riferimento al tema delle multiproprietà sportive i maggiori dibattiti sono stati alimentati dalle vicende che hanno interessato Claudio Lotito, contemporaneamente Presidente della SS Lazio e della US Salernitana e Aurelio De Laurentiis, attuale proprietario dell'SSC Napoli e dell'SSC Bari. Oltre a queste ipotesi appena menzionate nel nostro paese abbiamo anche altri esempi di multiproprietà, quale quello che ci viene fornito dalla famiglia Pozzo, attualmente proprietario dell'Udinese e del Watford o, ancora, da Maurizio Setti con l'Hellas Verona e il Mantova. Le maggiori problematiche, che hanno determinato anche le recenti innovazioni apportate all'interno delle N.O.I.F., sono determinate dal rischio che tali multiproprietà calcistiche possano determinare casi di conflitto di interesse che, in quanto tali, potrebbero comportare alterazioni al regime concorrenziale da rispettare all'interno delle competizioni. Oltre queste ipotesi, riguardanti nello specifico il calcio professionistico è proprio degli ultimi giorni la notizia dell'acquisto, da parte della "Casa Reale Holding Spa", del Real Agro Aversa, militante in serie D. La holding guidata da Emanuele Filiberto di Savoia era infatti già proprietaria del Savoia Calcio, squadra della città di Torre Annunziata militante in Eccellenza. In tal modo la holding avrà quindi due club all'interno del settore dilettantistico, sebbene in due categorie differenti.<sup>295</sup>

#### **3.4.1. Caso SSC Napoli – SSC Bari.**

Come brevemente analizzato nel capitolo precedente, il dibattito inerente alla tematica delle pluriproprietà calcistiche in Italia è stato alimentato dalle vicende inerenti al caso US Salernitana – SS Lazio e, più di recente, dalla casistica riguardante le due società possedute dalla famiglia De Laurentiis, ossia l'SSC Napoli e l'SSC Bari. E il tema merita sicuramente un doveroso approfondimento, visto e considerato l'incidenza che le multiproprietà calcistiche potrebbero avere sia in tema di conflitto di interessi, quanto in tema di concorrenza.

L'ingresso nel mondo del calcio di Aurelio De Laurentiis risale al 2004 con l'acquisto dell'SSC Napoli. Infatti, a causa di una gestione molto negativa da parte dell'imprenditore Salvatore Naldi il Tribunale Civile di Napoli annunciò il fallimento della storica compagine del capoluogo campano. Dopo il fallimento il Napoli ripartì dalla serie C1, con un debito che ammontava a circa 79 milioni

---

<sup>295</sup> ROTONDARO V., in *Emanuele Filiberto sempre più nel calcio: dopo il Savoia, è il nuovo proprietario del Real Aversa*, goal.com, 24 aprile 2023. Consultabile su: <<https://www.goal.com/it/notizie/emanuele-filiberto-calcio-savoia-proprietario-real-aversa/blt50eea4b024d1a6c1>>

di euro ed è proprio in questo momento che il noto imprenditore, nonché colonna portante della Filmauro, decise di acquistare il Napoli versando circa 30 milioni di euro in Tribunale. Successivamente, al primo anno nel quale la compagine campana non riuscì a centrare la promozione seguì una seconda annata all'interno della quale i partenopei, dominando il campionato, tornarono in serie B. Da quel momento in poi l'SSC Napoli inizierà una scalata che lo porterà ad essere una delle colonne portanti del calcio italiano.<sup>296</sup>

Procedendo per gradi, De Laurentiis ha poi acquistato il Bari nel 2018 quando il sindaco dell'omonima città, Antonio De Caro, decise di affidargli il club. In particolare, il sindaco decise di affidare il Bari alla famiglia De Laurentiis soprattutto in virtù delle precedenti esperienze che hanno visto il Napoli scalare le categorie del calcio italiano, arrivando ad essere ormai club di punta del sistema calcistico italiano, anche in ambito europeo. Nello specifico, per poter acquistare il club, la famiglia De Laurentiis ha dovuto superare una folta concorrenza di circa undici cordate che erano intenzionate ad acquistare la compagine pugliese.<sup>297</sup> Oltre alle precedenti esperienze di successo, anche la forte ambizione dell'imprenditore cinematografico ha giocato un ruolo rilevante: infatti, obiettivo del nuovo patron barese era quello di allestire una squadra competitiva, che fosse in grado di scalare in un breve periodo le categorie del calcio professionistico italiano.<sup>298</sup> E, a ben vedere, guardando i risultati sin ora ottenuti, non si può non rilevare come effettivamente le promesse siano state rispettate.<sup>299</sup> In realtà, al comando del sodalizio pugliese, è stato posizionato Luigi De Laurentiis, figlio dell'imprenditore cinematografico; ma tutto ciò, come vedremo a breve, non è sufficiente per evitare di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, soprattutto alla luce delle recenti innovazioni apportate alla normativa di riferimento.

Proprio la rapida salita che la società pugliese ha avuto ha portato lo svilupparsi di un grave problema. Infatti, nel momento in cui De Laurentiis acquistò il Bari in serie D, non vi era alcuna incompatibilità, poiché le N.O.I.F. ammettevano la possibilità, per un presidente di serie A, di acquistare compagini facenti parte del campionato dilettantistico. La situazione è simile a quella che si è verificata con la Salernitana, acquistata in serie D, e portata in serie A da parte del patron Claudio Lotito. A giocare un ruolo determinante è stata sicuramente l'eccezione che si era sviluppata per prassi in base alla quale la promozione di una squadra in una categoria superiore veniva inquadrata come "evento non voluto", motivo per cui in tale eventualità non avrebbe trovato applicazione l'art 16-bis, quanto piuttosto la clausola di salvezza.

---

<sup>296</sup> IACOBELLI A., in *De Laurentiis, Lotito e Gaucci → Storia della multiproprietà nel calcio italiano con i suoi protagonisti*, [www.radioradio.it](http://www.radioradio.it), 10 aprile 2022. Consultabile su: <<https://www.radioradio.it/2022/04/multiproprieta-napoli-bari-delaurentiis-lotito-setti/>>

<sup>297</sup> Erano infatti concorrenti sia la famiglia Preziosi, al tempo presidente del Genoa, ma anche Nicola Canonico, noto imprenditore barese.

<sup>298</sup> BIAGI M., in *De Laurentis ha acquistato il Bari, patrimonio e dettagli dell'operazione*, [www.termometrosportivo.it](http://www.termometrosportivo.it), 1° agosto 2018. Consultabile su: <[https://www.termometropolitico.it/1315061\\_de-laurentiis-bari.html](https://www.termometropolitico.it/1315061_de-laurentiis-bari.html)>

<sup>299</sup> Il Bari, ad oggi, milita nel campionato di Serie B, posizionandosi nelle parti nobili della classifica.

Dopo aver brevemente riepilogato le tappe e le motivazioni che hanno portato la famiglia De Laurentiis ad acquistare il Bari per una cifra vicina ai 3 milioni di euro, è molto utile analizzare anche la vicenda giurisprudenziale che ha interessato tale questione.<sup>300</sup>

In primo luogo, in base al combinato disposto dell'attuale art 16-bis e del nuovo comma 9 dell'art 31 del Codice di Giustizia sportiva è stato introdotto un sistema sanzionatorio basato fondamentalmente su due diverse fasi: sotto questo punto di vista, viene punita prima di tutto la condotta violativa e in secondo luogo l'inerzia colpevole dei soggetti responsabili. Tale sistema viene poi integrato anche dalla disposizione di cui al comma 4 dell'art 16-bis, secondo cui tale condotta vietata è ravvisabile anche nell'eventualità in cui la situazione di incompatibilità venga a verificarsi successivamente al passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico. Più nello specifico, "le pluriproprietà sono state abolite per le forti antinomie prodotte a tutela della concorrenza all'interno dei campionati"<sup>301</sup>.

Infatti, successivamente alla modifica inerente all'art 16-bis delle N.O.I.F., la quale ha di fatto vietato e posto definitivamente un freno al fenomeno delle pluriproprietà calcistiche in Italia, il presidente del Bari decise di rivolgersi agli organi di giustizia sportiva, chiedendo una modifica del già menzionato articolo. La famiglia De Laurentiis non ha ottenuto, suo malgrado, il risultato sperato; infatti, il ricorso venne rigettato, in un primo momento, da parte del Tribunale Federale Nazionale<sup>302</sup> e, successivamente, anche dalla Corte Federale d'appello.<sup>303</sup>

Successivamente alla modifica apportata con CU n. 88/A il problema principale era dato dalla necessità di "salvaguardare" comunque gli interessi di chi, come la famiglia De Laurentiis, aveva investito ingenti somme di denaro per acquistare una seconda squadra calcistica. Proprio al fine di permettere ai soggetti che, all'entrata in vigore della disposizione, si trovavano nella situazione descritta dal comma 1 dell'art 16-bis, in un primo momento venne fissato come termine per porre fine a tale incompatibilità alla stagione calcistica 2024/2025.<sup>304</sup> L'idea era ovviamente quella di concedere il tempo necessario per poter cedere uno dei due club, ma, come analizzato precedentemente, dinanzi alle richieste effettuate dalla famiglia De Laurentiis alla fine è stato trovato un compromesso: compromesso che ha di fatto prorogato il termine entro cui porre fine all'incompatibilità alla stagione calcistica 2028/2029. In realtà comunque non può dirsi che i provvedimenti adottati abbiano violato il principio del legittimo affidamento, né tanto meno che essi siano stati irragionevoli o immotivati. Questo perché la modifica introdotta è volta, senza ombra di

---

<sup>300</sup>Cronache picene, *'De Laurentis acquista il Bari che riparte dalla serie D'*, 1 agosto 2018, <<https://www.cronachepicene.it/2018/08/01/de-laurentiis-acquista-per-3-milioni-il-bari-che-riparte-dalla-d-sicure-ripescate-novara-e-catania/56245/>>

<sup>301</sup> FIMMANO' ROCCO op. cit.

<sup>302</sup> Dispositivo della sentenza consultabile su: <<https://www.figc.it/media/163494/sez-disciplinare-dispositivo-n-123-tfn-del-452022.pdf>>

<sup>303</sup> Dispositivo della sentenza consultabile su: <<https://www.figc.it/media/169596/sez-unite-dispositivo-n-0090-cfa-del-15-giugno-2022.pdf>>

<sup>304</sup> MEDINA G., MAZZUCOTELLI E., op. ult. Cit.

dubbio, a valorizzare il merito all'interno dei campionati e, anzi, sarebbe irragionevole consentire il perdurare di controlli multipli di più società, purché esse militino in categorie differenti.

Altro aspetto cruciale su cui ha fatto leva la famiglia De Laurentiis è inerente alla libertà di iniziativa economica privata di cui all'art 41 della Costituzione e sul diritto di impresa disposto dall'art 16 della CDFUE, nonché gli artt. 101 e 102 TFUE. È innegabile che la modifica apportata alle N.O.I.F. abbia inciso su tali aspetti, ma è altrettanto innegabile come la restrizione introdotta sia giustificata da ragioni di interesse generale che, in quanto tali, tenderebbero a prevalere. Fondamentalmente, non si è fatto altro che allineare le N.O.I.F. alla superiore normativa posta dallo Statuto Federale, in virtù del criterio gerarchico. Tuttalpiù si potrebbe sostenere che l'incompatibilità fosse presente in precedenza, quando la promozione di una squadra dalle categorie dilettantistiche al professionismo veniva valutata alla stregua di "evento non voluto", andando di fatto a violare il disposto dell'art. 7 dello Statuto Federale.

Il rischio più grande, ad oggi, è individuabile nella possibilità, neanche troppo remota, che l'SSC Bari riesca nel salto di categoria verso la serie A. E se l'attuale compromesso ha, su un primo versante, fatto in modo di concedere il tempo necessario per poter cedere uno dei due club bisogna comunque sottolineare che, in caso di promozione in serie A del Bari, De Laurentiis sarebbe obbligato a cedere uno dei due club in un brevissimo lasso temporale.

Alla luce del contesto appena analizzato potrebbe aversi, nel breve periodo, una situazione analoga a quella accaduta di recente con la Salernitana che porterebbe di conseguenza, ad un'ulteriore fase di incertezza soprattutto circa la regolarità e la correttezza da assicurare all'interno delle competizioni sportive. E, probabilmente, a pagarne le spese saranno, oltre al movimento calcistico italiano nel suo complesso, i tifosi delle due compagini, visto e considerato che la conseguenza che si avrebbe in caso di mancato rispetto della normativa posta dalle N.O.I.F. sarebbe il divieto di iscriversi al campionato da parte della squadra che, sul campo, ha conquistato la promozione. Sicuramente l'ipotesi appena descritta rappresenta un caso limite, che però, considerando il recente passato, potrebbe in realtà verificarsi. Bisogna comunque sottolineare che tale soluzione di compromesso trovata rappresenta il ragionevole bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti: da un lato, il legittimo affidamento e la libertà di iniziativa economica e, su un diverso fronte, la necessità di assicurare la regolarità e la correttezza delle competizioni sportive nel suo complesso.

### **3.4.2. La casistica giurisprudenziale antecedente alla modifica delle N.O.I.F. del 2013: l'interpretazione fornitaci dal Procuratore Federale nel caso S.S. Cassino srl – Salernitana Calcio spa.**

Nonostante le più recenti vicende giurisprudenziali, in realtà, la prima diatriba sorta con riferimento alla fattispecie oggetto di questa trattazione risale al 2009: a tal riguardo, appare molto utile analizzare l'istituto proprio con riferimento ad un caso concreto. In particolare, verrà analizzata la delibera n. 31/CDN del 26 ottobre 2009, la quale risulta essere di fondamentale importanza soprattutto per l'interpretazione dell'istituto che ci venne fornita dal Procuratore Federale.<sup>305</sup>

Per quel che riguarda i fatti di causa, il Presidente onorario della società Cassino Calcio 1924 aveva acquisito il controllo della Salernitana Calcio Spa,<sup>306</sup> violando di fatto le N.O.I.F. e, in particolare, proprio l'art 16-*bis*. Fondamentalmente la Procura Federale contestava:

- Una forma di responsabilità diretta per le condotte contestate al presidente onorario con poteri di rappresentanza legale nei confronti della società Cassino Calcio;
- Una forma di responsabilità derivante dalla conclusione di contratti di sponsorizzazione volti principalmente ad eludere gli obblighi di ricapitalizzazione nei confronti dell'amministratore unico e legale rappresentante, dell'azionista di maggioranza e nei confronti dell'istitutore e legale rappresentante della Salernitana;
- Da ultimo, la responsabilità della Salernitana Calcio per le condotte poste in essere dai suoi dirigenti.

Ad ogni modo, la Commissione Disciplinare dichiarò improcedibile il deferimento nei confronti del Sig. Murolo Clodomiro poiché quest'ultimo *'all'epoca dei fatti non rivestiva la carica di legale rappresentante della società'*<sup>307</sup> e, di conseguenza, venne rigettato anche il deferimento nei confronti degli altri soggetti, a causa dell'insufficienza degli elementi probatori.

Infatti, la Commissione Disciplinare ritenne che non vi fossero elementi sufficienti ad individuare una posizione di influenza dominante, questo perché secondo l'organo giudicante è necessario che vengano provate le condotte mediante le quali tale influenza si sarebbe in concreto esercitata, eventualità non verificatasi nel caso di specie. Anche se, a ben vedere, vi erano degli elementi utili al fine di provare concretamente tale situazione: in particolare, la conclusione di numerosi contratti di sponsorizzazione, nonché il trasferimento di numerosi calciatori tra le due compagini.<sup>308</sup>

Non a caso, infatti, la tesi del Procuratore Federale era proprio basata sulla circostanza che l'acquisto, da parte di Murolo Clodomiro, del 30 % delle quote della Salernitana rendeva individuabile una chiara posizione di influenza dominante che, in quanto tale, si poneva in contrasto con l'art 16-*bis*. Inoltre, tale tesi era retta anche dall'assunto in base al quale la norma appena citata *'configura un illecito di pericolo, motivo per cui il concretizzarsi di una situazione di influenza dominante altro non farebbe che aggravare la fattispecie'*<sup>309</sup>. Detto in altri termini, per poter

---

<sup>305</sup> CAPUANO A., op. cit. p. 19.

<sup>306</sup> La Salernitana Calcio Spa era una società differente rispetto all'US Salernitana 1919.

<sup>307</sup> Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC – Comunicato Ufficiale n.31 del 26 ottobre 2009.

<sup>308</sup> CAPUANO A. op. cit. pp. 20-21.

<sup>309</sup> CAPUANO A. Ivi. p. 21

ritenere violata la norma in questione sarebbe stato sufficiente che vi fosse unicamente il pericolo che tale influenza potesse verificarsi e, nell'eventualità in cui tale situazione si fosse concretizzata, questa sarebbe stata individuabile come un *quid pluris*, inteso come aggravante. Sotto questo punto di vista, la tesi era fondata sui principi sanciti dalla giurisprudenza amministrativa in tema di appalti.

Ad ogni modo, nonostante l'interpretazione fornita dal Procuratore Federale, anche la Corte di Giustizia Federale decise di rigettare l'appello, ritenendolo privo di fondamento giuridico. Nello specifico la Corte ha statuito che: *“compiutamente con le motivazioni di rigetto del deferimento esplicitate dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione gravata e dalle stesse non intende discostarsi non risultando acquisita una prova certa, diretta inequivocabilmente a dimostrare, come previsto dalla ratio dell'art 16-bis N.O.I.F. che ha riproposto il medesimo contenuto dell'art 2359 c.c., la manifestazione di una posizione di influenza dominante in capo al Murolo nella Salernitana Calcio”*.<sup>310</sup>

La vicenda appena analizzata, nonostante sia datata, risulta essere molto più attuale di quel che si potrebbe immaginare soprattutto perché riuscì a mettere in risalto la necessità di definire in maniera chiara quali siano i presupposti volti a stabilire quando due società calcistiche debbano considerarsi collegate.

### **3.4.3. La vicenda U.S. Salernitana 1919 srl – SS Lazio.**

Nel capitolo precedente è stata trattata in maniera approfondita l'evoluzione che si è avuta, all'interno dell'ordinamento calcistico italiano, con riferimento all'art. 7 dello Statuto Federale, nonché le conseguenti modifiche apportate, in virtù del rapporto gerarchico che lega le N.O.I.F. allo Statuto, alle Norme Organizzative interne stesse.<sup>311</sup>

Ad ogni modo è doveroso riassumere, seppur brevemente, le cause che hanno portato al verificarsi della situazione che sarà oggetto specifico di questo paragrafo. Infatti, sebbene il nostro quadro federale sia sempre stato caratterizzato da un forte disfavore verso le pluriproprietà calcistiche bisogna comunque sottolineare che, a causa della grave crisi conseguente alla recessione economica, che colpì soprattutto le società militanti nel campionato di Lega Pro (ex Serie C1 e C2), venne concessa la possibilità ai presidenti di club militanti nel massimo campionato di acquistare un'ulteriore società calcistica, purché essa militasse nel campionato dilettantistico. Ad essere modificato, ad opera del Consiglio Federale, fu il quarto comma dell'art 16-bis e, nello specifico, tale innovazione comportò due effetti principali:

---

<sup>310</sup> Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC – Comunicato Ufficiale n. 31 del 26 ottobre 2009.

<sup>311</sup> Capitolo II, par. 2.4.

- In *primis*, la possibilità per un presidente di una società militante nel campionato di Serie A di acquistare un'ulteriore compagine, purché quest'ultima militasse nel campionato di Serie D;
- In secondo luogo, in maniera difforme rispetto allo Statuto, la promozione di una squadra veniva valutata alla stregua di "evento non voluto".

Alla luce di tale modifica, l'unico divieto che rimaneva a tutti gli effetti invalicabile era dato dal caso in cui entrambe le squadre, di proprietà del medesimo soggetto, si fossero trovate all'interno del medesimo campionato. Fu proprio grazie a tale normativa, brevemente riepilogata, che Lotito, rispettando il dettato normativo, acquistò la Salernitana e De Laurentiis il Bari.

Come detto, però, vi era un unico limite invalicabile, ossia la contemporanea presenza di entrambe le squadre del medesimo proprietario nello stesso campionato, eventualità che si è verificata quando la Salernitana è stata promossa nel campionato di massima serie,<sup>312</sup> portando a galla le lacune di un sistema che probabilmente doveva essere modificato prima di arrivare al c.d. "punto di non ritorno". Nello specifico, il club campano, nell'anno della promozione era nelle mani della famiglia Lotito, con le quote che erano divise tra la *Omnia Service One srl*<sup>313</sup> e la *Morgenstern srl*.<sup>314</sup> e nel gruppo di Marco Mezzaroma, cognato di Claudio Lotito. La Lazio appartiene invece per il 67% alla Lazio Events srl., la holding costruita nel 2004 per salvare la Lazio dal fallimento.

Verificatasi tale situazione, Lotito è stato posto dinanzi ad un bivio: continuare ad essere presidente anche della Salernitana, che però in tale evenienza non si sarebbe potuta iscrivere al campionato oppure cedere la squadra prima dell'inizio dello stesso. Arrivati a questo punto le scadenze temporali erano ristrette e, vendere la Salernitana in così poco tempo era, di fatto, impossibile, motivo per cui dopo un lungo "tiro e molla" la Federazione aprì all'iscrizione della compagine campana, che doveva essere però affidata ad un *blind-trust*, con il compito principale di cederla entro il 31 dicembre 2021.

In un primo momento il presidente della F.I.G.C. Gravina aveva fissato come termine per la risoluzione dalla pluriproprietà il 25 giugno e le modalità che vennero concesse per porvi termine erano essenzialmente due: o la cessione del pacchetto azionario o, in alternativa, la costituzione di un *trust*. Tale *trust* doveva però rispettare due condizioni: in primo luogo doveva essere lontano da qualsiasi influenza da parte del patron Laziale e, in secondo luogo, l'attuazione sarebbe dovuta avvenire mediante una società e non per il tramite di una persona fisica. Alla data di scadenza fissata Lotito presentò un *trust* che non soddisfaceva i criteri richiesti dalla F.I.G.C.:

- Presentò infatti un documento che non rivestiva la forma dell'atto pubblico, quanto piuttosto una mera bozza;

---

<sup>312</sup> Nello specifico la promozione è stata ottenuta grazie alla vittoria, con il risultato di 0 a 3, nella partita Pescara-Salernitana.

<sup>313</sup> Società di cui il figlio di Claudio Lotito, Enrico, possiede il 100% delle quote.

<sup>314</sup> Società al 100% di *Memini srl*

- Non era stato chiarito il criterio di scelta della persona a cui affidare tale *trust*, individuata nel generale Marchetti, soggetto molto vicino a Claudio Lotito.
- La Federazione individuò anche la mancanza di indipendenza economica.

Proprio per i motivi appena menzionati, la proposta venne rigettata, fissando un nuovo termine per poter iscrivere regolarmente la Salernitana al campionato. Seguirono ovviamente momenti molto concitati, soprattutto per la piazza campana, che però fortunatamente vide accolto il secondo *trust* proposto da Lotito, approvato anche dalla Covisoc.<sup>315</sup> In questo modo la Salernitana venne iscritta al campionato, per mezzo di un *blind-trust*, con la specificazione che però, nel caso di mancata cessione entro sei mesi, la società avrebbe perso l'affiliazione e sarebbe stata di conseguenza esclusa dal massimo campionato italiano. Vennero inoltre vietate le triangolazioni con la SS Lazio in sede di calciomercato e venne previsto il diritto, per la F.I.G.C., di poter accedere ai flussi di informazioni della Salernitana sino al 31 dicembre 2021.<sup>316</sup>

Fortunatamente la cessione è avvenuta in *extremis*, poche ore prima della scadenza fissata dalla F.I.G.C., con l'acquisto che avvenne da parte di Danilo Iervolino. Il neopresidente della Salernitana informò in tempo reale la Federazione, facendo in tal modo scattare la proroga di 45 giorni *sub iudice* per permettere agli acquirenti di versare la caparra del 5%, nonché l'ulteriore periodo di 45 giorni, successivi al pagamento della caparra, per completare l'operazione.<sup>317</sup>

---

<sup>315</sup> FREDA M., in “*Lotito e la Salernitana, una triste storia all'italiana*”, Rivista contrasti, 13 luglio 2021. Consultabile su: <<https://www.rivistacontrasti.it/lotito-salernitana-cessione-trust-iscrizione-serie-a-figc-multiproprieta/>>

<sup>316</sup> FREDA M., op. cit.

<sup>317</sup> ORSOLINI V., in “*Calcio, serie A: Danilo Iervolino acquista la Salernitana, ma è ancora scontro*”, rainews.it, 1 Gennaio 2022. Consultabile su: <<https://www.rainews.it/articoli/2022/01/Calcio-serie-A-Danilo-Iervolino-acquista-forse-la-Salernitana-fa5b6a90-8132-483d-a003-ae74fa8cde0f.html>>



Figura 4: fonte consultabile su: < <https://www.rivistacontrasti.it/lotito-salernitana-cessione-trust-iscrizione-serie-a-figc-multiproprieta/> >

Ma, cosa si intende effettivamente per *trust* e, di conseguenza, per *blind-trust*? Il trust è un istituto giuridico originario dei paesi di common law, divenuto applicabile anche nel nostro paese a seguito della ratifica, avvenuta da parte dell'Italia, della Convenzione dell'Aja del 1985. Proprio tale Convenzione, all'art 2, definisce cosa debba intendersi per trust: *“Ai fini della presente Convenzione, per trusts s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto inter vivos o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato ...(omissis)..”*.<sup>318</sup> Detto in altri termini, quando facciamo riferimento a tale istituto, ci troviamo all'interno della categoria degli *“strumenti a tutela e protezione del patrimonio”*. Ad oggi l'istituto si è sviluppato in maniera eterogenea, tanto è vero che l'evoluzione giuridica ha comportato una vera e propria diversificazione dello schema classico, con peculiarità che contraddistinguono i vari Stati.<sup>319</sup> Proprio queste differenze intercorrenti tra i vari Stati, determinate dalle differenti culture giuridiche, portano a rendere lo specifico trust disciplinato dalla Convenzione come *“trust amorfo”*.<sup>320</sup>

Nello specifico, nel caso di specie è stato utilizzato un *blind-trust*, appartenente alla categoria dei c.d. *“trust di scopo”*, ossia quella particolare categoria in cui il patrimonio non è destinato nei confronti di uno o più beneficiari individuati, quanto piuttosto verso il soddisfacimento di finalità specifiche previste all'interno dell'atto costitutivo. Ma, cosa è precisamente un *blind-trust*? È un istituto che discende dall'ordinamento nord-americano e che può essere descritto come quella

<sup>318</sup> Art. 2 Conv. L'Aja, nella traduzione non ufficiale proposta dall'Associazione *“Il Trust in Italia”*.

<sup>319</sup> VALAS I., *La Convenzione dell'Aja e la legge regolatrice straniera*, in *“Trust, aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone” Volume I*, (a cura di) MONEGAT M., LEPORE G., VALAS I., G. Giappichelli editore, Torino, 2010., pp. 51-52.

<sup>320</sup> Definizione coniata da parte del Prof. Lupoi in *“il trust amorfo”*, in *Vita not.*, 1995, p. 51

particolare tipologia di *trust* all'interno della quale viene lasciata un'ampia discrezionalità al trustee, il quale non sarà neanche tenuto a dover informare il disponente degli eventuali investimenti, o disinvestimenti, effettuati. Al contempo, i beneficiari non hanno informazioni circa la consistenza qualitativa del fondo in *trust*. In tal modo il disponente potrà continuare a svolgere la sua professione, senza poter essere in alcun modo condizionato dal suo patrimonio finanziario e senza poter essere accusato di aver effettuato scelte di investimento o disinvestimento.<sup>321</sup>

Sarà quindi necessario, per fare in modo che un *blind trust* possa realmente raggiungere il proprio obiettivo, che il *trustee* sia, in primo luogo, soggetto che svolge per professione tale attività e, in secondo luogo, che esso si trovi in una situazione di completa indipendenza rispetto al disponente. Nel momento in cui tali condizioni non dovessero essere rispettate, non si potrà parlare di *blind trust*, ma di un semplice contratto di mandato.

Ma, quali sono fondamentalmente i maggiori dubbi che si annidano dietro tale istituto? Il nodo cruciale sta nel fatto che il *trust* non è disciplinato direttamente all'interno del nostro ordinamento, ma viene ad ogni modo ritenuto legittimo grazie alla ratifica, avvenuta da parte dell'Italia, della Convenzione dell'Aja del 1985. Ciò che ne discende è che il *trust* viene riconosciuto, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, come istituto di diritto privato ma non risulta regolato da legge italiana. Spetterà infatti al disponente o, in alternativa, al gestore scegliere la legge straniera da applicare e, nell'eventualità in cui non venga effettuata alcuna scelta, verrà applicata la legge che rappresenti le maggiori similitudini con il *trust* da realizzare. Nel nostro paese può essere riconosciuto:

- Un *trust* istituito all'estero;
- Un *trust* costituito in Italia per beni situati all'estero;
- Un *trust* istituito da cittadini stranieri su beni siti in Italia.

Circostanziando tale regolamentazione al caso oggetto specifico di questo paragrafo appare evidente che esso non rientri in nessuna delle tre categorie appena citate. Infatti, il *trust* utilizzato per risolvere il conflitto di interessi del Presidente Claudio Lotito sembrerebbe rientrare nella categoria del c.d. '*trust* puro', detto anche '*trust* interno'. Locuzioni, queste ultime, utilizzate per definire la situazione in cui il *trust* viene istituito in Italia, da cittadino italiano, avente oggetto beni situati all'interno del nostro territorio nazionale. Ebbene, questa particolari tipologie è al centro di un importante dibattito, motivo per cui non risulterebbe essere applicabile nel nostro Paese.<sup>322</sup>

In conclusione, sono numerosi i dubbi che si aggirano intorno a tale istituto, motivo per il quale esso presenta numerosi profili critici che rendono poco plausibile un suo utilizzo generalizzato per risolvere i problemi derivanti dallo sviluppo di una *Multi-club ownership*. Ci si potrebbe chiedere,

---

<sup>321</sup> VALAS I., *Il Blind Trust*, in '*Trust, applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust, Volume II*, (a cura di) MONEGAT M., LEPORE G., VALAS I., G. Giappichelli editore, Torino, 2010., pp. 207-209.

<sup>322</sup>GOLIA D., in '*L'istituto del trust: cos'è e a cosa serve*', Officina notarile.it, 4 ottobre 2021. Consultabile su: <https://www.officinanotarile.it/trust-cosa-serve/>

arrivati a questo punto, se vi siano effettivamente istituti differenti che riescano comunque a garantire il raggiungimento di un risultato analogo e la risposta risulta essere affermativa guardando ad esempio al contratto di ‘affidamento fiduciario’ che sicuramente risulta essere maggiormente compatibile con il nostro ordinamento, essendo un istituto proveniente dalla tradizione di *civil law*. La vicenda che ha riguardato il club campano risulta essere molto utile anche per poter valutare cosa sarebbe effettivamente accaduto nel caso in cui non si fosse concretizzata la cessione della Salernitana. Il primo effetto, già citato, sarebbe stato rappresentato dall’esclusione dal campionato corrente della compagine campana; a tale effetto se ne sarebbe aggiunto un ulteriore, successivo e consequenziale, che avrebbe determinato la cancellazione di tutti i punti che erano stati registrati nelle partite in cui la Salernitana era stata protagonista e il conseguente annullamento di tutte le partite che avrebbero visto impegnata la medesima squadra nel girone di ritorno. In tale eventualità si sarebbe verificata una grave alterazione della classifica, non tanto in termini di posizioni, quanto piuttosto per quel che riguarda i punti ottenuti da ciascuna squadra che sarebbero stati alterati.<sup>323</sup> La sensazione è che comunque, per fare in modo di arginare completamente il diffondersi del fenomeno delle *Multi-club ownership* sia necessario un intervento a livello sovranazionale, da parte della U.E.F.A., altrimenti il diffondersi di molteplici conflitti di interesse potrebbe ben presto riguardare, in maniera intrecciata, tutte le competizioni nazionali.

---

<sup>323</sup> ORSOLINI V., op. cit.

## **CAPITOLO IV: ANALISI COMPARATISTICA, LE MCO IN EUROPA E NEL MONDO.**

### **4.1. MULTIPROPRIETA' IN EUROPA E NEL MONDO.**

La disamina sin qui svolta in tema di multiproprietà calcistiche ha fatto emergere un dato su tutti: il fenomeno è in netta crescita e occorre regolarlo dettagliatamente nel minor tempo possibile, onde evitare lo svilupparsi di casi limite. Infatti, il rischio che si vengano a creare situazioni di conflitto di interesse è riscontrabile non solo all'interno delle singole competizioni nazionali ma anche nelle ipotesi in cui due o più squadre, facenti capo al medesimo proprietario, dovessero partecipare alla medesima competizione continentale. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'eventualità in cui due o più squadre della medesima proprietà riuscissero a qualificarsi alla medesima edizione di una delle tre competizioni U.E.F.A. o, ancora, al caso in cui, pur essendosi qualificate per due competizioni diverse una dovesse essere retrocessa, in seguito ad un terzo posto maturato nel rispettivo girone, nella competizione a cui partecipa l'altro club facente parte del gruppo. Queste appena delineate sono ipotesi che, all'atto pratico, si sono realmente verificate e che hanno portato ad alcune decisioni, assunte da parte dell'organo regolatore, che hanno destato non poche perplessità.

Ad ogni modo, prima di analizzare nello specifico le modalità che l'UEFA ha utilizzato per porre freno al fenomeno è molto interessante anche analizzare la disciplina che viene prevista all'interno delle Federazioni Calcistiche rappresentanti i maggiori cinque campionati europei.

### **4.2 REGOLAMENTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ALL'INTERNO DELLE PRINCIPALI FEDERAZIONI CALCISTICHE EUROPEE**

La normativa che verrà analizzata all'interno di questo paragrafo è quella inerente all'ingresso di investitori esteri e non all'interno delle quote dei club, posta dalle principali Federazioni calcistiche europee. Occorre subito sottolineare che essa non è una normativa che analizza, nello specifico, il fenomeno delle multiproprietà calcistiche ma, essendo quest'ultima tematica strettamente collegata a quella dell'ingresso degli investitori all'interno del *business* calcistico, ecco che diviene doveroso analizzarla.

Ebbene, prima di analizzare singolarmente le normative poste dalle principali Federazioni calcistiche europee in tema di ingresso di investitori all'interno delle quote dei club, è necessario svolgere una breve introduzione volta a comprendere meglio le principali forme giuridiche, assunte

dalle società sportive, diffuse all'interno del calcio professionistico europeo. In linea generale sono tre le principali forme giuridiche utilizzate da parte delle società sportive professionistiche:

- Le Associazioni di membri;
- La forma della Società a responsabilità limitata;
- La forma delle Società quotate in borsa.

Circa le Associazioni di membri, esse rappresentano la forma originale utilizzata dai club, in cui i membri sono proprietari della squadra. Nel calcio tedesco, grazie alla nota regola del 50+1, tale forma giuridica è ancora molto diffusa; in Spagna, invece, l'organo regolatore ha previsto solo per quattro club la possibilità di rimanere associazioni di membri.<sup>324</sup> La scelta venne operata al fine di evitare un grave dissesto finanziario, determinato da un eccessivo indebitamento dei maggiori club spagnoli.<sup>325</sup>

Su un diverso angolo visuale, in Inghilterra, molte squadre si convertirono in Società per azioni verso la fine del XIX secolo. In Italia, invece, la possibilità di trasformarsi in S.p.a. venne concessa a partire dal 1966, salvo poi divenire obbligatorio a partire dal 1981. Da ultimo, in Francia, ancora oggi molte squadre francesi sono detenute da associazioni di membri sebbene vi sia stata la richiesta da parte della Federazione francese di trasformazione in società private o quotate in borsa.<sup>326</sup>

La struttura di un club riveste un ruolo determinante in quanto, in virtù della forma giuridica utilizzata, vengono a crearsi barriere all'ingresso per chi sia intenzionato ad investire in una determinata squadra calcistica e, di conseguenza, anche in tema di *Multi-Club Ownership*.<sup>327</sup>

---

<sup>324</sup> Tali club sono: il Real Madrid; il Barcellona; l'Osasuna e l'Athletic Bilbao.

<sup>325</sup> GARCIA J., RODRIGUEZ P., *From sports clubs to stock companies: The financial structure of football in Spain, 1991-2001.*, European Sport Management Quarterly, volume 3(4), 18 aprile 2007, pp. 253-269.

<sup>326</sup> GOUGUET J.J., PRIMAULT D., in *The French Exception*, Journal of sports economics, volume 7 (1), Febbraio 2006, pp. 47-59.

<sup>327</sup> ROHDE M., BREUER C., in *The market for football club investors: a review of theory and empirical evidence from professional European football*, European Sport Management Quarterly, volume 17 (3), 1 marzo 2017, pp. 265-289.

		New owner checks	Supporter ownership structures	Restrictions on multi-club ownership
	England	YES	NO	YES
	Spain	NO	YES	NO
	Germany	YES	YES	NO
	Italy	YES	NO	YES
	France	YES	NO	YES

Source: UEFA

Figura 5: fonte consultabile su <<https://www.calcioefinanza.it/2021/09/12/strutture-societarie-club-europei/>>, Source: UEFA.

#### 4.2.1. Germania, la regola del “50+1”

Il calcio in Germania viene definito come “popolare” e viene definito tale per diverse e variegata ragioni: si contraddistingue infatti per avere prezzi dei biglietti molto bassi che contribuiscono al registrarsi della più alta media di presenza negli stadi a livello mondiale. Oltre questi aspetti vi è anche una forte cultura del tifo e dei tifosi, che trova la sua massima espressione nella c.d. regola del “50 + 1”. Prima di analizzarla nello specifico è opportuno sottolineare come, storicamente, i club tedeschi sono nati come organizzazioni senza scopo di lucro gestite principalmente da associazioni di membri e, fino all’introduzione della su menzionata regola, la proprietà privata di qualsiasi tipo era vietata. Ovviamente le società calcistiche tedesche si sono adattate a tale cambiamento, sviluppando diverse forme di proprietà dei soci.<sup>328</sup>

La Germania rappresenta sicuramente una delle Federazioni calcistiche con la normativa più severa in tema di ingresso di nuovi azionisti all’interno di una società sportiva, grazie alla nota regola del “50 + 1”. Tale regola venne introdotta nel 1988 da parte delle Federcalcio tedesca (DFL) e, nello specifico, statuisce che i club (e di conseguenza i tifosi) devono mantenere più del 50% dei diritti di voto all’interno della società calcistica. Il risvolto pratico di tale regola è quello di impedire ad

<sup>328</sup> Bundesliga.com, “Explaining the Bundesliga’s 50+1 rule”, Consultabile su: <<https://www.bundesliga.com/en/faq/what-are-the-rules-and-regulations-of-soccer/50-1-fifty-plus-one-german-football-soccer-rule-explained-ownership-22832>>

investitori privati di dare prevalenza ai propri progetti piuttosto che dar adito alla volontà del club e dei tifosi.

I primi esempi di applicazione corretta di questa regola ci vengono forniti da due delle società più conosciute all'interno del panorama calcistico tedesco, e non solo. Infatti, il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, seppure con modalità differenti, garantiscono il rispetto della regola del "50 + 1". Nello specifico, all'interno del Borussia Dortmund il club detiene il 100% dei diritti di voto e, nel Bayern Monaco le quote sono divise in tal modo: 75 % di proprietà del club e le restanti divise in parti uguali tra Audi, Adidas e Allianz.

Una volta esaminata la regola generale è necessario comunque individuare le relative eccezioni. Infatti, la DFL ha previsto che se un individuo o una società hanno investito in maniera continuata per oltre venti anni nel club, tale individuo o società matureranno un'esenzione dalla già menzionata regola. Esempi di tali eccezioni ci vengono forniti dal Bayer 04 Leverkusen e dal VfL Wolfsburg: questi due club vengono classificati quali "club dei lavoratori" poiché creati e finanziati rispettivamente dall'impresa farmaceutica Bayer, con sede a Leverkusen e dall'azienda automobilistica Volkswagen, sita a Wolfsburg. Ulteriore esempio ci viene fornito da parte del TSG Hoffenheim, club di cui Dietmar Hopp detiene il 96% delle quote, violando di fatto la regola del "50 + 1". La ragione per cui è stata concessa tale esenzione è da rintracciarsi nel fatto che Hopp ha investito, a partire dagli anni '80, ingenti somme di denaro a beneficio del club, riuscendo anche ad ottenere risultati sportivi di assoluto valore.

Ben diverso è il caso del RB Lipsia, che è riuscito ad eludere le regole, sebbene i 17 membri aventi diritto di voto siano tutti collegati direttamente o indirettamente con la Red Bull, consentendo di fatto al colosso di bevande energetiche di esercitare una chiara influenza sul club stesso.<sup>329</sup> Nello specifico, nel 2009, la Red Bull acquistò la squadra tedesca del SSV Markranstadt, militante in quinta divisione. Oltre ad aggirare la regola del "50 + 1", in fase di riformulazione del nome del club, quest'ultimo non avrebbe potuto contenere la dicitura "Red Bull", ma anche questo divieto è stato eluso dalla Red Bull che ha registrato il Lipsia come "RasenBallSport Lipsia"<sup>330</sup>, di fatto generando la dicitura RB Lipsia.<sup>331</sup>

La regola del "50+1" è stata anche al centro di animate discussioni ed infatti, nello specifico, nel 2009 il presidente dell'Hannover tentò di ribaltarla ottenendo però 32 voti sfavorevoli su 35 disponibili. In realtà sono in molti a ritenere che sia necessario un cambiamento, che non deve necessariamente portare all'abolizione della regola, ma che si renderebbe necessario per fare in modo che la massima serie tedesca riesca a rimanere competitiva. Sono state infatti presentate

---

<sup>329</sup> Tifosy Capital & Advisory, "European football club ownership: rules and regulation", 2 settembre 2021. Consultabile su: <<https://www.tifosy.com/it/insights/european-football-club-ownership-rules-and-regulations-3519>>

<sup>330</sup> Tale dicitura, tradotta, andrebbe ad assumere il significato di "sport con palla di prato".

<sup>331</sup> MONTOTO T., "Together we're stronger: the synergy of Red Bull Football Teams", medium.com, 30 novembre 2020, consultabile su: <<https://medium.com/box-2-box-eng/together-were-stronger-the-synergy-of-red-bull-football-teams-cef1df4c6e7c>>

alcune proposte secondo cui la scelta del se rispettare o meno la regola dovrebbe essere di competenza dei singoli club, senza la previsione di alcun obbligo in via generale. Ovviamente la preoccupazione è data dalla circostanza che le altre maggiori Federazioni calcistiche europee hanno regole molto più permissive con riferimento all'ingresso di investitori all'interno delle quote di maggioranza dei club e, proprio tale maggiore permissività potrebbe scoraggiare tali investitori ad investire in Germania.<sup>332</sup>

Tale regola rende quindi poco appetibile il mercato calcistico tedesco per chi voglia sviluppare un progetto di *Multi-club ownership*, anche se è emblematico il caso che uno dei principali gruppi in grado di formare una vastissima rete di club abbia il proprio *main club* in Germania.

La Bundesliga chiese anche un parere consultivo alla *Bundeskartellamt*, ossia l'antitrust tedesca. Nello specifico, il dubbio era inerente al se tale norma fosse o meno in contrapposizione con le leggi sulla libera concorrenza. La risposta della *Bundeskartellam* fu nel senso di confermare la regola, specificando però come essa dovesse essere applicata in maniera omogenea, al di fuori delle eccezioni ammesse dalla norma stessa.<sup>333</sup>

#### 4.2.2. Inghilterra, *owners and directors test*

La Germania non è stata comunque l'unica Federazione a adottare regole molto stringenti per quel che riguarda l'ingresso di investitori all'interno dei club calcistici. Sotto questo punto di vista, infatti, anche la Federazione inglese ha dettato una disciplina molto rigorosa in tema di ingresso di investitori nelle quote dei club e, di converso, in tema di *Multiple football club ownership*.

Ad ogni modo, prima di analizzare nello specifico la disciplina oggetto di questo paragrafo, occorre fin da subito mettere in risalto che:

- Ogni Federazione ha adottato una disciplina volta a regolare la situazione di potenziale conflitto di interesse;
- Nonché un'apposita disciplina volta ad evitare che venga meno la regolarità dei tornei.

Queste due aspetti riescono infatti a mettere in luce la complessità, delicatezza e attualità della tematica.

Tornando alla disciplina prevista dalla Federazione inglese, come brevemente accennato, anch'essa si contraddistingue per essere composta da regole alquanto stringenti. Infatti, onde evitare il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi, viene prevista una normativa fondata

---

<sup>332</sup> Bundesliga.com, “*Explaining the Bundesliga’s 50+1 rule*”, consultabile su: < <https://www.bundesliga.com/en/faq/what-are-the-rules-and-regulations-of-soccer/50-1-fifty-plus-one-german-football-soccer-rule-explained-ownership-22832> >

<sup>333</sup> BUSCAGLIA G., in “*L’antitrust tedesca: la norma del 50+1 non viola leggi di mercato*”, Calcio e Finanza, 1° giugno 2021. Consultabile su: <<https://www.calcioefinanza.it/2021/06/01/bundesliga-regola-investitori/>>>

sostanzialmente su due criteri. In primo luogo, viene chiarito quando una persona fisica o giuridica assume la qualifica di *individual* e, nello specifico, tale qualifica viene acquisita da:

- La persona fisica o giuridica che assume la carica di dirigente;
- La persona fisica o giuridica che acquisisca più del 30% delle quote di un club;
- La persona fisica o giuridica che abbia la facoltà di nominare o rimuovere i membri del Cda della società.

Il soggetto qualificato come *individual* sarà sottoposto ad un test <sup>334</sup> e deve impegnarsi a rispettare le regole poste all'interno della *Premier League Rule D.2*. Nello specifico, per quanto oggetto specifico di questa trattazione, l'*Individual* non potrà avere più del 9,9% delle quote di altro club professionistico associato alla Federazione calcistica inglese. Il divieto appena menzionato assume valore se associato al secondo dei due criteri, volto a definire cosa debba intendersi per "interesse significativo": si viene a trovare in tale situazione la persona fisica o giuridica che detiene una quota societaria che, considerata singolarmente o sommata ad altre, gli consenta di esprimere più del 10 % del totale dei voti. Nello specifico, verranno considerate sia le quote detenute in via diretta, quanto in via indiretta quanto, da ultimo, tramite il controllo di terzi gruppi.<sup>335</sup>

Il risvolto pratico è dato dal divieto di avere, o acquisire, un interesse significativo in più di un club o la proprietà, gestione o partecipazione dominante in più di un club.<sup>336</sup> È significativo che la Federcalcio Britannica abbia voluto introdurre una normativa così stringente, resasi necessaria soprattutto considerando che molti dei club militanti in Premier League sono di proprietà di soggetti che posseggono più di una squadra in giro per il globo.

#### **4.2.3. Spagna, la normativa prevista dall'art. 17 del Real Decreto 1251/1999.**

Anche la Spagna si contraddistingue per avere una regolamentazione piuttosto rigida. Nello specifico, ai sensi dell'art 17 del *Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio*,<sup>337</sup> se una persona fisica o

---

<sup>334</sup> Test che viene illustrato nell'appendice 3 al Regolamento della EFL "Owners and Directors test". Consultabile su: <<https://www.efl.com/-more/governance/efl-rules--regulations/efl-regulations/appendix-3-owners-and-directors-test/>>

<sup>335</sup> CAGGIANO E., op. cit., pp. 13-15.

<sup>336</sup> PAUL S., in "Multi Club Ownership in football: Everithing you need to know", Khelnow.com, 18 febbraio 2023. Consultabile su: <<https://khelnow.com/football/2023-02-world-football-multi-club-ownership-everything-you-need-to-know>>; KING I., in "Multi-club ownership: all the questions you wanted answering after Boehly's Chelsea comments, Football 365, 16 settembre 2022. Consultabile su: <<https://www.football365.com/news/opinion-multi-club-ownership-questions-you-wanted-answering-todd-boehly-chelsea>>

<sup>337</sup> Il testo completo del Regio Decreto appena citato è consultabile su: <<https://www.boe.es/eli/es/rd/1999/07/16/1251/con>>; per completezza si riporta anche il testo, in lingua originale, dell'art 17, rubricato "Prohibiciones de adquisición de acciones":

"1. Las sociedades anónimas deportivas y los clubes que participen en competiciones profesionales de ámbito estatal no podrán participar directa o indirectamente en el capital de otra sociedad anónima deportiva que tome parte en la misma competición profesional o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad deportiva. 2. Ninguna persona física o jurídica que, directa o indirectamente, ostente una participación en los derechos de voto en una sociedad anónima deportiva igual o superior al 5 por 100 podrá detentar directa o indirectamente una participación igual o superior a dicho 5 por 100 en otra sociedad anónima deportiva que participe en la misma competición profesional o,

giuridica detiene più del 5%, in via diretta o indiretta, dei diritti di voto di una società sportiva non potrà avere un'ulteriore partecipazione, uguale o superiore al 5%, in altra società sportiva che partecipa alla medesima competizione professionistica. La previsione appena analizzata fa riferimento alle competizioni professionistiche in ambito statale, motivo per cui risulterà essere applicabile unicamente alle società sportive che partecipano ai campionati di prima e seconda divisione spagnola.<sup>338</sup>

#### **4.2.4. Francia, tra divieto di Mco e controlli finanziari sui club.**

Per poter correttamente comprendere il quadro in merito all'ingresso di investitori privati all'interno dei club calcistici in Francia occorre svolgere alcune considerazioni preliminari:

- In Francia una società calcistica è principalmente un'associazione senza scopo di lucro istituita per finalità non commerciali;
- Il Codice dello sport francese richiede che, in alcune ipotesi specifiche, le società calcistiche incorporino delle società commerciali al fine di svolgere attività di calcio professionistico;
- Nello specifico, per proteggere contro i conflitti di interesse è vietato, per la medesima persona giuridica, possedere partecipazioni azionarie in più di un club e il tutto indipendentemente dalle competizioni a cui le squadre partecipano;
- La violazione di queste norme viene punita con sanzioni sportive, penali e civili.

Negli ultimi anni, inoltre, la Lega ha anche introdotto la *Direction Nationale du Controle de Gestion* (DNCG), organo che ha il compito principale di controllare la gestione finanziaria dei club francesi. Tale organo, pur non avendo il potere di bloccare eventuali transazioni, può irrogare sanzioni in due ipotesi:

- Nel caso in cui non gli vengano fornite le informazioni richieste;
- Nel caso in cui, successivamente alla transazione, vengano violati i requisiti finanziari previsti all'interno dei regolamenti.<sup>339</sup>

La violazione di tali obblighi può comportare l'irrogazione, proprio da parte del DNCG, di sanzioni pecuniarie e disciplinari che possono arrivare sino alla retrocessione nei campionati inferiori per la squadra che non abbia rispettato le normative.

---

*siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad deportiva. 3. La adquisición de acciones de una sociedad anónima deportiva o de valores que den derecho a su suscripción o adquisición hecha en contravención de lo dispuesto en los tres primeros apartados del artículo 23”.*

<sup>338</sup> CAGGIANO E., op. cit., pp. 13-14.

<sup>339</sup> MERDRIGNAC J.F., in *Football club ownership rules: the view across the Europe*, Linklaters, 4 giugno 2020. Consultabile su: <<https://www.linklaters.com/en/insights/blogs/sportinglinks/2020/june/football-club-ownership-rules-the-view-across-europe>>

#### 4.2.5. Le ulteriori normative poste dalle c.d. “Federazioni minori” e dalle altre Confederazioni.

Per completare il quadro dei regolamenti che le singole Federazioni hanno previsto in tema di *Mco* è molto interessante menzionare anche l'esempio fornitoci dalla Federcalcio scozzese: la Scozia, infatti, regola il fenomeno all'art. 13 del proprio Statuto e lo fa negando, senza che vi sia stato il previo consenso del Consiglio, la possibilità che un medesimo proprietario possieda quote in più di un club affiliato alla Federcalcio scozzese contemporaneamente.<sup>340</sup> Oltre alla normativa in tema di multiproprietà, al pari dell'Inghilterra, anche la Federazione scozzese prevede un apposito test, test che ad esempio negò a Mike Ashley di aumentare le proprie quote all'interno dei Rangers FC dall'8% al 30%.

Anche le Confederazioni hanno parzialmente regolato il fenomeno. Infatti, il regolamento OFC<sup>341</sup> statuisce che *«Le associazioni aderenti assicurano che nessuna persona fisica o giuridica (comprese le società di partecipazione e le controllate) eserciti il controllo di terzi in alcun modo (in particolare attraverso una partecipazione maggioritaria, la maggioranza dei diritti di voto, la maggioranza dei seggi nel consiglio di amministrazione o qualsiasi altra forma di dipendenza o controllo economico, ecc.) su più di un club o gruppo ogni volta che l'integrità di qualsiasi partita o competizione potrebbe essere compromessa.»*. Una disposizione pressoché analoga la troviamo all'art 12, comma 3, dello Statuto CAF e all'interno dell'art 17 dello Statuto CONCAF.<sup>342</sup>

C'è anche una distinzione da effettuare quando si fa riferimento ai regolamenti che le singole Confederazioni dettano in tema di *Mco*. Abbiamo infatti dei Regolamenti che si applicano specificamente alle associazioni che ricadono sotto le Confederazioni e, su un diverso angolo visuale, i regolamenti riguardanti le competizioni organizzate dalle Confederazioni stesse.

Anche la CONMEBOL vieta la multiproprietà all'interno delle proprie competizioni all'art. 7 del proprio Statuto: tale articolo infatti vieta ad un medesimo proprietario di controllare più di un club.<sup>343</sup> Un'estensione dello Statuto, ossia il “Regolamento per le Licenze dei club CONMEBOL”<sup>344</sup>, prevede determinati requisiti necessari per poter ottenere la licenza a partecipare alle competizioni organizzate dalla Confederazione, ossia la CONMEBOL Libertadores e la CONMEBOL Sudamericana. Nello specifico, il club che richiede la licenza dovrà presentare una dichiarazione se:

---

<sup>340</sup> Consultabile su < <https://www.scottishfa.co.uk/media/1819/articles-of-association.pdf> >

<sup>341</sup> Consultabile su < <https://www.oceaniafootball.com/cms/wp-content/uploads/2021/08/FINAL-Statutes-2021.pdf> >

<sup>342</sup> Consultabili su: < <https://images.cafonline.com/image/upload/caf-prd/kziocnaamhhvjcxgrz0l.pdf> > (Statuto CAF); < <https://stconcacafwp001.blob.core.windows.net/media/ye0pc4nb/concacaf-statutes-edition-2016-final.pdf> > (Statuto CONCAF).

<sup>343</sup> Consultabile su: < <https://www.conmebol.com/pt-br/statute> >

<sup>344</sup> Consultabile su: < <https://www.conmebol.com/documentos/reglamento-de-licencia-de-clubes-2018/> >

- a) Possiede o commercia titoli di qualsiasi altro club che partecipa alla medesima competizione;
- b) Possiede la maggioranza dei diritti di voto, sempre di qualsiasi altro club che partecipa alla medesima competizione;
- c) Ha il diritto di nominare o revocare la maggior parte dei membri del Cda o di direzione di un altro club che partecipa alla medesima competizione;
- d) È azionista e controlla la maggior parte dei diritti di voto degli azionisti di qualsiasi altro club che partecipa alla stessa competizione;
- e) Appartiene alla struttura di vertice di qualsiasi altro club che partecipa alla medesima competizione;
- f) È coinvolto nella gestione, amministrazione e/o prestazioni sportive di qualsiasi altro club partecipante alla medesima competizione;
- g) Ha qualsiasi potere nella gestione, amministrazione e/o prestazioni sportive di qualsiasi altro club che partecipa alla stessa competizione.

Anche l'AFC ha previsto una normativa, molto simile, volta a regolare il fenomeno delle Mco e lo ha fatto prevedendo un'apposita regolamentazione sia a livello di competizione per club quanto per ciò che concerne i regolamenti sulle licenze dei club. Ad esempio, il *“Manuale di partecipazione alle competizioni per club AFC”* prevede, come prerequisite per l'iscrizione, proprio che non vi siano situazioni di plurimo controllo da parte del medesimo soggetto in più club che partecipano alla medesima competizione.<sup>345</sup>

La differenza che vi è in termini di regolamentazione tra le singole Confederazioni e le associazioni membri ad esse affiliate riesce a mettere in luce uno dei problemi principali alla base della diffusione del fenomeno: se vi è disparità di regolamentazione a livello delle singole federazioni nazionali, sebbene vi siano dei regolamenti emanati dalle rispettive confederazioni, i soggetti interessati ad investire nel fenomeno riusciranno sempre a trovare una soluzione volta ad aggirare le regole. Probabilmente quindi sarebbe necessaria una regolamentazione accurata adottata a livello F.I.F.A., volta a salvaguardare la correttezza delle competizioni e volta ad evitare casi di conflitto di interessi, anche su scala globale.

### **4.3. ART. 5 REGOLAMENTO DELLE COMPETIZIONI U.E.F.A.**

La normativa che verrà analizzata all'interno di questo capitolo venne introdotta dalla U.E.F.A. nel corso della stagione calcistica 1998/1999. Va però specificato che l'U.E.F.A. cercò di introdurre tale

---

<sup>345</sup> LENARDUZZI R. in *“Investment in Football as a means to a particular end- Part II: The multiple layers of Multi-club ownership regulation in Football”*., Asser International Sports Law Blog, 11 ottobre 2021. Consultabile su: <https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/investment-in-football-as-a-means-to-a-particular-end-part-2-the-multiple-layers-of-multi-club-ownership-regulation-in-football-by-rhys-lenarduzzi> >

normativa una stagione prima quando lo Slavia Praga, l'AEK Atene e il L.R. Vicenza raggiunsero i quarti di finali dell'allora Coppa delle coppe U.E.F.A. Nello specifico queste tre squadre erano tutte controllate dall'ENIC e di conseguenza, dinanzi alla possibilità del verificarsi di una situazione di conflitto di interessi che avrebbe leso la regolarità e la correttezza della competizione, l'organo regolatore decise di introdurre tale normativa, dando anche il via al caso giurisprudenziale di maggiore importanza in tema di *Multi-club ownership*, arrivato dinanzi alla Commissione Europea. Fortunatamente nell'annata in questione solo una delle tre squadre riuscì a superare i quarti di finale, ossia il Vicenza, motivo per cui il rischio che si voleva evitare fortunatamente non si concretizzò effettivamente.<sup>346</sup>

#### 4.3.1. ENIC c. UEFA.

Il fenomeno delle multiproprietà calcistiche e la relativa normativa che l'U.E.F.A. ha posto per arginarle nascono, come precedentemente accennato, molto lontano nei tempi. Infatti, sebbene il tema sia ormai attualissimo e diffuso in tutto il mondo, uno dei primi esempi di multiproprietà ci è stato fornito da parte dell'ENIC Company. In particolare, ENIC è una società inglese che nel corso degli anni '90 decise di investire in diversi club europei, investimento in diversi club che venne favorito dall'assenza di una normativa adottata dall'organo regolatore volta a vietare il fenomeno. Ebbene, durante la stagione calcistica 1997/1998 tre dei club controllati da ENIC<sup>347</sup> riuscirono a qualificarsi per i quarti di finale della Coppa delle coppe U.E.F.A. All'atto pratico la situazione, quindi, vedeva tre delle otto squadre ancora in gara essere del medesimo proprietario, situazione che destava numerose perplessità e che di conseguenza portò l'organo regolatore ad attenzionare bene la situazione.

In un primo momento ENIC propose l'adozione di un 'codice etico', soluzione ritenuta però non praticabile da parte della U.E.F.A. che aveva invece intenzione di introdurre un'apposita norma volta a regolare il fenomeno. L'U.E.F.A. quindi decise, dopo numerose consultazioni, di introdurre una nuova regola denominata "*Integrity of the UEFA Club Competitions: Independence of the Clubs*".<sup>348</sup> Tale norma statui che nel caso in cui due o più club, qualificati alla medesima

---

<sup>346</sup> GRELL T., in *Multi-club ownership in European Football – Part I: General Introduction and the ENIC Saga*, Asser International Sports Law Blog, 24 ottobre 2017. Consultabile su: < <https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/multi-club-ownership-in-european-football-part-i-general-introduction-and-the-enic-saga-by-tomas-grell> >

<sup>347</sup> Nello specifico il riferimento va all'AEK Atene, allo Slavia Praga e al L.R. Vicenza.

<sup>348</sup> *Integrity of the UEFA Club Competitions: Independence of the Clubs*:

"A. General Principle It is of fundamental importance that the sporting integrity of the UEFA club competitions be protected. To achieve this aim, UEFA reserves the right to intervene and to take appropriate action in any situation in which it transpires that the same individual or legal entity is in a position to influence the management, administration and/or sporting performance of more than one team participating in the same UEFA club competition. B. Criteria: 1) no club participating in a UEFA club competition may, either directly or indirectly: a) hold or deal in the securities or shares of any other club, or b) be a member of any other club, or c) be involved in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club, or d) have any power whatsoever in the

competizione UEFA, siano sotto controllo comune, solo uno dei due avrebbe potuto partecipare a tale competizione. Venne di conseguenza individuato anche un criterio volto a definire quale dei club potesse essere ammesso alla relativa competizione, criterio basato sul c.d. "coefficiente più alto".<sup>349</sup> E, in applicazione di tale criterio, l'U.E.F.A. informò l'AEK Atene di non essere ammessa alla Coppa U.E.F.A., proprio in virtù del coefficiente per club più basso rispetto allo Slavia Praga.

Successivamente a tale decisione sia l'AEK Atene, quanto lo Slavia Praga contestarono il paragrafo B.3 della su menzionata regola. Le contestazioni mosse dai ricorrenti erano varie e basate su diverse ragioni:

- In primo luogo, veniva contestata la violazione del principio di parità di trattamento compreso nello Statuto U.E.F.A. Questo perché, in base a quanto proposto dai ricorrenti, attraverso tale regola l'U.E.F.A. aveva creato diverse categorie di membri;<sup>350</sup>
- In *secundis*, violazione del diritto comunitario della concorrenza e, nello specifico degli artt. 81 e 82 del Trattato CE;<sup>351</sup>
- In terzo luogo, violazione del diritto svizzero della concorrenza e, nello specifico, violazione degli artt. 5 e 7 della L. Federale sui cartelli;
- In quarto luogo veniva contestata la violazione della libertà di circolazione sancita a livello comunitario e, nello specifico, la violazione della libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali;
- Da ultimo, la violazione dei principi generali del diritto sulla base dell'abuso che l'U.E.F.A. aveva posto in essere mediante la regolamentazione adottata volta, a parere dei ricorrenti, a preservare la posizione dominante che essa aveva acquisito all'interno del mercato.<sup>352</sup>

Oltre a tali specifiche censure i ricorrenti presentarono anche richiesta al CAS di adottare misure urgenti e provvisorie volte principalmente ad ammettere i due club alla Coppa U.E.F.A. 1998/1999. I ricorrenti videro accolta la propria richiesta di adozione di un'ordinanza cautelare, motivata sulla base del fatto che la norma impugnata era stata adottata troppo tardivamente e, soprattutto, dopo che era già stato inviato un primo Regolamento di Coppa all'interno del quale la su menzionata regola

---

*management, administration and/or sporting performance of any other club. 2) no person may at the same time, either directly or indirectly be involved in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of more than one club participating in the same UEFA competition. And 3) In the case of two or more clubs which are under common control, only one may participate in the same UEFA club competition. In this connection, an individual or legal entity has control of a club where he/she/it: a) holds a majority of the shareholders' voting rights, or b) has the right to appoint or remove a majority of the members of the administrative, management or supervisory body, or c) is a shareholder and alone controls a majority of the shareholders' voting rights pursuant to an agreement entered into with other shareholders of the club in question". 4) The Committee for the UEFA Club Competitions will take a final decision with regard to the admission of clubs to these competitions. It furthermore reserves the right to act vis-à-vis clubs which cease to meet the above criteria in the course of an ongoing competition".*

<sup>349</sup> Nello specifico, coefficiente basato sui risultati raggiunti dal club negli ultimi cinque anni e, nel caso in cui tale coefficiente fosse stato uguale, ci si sarebbe basati sul coefficiente di federazione nazionale più alto. Da ultimo, in caso di parità anche di tale coefficiente, la regola prevedeva un sorteggio.

<sup>350</sup> In particolare, le due categorie erano formate, da un lato, dai club posti sotto controllo comune e, dall'altro, dai club che non si trovavano in tale situazione.

<sup>351</sup> Oggi tali articoli sono ricompresi negli artt. 101 e 102 TFUE.

<sup>352</sup> PASTORE L., op. cit., pp. 41 e ss.

non era presente. Di conseguenza, la norma venne ritenuta valida ma sarebbe divenuta applicabile a partire dalla stagione successiva. La validità della norma era basata sulla necessità di voler evitare il configurarsi di una situazione di conflitto di interessi.

Invece, per quel che concerne le specifiche censure mosse dai ricorrenti il CAS decise in tal modo:

- Circa la violazione dello Statuto U.E.F.A. e del principio di parità di trattamento il panel ritenne che in realtà l'U.E.F.A. non avesse creato diverse categorie di membri ma, tutt'al più, aveva stabilito nuove condizioni necessarie per poter partecipare alle competizioni organizzate dalla U.E.F.A.
- Per quel che attiene la violazione delle norme europee in tema di concorrenza, prima di tutto il panel ha analizzato se la regolamentazione posta dalla U.E.F.A. potesse avere risvolti anche sul piano economico. Una volta data risposta affermativa a tale quesito ha allora verificato se essa potesse essere o meno in contrasto con il diritto comunitario.
  - a) Circa la violazione dell'art. 81 CE, il panel osservò come effettivamente la norma introdotta per arginare il fenomeno delle *Mco* potesse scoraggiare gli investitori ad investire in più club calcistici ma osservò, al contempo, come tale effetto fosse in realtà positivo per la concorrenza, evitando il crearsi di situazioni di monopolio o oligopolio. Proprio sulla base di tali argomentazioni il panel concluse che quindi la norma non era andata oltre quanto strettamente necessario per poter evitare il formarsi di situazioni di conflitto di interessi. Motivo per cui l'art. 81 non era da ritenersi violato.<sup>353</sup>
  - b) Anche la presunta violazione dell'art. 82 CE non venne ravvisata. Questo perché, secondo il panel, per poter individuare un abuso di posizione dominante era necessario che l'U.E.F.A. fosse diretta rivale dei club, eventualità non ravvisabile nel caso di specie e che portò il panel stesso a classificare l'U.E.F.A. come mera autorità di regolamentazione.
- Il terzo motivo proposto dai ricorrenti era inerente alla violazione del diritto svizzero della concorrenza. Gli articoli sulla base dei quali venne mossa tale censura rispecchiavano pressoché integralmente le norme dettate dall'Unione Europea, motivo per cui anche tale censura venne respinta con motivazioni analoghe a quelle indicate nel punto precedente.
- Circa la violazione della libertà di circolazione il panel concluse che tale regola, anche nell'eventualità in cui avesse limitato la libertà di stabilimento e circolazione dei capitali, sarebbe comunque stata giustificata dalla necessità di assicurare l'incertezza dei risultati.
- Con riferimento all'ultimo punto, le motivazioni alla base del rigetto furono le medesime di cui al punto tre. Nello specifico, l'U.E.F.A. non entrando in competizione con i club, venne

---

<sup>353</sup> GRELL T., op. ult. cit.

considerata quale soggetto regolatore che, in quanto tale, non stava ponendo in essere alcun abuso della propria posizione dominante.

Successivamente, ENIC decise di proporre un nuovo ricorso dinanzi alla Commissione europea, in data 18 febbraio 2000. Tendenzialmente le censure mosse erano le medesime del primo ricorso e, anche la Commissione Europea, decise di rigettarle. La Commissione, infatti, ritenne che lo scopo della norma in esame non fosse quello di falsare la concorrenza quanto piuttosto la volontà di evitare che il consumatore potesse percepire eventuali situazioni di conflitto di interesse che avrebbero alterato l'incertezza da garantire all'interno delle competizioni.

La Commissione rilevò anche, in maniera autorevole, come la norma in esame in realtà non andava a ostacolare in maniera rilevante gli investimenti nel settore calcistico in quanto essa non impediva agli investitori di acquistare partecipazioni minoritarie all'interno di più club e analizzò anche come la normativa in questione, in realtà, fosse pro-concorrenziale, essendo funzionale ad evitare che si venissero a creare situazioni di monopolio o oligopolio. Proprio quest'ultimo tema, ancora oggi, è al centro di un vivace dibattito: questo perché in alcune ipotesi forme di controllo possono verificarsi anche con partecipazioni minoritarie, circostanza che l'U.E.F.A. continua ad ammettere all'interno dei propri regolamenti. Oltre questo aspetto occorre rammentare come la maggior parte delle Federazioni calcistiche hanno adottato regolamentazioni molto più restrittive, che vietano anche la contemporanea acquisizione di più posizioni di minoranza all'interno dei club.<sup>354</sup>

Infatti, la circostanza che l'U.E.F.A. ammetta plurime partecipazioni, purché non vada a configurarsi una situazione di "influenza decisiva", è stata oggetto di un vivace dibattito sviluppatosi con riferimento al Red Bull Group e che verrà analizzato nel prosieguo di questa trattazione.

Ad oggi, i principi che erano stati sanciti all'interno della Integrity Rule sono stati codificati nell'art. 5 del Regolamento delle competizioni U.E.F.A.<sup>355</sup> Anche l'art. 5, al pari della regola

---

<sup>354</sup> CHERPILLOD I., PEREZ J., "Club Ownership", in "CAS and Football: Landmark Cases, ASSER International Sports Law Series". T.M.C. Asser Press, (a cura di) WILD A., Springer, 2012., pp. 11-36.

<sup>355</sup> Article 5 of the Regulations of the UEFA Champions League 2015-18 Cycle:

*"To ensure the integrity of the UEFA club competitions, the following criteria apply: a. no club participating in a UEFA club competition may, either directly or indirectly: i. hold or deal in the securities or shares of any other club participating in a UEFA club competition; ii. be a member of any other club participating in a UEFA club competition; iii. be involved in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club participating in a UEFA club competition; or iv. have any power whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club participating in a UEFA club competition. b. no one may simultaneously be involved, either directly or indirectly, in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of more than one club participating in a UEFA club competition; c. no individual or legal entity may have control or influence over more than one club participating in a UEFA club competition, such control or influence being defined in this context as: i. holding a majority of the shareholders' voting rights; ii. having the right to appoint or remove a majority of the members of the administrative, management or supervisory body of the club; iii. being a shareholder and alone controlling a majority of the shareholders' voting rights pursuant to an agreement entered into with other shareholders of the club; or iv. being able to exercise by any means a decisive influence in the decision making of the club. If two or more clubs fail to meet the criteria aimed at ensuring the integrity of the competition, only one of them may be admitted to a UEFA club competition, in accordance with the following criteria (applicable in descending order): a. the club which qualifies on sporting merit for the more prestigious UEFA club*

originaria, prevede dei requisiti per poter essere ammessi alle relative competizioni, requisiti stabiliti per lo più per garantire l'integrità all'interno delle competizioni. Vi sono però anche alcune differenze e, nello specifico:

- La regola originaria vietava unicamente la contemporanea partecipazione all'interno della medesima competizione U.E.F.A., mentre il nuovo art. 5 vieta anche che i due club possano partecipare a due competizioni differenti, essendoci il rischio che la retrocessione di una squadra nella competizione inferiore possa configurare conflitti di interesse;
- È stato introdotto, rispetto al passato, il concetto di "influenza decisiva", anch'esso in grado di determinare situazioni di conflitto di interesse;
- È variato anche il criterio volto a definire quale delle due squadre possa essere ammessa e, infatti, oggi non si fa riferimento al coefficiente per club più alto come primo criterio ma viene valutato quale dei due club si sia qualificato per la competizione U.E.F.A. più prestigiosa.

L'U.E.F.A., recentemente, è tornata ad esprimersi sul punto mettendo in luce quali siano le principali preoccupazioni portate avanti da tale tendenza. In particolare, le *Mco*, oltre a costituire una minaccia effettiva per l'integrità delle competizioni rischia anche di incidere in maniera rilevante sul mercato dei trasferimenti.<sup>356</sup> Con riferimento a quest'ultimo aspetto, infatti, la maggior parte dei trasferimenti all'interno dei gruppi avviene o tramite prestiti o tramite trasferimenti gratuiti che, di conseguenza, portano i club a non pagare le commissioni. In conclusione, quindi, sono numerosi i profili di rischio che si celano dietro tale pratica e, proprio tali profili di rischio, potrebbero portare presto l'U.E.F.A. ad intervenire per ridimensionare la regola.<sup>357</sup> Nonostante le crescenti preoccupazioni recentemente il presidente dell'U.E.F.A. Aleksander Ceferin è tornato ad esprimersi con riferimento al tema, mostrando anche una certa apertura verso il fenomeno. Nello specifico, il presidente ha affermato che servirebbe un ridimensionamento delle norme attualmente esistenti, modifica che potrebbe portare o ad un irrigidimento delle regole attualmente in vigore o, all'opposto, all'apertura alla possibilità per due club della medesima proprietà di competere nella medesima competizione U.E.F.A.<sup>358</sup>

#### **4.4. RED-BULL GROUP.**

---

*competition (i.e., in descending order: UEFA Champions League and UEFA Europa League); b. the club which was best-ranked in the domestic championship giving access to the relevant UEFA club competition; c. the club whose association has the highest association coefficient ranking, drawn up in accordance with Annex D. Clubs that are not admitted are replaced in accordance with Paragraph 4.08".*

<sup>356</sup> AGINI S., in "UEFA sounds alarm over risks of multi-club ownership model", Financial Times, 10 febbraio 2023. Consultabile su: < <https://www.ft.com/content/ee668cd3-1927-411c-ab7b-dfecb19c9f08> >

<sup>357</sup> Calcio e finanza, "UEFA: << La multiproprietà è una minaccia per le coppe europee >>", 14 febbraio 2023, Consultabile su: < <https://www.calcioefinanza.it/2023/02/14/uefa-multiproprieta-minaccia-coppe-europee/> >

<sup>358</sup> Calcio e Finanza, "Stessa proprietà per due club in Champions? L'UEFA apre all'ipotesi", 15 marzo 2023, Consultabile su: < <https://www.calcioefinanza.it/2023/03/15/multiproprieta-norme-uefa-champions/> >

Quando si fa riferimento al fenomeno delle multiproprietà sportive non si può non analizzare la strategia messa in piedi da parte della Red-Bull anche perché, come brevemente accennato, il Red-Bull Group è stato al centro di un vivace dibattito che ha riguardato anche l'U.E.F.A. con riferimento all'ammissione di due delle squadre possedute dal gruppo all'edizione della Champions League 2017/2018.

In *primis*, va chiarito che la Red-Bull è un marchio austriaco leader nella vendita di bevande energetiche ma che, fin da subito, si è contraddistinta per essere un'azienda innovatrice in termini di *marketing*, capace di espandersi soprattutto all'interno del settore sportivo.<sup>359</sup> Infatti, sono numerosi gli investimenti effettuati da parte del colosso energetico:

- Fin da subito la Red Bull ha posto un grande interesse nello sponsorizzare e organizzare eventi sportivi, soprattutto inerenti agli sport estremi.
- Oltre ciò ha anche investito in numerosi club, non unicamente calcistici, acquistandone la proprietà.

Con riferimento al primo punto, la scelta della Red-Bull è da leggersi nell'ottica di voler associare la propria bevanda agli sport estremi proprio per esaltare la potenzialità della bevanda stessa. Invece, all'interno del mondo calcistico, gli investimenti sono iniziati nel 2005, proprio dall'Austria, acquistando l'Austria Salzburg, denominato FC Red Bull Salzburg. Anche la scelta di partire dall'Austria non è stata presa casualmente, il colosso energetico decise di partire proprio dal mercato che conosceva meglio, ossia quello austriaco.<sup>360</sup> Successivamente le proprietà calcistiche si sono espanse con l'acquisto:

- Dei New York MetroStars, rinominati Red Bull New York;
- Nel 2007, il gruppo è entrato in Brasile con l'acquisto del RedBull Brasil, affiancato successivamente al RedBull Bragantino;
- Nel 2008 venne fondata un'accademia in Ghana, soppressa nel 2014;
- Nel 2009 ha fondato l'RB Leipzig.

Oltre ad aver creato, nel corso degli anni, una vera e propria rete di club distribuiti in giro per il mondo la Red-Bull si è contraddistinta anche perché ha con il tempo variato colori sociali, stemma e nome dei club acquistati. Proprio questo aspetto, in realtà, è da porre sotto la lente di ingrandimento: infatti, tutti i club acquistati dal gruppo Red-Bull hanno ottenuto risultati sportivi di assoluto livello, in cambio però di una grave perdita di identità, storia e cultura.<sup>361</sup>

---

<sup>359</sup> Jobs in Football, "The Red Bull philosophy", 6 ottobre 2022 Consultabile su: < <https://jobsinfootball.com/blog/red-bull-soccer-teams/> >

<sup>360</sup> WICKI O., in *Lessons from the Red Bull Group*, MRKT Insights, 10 agosto 2021. Consultabile su: <<https://mrktinsights.com/index.php/2021/08/10/lessons-from-the-red-bull-group/>>

<sup>361</sup> Per quel che attiene ai risultati sportivi ottenuti:

- L'RB Salzburg, dal 2007 ad oggi ha collezionato ben tredici campionati e nove coppe d'Austria;

Tutte le strategie messe in piedi dal gruppo, compresa la scelta di variare colori sociali e logo dei club acquistati, sono da leggersi nell'ottica di voler investire nel marchio aziendale. Detto in altri termini, il gruppo Red-Bull ha utilizzato lo sport come mezzo per far crescere il proprio marchio e lo ha fatto acquistando direttamente i club, piuttosto che utilizzare il metodo della sponsorizzazione standard. Questa è una particolare strategia di branding attraverso lo sport della quale la Red-Bull si è dimostrata essere pioniera, mediante numerosi investimenti che hanno portato ad ottimi risultati, soprattutto per ciò che attiene alla crescita del brand.<sup>362</sup>

Altro aspetto interessante riguarda l'organigramma messo in piedi dal gruppo che, ad oggi, ha una squadra posta al vertice della gerarchia, accompagnata da tre club-satellite collegati ad ulteriori squadre di supporto.<sup>363</sup> Proprio grazie a tale organigramma la Red Bull è in grado di passare i propri dipendenti all'interno del gruppo, partendo dal club più basso sino ad arrivare al *main club*. Per poter comprendere meglio la portata del fenomeno è molto utile citare alcuni numeri, inerenti ai giocatori trasferiti all'interno del gruppo. Nello specifico, a partire dalla stagione 2014/2015 sono più di 100 i calciatori trasferitisi all'interno della *Mco*.<sup>364</sup>

A testimonianza di quanto appena detto l'asse Lipsia-Salisburgo è, da sempre, stata la più trafficata. Sotto questo punto di vista, considerando unicamente i trasferimenti intercorsi all'interno del gruppo, il RB Lipsia ha speso più di 150 milioni di euro nelle ultime dieci stagioni, comprensivi di trasferimenti definitivi e prestiti. Un esempio emblematico, utile a comprendere anche i benefici che il gruppo è riuscito ad ottenere mediante la strategia messa in atto riguarda il calciatore Naby Keita. Il centrocampista guineano passò, nella stagione calcistica 2016/2017, dal Salisburgo al Lipsia per una cifra vicina ai 30 milioni di euro per poi essere ceduto a Liverpool ad una cifra quasi raddoppiata. Se l'RB Lipsia è stato il club del gruppo che ha speso di più, il Salisburgo è invece stata la squadra in grado di ottenere il maggior numero di profitti: il club austriaco ha generato infatti profitti superiori ai 150 milioni.<sup>365</sup> L'analisi appena effettuata, riguardante due delle squadre poste più in alto nella gerarchia Red-Bull, dimostra a pieno i risvolti pratici positivi che possono essere ottenuti mettendo in piedi un'ottima strategia di *Multi-club ownership*: il *main club*, ossia il

- 
- L'RB Leipzig, acquistato in quinta serie, in sette anni è arrivato in Bundesliga ed è ormai stabile partecipante all'interno delle competizioni europee.
  - I New York Red-Bull, pur non avendo ancora vinto il titolo in MLS, hanno avuto una grandissima crescita per quel che riguarda il valore del club, ad oggi superiore ai 290 milioni. Consultabile su: <https://www.topmarcatori.it/i-club-red-bull-del-mondo-nel-calcio> >

<sup>362</sup> REINHARD K., ELSASSER F. & SANTOMIER J., "Sport-related branded entertainment: the Red Bull phenomenon", *Sport, Business and Management: An international Journal*, 2016, pp. 520-541.

<sup>363</sup> Sotto questo punto di vista, è emblematico il caso del RB Brasil, acquistato nel 2007 e divenuto poi squadra di supporto dell'RB Bragantino. La scelta è stata presa da parte del gruppo Red-Bull a causa delle difficoltà del RB Brasil di raggiungere la massima serie brasiliana. Dinanzi a tale difficoltà, quindi, il gruppo ha acquistato una compagine già partecipante al massimo campionato e ha reso l'altro club un "club-satellite". Consultabile su: <https://www.topmarcatori.it/i-club-red-bull-del-mondo-nel-calcio> >

<sup>364</sup> MONTOTO T., op. cit.

<sup>365</sup> Social Media Soccer, *Le operazioni di calciomercato tra le squadre Red-Bull*, 17 agosto 2022, consultabile su: <https://www.socialmediasoccer.com/it/articolo/le-operazioni-di-calciomercato-tra-le-squadre-red-bull.html> >

Lipsia, è riuscito a beneficiare delle prestazioni sportive di giocatori già formati all'interno del gruppo e, all'opposto, il Salisburgo è riuscito a generare ottimi profitti grazie a tali cessioni.




Figura 6: fonte consultabile su <<https://medium.com/box-2-box-eng/together-were-stronger-the-synergy-of-red-bull-football-teams-cef1df4c6e7c>>

La scelta operata dalla Red-Bull di creare un club posto al vertice della gerarchia è dettata da alcune esigenze inerenti soprattutto alla sempre maggiore concorrenza che vi è, all'interno del mercato calcistico, nella ricerca e sviluppo di giovani calciatori. L'approccio seguito dal gruppo è quello della c.d. "integrazione verticale": ossia, si acquistano club-satellite per fare in modo di poter acquistare giovani talenti che possano in tal modo maturare la giusta esperienza all'interno dei campionati minori per poter poi, una volta maturi, passare al club superiore.<sup>366</sup>


Va comunque sottolineato come anche i c.d. "feeder club" riescano a trarre numerosi benefici essendo parte del gruppo. Sotto questo punto di vista, infatti, è possibile per i club minori ottenere dei vantaggi quali ad esempio:

- Ricevere giocatori in prestito dai club posti gerarchicamente su un piano superiore e, nello specifico, il RB Salzburg o l'RB Leipzig;
- Ricevere denaro dal gruppo, il tutto per poter acquistare giocatori giovani e di livello.<sup>367</sup>

<sup>366</sup> Football Benchmark, *Multi-club ownerships, is it the future of football?*, 1 dicembre 2022, Consultabile su: <<https://www.footballbenchmark.com/library/multi-club-ownerships-is-it-the-future-of-football>>

<sup>367</sup> WICKI O., op. cit.

## Red Bull does give you wings: Notable examples within group clubs



Note: Indicated values are the averages of market values during the player's stay at the corresponding club  
 Source: KPMG Football Benchmark Player Valuation Tool and Transfermarkt

Figura 7: fonte consultabile su: < <https://www.footballbenchmark.com/library/multi-club-ownerships-is-it-the-future-of-football> >. Source: KPMG Football Benchmark.

Oltre a giocatori e allenatori la Red Bull ha ideato anche un vero e proprio sistema integrato con riferimento a tre macroaree:

- Struttura fisica dei calciatori;
- Informazioni;
- Personale dipendente proveniente da altre aree delle squadre.

Proprio questa integrazione è una delle chiavi del successo che la Red-Bull ha avuto negli anni. Infatti, oltre agli investimenti finanziari, il gruppo ha da sempre posto in essere una gestione che segue principi ben definiti e che risulta essere centralizzata. Tale tipo di gestione consente di centralizzare funzioni e compiti quali ad esempio: - Risorse umane; - Finanza; -Marketing.

Oltre agli aspetti sin qui analizzati vi sono anche ulteriori motivi per cui la Red-Bull è riuscita a creare un vero e proprio impero e, tra questi, spicca sicuramente la scelta di voler adottare all'interno del gruppo una filosofia di gioco simile. Questa tematica è strettamente collegata all'organigramma creato dal colosso energetico: infatti, in tal modo, viene facilitato il passaggio di dipendenti da un club ad un altro. Per quel che riguarda, invece, la specifica filosofia adottata essa è contraddistinta da un calcio aggressivo, caratterizzato da un'altissima intensità che contribuisce a

rendere la partita di calcio molto più piacevole.<sup>368</sup> Inoltre, avere una filosofia di gioco ben definita porta dei benefici anche per quel che riguarda l'attività di *scouting* che, collegata ad un sistema informativo condiviso, consente al gruppo di scovare talenti e pianificare i vari *step* che il giovane calciatore dovrà fare all'interno della propria carriera.<sup>369</sup>

Questi sono tutti aspetti che, considerati globalmente, hanno contribuito allo sviluppo del Red-Bull Group, divenuto ormai esempio seguito da parte degli imprenditori che decidono di mettere in piedi una strategia di *Multi-Club Ownership*.

#### 4.4.1. Il concetto di “influenza decisiva”

Come precedentemente accennato l'aumento dei casi di multiproprietà sportive ha portato l'organo regolatore a rendere la c.d. “*Integrity Rule*” più stringente rispetto al passato. Sotto questo angolo visuale, al fine di evitare elusioni della suddetta norma, è stato introdotto il concetto di “influenza decisiva”, concetto che è stato al centro di un vivace dibattito inerente a una decisione assunta da parte dell’*U.E.F.A. Club Financial Control Body*” (CFCB) con riferimento proprio al gruppo Red-Bull.<sup>370</sup>

Procedendo per gradi, subito dopo che due dei club posseduti dal gruppo Red-Bull e, nello specifico, il RB Salzburg e l'RB Leipzig si qualificarono all'edizione 2017/2018 della U.E.F.A. Champions League il Segretario Generale della U.E.F.A. inviò una lettera al CFCB, lettera all'interno della quale si andavano ad evidenziare le problematiche che tale situazione avrebbe potuto comportare proprio con riferimento all'art. 5 del Regolamento delle competizioni U.E.F.A.<sup>371</sup>

Come risultato dell'attività investigativa svolta, il capo investigatore del CFCB decise di deferire il caso alla Camera Arbitrale del CFCB (*CFCB Adjudicatory Chamber*), il tutto in conformità con l'art. 14, primo paragrafo, del “*Procedural Rules Governing the U.E.F.A. Club Financial Control Body*”.<sup>372</sup> Nello specifico, ciò che venne rilevato da parte del capo investigatore fu proprio l'influenza decisiva che la Red-Bull esercitava, contestualmente, sull'RB Salzburg e l'RB Leipzig. Tesi che si reggeva su diverse e variegata ragioni:

---

<sup>368</sup> Jobs in Football, “*The Red Bull philosophy*”, 6 ottobre 2022, Consultabile su: < <https://jobsinfootball.com/blog/red-bull-soccer-teams/> >

<sup>369</sup> WICKI O., op. cit.

<sup>370</sup> PASTORE L., op. cit., p. 49.

<sup>371</sup> GRELL T., in *Multi-club ownership in European football – Part II: The concept of decisive influence in the Red Bull Case*, Asser International Sports Law Blog, 25 ottobre 2017, consultabile su: <<https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/multi-club-ownership-in-european-football-part-ii-the-concept-of-decisive-influence-in-the-red-bull-case-by-tomas-grell>>

<sup>372</sup> L'art. 14 para. 1 of the Procedural rules governing the UEFA Club Financial Control Body recitava in tal modo: “*At the end of the investigation, the CFCB chief investigator, after having consulted with the other members of the investigatory chamber, may decide to: a) dismiss the case; or b) conclude, with the consent of the defendant, a settlement agreement; or c) apply, with the consent of the defendant, disciplinary measures limited to a warning, a reprimand or a fine up to a maximum amount of EUR100,000; or d) refer the case to the adjudicatory chamber*”

- La Red-Bull aveva la possibilità di controllare l'accesso ai membri ordinari dell'Assemblea generale di entrambi i club appena citati;
- Entrambi i club avevano concluso degli accordi di sponsorizzazione, nonché accordi di finanziamento con la Red-Bull a condizioni particolarmente vantaggiose;
- Il RB Salzburg aveva affittato il proprio stadio e i propri uffici proprio da una filiale della Red-Bull;
- Infine, per quel che attiene ai rapporti intercorrenti tra i due club, vennero considerati ad esempio il coinvolgimento di alcuni individui, collegati alla Red-Bull, nella gestione e nel funzionamento di entrambi i club, nonché la comune identità di marchio e di logo.

Proprio in virtù degli aspetti appena evidenziati, il capo investigatore concluse che i due club non soddisfacevano le condizioni previste dall'art. 5, motivo per cui solo l'RB Salzburg poteva essere ammesso all'edizione della U.E.F.A. Champions League.

Ad ogni modo, dopo aver analizzato la tesi prodotta dal Capo investigatore e le relative argomentazioni mosse da parte dei convenuti, la Camera Arbitrale ritenne, all'opposto, non violato l'art. 5.<sup>373</sup> La decisione assunta da parte della Camera Arbitrale venne motivata sulla base del fatto che:

- L'influenza si era notevolmente ridotta, grazie alla rimozione di alcune figure dirigenziali che prima coincidevano;
- Era stato modificato l'accordo di sponsorizzazione;
- Da ultimo, era stato anche modificato l'accordo tra i due club per quel che riguardava i prestiti dei giocatori.

Detto in altri termini, la Camera Arbitrale ha ritenuto che, in virtù delle su menzionate modifiche, la relazione tra Red-Bull e il Salzburg era divenuta una relazione di "sponsorizzazione standard" che in quanto tale non violava il dettato dell'art. 5.<sup>374</sup> Proprio per tali ragioni, non venne poi esaminato il rapporto intercorrente tra l'RB Leipzig e l'RB Salzburg.

Nel caso appena analizzato, il CFCB ha posto l'attenzione sul concetto di "influenza decisiva", senza però fornire gli elementi necessari per poter comprendere quando tale "influenza decisiva" possa essere ravvisata in concreto. Ciò che la Camera Arbitrale ha fatto è stato affermare che "il parametro per stabilire un'influenza decisiva è alto"<sup>375</sup>, senza fornire però alcun tipo di esempio volto a facilitare il ruolo dell'interprete.<sup>376</sup> Sono proprio questi i principali aspetti che hanno destato le maggiori perplessità e, probabilmente, sarebbe necessaria una re-definizione del concetto di

<sup>373</sup> PASTORE L., op. cit., pp. 52-53.

<sup>374</sup> U.E.F.A. Club Financial Control Body, caso AC-01/2017, paragrafo 55.

<sup>375</sup> U.E.F.A. Club Financial Control Body, caso AC-01/2017, paragrafo 41.

<sup>376</sup> GRELL T., op. ult. cit.

“influenza decisiva”, onde evitare il verificarsi di situazioni che mettano a repentaglio la credibilità delle competizioni.<sup>377</sup>

#### 4.5. CITY FOOTBALL GROUP (CFG).

Per concludere l’analisi delle *Multi-club ownership* è doveroso attenzionare la strategia messa in piedi da parte del City Football Group, senonché per il fatto che la *holding* guidata dallo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan è attualmente la più grande all’interno del panorama calcistico mondiale.

In realtà il progetto, ideato da Ferran Soriano, sarebbe dovuto nascere in Catalogna e più nello specifico al Barcellona. L’idea di Ferran Soriano, che al tempo era vicepresidente della squadra catalana, era quella di esportare il *modus operandi* tipico della *Cantera Blaugrana* al di fuori dei confini nazionali e, per fare ciò, iniziò a sviluppare diverse Academy in giro per il globo. Ben presto il manager spagnolo intuì le potenzialità di tale progetto, che avrebbe potuto portare risultati a catena per ciò che attiene:

- Alla struttura societaria di un club;
- Al Marketing;
- Alla comunicazione.<sup>378</sup>

Non si può quindi trascurare l’apporto fornito dall’ex vicepresidente del Barcellona, apporto confermato anche dai dati statistici inerenti ai bilanci del Manchester City e ai successi in campo.<sup>379</sup> Infatti, prima dell’arrivo di Ferran Soriano, l’Abu Dhabi United Group aveva collezionato numerosi rossi in bilancio determinati perlopiù dagli ingenti investimenti infrastrutturali effettuati, nonché dagli acquisiti di giocatori di assoluto livello. Per ciò che attiene ai risultati sportivi ottenuti sul rettangolo di gioco, dal 2012 ad oggi il Manchester City ha conquistato ben sei Premier League, a fronte delle tre ottenute dal 1894 al 2012, nonché numerose vittorie nelle coppe di lega e partecipazioni prestigiose nella U.E.F.A. Champions League.<sup>380</sup>

Una volta ideato il progetto Soriano lo propose al presidente del Barcellona Laporta, il quale decise di respingere la proposta presentata dal proprio vicepresidente.<sup>381</sup> Successivamente Ferran Soriano decise di rassegnare le proprie dimissioni, prima di proporre il medesimo progetto allo sceicco proprietario del Manchester City. Da questo momento in poi inizierà l’espansione del City Football

---

<sup>377</sup> PASTORE L., op. cit., p. 56.

<sup>378</sup> DI LEGINIO G., in *Chi sono le figure principali del City Football Group*, 29 novembre 2022. Consultabile su: <<https://www.socialmediasoccer.com/it/articolo/chi-sono-le-figure-principali-del-city-football-group.html>>

<sup>379</sup> Per un’analisi più approfondita circa i bilanci del club nell’era pre e post soriano v. fig. n. 6 in <<https://www.calcioefinanza.it/2016/09/16/ferran-soriano-manchester-city-modello-sviluppo/>>

<sup>380</sup> SERRI M., in *Soriano (2), come il Manchester City è diventato un gruppo mondiale*, [www.calcioefinanza.it](http://www.calcioefinanza.it), 16 settembre 2016. Consultabile su: <<https://www.calcioefinanza.it/2016/09/16/ferran-soriano-manchester-city-modello-sviluppo/>>

<sup>381</sup> PATTERSON M., in *“It’s a Brand New Game”*, Lulu, 2014.

Group che, ad oggi, possiede quote in dodici club ed è partner di ulteriori tre club, divenendo di fatto l'esempio di *Multi-club ownership* di maggior ampiezza nel panorama calcistico attuale.

Dopo aver brevemente riassunto la nascita del CFG occorre ripercorrere le tappe che hanno segnato l'evoluzione della *holding* capitanata dallo sceicco Mansour. Il primo club ad entrare a far parte del gruppo, nonché *main club* del progetto, fu il Manchester City nel 2008. Dall'anno dell'acquisizione il City ha ottenuto risultati sportivi sorprendenti, soprattutto se rapportati a quelli ottenuti in passato. Nel 2013 fu la volta del New York City, fondato proprio dal CFG con l'obiettivo di espandere il marchio negli Stati Uniti: infatti, analizzando colore sociale e logo, si può notare come essi richiamino proprio quelli del club di Manchester. L'espansione del CFG proseguì poi in Australia, con l'acquisto del Melbourne Heart nel 2014, ribattezzato successivamente Melbourne City.<sup>382</sup> Il quarto club ad entrare nella Mco è stato lo Yokohama Marinos, club storico del calcio nipponico, al quale non toccò la stessa sorte della squadra australiana: sotto questo punto di vista, proprio la storia e la tradizione del club furono fattori che portarono il CFG a non variare né colori sociali, né logo, né nome. Successivamente, nel 2017, la *holding* acquistò prima il Club Atletico Torque, rinominato Montevideo City Torque e, in un secondo momento il Girona, allargando quindi i possedimenti in Sud-America e in Spagna. Per quel che attiene questi due progetti il CFG ha svolto, da un lato, investimenti infrastrutturali importanti in Uruguay e, dall'altro, ha utilizzato il club spagnolo per far crescere alcuni dei talenti più promettenti del vivaio del Manchester City.<sup>383</sup> Gli investimenti del CFG non si sono fermati qui, essendosi espansi anche in Cina con l'acquisto di quote di minoranza del Sichuan Jiuniu e in India, con l'acquisto del Mumbai City.<sup>384</sup> Gli ulteriori clubs entrati a far parte del gruppo sono stati il Lommel, club belga; il Troyes, club francese ed infine il Palermo.<sup>385</sup> L'ultimo in ordine cronologico è stato il Bahia, squadra brasiliana attualmente militante nella seconda serie brasiliana. In questo caso, obiettivo della holding è quello di risalire subito nella massima serie al fine di poter programmare un futuro gremio di successi.<sup>386</sup>

Vi sono però, oltre alle ipotesi appena citate, anche operazioni di acquisizione in realtà non andate in porto. Ad esempio, la squadra olandese del NAC Breda è stata inglobata all'interno della *holding* per un periodo di appena un mese: nello specifico, lo sceicco Mansour è stato costretto a fare dietro-front a causa delle proteste avanzate da parte dei supporters olandesi. La ragione che ha scatenato il dissenso da parte della tifoseria è individuabile nel rischio che la squadra, entrando a far parte del

---

<sup>382</sup> Oltre al cambio di denominazione vennero cambiati anche i colori sociali che passarono dal rosso e bianco all'azzurro che padroneggia all'interno della *holding*.

<sup>383</sup> Nello specifico sono stati girati in prestito i giovani calciatori Dario Sarmiento, Nahuel Bustos e Pablo Moreno.

<sup>384</sup> BBC, *City Football Group: Manchester City's parent company buys majority stake in India's Mumbai City FC*, 28 novembre 2019 consultabile su: <<https://www.bbc.com/sport/football/50583463>>

<sup>385</sup> BARTOLONI C. in *City football Group: il progetto "per dominare il mondo" che ora sbarca a Palermo*, [www.gianlucadimarzio.com](http://www.gianlucadimarzio.com) 1 agosto 2022, consultabile su: <<https://gianlucadimarzio.com/it/city-football-group-palermo-chi-sono-progetto>>

<sup>386</sup> Tuttosport, *City Group scatenato: acquisterà anche il Bahia. Sarà il 12° club della holding*, 30 luglio 2022, consultabile su <[https://www.tuttosport.com/news/calcio/calcio-brasiliano/2022/07/30-95259575/city\\_group\\_scatenato\\_acquistera\\_anche\\_il\\_bahia\\_sara\\_il\\_12\\_club\\_della\\_holding](https://www.tuttosport.com/news/calcio/calcio-brasiliano/2022/07/30-95259575/city_group_scatenato_acquistera_anche_il_bahia_sara_il_12_club_della_holding)>

gruppo, avrebbe potuto correre di perdere la propria storia e tradizione, come accaduto con altri club inglobati nella Mco. Altra operazione non conclusa riguarda invece il club brasiliano dell'Atletico Mineiro, club per cui il City Football Group arrivò ad offrire 180 milioni nel 2022 senza ottenere però il consenso della società.<sup>387</sup>

Oltre alle numerose partecipazioni, sia di maggioranza quanto di minoranza, il City Football Group possiede anche tre club partner con i quali ha concluso accordi di partenariato. Il riferimento va al Bolivar, club della Bolivia<sup>388</sup>; al Vannes<sup>389</sup>, club militante nelle categorie minori francesi e ad un club di Singapore che prende il nome di Geylang International.<sup>390</sup>

Oltre ad avere conquistato tutto il globo, mediante le numerose partecipazioni che ormai si allargano in cinque continenti, il City Football Group ha dimostrato da sempre una certa propensione verso l'utilizzo della tecnologia quale strumento per implementare la connessione tra i vari club facenti parte del gruppo, nonché per ottenere risultati sportivi e finanziari di assoluto valore. Infatti, sotto questo punto di vista, la holding ha concluso un accordo di sponsorizzazione con lo specialista tedesco di software "SAP".<sup>391</sup> Tale accordo ha comportato benefici per ciò che attiene a tre aree specifiche:

- In *primis*, vengono utilizzati i sistemi di SAP per i partner finanziari del CFG e per la gestione aziendale;
- In secondo luogo, i dati vengono utilizzati per massimizzare le prestazioni in campo dei calciatori;
- Da ultimo, il terzo elemento è funzionale a migliorare l'esperienza dei tifosi, anche mediante l'utilizzo di applicazioni.<sup>392</sup>

In aggiunta alla partnership stipulata con SAP, il City Football Group ha siglato anche un accordo molto oneroso con Puma, marchio che grifferà il materiale sportivo utilizzato dalle squadre che appartengono al gruppo. Anche in questa ipotesi la holding ha dimostrato di essere fortemente innovativa, riuscendo a stipulare un accordo che comporterà un'identità di marca più forte per le squadre che appartengono al gruppo, nonché un'entrata economica che sarebbe stata irraggiungibile

<sup>387</sup> DEIANA M., in *L'impero del City Football Group: il progetto dello sceicco Mansour*, 90min.com, 6 ottobre 2020. Consultabile su: <<https://www.90min.com/it/posts/l-impero-del-city-football-group-il-progetto-dello-sceicco-mansour/3>>

<sup>388</sup> Consultabile su: <<https://www.cityfootballgroup.com/information-resource/news-and-press-packs/club-bolivar-joins-city-football-group-as-first-partner-club/>>

<sup>389</sup> L'équipe, *Vannes (National 2) signe un accord de partenariat avec City Football Group*, 18 febbraio 2021, consultabile su: <<<https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Vannes-national-2-signe-un-accord-de-partenariat-avec-city-football-group/1224704>>>

<sup>390</sup> LEE D., *Football: Geylang are City Football Group's first Asean partner*, in *The Straits Times*, 2 febbraio 2023 Consultabile su: <<https://www.straitstimes.com/sport/football/football-geylang-are-city-football-group-s-first-asean-partner>>

<sup>391</sup> L'accordo, nello specifico, vede SAP diventare fornitore ufficiale di software cloud per il gruppo. SportPro media, *City Football Group strikes technology partnership with SAP*, 8 luglio 2015, Consultabile su: <<https://www.sportspromedia.com/news/city-football-group-strikes-technology-partnership-with-sap/>>

<sup>392</sup> CARPA S., in *It's thoroughly complex: how City Football Group is redefining soccer club ownership*, sportspromedia.com, 27 gennaio 2020, Consultabile su: <<https://www.sportspromedia.com/from-the-magazine/manchester-city-football-group-clubs-silver-lake-sapphire-tech-interview/>>

con un unico club. Allo stesso modo, anche per lo sponsor tecnico i benefici sono numerosi: in tal modo il marchio è riuscito ad espandersi in cinque continenti, mediante un unico accordo.<sup>393</sup>

Sono quindi numerosi i fattori che, con il passare degli anni, hanno reso il City Football Group dominatore assoluto nel settore delle Multi-club Ownership:

- In primo luogo, lo sviluppo del talento, formando giovani giocatori che vengono considerati alla stregua di *assets* capaci di produrre un utile o sul piano sportivo o sul piano economico;
- Un calcio spettacolare, che parte dai club posti nelle posizioni più basse della gerarchia sino ad arrivare al club di punta, ossia il Manchester City;
- Entertainment, sviluppato soprattutto grazie ad iniziative in grado di raggiungere i tifosi;
- Investimenti digitali;
- Franchising;
- Network, rafforzato grazie alla presenza che il CFG ha in ormai cinque continenti;
- Attività immobiliari, quali ad esempio la costruzione di un intero quartiere nella città di Manchester.<sup>394</sup>

Per concludere l'analisi dell'esempio di Multi-club ownership maggiormente riuscito è interessante analizzare come sono divise le partecipazioni societarie all'interno della holding. Infatti, come già esaminato nei capitoli precedenti, il City Football Group rappresenta anche l'esempio di maggior rilievo per ciò che attiene all'intreccio tra industria sportiva, club-stato e fondi di investimento. L'ingresso dei fondi di investimento all'interno del mondo del calcio è stato uno dei fattori preponderanti nello sviluppo di una proprietà multi-club. Ebbene, se fino al 2015 il CFG era interamente di proprietà della Abu Dhabi United Group, nel 2016 il gruppo emiratino decise di cedere parte delle sue quote ad altre due aziende e, nello specifico, il 13% al Consorzio China Media Capital (CMC) e il 10% alla Silver Lake Partner. Quindi, dal 2016 al 2022 le quote erano divise in tal modo:

- 77% di proprietà della Abu Dhabi United Group;
- 13% di proprietà di China Media Capital;
- 10% di proprietà di Silver Lake Partner.

Nel 2022, il consorzio CMC ha deciso di cedere quasi interamente le sue quote proprio agli altri due azionisti che facevano già parte della holding. Motivo per cui, ad oggi, le quote risultano essere suddivise in tal modo:

- 81% di proprietà della Abu Dhabi United Group;
- 18% di proprietà di Silver Lake Partner;
- 1% di proprietà del consorzio CMC.

---

<sup>393</sup>Skysport, *Manchester City, sponsor tecnico da record: accordo con Puma*, 28 febbraio 2019, consultabile su: <<https://sport.sky.it/calcio/premier-league/2019/02/28/manchester-city-sponsor-tecnico-puma> >

<sup>394</sup> Calcio e Finanza, *Da Manchester a Palermo: chi è il City Football Group*, 2 luglio 2022, consultabile su: <<https://www.calcioefinanza.it/2022/07/02/chi-e-il-city-football-group/> >

Vediamo ora, più nello specifico, chi sono i proprietari di queste quote. L'Abu Dhabi United Group è una società di investimento e sviluppo che fa capo allo sceicco Mansour che si è contraddistinta per aver effettuato corposi investimenti, oltre che nel settore calcistico, anche nell'universo immobiliare con l'acquisto di immobili, settori di istruzione superiore e la costruzione di un intero quartiere a Manchester che conta circa 6000 abitazioni. Il Consorzio China Media Capital, fondato da Li Ruigang, è una società di capitale pubblico che offre prestazioni per ciò che attiene a settori quali la ristrutturazione aziendale, acquisizioni, fusioni ecc... Il Consorzio ha effettuato anche ulteriori investimenti sportivi, al di fuori del mondo del calcio, e nello specifico nella Formula E.<sup>395</sup> Infine, Silver Lake, è una società americana di investimento tecnologico fondata nel 1999.<sup>396</sup>

#### 4.6. IL VUOTO NORMATIVO DEL REGOLAMENTO F.I.F.A.

La F.I.F.A., come precedentemente accennato, non disciplina espressamente il fenomeno delle *Multi-Club Ownership* sulla base del fatto che generalmente la F.I.F.A. organizza le competizioni tra nazionali, ad eccezione del mondiale per club. Ad ogni modo, seppur in via indiretta, l'art. 20 comma 2 dello Statuto F.I.F.A., rubricato "*Status delle leghe e degli altri raggruppamenti di società*", statuisce che: "*Ogni membro dovrà assicurare, conformemente allo statuto, che le società ad esso affiliate siano in grado di prendere tutte le decisioni derivanti dalla loro affiliazione alla sua struttura, indipendentemente da ogni entità esterna. Tale obbligo è valido qualunque sia la forma giuridica della società affiliata. Inoltre, il membro deve assicurarsi che nessuna persona fisica o morale (holding e filiali comprese) non controllino più di una società allorquando esiste il rischio che ciò metta in pericolo l'integrità del gioco o di una competizione*".<sup>397</sup> Proprio questo articolo finì sotto lo scrutinio del Tribunale Arbitrale dello sport, il quale concluse in tal senso "*La regola della FIFA sulla proprietà multipla non è assoluta ma si basa su una valutazione caso per caso del pericolo causato all'integrità delle partite o delle competizioni di calcio. Se l'integrità di una partita o di una competizione sia compromessa o meno è una valutazione molto complessa che deve necessariamente basarsi su una profonda conoscenza della partita o della competizione in questione*".<sup>398</sup>

Proprio la mancanza di una regolamentazione adottata a livello F.I.F.A. ha contribuito a rendere, con il tempo, il quadro molto frammentato. Il che non deve stupirci neanche più di tanto poiché lasciando la regolamentazione alle singole Confederazioni è scontato che si creino delle differenze normative. Ci sono, inoltre, molti aspetti che dovrebbero portare la F.I.F.A. a regolare il fenomeno:

---

<sup>395</sup> Dove risulta presente all'interno della squadra "Techeetah"

<sup>396</sup> DEIANA M., op. cit.

<sup>397</sup> Statuto consultabile su: < <https://digitalhub.fifa.com/m/4b2bac74655c7c13/original/viz2gmyb5x0pd24qrhrx-pdf.pdf>

>

<sup>398</sup> CAS 2014/A/3523 Club de Fútbol Atlante SA de CV c. Federación Mexicana de Fútbol (FMF) e Club Atlas FC.

- Le *Multi-Club Ownership* rischiano di incidere sul sistema di premi per la formazione della F.I.F.A., ossia la Camera di compensazione;
- Altra preoccupazione potrebbe essere determinata dal trasferimento di calciatori all'interno dei vari gruppi, metodo che potrebbe essere usato per eludere le regole poste dal *Financial Fair Play*;
- Ci potrebbero essere problemi anche per ciò che attiene al benessere dei calciatori con ripercussioni che porterebbero a questioni di diritto del lavoro: esistono ad esempio clausole che vietano ad un calciatore di rifiutare di essere ceduto ad altro club all'interno della Mco;
- Da ultimo, la globalizzazione del gioco del calcio e la nascita di sempre più competizioni aumenta il rischio che due squadre appartenenti alla medesima proprietà si incontrino, anche nel caso in cui esse militino in campionati affiliati a Confederazioni diverse: si pensi alla U.E.F.A. Conference League o, ancora, alla nuova formula del mondiale per club che ha ampliato notevolmente il numero di partecipanti.<sup>399</sup>

In conclusione, quindi, la frammentarietà e diversità delle diverse regolamentazioni sembrerebbe essere determinata proprio da un vuoto normativo a livello F.I.F.A. e, probabilmente, solo la F.I.F.A. potrebbe regolare dettagliatamente il fenomeno per evitare che si continui a vivere in una situazione di completa incertezza.

---

<sup>399</sup> LENARDUZZI R. op. cit.

## CONCLUSIONI

L'analisi effettuata all'interno del presente elaborato è riuscita a mettere in risalto un dato su tutti: il fenomeno delle *Multi-Club Ownership* è in netta crescita, motivo per cui occorre regolarlo minuziosamente, onde evitare che chi interessato ad investire nel fenomeno in parola riesca a trovare *escamotages*. Tra i molteplici fattori che hanno contribuito allo sviluppo delle proprietà multi-club va sicuramente menzionata la pandemia da Covid-19, al termine della quale molti club calcistici si sono trovati in una situazione di pesante crisi di liquidità. In tale situazione economica, disastrosa per la maggior parte delle squadre calcistiche, i fondi di investimento sono entrati con prepotenza, immettendo denaro nelle casse dei club e acquistandone pacchetti azionari. A primo impatto sembrerebbe essere un connubio perfetto che vede da un lato i fondi, intenzionati ad investire nel *business* calcistico e, su un diverso angolo visuale, i club che si trovano in situazioni di grave crisi di liquidità. Non si può, però, mancare di evidenziare come il fenomeno che qui si sta trattando porta con sé numerosi problemi: in *primis*, vi è il rischio che tali situazioni di plurimo controllo vadano a ledere la regolarità e la correttezza da rispettare all'interno delle competizioni, potendosi configurare ipotesi di conflitto di interesse; in secondo luogo, vi sono anche forti antinomie tra le *Multi-Club Ownership* e la disciplina antitrust. Per quel che attiene al rischio che vengano a crearsi situazioni di conflitto di interesse che possano, in tal modo, pregiudicare la regolarità delle competizioni uno degli ultimi esempi ci viene fornito proprio dal nostro Paese, con la vicenda che ha visto coinvolte la US Salernitana e la SS Lazio. Infatti, come analizzato all'interno del presente elaborato, le due società facevano capo al medesimo proprietario e si sono trovate, nella stagione calcistica 2021/2022, all'interno della medesima categoria. Proprio questo esempio riesce a farci comprendere come probabilmente l'antico detto "*prevenire è meglio che curare*" si addica a perfezione a tale ipotesi: infatti, in tale evenienza, la Salernitana è riuscita in *extremis* ad iscriversi al campionato ma vi è stato il rischio concreto che non venisse valorizzato il merito sportivo, con conseguenze soprattutto per i tifosi della compagine campana. Oltre al rischio che si vengano a creare situazioni di conflitto di interesse non si può tralasciare la problematica derivante dal rapporto che le *Multi-Club Ownership* hanno con la disciplina antitrust, comunitaria e nazionale. È indubbio come, ad oggi, l'ordinamento sportivo debba sottostare alla normativa antitrust ed è altrettanto chiaro, a parere di chi scrive, come lo sviluppo di proprietà multi-club riesca a produrre dei vantaggi che non sarebbero oltremodo ottenibili in una situazione di perfetta concorrenza. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alla possibilità di acquistare un calciatore da una squadra facente parte del gruppo ad un prezzo minore o, ancora, la vendita del medesimo ad un prezzo maggiorato. In tal modo si va ad alterare il regime concorrenziale che va rispettato all'interno delle competizioni andando, ancora una volta, a pregiudicare il merito sportivo e la correttezza delle suddette manifestazioni. Oltre a tali aspetti non si può non menzionare anche la

progressiva perdita di *appeal* dello sport spettacolo: infatti, assistere a competizioni o partite in cui si affrontano due squadre della medesima proprietà altro non fa che diminuire l'attenzione e l'interesse del pubblico verso quel determinato evento, come evidenziato nella celebre diatriba ENIC c. U.E.F.A. Questi sono tutti aspetti che, a parere dello scrivente, altro non fanno che snaturare l'essenza stessa dello sport e, più nello specifico, del calcio: infatti, sebbene la strada intrapresa sia sempre più orientata verso una totale commercializzazione dello spettacolo sportivo, non si può non rilevare come il tutto finisca per incidere sulla pratica sportiva stessa e i valori che da sempre la contraddistinguono. Proprio per tutti questi elementi è auspicabile, nel prossimo futuro, un intervento a livello internazionale volto a porre un freno definitivo al fenomeno delle *Multi-Club Ownership*, altrimenti si corre il rischio di dover intervenire con interventi postumi che sarebbero, proprio perché postumi, molto più complessi. Inoltre, l'intervento a livello internazionale si rende necessario soprattutto al fine di armonizzare le discipline delle singole Federazioni, onde evitare disparità che possano in tal modo pregiudicare gli sforzi che molte Federazioni, compresa quella italiana, hanno compiuto per arginare il fenomeno. Infatti i dati ci mostrano che, a differenza del recente passato, in cui il fenomeno era da attenzionare solo su scala nazionale, ad oggi il tutto si è spostato a livello globale. Basti pensare all'aumento delle partecipanti al mondiale per club, così come all'introduzione di una terza competizione a livello U.E.F.A. che altro non fanno che aumentare la percentuale per due squadre della medesima proprietà di affrontarsi in una delle suddette competizioni. Sono tutti questi fattori che, a parere dello scrivente, rendono urgente un intervento volto a regolare il fenomeno, prima che lo stesso assuma dei connotati talmente tanto rilevanti da divenire praticamente ineluttabile.

## **BIBLIOGRAFIA.**

- AGOSTINIS B., *L'abuso di posizione dominante in ambito sportivo*, in *Diritto comunitario dello sport* (a cura di) TOGNON J, Giappichelli, Torino, 2009.
- ALBANESI A., *Manifestazioni sportive*, in *Nss. Dig. X*, Torino, 1964
- ANASTASI A., *Annotazioni sul caso Bosman*, *Riv. Dir. Sport.*, 1996.
- ANTONIOLI M., *Sui rapporti tra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo*, *Dir. Proc. Amm.*, 2005
- AUTERI P., *Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi di impresa mediante merchandising*, *Contr. e Impr.*, 1989.
- BACOSI G., *Ordinamento sportivo e giurisdizione: G.A.G.O. prima della legge n. 280/2003*, [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it), 2003.
- BASTIANON S., *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea*, *Dir. Un. Eur.*, 2012.
- BASTIANON S., *Da Cassi de Dijon a Meca Medina: la specificità dello sport tra divieti e deroghe nel diritto dell'Unione Europea*, *Riv. Giappichelli "Il diritto dell'Unione Europea"*, 2017.
- BELLINAZZO M., *Le nuove guerre del calcio. Gli affari della corporation e la rivolta dei tifosi*, Feltrinelli, Milano, 2022.
- BERTANI M., *Imprese sportive e concorrenza*, *Annali it. Dir. Autore*, 2003.
- CAGGIANO E., *Il divieto di multiple partecipazioni societarie alla luce dell'art 16-bis N.O.I.F.*, *Riv. Dir. Sport. C.O.N.I.*, 2021
- CALEO O., *Decentramento normativo e contratti di multiproprietà*, CEDAM, Padova, 2010.
- CAMPOBASSO G.F., *Diritto Commerciale 1, Diritto dell'impresa*, UTET Giuridica, Torino, 2019.
- CAMPOBASSO G.F., *Diritto Commerciale 2, Diritto delle società*, UTET Giuridica, Torino, 2019.
- CANTAMESSA L., *'Merchandising, sponsorizzazioni e diritti di immagine*, in *Lineamenti di diritto sportivo* (a cura di) CANTAMESSA L, RICCIO G.M., SCIANCALEPORE G., Giuffrè, Milano, 2008.
- CAPUANO A., *Le multiproprietà delle società professionistiche. Analisi della normativa e ipotesi di riforma del sistema*, *Riv. Dir. Sport.* Giappichelli, 2016.

CARLI P., PARDOLESI R., *Il caso Intel e l'antitrust europeo: l'approccio economico alla riscossa*, Foro.it, 2017.

CHERPILLOD I., PEREZ J., *Club Ownership*, in *CAS and Football: Landmark Cases*, ASSER International Sports Law Series. TMC Asser Press (a cura di) WILD A., Springer, 2012.

CLARICH M., *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, Riv. Italiana Dir. Pubblico Com., 1996

COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze, 2004.

COLUCCI M., *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea, alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di <<buon senso>>*, Riv. Dirit. Econom. Sport, 2006.

DARDANO M., *Nuovissimo dizionario della lingua italiana*, Armando Curcio Editore, Roma, 1982

DE PAOLIS S., *Cartellino rosso per il giudice amministrativo; il sistema di giustizia sportiva alla luce della legge n. 280/2003*, Foro Amm. -TAR- n. 9/2005.

DEL GIUDICE I., *La giustizia sportiva tra imprese automobilistiche e tutela dei diritti*, Foro Amm. TAR, Fasc. 9.

DELLI PASCOLI L., *Le restrizioni verticali della concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2002.

DONATIVI V., *Impresa e gruppo nella legge antitrust*, Giuffrè, Milano, 1996.

FACCI G., *Il merchandising del marchio sportivo*, in Contr. e Impr., 2011.

FIMMANO' ROCCO F., *Il fenomeno delle "multi-club ownership" (MCO) Le pluriproprietà delle società di calcio*, Rivista di diritto sportivo Giappichelli, 2022.

GALGANO F., *Dalle associazioni non riconosciute e dei comitati*, Zanichelli, Bologna, 1976

GARCIA J., RODRIGUEZ P., *Form sport clubs to stock companies: The financial structure of football in Spain 1991/2001*, European Sport Management Quarterly, volume III, 2007.

GIANNELLI G., *Impresa pubblica e privata nella legge antitrust*, Giuffrè, Milano, 2000.

GIANNINI M.S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in Rivista di diritto sportivo, 1949

GOUGET J.J., PRIMAULT D., *The French exception*, Journal of sports economics, volume VII, 2006.

GULLO D., *L'impatto del diritto della concorrenza sul mondo dello sport*, Riv. Dir. Ec. Sport., 2007.

INFANTINO G., *Meca-Medina: a step backward for the European sports model and the specificity of sport?*, UEFA paper, 2006.

LIOTTA G., SANTORO L., *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2020.

LUBRANO E., MUSUMARRA L., *Diritto dello sport*, Roma Discendo Agitur, 2017.

LUIO F.P., *La giustizia sportiva*, Giuffrè, Milano, 1975

MAGNANE G., *Sociologie du sport*, Gallimard, Parigi, 1964.

MAIETTA A., *Profili Civilistici e tutela giurisdizionale nel diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2022.

MAMBRIANI A., RACUGNO G., *Bilancio e libri sociali. Gruppi di società*, Giuffrè, Milano, 2019.

MARCHEGIANI L., *Opere "utili" e libertà di concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2006.

MAYER G., *A travers les anneaux olympiques*, Cailler, Genève, 1960.

MENNEA P. P., *Diritto sportivo europeo*, Delta 3, 2004.

ORTEGA Y GASSET J., *Il tema del nostro tempo*, SugarCo, Milano, 2018

PASTORE L., *Third party ownership and multi-club ownership: where football is heading for*, Riv. Dirit. econ. Sport., 2018

PATTERSON M., *It's a brand new game*, Lulu, 2014.

PIACENTINI P.M., *Sport*, in *Dizionario amministrativo* (a cura di) GUARINO G., Giuffrè, Milano, 1983

PIERINI M., *Autonomia, concorrenza e autogoverno dello sport in Europa*, in *Diritto Comunitario dello Sport* (a cura di) TOGNON J., Giappichelli, Torino, 2009.

RAMPONE F., *Proventi della sponsorizzazione e tutela del diritto "materiale" d'autore*, Giust. Civ., 2000.

REINHARD K., ELSASSER F., & SANTOMIER J., *Sport-related branded entertainment: the Red-Bull phenomenon*, Sport, Business and management: an International Journal, 2016.

RESCIGNO P., *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Il Mulino, Bologna, 1966.

ROCCA G., *L'application des regles antitrust aux regles sportives*, L'observateur de Bruxelles, 2005.

ROHDE M., BREUER C., *The Market for football club investors: a review of theory and empirical evidence from professional European football*, European Sport Management Quarterly, volume XVII, 2017.

SANINO M., VERDE F., *Il diritto sportivo*, CEDAM, Padova, 2015

SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze, 1945.

SECHI V., *Multiproprietà*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, aggiornamento* (a cura di) CENDON P, UTET Giuridica, Torino, 2008.

TESTA, *La nuova direttiva comunitaria in materia di multiproprietà*, Imm. e proprietà, 2009.

TIZZANO A., DE VITA M., *Qualche considerazione sul caso Bosman*, Riv. Dir. Sport. 1996.

TOGNON J., *Diritto comunitario dello sport*, Giappichelli, Torino, 2009.

TORRENTE A., *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2020.

TRIMARCHI M., *La multiproprietà*, in *Il diritto privato dell'Unione Europea* (a cura di) TIZZANO A., Giappichelli, Torino, 2006.

VALAS I., *La Convenzione dell'Aja e la legge straniera*, in *Trust, aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone*, volume 1 (a cura di) MONEGAT M., LEPORE G., VALAS I., Giappichelli, Torino, 2010.

VALAS I., *Il Blind Trust*, in *Trust, applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust*, volume II (a cura di) MONEGAT M., LEPORE G., VALAS I., Giappichelli, Torino, 2010.

VAN ROMPUY B., *The Role of the EU competition law in tackling abuse of regulatory powers by sports associations*, 22 *Maastricht Journal of European and Comparative law*, 2015.

VIDIRI G., *Il contratto di sponsorizzazione: natura e disciplina*, *Giust. Civ.* 2001.

VIGORITI V., *Diritto comunitario e sport: applicabilità, sporting exception, trasferimenti e nazionalità*, in *Contr. e Impr. Europa*, 2001.

## SITOGRAFIA

AGINI S., *"UEFA sounds alarm over risks of multi-club ownership model"*, *Financial Times*, 10 febbraio 2023, consultabile su: < <https://www.ft.com/content/ee668cd3-1927-411c-ab7b-dfecb19c9f08>>

AGRESTI R., *"Juventus Next Gen Day: 'Le seconde squadre in Italia e in Europa: modello per il futuro?'"* *Goal.com.*, 27 novembre 2022, consultabile su: <<https://www.goal.com/it/notizie/juventus-next-gen-day-le-seconde-squadre-in-italia-e-in-europa-modello-per-il-futuro/blt3a8b117ec3ee7010>>

ANNUNZIATA A., *"Le 3 cose che insegna il libro Moneyball"*, *sportdiblog.it*, 2 agosto 2021, consultabile su: <<https://www.sportdiblog.it/le-3-cose-che-insegna-il-libro-moneyball/>>

BARTOLONI C., *"City Football Group: il progetto 'per dominare il mondo' che ora sbarca a Palermo"*, *gianluca di marzio.com*, 1° agosto 2022, consultabile su: <<https://gianlucadimarzio.com/it/city-football-group-palermo-chi-sono-progetto>>

BBC , *"City Football Group: Manchester City's parent company buys majority to stake in Indian's Mumbai City"* , 20 novembre 2019, consultabile su: <<https://www.bbc.com/sport/football/50583463>>

BELLINAZZO M., *"Multiproprietà, ecco come funzionano nel mondo (dalle multinazionali europee al modello messicano)"*, *Il Sole 24 ore*, 18 settembre 2014, consultabile su: <<https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2014/09/18/multiproprieta-ecco-come-funzionano-nel-resto-del-mondo-tra-i-russi-e-la-red-bull-sp/>>

BELLINAZZO M., *"Il Qatar apre alla multiproprietà: il fondo del Psg rileva il 22% del Braga"*, *Il Sole 24 ore*, 11 ottobre 2022, consultabile su: : <<https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2022/10/11/il-qatar-apre-alla-multiproprieta-il-fondo-del-psg-rileva-il-22-del-braga/>>

BHANDARI K., MICHAELS J., “*Multi-club ownership – For the good of the game*”, The National Law Review, 1° febbraio 2023, consultabile su: <<https://www.natlawreview.com/article/multi-club-ownership-good-game>>

BIAGI M., “*De Laurentiis ha acquistato il Bari, patrimonio e dettagli dell’operazione*”, termometro sportivo.it, 1° agosto 2018, consultabile su: <[https://www.termometropolitico.it/1315061\\_de-laurentiis-bari.html](https://www.termometropolitico.it/1315061_de-laurentiis-bari.html)>

BORGHI N., “*Cosa sono le multiproprietà nel calcio e perché si stanno diffondendo*”, Upday news, 11 ottobre 2021, consultabile su: <<https://archive.upday.com/it/cosa-sono-le-multiproprieta-nel-calcio-e-perche-si-stanno-diffondendo/>>

Bundesliga, “*Explaining the Bundesliga’s 50+1 rule*”, consultabile su: <<https://www.bundesliga.com/en/faq/what-are-the-rules-and-regulations-of-soccer/50-1-fifty-plus-one-german-football-soccer-rule-explained-ownership-22832>>

BUSCAGLIA G., “*L’antitrust tedesca: la norma del 50+1 non viola le leggi del mercato*”, Calcio e Finanza, 1° giugno 2021, consultabile su: <<https://www.calcioefinanza.it/2021/06/01/bundesliga-regola-investitori/>>

Calcio e Finanza, “*Solo il 5% dei calciatori vive di rendita dopo il ritiro: gli altri devono rifarsi una vita*”, 31 ottobre 2017, consultabile su: <<https://www.calcioefinanza.it/2017/10/31/quanto-guadagna-un-calciatore-dopo-il-ritiro-media-aic/>>

Calcio e Finanza, “*Proprietà nel calcio: regole e differenze nei top tornei europei*”, 12 settembre 2021, consultabile su: <<https://www.calcioefinanza.it/2021/09/12/strutture-societarie-club-europei/>>

Calcio e Finanza, “*Da Manchester a Palermo: chi è il City Football Group*”, 2 luglio 2022, consultabile su: <<https://www.calcioefinanza.it/2022/07/02/chi-e-il-city-football-group/>>

Calcio e Finanza, “*Gravina <<La Supercoppa in Arabia Saudita mi rattrista>>*”, 18 gennaio 2023, consultabile su: <<https://www.calcioefinanza.it/2023/01/18/gravina-supercoppa-in-arabia-saudita-mi-rattrista/>>

Calcio e Finanza, “*Abodi: <<Supercoppa? Meglio luoghi con vita democratica>>*”, 19 gennaio 2023, consultabile su: <<https://www.calcioefinanza.it/2023/01/19/abodi-supercoppa-meglio-luoghi-con-vita-democratica/>>

Calcio e Finanza, “*UEFA: <<La multiproprietà è una minaccia per le coppe europee>>*”, 14 febbraio 2023, consultabile su: <<https://www.calcioefinanza.it/2023/02/14/uefa-multiproprieta-minaccia-coppe-europee/>>

Calcio e Finanza, “*Stessa proprietà per due club in Champions? L’UEFA apre all’ipotesi*”, 15 marzo 2023, Consultabile su: <<https://www.calcioefinanza.it/2023/03/15/multiproprieta-norme-uefa-champions/>>

Calciopolis, *“Il gruppo cinese Desport si prende il Parma: si esperimenterà la multiproprietà”*, 22 giugno 2017, consultabile su: <<https://www.calciopolis.it/2017/06/22/gruppo-cinese-desport-si-prende-parma-si-sperimentera-la-multiproprieta/>>

CARPA S., *“It’s thoroughly complex: how City Football Group is redefining soccer club ownership”*, Sportspromedia.com, 27 gennaio 2020, consultabile su: <<https://www.sportspromedia.com/from-the-magazine/manchester-city-football-group-clubs-silver-lake-sapphire-tech-interview/>>

CASELNUOVO S., *“Perché i fondi di investimento stanno entrando nel mondo del calcio?”* Bitmat.it, 4 marzo 2021, consultabile su: <<https://www.bitmat.it/blog/vertical/finance-tech/perche-i-fondi-di-investimento-stanno-entrando-nel-mondo-del-calcio/>>

CHICCO M., *“L’era delle multiproprietà, avere più squadre aiuta a diversificare i ricavi: il calcio si dovrà adeguare?”*, Rivista 11, 2 gennaio 2019, consultabile su: <<https://www.rivistaundici.com/2019/01/02/proprietà-squadre-red-bull/>>

City Football Group, *“Club Bolivar joins City Football Group as first partner club”*, 12 gennaio 2021, consultabile su: <<https://www.cityfootballgroup.com/information-resource/news-and-press-packs/club-bolivar-joins-city-football-group-as-first-partner-club/>>

Corriere dello sport, *“Krause Group acquista il Parma: ufficiale”*, 18 settembre 2020, consultabile su: <[https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/parma/2020/09/18-73907778/krause\\_group\\_acquista\\_il\\_parma\\_ufficiale](https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/parma/2020/09/18-73907778/krause_group_acquista_il_parma_ufficiale)>

Cronache picene, *“De Laurentiis acquista il Bari che riparte dalla serie D”*, 1 agosto 2018, consultabile su: <<https://www.cronachepicene.it/2018/08/01/de-laurentiis-acquista-per-3-milioni-il-bari-che-riparte-dalla-d-sicure-ripescate-novara-e-catania/56245/>>

DEIANA M., *“L’impero del City Football Group: il progetto dello sceicco Mansour”*, 90 min, 6 ottobre 2020, consultabile su: <<https://www.90min.com/it/posts/l-impero-del-city-football-group-il-progetto-dello-sceicco-mansour/3>>

DI LEGINIO G., *“Chi sono le figure principali del City Football Group”*, Social Media soccer, 29 novembre 2022, consultabile su: <<https://www.socialmediasoccer.com/it/articolo/chi-sono-le-figure-principali-del-city-football-group.html>>

FONSATO S., *“Non solo Lotito: multiproprietà o sinergie calcistiche?”*, 888 sport, 26 settembre 2020, consultabile su: <<https://www.888sport.it/blog/serie-b-multiproprieta>>

Football Benchmark, *“Multi club ownership, is it the future of football?”*, 1° dicembre 2020 consultabile su: <[https://www.footballbenchmark.com/library/multi\\_club\\_ownerships\\_is\\_it\\_the\\_future\\_of\\_football](https://www.footballbenchmark.com/library/multi_club_ownerships_is_it_the_future_of_football)>

FREDA M., “*Lotito e la Salernitana, una triste storia all’italiana*”, *Rivista contrasti*, 13 luglio 2021, consultabile su: <<https://www.rivistacontrasti.it/lotito-salernitana-cessione-trust-iscrizione-serie-a-figc-multiproprieta/>>

GOLIA D., “*L’istituto del trust: cos’è e a cosa serve*”, *Officina notarile*, 4 ottobre 2021, consultabile su: <<https://www.officinanotarile.it/trust-cosa-serve/>>

GRELL T., “*Multi-club ownership in European Football- Part I: General introduction and the ENIC Saga*”, *ASSER International Sports Law Blog*, 24 ottobre 2017, consultabile su: <<https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/multi-club-ownership-in-european-football-part-i-general-introduction-and-the-enic-saga-by-tomas-grell>>

GRELL, “*Multi-club ownership in European Football- Part II: the concept of decisive influence in the Red Bull Case*”, *ASSER International sports law blog*, 25 ottobre 2017, consultabile su: <<https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/multi-club-ownership-in-european-football-part-ii-the-concept-of-decisive-influence-in-the-red-bull-case-by-tomas-grell>>

GUADAGNOLI E., “*Lazio, Claudio Lotito: ‘Odi et amo’*”, *Footballnews 24*, consultabile su: <<https://footballnews24.it/lazio-claudio-lotito-odi-et-amo/>>

IACOBELLI A., “*De Laurentiis, Lotito e Gaucchi → Storia della multiproprietà nel calcio italiano con i suoi protagonisti*”, *radio.it*, 10 aprile 2022, consultabile su: <<https://www.radioradio.it/2022/04/multiproprieta-napoli-bari-delaurentiis-lotito-setti/>>

Il post, “*Perche i fondi stanno investendo così tanto nello sport*”, 15 aprile 2021, consultabile su: <<https://www.ilpost.it/2021/04/15/fondi-investimento-sport/>>

Jobs in Football, “*The Red Bull philosophy*”, 6 ottobre 2022, consultabile su: <<https://jobsinfootball.com/blog/red-bull-soccer-teams/>>

KING I., “*Multi-club ownership: all the questions you wanted answering after Boehly’s Chelsea comments*”, *Football 365*, 16 settembre 2022, consultabile su: <<https://www.football365.com/news/opinion-multi-club-ownership-questions-you-wanted-answering-todd-boehly-chelsea>>

L’equipe, “*Vannes (National 2) signe un accord de partenariat avec City Football Group*”, 18 febbraio 2021, consultabile su: <<https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Vannes-national-2-signe-un-accord-de-partenariat-avec-city-football-group/1224704>>

LEE D., “*Football: Geylang are City Football Group’s first Asean partner*”, *The Straits Times*, 2 febbraio 2023, consultabile su: <<https://www.straitstimes.com/sport/football/football-geylang-are-city-football-group-s-first-asean-partner>>

LENARDUZZI R., “*Investment in Football as a meand to a particular end- Part II: The multiple layers of Multi-club ownership regulations in Football*”, *ASSER International Sports Law Blog*, 11 ottobre 2021, consultabile su: <<https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/investment-in-football->

as-a-means-to-a-particular-end-part-2-the-multiple-layers-of-multi-club-ownership-regulation-in-football-by-rhys-lenarduzzi>

Lfootball , *“Calcio Femminile, arriva il professionismo: cosa cambia?”*, 12 maggio 2022, consultabile su: <<https://www.lfootball.it/2022/05/calcio-femminile-arriva-il-professionismo-cosa-cambia>>

MACALUSO M., *“I fondi di investimento stanno comprando il calcio”*, Outpump.com, 17 aprile 2022, consultabile su: <<https://www.outpump.com/i-fondi-di-investimento-stanno-comprando-il-calcio/>>

MEDINA G., MAZZUCOTELLI E., *“Analisi delle novità normative in materia di titolarità e trasferimento di partecipazioni societarie: focus sul ‘Caso Salernitana’*”, Le regole del gioco, gazzetta dello sport, 11 maggio 2021, consultabile su: <<https://regoledelgioco.gazzetta.it/2021/05/11/analisi-delle-novita-normative-in-materia-di-titolarita-e-trasferimento-di-partecipazioni-societarie-focus-sul-caso-salernitana/>>

MEDINA G., MAZZUCOTELLI E., *“C.U. FIGC n. 88/A: il nuovo art. 16-bis NOIF in materia di partecipazioni societarie”*, Le regole del gioco, La Gazzetta dello sport, 6 ottobre 2021, consultabile su: <<https://regoledelgioco.gazzetta.it/2021/10/06/c-u-figc-n-88a-il-nuovo-art-16-bis-noif-in-materia-di-partecipazioni-societarie/>>

MENARY S., *“Special Report: Multi-club ownership”*, World Soccer, 17 maggio 2021, consultabile su: <<https://www.worldsoccer.com/best-of-ws/special-report-multi-club-ownership-412142>>

MERDRIGNAC J.F., *“Football club ownership rules: the view across the Europe”*, Linklaters, 4 giugno 2020, consultabile su: <<https://www.linklaters.com/en/insights/blogs/sportinglinks/2020/june/football-club-ownership-rules-the-view-across-europe>>

MOGGIA V., *“Fenomenologia delle multiproprietà nel calcio”*, Pallonate in faccia, 5 giugno 2022, consultabile su: <<https://pallonateinfaccia.com/2022/06/05/calcio-multiproprieta-multinazionali/>>

MONTOTO T., *“Toghether we’re stronger: the sinergy of Red Bull Football Teams”*, medium.com, 30 novembre 2020, consultabile su: <<https://medium.com/box-2-box-eng/together-were-stronger-the-sinergy-of-red-bull-football-teams-cef1df4c6e7c>>

ORSOLINI V., *“Calcio, serie A: Danilo Iervolino acquista la Salernitana, ma è ancora scontro”*, rainews.it, 1° gennaio 2022, consultabile su: <<https://www.rainews.it/articoli/2022/01/Calcio-serie-A-Danilo-Iervolino-acquista-forse-la-Salernitana-fa5b6a90-8132-483d-a003-ae74fa8cde0f.html>>

PANSA E., *“Deroga di quattro anni per ADL. Le multiproprietà internazionali”*, 888 sport, 14 maggio 2022, consultabile su: <<https://www.888sport.it/blog/multiproprieta-calcio>>

PARENTI R., *“Politica della concorrenza”*, Note tematiche sull’Unione Europea, settembre 2022, consultabile su: <<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/82/politica-della-concorrenza>>

PAUL S., *“Multi club ownership in football: Everithing you need to know”*, Khelnow.com, 18 febbraio 2023, consultabile su: <<https://khelnow.com/football/2023-02-world-football-multi-club-ownership-everything-you-need-to-know>>

POLIDORO D., *“Perché la supercoppa italiana si gioca in Arabia Saudita?”*, Wired, 18 gennaio 2023, consultabile su: <<https://www.wired.it/article/supercoppa-milan-inter-arabia-saudita-perche-incassi/>>

PORZIO A., MARSILIO P., *“La sponsorizzazione degli impianti sportivi e i namin rights. Dagli U.S.A. all’Italia, imparando da Germania e Inghilterra”*, Le regole del gioco, La Gazzetta dello Sport, 8 novembre 2017, consultabile su: <<https://regoledelgioco.gazzetta.it/2017/11/08/la-sponsorizzazione-degli-impianti-sportivi-e-i-naming-rights-dagli-u-s-a-allitalia-imparando-da-germania-e-inghilterra/>>

REAGH A., *“The strategies of Multi-Club Ownership”*, 22 agosto 2021, consultabile su: <<https://www.aidanreagh.com/post/mco-strategies>>

Reddit, *“Multi-club ownership in football (infographic)”*, consultabile su: <[https://www.reddit.com/r/soccer/comments/9d8rd0/multiclub\\_ownership\\_in\\_football\\_infographic/](https://www.reddit.com/r/soccer/comments/9d8rd0/multiclub_ownership_in_football_infographic/)>

ROTONDARO V., *“Emanuela Filiberto sempre più nel calcio: dopo il Savoia, è il nuovo proprietario del Real Aversa”*, goal.com, 24 aprile 2023, consultabile su: <<https://www.goal.com/it/notizie/emanuele-filiberto-calcio-savoia-proprietario-real-aversa/blt50eea4b024d1a6c1>>

SERRI M., *“Soriano (2), come il Manchester City è diventato un gruppo mondiale”*, calcio e finanza.it, 16 settembre 2016, consultabile su: <<https://www.calcioefinanza.it/2016/09/16/ferran-soriano-manchester-city-modello-sviluppo/>>

Skysport, *“Manchester City, sponsor tecnico da record: accordo con Puma”*, 28 febbraio 2019, consultabile su: <<https://sport.sky.it/calcio/premier-league/2019/02/28/manchester-city-sponsor-tecnico-puma>>

Skysport, *“Non solo Newcastle, gli altri sceicchi proprietari di club in Europa”*, 15 ottobre 2021 consultabile su: <<https://sport.sky.it/calcio/proprietari-arabi-club-europa#00>>

Skysport, *“Multiproprietà, c’è la proroga della scadenza al 2028/29. De Laurentiis: “Soddisfatti”*, 28 luglio 2022, consultabile su: <<https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2022/07/28/multiproprieta-calcio-napoli-bari-scadenza>>

Social Media Soccer, *“Le operazioni di calciomercato tra le squadre Red-Bull”*, 17 agosto 2022, consultabile su: <<https://www.socialmediasoccer.com/it/articolo/le-operazioni-di-calciomercato-tra-le-squadre-red-bull.html>>

Sport economy, *“Manchester City: accordo ‘monstre’ con puma da 755 milioni di euro (nell’arco di 10 anni)”*, 1 marzo 2019, consultabile su: <<https://www.sporteconomy.it/manchester-city-accordo-monstre-con-puma-da-755-milioni-di-euro-nellarco-di-10-anni/>>

Sport Magazine, *“Come funziona la multiproprietà nel calcio: tutto quello che bisogna sapere”*, 14 maggio 2021, consultabile su: <[https://www.sportmagazine.it/calcio/2021/05/14/come-funziona-multiproprieta-nel-calcio/?refresh\\_ce](https://www.sportmagazine.it/calcio/2021/05/14/come-funziona-multiproprieta-nel-calcio/?refresh_ce)>

Sport Pro media, *“City Football Group strikes technology partenrship with SAP”*, 8 luglio 2015, consultabile su: <[https://www.sportspromedia.com/news/city\\_football\\_group\\_strikes\\_technology\\_partnership\\_with\\_sap/](https://www.sportspromedia.com/news/city_football_group_strikes_technology_partnership_with_sap/)>

Tifosy Capital & Advisory, *“European football club ownership: rules and regulation”*, 2 settembre 2021, consultabile su: <<https://www.tifosy.com/it/insights/european-football-club-ownership-rules-and-regulations-3519>>

Top marcatori, *“I club Red Bull del mondo nel calcio”*, 2 maggio 2021, consultabile su: <<https://www.topmarcatori.it/i-club-red-bull-del-mondo-nel-calcio>>

Tuttosport, *“City Group scatenato: acquisterà anche il Bahia. Sarà il 12° club della holding”*, 30 luglio 2022, consultabile su: <[https://www.tuttosport.com/news/calcio/calcio-brasiliano/2022/07/30-95259575/city\\_group\\_scatenato\\_acquistera\\_anche\\_il\\_bahia\\_sara\\_il\\_12\\_club\\_della\\_holding](https://www.tuttosport.com/news/calcio/calcio-brasiliano/2022/07/30-95259575/city_group_scatenato_acquistera_anche_il_bahia_sara_il_12_club_della_holding)>

Vanity Fair, *“Calcio femminile, cosa significa il professionismo”*, 27 aprile 2022, consultabile su: <<https://www.vanityfair.it/article/calcio-femminile-cosa-significa-il-professionismo>>

WICKI O., *“Lessons from the Red Bull Group”*, MRKT Insights, 10 agosto 2021, consultabile su: <<https://mrktinsights.com/index.php/2021/08/10/lessons-from-the-red-bull-group/>>

## **FONTI NORMATIVE**

AGCM, decisione 12 ottobre 2005 n. 14775, In Boll. Uff., 2005

AGCM, *Indagine conoscitiva sul calcio professionistico*, provvedimento n. 16280, in Boll. Uff. 51-52/2006

Art. 9 c. 1-2 del Regolamento a disciplina dell’applicazione dello Statuto FIFA.

Art. 2 Convenzione Aja.

Artt. 2,18, 21, 24, 29, 39, 49, 102, 103, 113, 117, 133 Cost.

Art. 34 c.p.a., rubricato “sentenze di merito”.

Art. 133 c.p.a., rubricato “materie di giurisdizione esclusiva”.

Art. 8, L. 6 agosto 1990 n. 223, rubricato “Disposizioni sulla pubblicità”

Art 14, Procedural Rules Governing the UEFA Financial Control Body, rubricato "Decisions of the First Chamber"

Art 17 Real Decreto 1251/1999, rubricato "Prohibiciones de adquisicion de acciones"

Art 5 Regolamento U.E.F.A., rubricato "Integrity of the competition / multi-club ownership".

Art. 3 L. 376/2000, recante "*Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive*".

Art. 18 D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, recante "Disposizioni transitorie".

Art. 7 Statuto Federale F.I.G.C., rubricato "Le Società"

Art. 29 Statuto C.O.N.I., rubricato "*Ordinamento e riconoscimento delle società ed associazioni sportive*".

Art. 20 N.O.I.F. rubricato "*Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda*"

Art. 84 N.O.I.F. rubricato "*Contabilità e bilancio*"

Art. 4 L. 10 ottobre 1990 n. 287, rubricato "Deroghe al divieto d intese restrittive della libertà di concorrenza", in GU n. 240 del 13 ottobre 1990.

Art. 31 D.p.r. 2 agosto 1974, n. 130, rubricato "Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942 n. 426"

Art. 2359 c.c. rubricato "Società controllate e società collegate"

Art. 2372 c.c. rubricato "Rappresentanza nell'assemblea"

Art. 2058 c.c. rubricato "Risarcimento in forma specifica".

Artt. 101, 102 TFUE

Art. 9 L. 18 giugno 1998 n. 192, rubricato "Abuso di dipendenza economica"

CAS, *award* 31 ottobre 2014, n. 3523.

Cass. Civ., SS.UU., sentenza 9 luglio 1999, n. 390, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it)

Cass. Civ., sentenza 8 aprile 2014, n. 8153.

Comunicato stampa della Commissione n. IP/02/1211.

Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, sentenza 8 novembre 2007, n. 1048, caso "Abbonati-Catania".

Corte costituzionale, sentenza 26 giugno 2007 n. 237, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 9 maggio 1986, n. 3092

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 12 luglio 1995, n. 7640, in *Giust. Civ. Mass*, 1995

Corte di Cassazione pen., SS.UU., sentenza 17 maggio 2004, n. 23016

Corte di Giustizia, sentenza C-36/1974 B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale.

Corte di Giustizia, sentenza C-13/1976, Gaetano Donà contro Mario Montero.

Corte di Giustizia, sentenza 14 febbraio 1978, n. 27/76.

Corte di Giustizia, sentenza 13 febbraio 1979, n. 85/76, in *Giur. Dir. Ind.*, 1979

Corte di Giustizia, sentenza 16 giugno 1987 n. 118/85

Corte di Giustizia, sentenza 23 aprile 1991, n. C/41-90.

Corte di Giustizia, sentenza C-415-93, Union Royale belge des sociétés de footballassociation ASBL e altri contro Jean-Marc Bosman.

Corte di Giustizia, sentenza 14 novembre 1996, n. 333/94P, in Foro.it., 1997.

Corte di Giustizia, sentenza 8 luglio 1999 n. C49/92P.

Corte di Giustizia, sentenza 11 aprile 2000, n. C 51/96 e C 191/97, caso ‘‘Deliège’’

Corte di Giustizia, sentenza 19 febbraio 2002, n. 309/99, in Foro.it, 2002.

Corte di Giustizia, sentenza 18 luglio 2006, n. C 519/04, sentenza ‘‘Meca-Medina’’

Decisione della Commissione Ce 27 ottobre 1992 n. 521.

Decisione del Parlamento Europe e del Consiglio del 18 febbraio 2003, n. 291, in GU n. L43 del 18 febbraio 2003.

Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC – Comunicato Ufficiale n. 31 del 26 ottobre 2009.

Deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. 11 giugno 2019, n. 258

Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994.

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009

D.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, recante ‘‘Riordino del Comitato olimpico italiano’’, in GU n. 176 del 29 luglio 1999.

D.lgs 8 gennaio 2004, n. 15 recante ‘‘Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242’’ in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2004.

D.lgs 9 gennaio 2008, n. 9, recante ‘‘Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse’’, in GU n. 27 del 1 febbraio 2008.

D.p.r. 30 aprile 1968, n. 770 recante ‘‘Riconoscimento della personalità giuridica del Centro universitario sportivo italiano – C.U.S.I., con sede in Roma’’, in GU n. 174 dell’11 luglio 1968.

L. n. 79/1999

L. 19 luglio 2007 n. 106, recante ‘‘Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale’’, in GU n. 171 del 25 luglio 2007.

Relazione Governativa al D.L. n. 220/2003

Regolamento C.O.N.I. approvato con delibera 28 ottobre 2014, n. 1525, recante ‘‘Regolamento degli Enti di promozione sportiva’’.

Regolamento per le Licenze dei club CONMEBOL, consultabile su:  
<https://www.conmebol.com/documentos/reglamento-de-licencia-de-clubes-2018/>

Regolamento EFL, appendice 3, ‘‘Owners and directors test’’.

Statuto CAF, consultabile su: <<https://images.cafonline.com/image/upload/caf-prd/kziocnaamhhvjcxgrz0l.pdf>>

Statuto CONMEBOL, consultabile su: <<https://www.conmebol.com/pt-br/statute> >

Statuto CONCAF, consultabile su: <<https://stconcacafwp001.blob.core.windows.net/media/ye0pc4nb/concacaf-statutes-edition-2016-final.pdf> >

Statuto FIFA, consultabile su: <<https://digitalhub.fifa.com/m/4b2bac74655c7c13/original/viz2gmyb5x0pd24qrhrx-pdf.pdf> >

Statuto OFC, consultabile su: <<https://www.oceaniafootball.com/cms/wp-content/uploads/2021/08/FINAL-Statutes-2021.pdf> >

Statuto Scozia, consultabile su: <<https://www.scottishfa.co.uk/media/1819/articles-of-association.pdf> >

T.A.R. Lazio (sez III), sentenza 12 dicembre 1987.

Tribunale di Genova, decreto 22 aprile 1985, in Riv. Dir. Sport., 1985

Tribunale di Napoli, decreto 20 maggio 1986, in Giur. Comm, 1988.

Tribunale di Primo grado delle Comunità Europee, sentenza 30 settembre 2004, n. T 312/02

U.E.F.A. Club Financial Control Body, caso AC-01/2017.

XXIX Relazione sulla politica di concorrenza della Commissione, 1999